

Codice penale e leggi complementari

Con la collaborazione
della redazione di **Guida al Diritto**

A N N O T A T I

Codice penale e leggi complementari

GIURISPRUDENZA SCHEMI E TABELLE

a cura di Renato Bricchetti

2 0 0 8



INDICE GENERALE

<i>I codici di "Guida al Diritto"</i>	pag.	V
<i>Guida alla consultazione del codice</i>	pag.	VII
<i>Legenda delle abbreviazioni e dei simboli</i>	pag.	XI

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI.....	pag.	1
----------------------------	------	---

PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO	I – Rapporti civili	pag.	4
TITOLO	II – Rapporti etico-sociali	pag.	7
TITOLO	III – Rapporti economici	pag.	9
TITOLO	IV – Rapporti politici	pag.	11

PARTE SECONDA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO	I – Il Parlamento	pag.	12
<i>Sezione</i>	I – Le Camere.....	pag.	12
<i>Sezione</i>	II – La formazione delle leggi.....	pag.	14
TITOLO	II – Il Presidente della Repubblica	pag.	17
TITOLO	III – Il Governo	pag.	18
<i>Sezione</i>	I – Il Consiglio dei ministri.....	pag.	18
<i>Sezione</i>	II – La Pubblica amministrazione.....	pag.	19
<i>Sezione</i>	III – Gli organi ausiliari.....	pag.	20
TITOLO	IV – La Magistratura	pag.	21
<i>Sezione</i>	I – Ordinamento giurisdizionale.....	pag.	21
<i>Sezione</i>	II – Norme sulla giurisdizione.....	pag.	22
TITOLO	V – Le Regioni, le Province, i Comuni	pag.	23
TITOLO	VI – Garanzie costituzionali	pag.	30
<i>Sezione</i>	I – La Corte costituzionale.....	pag.	30
<i>Sezione</i>	II – Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.....	pag.	31
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	pag.	31	

DICHIARAZIONE UNIVERSALE E CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.....	pag.	35
---	------	----

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	pag.	39
Protocollo addizionale alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.....	pag.	49
Protocollo n. 4 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce taluni diritti e libertà diversi da quelli che figurano già nella convenzione e nel suo primo protocollo addizionale.....	pag.	51
Protocollo n. 6 alla convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali relative all'abolizione della pena di morte	pag.	53
Protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.....	pag.	55
Patto internazionale sui diritti civili e politici	pag.	57
Protocollo facoltativo relativo al patto internazionale sui diritti civili e politici.....	pag.	69
Secondo protocollo facoltativo al patto internazionale sui diritti civili e politici relativo all'abolizione della pena di morte.....	pag.	71

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

CAPO	I – Delle fonti del diritto	pag.	73
CAPO	II – Dell'applicazione della legge in generale.....	pag.	74

CODICE PENALE

LIBRO PRIMO DEI REATI IN GENERALE

TITOLO	I – Della legge penale	pag.	79
TITOLO	II – Delle pene	pag.	84
CAPO	I – Delle specie di pene, in generale.....	pag.	84
CAPO	II – Delle pene principali, in particolare	pag.	85
CAPO	III – Delle pene accessorie, in particolare	pag.	86
TITOLO	III – Del reato	pag.	90
CAPO	I – Del reato consumato e tentato.....	pag.	90
CAPO	II – Delle circostanze del reato.....	pag.	95
CAPO	III – Del concorso di reati	pag.	99
TITOLO	IV – Del reo e della persona offesa dal reato	pag.	101
CAPO	I – Della imputabilità.....	pag.	101
CAPO	II – Della recidiva, dell'abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere.....	pag.	103
CAPO	III – Del concorso di persone nel reato	pag.	105
CAPO	IV – Della persona offesa dal reato	pag.	107
TITOLO	V – Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena	pag.	109
CAPO	I – Della modificazione e applicazione della pena	pag.	109
CAPO	II – Della esecuzione della pena	pag.	110

TITOLO	VI – Della estinzione del reato e della pena	pag.	113
CAPO	I – Della estinzione del reato.....	pag.	113
CAPO	II – Della estinzione della pena.....	pag.	121
CAPO	III – Disposizioni comuni.....	pag.	124
TITOLO	VII – Delle sanzioni civili	pag.	125
TITOLO	VIII – Delle misure amministrative di sicurezza	pag.	127
CAPO	I – Delle misure di sicurezza personali.....	pag.	127
<i>Sezione</i>	I – Disposizioni generali.....	pag.	127
<i>Sezione</i>	II – Disposizioni speciali.....	pag.	131
CAPO	II – Delle misure di sicurezza patrimoniali.....	pag.	137

LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO	I – Dei delitti contro la personalità dello Stato	pag.	139
CAPO	I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato.....	pag.	139
CAPO	II – Dei delitti contro la personalità interna dello Stato.....	pag.	149
CAPO	III – Dei delitti contro i diritti politici del cittadino.....	pag.	154
CAPO	IV – Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti.....	pag.	154
CAPO	V – Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti.....	pag.	155
TITOLO	II – Dei delitti contro la pubblica amministrazione	pag.	158
CAPO	I – Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.....	pag.	158
CAPO	II – Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione.....	pag.	166
CAPO	III – Disposizioni comuni ai capi precedenti.....	pag.	171
TITOLO	III – Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia	pag.	172
CAPO	I – Dei delitti contro l'attività giudiziaria.....	pag.	172
CAPO	II – Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie.....	pag.	180
CAPO	III – Della tutela arbitraria delle private ragioni.....	pag.	182
TITOLO	IV – Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti	pag.	183
CAPO	I – Dei delitti contro le confessioni religiose.....	pag.	183
CAPO	II – Dei delitti contro la pietà dei defunti.....	pag.	185
TITOLO	V – Dei delitti contro l'ordine pubblico	pag.	186
TITOLO	VI – Dei delitti contro l'incolumità pubblica	pag.	189
CAPO	I – Dei delitti di comune pericolo mediante violenza.....	pag.	189
CAPO	II – Dei delitti di comune pericolo mediante frode.....	pag.	193
CAPO	III – Dei delitti colposi di comune pericolo.....	pag.	195
TITOLO	VII – Dei delitti contro la fede pubblica	pag.	196
CAPO	I – Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.....	pag.	196
CAPO	II – Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.....	pag.	199
CAPO	III – Della falsità in atti.....	pag.	201

CAPO	IV – Della falsità personale.....	pag.	206
TITOLO	VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio	pag.	208
CAPO	I – Dei delitti contro l'economia pubblica	pag.	208
CAPO	II – Dei delitti contro l'industria e il commercio.....	pag.	211
CAPO	III – Disposizione comune ai capi precedenti.....	pag.	213
TITOLO	IX – Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume	pag.	213
CAPO	I – Dei delitti contro la libertà sessuale.....	pag.	213
CAPO	II – Delle offese al pudore e all'onore sessuale	pag.	214
CAPO	III – Disposizioni comuni ai capi precedenti.....	pag.	215
TITOLO	IX-bis – Dei delitti contro il sentimento per gli animali	pag.	216
TITOLO	X – Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe	pag.	218
TITOLO	XI – Dei delitti contro la famiglia	pag.	218
CAPO	I – Dei delitti contro il matrimonio.....	pag.	218
CAPO	II – Dei delitti contro la morale familiare	pag.	219
CAPO	III – Dei delitti contro lo stato di famiglia.....	pag.	220
CAPO	IV – Dei delitti contro l'assistenza familiare	pag.	220
TITOLO	XII – Dei delitti contro la persona	pag.	222
CAPO	I – Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.....	pag.	222
CAPO	II – Dei delitti contro l'onore.....	pag.	228
CAPO	III – Dei delitti contro la libertà individuale	pag.	229
<i>Sezione</i>	I – Dei delitti contro la personalità individuale	pag.	229
<i>Sezione</i>	II – Dei delitti contro la libertà personale	pag.	234
<i>Sezione</i>	III – Dei delitti contro la libertà morale	pag.	238
<i>Sezione</i>	IV – Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio	pag.	239
<i>Sezione</i>	V – Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti.....	pag.	241
TITOLO	XIII – Dei delitti contro il patrimonio	pag.	245
CAPO	I – Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone	pag.	245
CAPO	II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode.....	pag.	253
CAPO	III – Disposizioni comuni ai capi precedenti	pag.	259

LIBRO TERZO DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

TITOLO	I – Delle contravvenzioni di polizia	pag.	261
CAPO	I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza.....	pag.	261
<i>Sezione</i>	I – Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica.....	pag.	261
§ 1	Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose	pag.	261
§ 2	Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità.....	pag.	263
§ 3	Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici.....	pag.	264
§ 4	Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio	pag.	265

<i>Sezione</i>	II – Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica	pag. 266
	§ 1 – Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.....	pag. 266
	§ 2 – Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti.....	pag. 267
<i>Sezione</i>	III – Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati.....	pag. 268
	§ 1 – Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti	pag. 268
	§ 2 – Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza	pag. 269
	§ 3 – Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica	pag. 270
	§ 4 – Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale	pag. 270
	§ 5 – Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio	pag. 272
	§ 6 – Delle contravvenzioni concernenti la custodia [di alienati di mente,] di minori o di persone detenute	pag. 273
CAPO	II – Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale	pag. 274
<i>Sezione</i>	I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi.....	pag. 274
<i>Sezione</i>	II – Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria	pag. 277
TITOLO	II – Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione	pag. 277
TITOLO	II- <i>BIS</i> – Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza	pag. 278

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE PER IL CODICE PENALE

TITOLO	I – Disposizioni di coordinamento	pag. 279
TITOLO	II – Disposizioni transitorie	pag. 282
<i>Indice analitico-alfabetico</i>		pag. 1363

INDICE ANALITICO-ALFABETICO

(I numeri rinviano agli articoli della specifica norma.

Quelli non preceduti da alcuna epigrafe si riferiscono al codice)

A

Abbandono

- del domicilio domestico: 570
- di animali: 727
- di animali nel fondo altrui: 636 - 639-bis - 649
- di congegni o altri oggetti in una strada ferrata o ordinaria, in una zona portuale o nelle acque dei fiumi, canali o laghi: Blocco stradale [1], 1
- di minori: 593 (1)
- di persone minori o incapaci: 591
- di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori: 330 - 333 - 635² n. 2
- di rifiuti: Ambiente [2], 255
- di siringhe: Stupefacenti [1], 77

Aberratio

- *delicti*: 83 - 116 - 586
- *ictus*: 60 - 82

Abigeato: 625¹ n. 8

Abito ecclesiastico: 498

Abitualità nel reato: 102 - 103 - 104 - 106 - 107 - 109 - 226

Abolizione di reati: 2²

Aborto: 42 (1) - 43 (1) - 365 (2) - 545 - 546 - 547 - 548 (1) - 549 (1) - 550 (1) - 551 (1) - 552 (1) - 553 (1) - 554 (1) - 555 (1) - 583 (1) - 622 (3); Aborto [1], 1 ss.

Abusivismo: Intermediazione finanziaria [1], 166

Abuso

- dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza di una persona minore: 643
- dei mezzi di correzione e di disciplina: 571
- dei poteri inerenti a una pubblica funzione o servizio: v. Delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o servizio
- della credulità popolare: 661
- della potestà dei genitori: 34
- della qualità di addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni: 619
- della qualità di incaricato di pubblico servizio: 326
- della qualità di ministro di un culto: 61 n. 3
- della qualità di operatore di sistema informatico o telematico: 635-bis² - 640-ter²
- della qualità di pubblico ufficiale: 326
- dell'infermità o deficienza psichica di una persona: 643
- di abito ecclesiastico: 498
- di arte: 31 - 35
- di autorità contro arrestati o detenuti: 608
- di coabitazione: 61 n. 11 - 646
- di commercio: 31 - 35
- di divisa: 498
- di industria: 31 - 35
- di informazioni privilegiate: Intermediazione finanziaria [1], 184
- di mestiere: 31 - 35
- di ospitalità: 61 n. 11 - 646
- di prestazione d'opera: 61 n. 11 - 646
- di professione: 31 - 35
- di relazioni domestiche: 61 n. 11 - 646
- di relazioni d'ufficio: 61 n. 11 - 646
- di segnalazioni acustiche: 659

- di sigilli e strumenti veri: 471
- di sostanze alcoliche: 579 - 580
- di sostanze stupefacenti: 579 - 580 - 729
- di strumenti sonori: 659
- d'ufficio: 323 - 323-*bis*

Accaparramento

- di generi alimentari: 501-*bis*
- di materie prime: 501-*bis*
- di prodotti di prima necessità: 501-*bis*

Accattonaggio: 671

Acceleramento

- del parto: Aborto [1], 18³

Accensioni

- di fuochi: 423 (1)
- pericolose: 703

Accertamento

- con adesione delle imposte sui redditi e dell'IVA: Reati tributari [9]

Accesso

- abusivo a un sistema informatico o telematico: 615-*ter*
- ai documenti amministrativi: 328 (2)
- in luogo militare: 260 - 682

Accettazione

- di retribuzione non dovuta da parte del curatore fallimentare: Reati fallimentari [1], 229 - 231; [2], 96
- di retribuzione non dovuta da parte dell'amministratore giudiziario e del commissario governativo di società: Reati societari [1], 2638

Accordo

- per commettere genocidio: Genocidio [1], 7
- per commettere un reato: 115 - 304
- per cospirazione politica: 304

Acque: 439 - 440 - 448 - 452 - 632 (v. altresì Inquinamento acque)

- destinate al consumo umano: 43 (2) - 439 (3) - 442 (1)

- di fiumi, canali o laghi: Blocco stradale [1], 1¹

Acquisto

- della cosa che reca l'impronta contraffatta di una pubblica autenticazione o certificazione: 470
- di azioni proprie: Intermediazione finanziaria [1], 172; Reati fallimentari [1], 223² n. 1; Reati societari [1], 2630; [3], 2628
- di bevande alcoliche: 687
- di biglietti di pubbliche imprese di trasporto falsificati finalizzato alla messa in circolazione: 462
- di carta filigranata: 460
- di carte di credito o di pagamento di provenienza illecita: 648 (6); Riciclaggio [1], 55⁹
- di cose di provenienza delittuosa: 648
- di cose di sospetta provenienza: 712
- di denaro di provenienza delittuosa: 648
- di filigrane: 461
- di merci o beni del fallito a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente: Reati fallimentari [1], 232³ n. 2
- di monete falsificate dal falsificatore o da un intermediario finalizzato alla messa in circolazione: 453 n. 4 - 454
- di monete falsificate finalizzato alla messa in circolazione: 455
- di schiavi: 602
- di scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni: 528
- di stampati per la compilazione di bolle di accompagnamento e di ricevute fiscali forniti da tipografie o rivenditori non autorizzati: Reati tributari [3], 3¹
- di stampati per la compilazione di bolle di accompagnamento e di ricevute fiscali privi della prescritta numerazione: Reati tributari [3], 3¹
- di stampati per la compilazione di bolle di accompagnamento e di ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni: Reati tributari [3], 3²
- di strumenti destinati a falsificare monete, valori di bollo o carta filigranata: 461

- di stupefacenti: **Stupefacenti** [1], 38 ss.
- di tabacco lavorato estero in quantità superiore a 15 chilogrammi: **Contrabbando** [2], 2
- di valori di bollo falsificati dal falsificatore o da un intermediario finalizzato alla messa in circolazione: 459
- di valori di bollo falsificati finalizzato alla messa in circolazione: 459
- simulato di droga: 51 (1)
- simulato di materiale pornografico: 51 (1); **Prostituzione** [2], 14

Actiones liberae in causa: 87

Addestramento

- ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale: 270-*quinquies*

Addetto

- a uno stabilimento destinato all'esecuzione di pene o misure di sicurezza: 716
- al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni: 619 - 620

Adeguamento

- al parere del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive: **Reati tributari** [9], 16

Adempimento

- dell'obbligazione nell'insolvenza fraudolenta: 641²
- dell'obbligo di buona condotta: 239
- di un dovere: 51

Adescamento: v. Invito al libertinaggio

Adozione: 28 (1) - 34 (3) - 61 (3) - 326 (2) - 328 (3) - 577 (1) - 585 - 591 (1) - 597 (2) - 649

Adulterazione

- di acque: 440 - 452²
- di cose destinate al commercio: 441 - 452²
- di sostanze alimentari: 440 - 452²
- di sostanze medicinali: 440³ - 452²

Adunanza di persone: 699 - 702 - 703

Aeroscali: 425

Aerostati: 703

Affari di Stato: 264

Affidamento

- degli animali sequestrati o confiscati: att. 19-*quater*
- di cosa in custodia: 388
- di minori o altre persone incapaci: 388
- di minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata: 232
- in prova al servizio sociale: **Ordinamento penitenziario** [1], 47 - 51-*bis* - 51-*ter*; [2], 96 ss.

Affinità: 307 - 564 - 577 - 600-*sexies* - 649

Affissione: 345 - 664

- abusiva di scritti o disegni: 663
- a scopo di propaganda elettorale: 663 (6)
- della sentenza penale di condanna: 36
- di manifesti, immagini od oggetti contrari al pudore e alla decenza: 528 (4) - 725 (2)
- di scritti o disegni sequestrati: 352
- pubblica: 663 (6) - 664 (4)

Agenti

- consolari: 3 (1) - 61 n. 10
- della forza pubblica: 329
- diplomatici: 3 (1) - 61 n. 10; v. anche **Persone internazionalmente protette**
- di polizia giudiziaria: v. **Ufficiale o agente di polizia giudiziaria**
- di polizia tributaria: v. **Ufficiale o agente di polizia tributaria**

Agenzie

- di affari abusive: 665

Agevolazione

- colposa: 254 - 259 - 335 - 350
- della conoscenza di segreti di Stato: 259
- della prostituzione: 531; **Prostituzione** [1], 3
- della rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio: 326
- dell'esercizio di giochi d'azzardo: 718
- dell'evasione: 386 - 391
- dell'uso di sostanze stupefacenti: 447; **Stupefacenti** [1], 79
- del suicidio: 580

Aggiotaggio: 501; Reati societari [1], 2628; [3], 2637

Aggravamento

- del dissesto da parte dell'imprenditore fallito: Reati fallimentari [1], 217¹ n. 4
- del dissesto da parte dell'istitutore dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1], 236² n. 2
- del dissesto da parte dell'istitutore dell'imprenditore fallito: Reati fallimentari [1], 227
- del dissesto da parte del socio illimitatamente responsabile di s.n.c. o di s.a.s. fallita: Reati fallimentari [1], 222
- del dissesto da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammessa al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1], 236² n. 1
- del dissesto da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallita: Reati fallimentari [1], 224 n. 1

Aggravanti: v. Circostanze aggravanti

Aggressivi chimici: Armi [1], 1 - 2 - 3 - 4; [2], 1

Aids: v. Hiv

Aiuto

- ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo del reato: 379
- a eludere le investigazioni dell'autorità: 378
- al suicidio: 580
- a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità: 378
- a sottrarsi all'esecuzione della pena: 390

Alberi: 635 (v. altresì Piante)

Alcool: 95 - 579 - 580 - 613 - 686 - 687 - 689 - 691; (v. altresì Bevande alcoliche)

Alienazione

- di beni culturali: Opere d'arte [2], 173
- di carta filigranata: 460

- di filigrane: 461
- di schiavi: 602
- di strumenti destinati a falsificare monete, valori di bollo o carta filigranata: 461

Alimenti e bevande: 36 (2) - 57 (2) - 163 (3) - 175 (2) - 335 - 356 - 439 - 440 (1) - 442 (1) - 444 (1) - 452 - 453 - 501-*bis* - 516 - 517-*bis*; Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], 1 ss.

Allarme: 265 - 658

Allegazione

- alla dichiarazione annuale ai fini I.R.R., IVA e del sostituto d'imposta di documenti contraffatti o alterati: Reati tributari [3], 4

Allontanamento

- abusivo dal Comune di soggiorno obbligatorio: Misure di prevenzione [2], 5

Alterazione

- del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche: 617-*sexies*
- del contenuto di comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche: 617-*ter*
- delle modalità delle installazioni a terra relative alla navigazione aerea: Pirateria aerea [1], 2
- di armi: Armi [2], 3; Misure di prevenzione [2], 9
- di atto pubblico: 476 - 482 - 493
- di bellezze naturali: 734
- di biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche: 458 (1)
- di biglietti di pubbliche imprese di trasporto: 462
- di brevetti: 473
- di cambiali: 491
- di carte di credito o di pagamento: 458 (3) - 485 (1); Riciclaggio [1], 55⁹
- di certificati o autorizzazioni amministrative: 477 - 482 - 493
- di disegni industriali: 473

- di marchi: 473
- di mezzi di trasporto: 337-*bis*
- di modelli industriali: 473
- di monete: 453 n. 2 - 454
- di opere d'arte: Opere d'arte [2], 178
- di scrittura privata: 485
- di segni distintivi delle opere dell'ingegno o di prodotti industriali: 473
- di segni nei biglietti di pubbliche imprese di trasporto e uso degli oggetti così alterati: 466
- di segni nei valori di bollo e uso degli oggetti così alterati: 466
- di stato civile: 567
- di termini: 631 - 639-*bis* - 649
- di testamento olografo: 491
- di titoli di credito: 491
- di valori di bollo: 459

Ambiente: Ambiente [1], [2]

Ammassi: 423 - 424 - 425 n. 4

Ammenda: 17 - 18 - 26 - 66 - 75 - 78 - 113-*bis* - 133-*ter* - 135 - 136 - 173 - 196 - 197

Amministrazione

- controllata: Reati fallimentari [1], 3 - 187 - 188 - 236
- pubblica: v. Pubblica amministrazione
- straordinaria: Reati fallimentari [1], 216 (1); [2], 1 ss.

Ammonizione: 707 - 708; Misure di prevenzione [1], 13

Animali: 500 - 544-*bis* ss. - 625¹ n. 8 - 636 - 638 - 659 - 672 - 727

Annotazioni

- infedeli nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle II.RR e dell'IVA: Reati tributari [3], 1²

Annullamento

- del matrimonio: 556

Apertura

- abusiva di agenzie d'affari: 665
- abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento: 681
- abusiva di stabilimenti o esercizi pubblici: 665
- di corrispondenza: 616

Apolide: 4; Cittadini extracomunitari [1], 1

Apologia: 115 (2) (v. altresì Propaganda)

- antinazionale: 272
- del fascismo: 414 (1); Fascismo [1], 4
- del genocidio: 115 (2) - 414 (1); Genocidio [1], 8
- di fatti contrari alla legge, al giuramento, alla disciplina e ad altri doveri militari: 266
- di reati: 414³
- sovversiva: 272

Apparecchi

- da gioco: 718 (1)
- destinati alla produzione o trasmissione di energia elettrica: 433
- destinati all'esercizio di strada ferrata: 431
- destinati all'estinzione di incendi, all'opera di difesa, di salvataggio e di soccorso: 436 - 451
- prescritti per la sicurezza della navigazione: 429

Applicazione

- della pena: 132 - 133 - 133-*bis* - 134 - 135 - 137
- delle misure di sicurezza: 206
- delle pene accessorie: 140

Appropriazione

- del tesoro: 647¹ n. 2 - 649
- di cose avute per caso fortuito: 647¹ n. 3 - 649
- di cose avute per errore: 647¹ n. 3 - 649

- di cose smarrite: 647¹ n. 1 - 649
- indebita: 646 - 649

Approvvigionamento

- obbligatorio di stupefacenti: *Stupefacenti* [1], 46 ss.

Armamenti

- non autorizzati al servizio di uno Stato estero: 288

Armi: 62 (3) - 240 (1) - 339 (1) - 385 (3) - 393 (1) - 416 (2) - 416-*bis* (3) - 585^{2,3} - 610 (3) - 611 (2) - 612 (3) - 614 (2) - 624 (4) - 625 (4) - 628 (2) - 629 (6) - 669 (2) - 695 ss. - 703 (3) - 704; *Ordine pubblico* [1], 6

- artistiche, rare o antiche: 695² - 695 (7); *Armi* [3], 5
- chimiche: *Armi* [5]
- clandestine: 585 (2); *Armi* [2], 23
- comuni da sparo: 585 (2) - 695 (2), (4) e (5) - 696 (3) - 697 (1) - 698 (3) - 699 (3); *Armi* [1], 7; [2], 2; *Ordine pubblico* [1], 6
- da guerra o tipo guerra: 585 (2) - 695 (2) e (4) - 696 (3) - 697 (1) - 698 (3) - 699 (3); *Armi* [1], 1 - 2 - 3 - 4; [2], 1; *Misure di prevenzione* [2], 9
- giocattolo: 585 (4); *Armi* [2], 5; *Ordine pubblico* [1], 6
- inidonee: *Armi* [2], 14
- non catalogate: *Armi* [2], 14

Arresto

- illegale: 606
- (pena detentiva): 17 - 18 - 25 - 66 - 78 - 141 - 173

Arrogazione

- di dignità o gradi accademici: 498

Arruolamento

- con finalità di terrorismo anche internazionale: 270-*quater*
- contro uno Stato estero: 244 - 313
- non autorizzato a servizio di Stato estero: 288 - 302

Artifici: 374 - 640 - 640-*bis* - 640-*ter*

- per la segnalazione per la sicurezza della navigazione: *Ordine pubblico* [2], 5

Arto: 583

Ascendenti: 307 - 564 - 576 - 577 - 585 - 600-*sexies* - 605 - 609-*bis* - 609-*ter* - 609-*quater* - 649

Affissianti: 435 - 585 - 704

Asportazione

- di stampati: 664 (1); *Stampa* [1], 20

Assegnazione

- a una casa di cura e di custodia: 219
- a una colonia agricola o a una casa di lavoro: 216 - 223 - 226 - 231
- al confino: *Misure di prevenzione* [1], 13
- al lavoro all'estero: *Ordinamento penitenziario* [1], 21; *Sequestro di persona* [1], 16-*nonies*
- di stupefacenti per la ricerca scientifica e la sperimentazione: *Stupefacenti* [1], 49

Assegni

- bancari: *Assegni bancari* [1], 1 ss.; *Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni* [3], 37
- familiari: 145 (2); *Ordinamento penitenziario* [1], 23

Assemblee regionali: 289

Assembramenti in luogo pubblico: 654 (1) - 655 (1)

Assicurazione: 642

- del prezzo del riscatto di un sequestro di persona a scopo di estorsione: *Sequestro di persona* [1], 2

Assistenza

- agli associati:
 - delle associazioni sovversive, ed aventi finalità di terrorismo anche internazionale: art. 270-*ter*

- per delinquere: 418
- ai partecipi di cospirazione o di banda armata: 307 - 308 - 309
- a persona inanimata, ferita o in pericolo: 593
- a pubblico ufficiale: 53 - 337
- familiare: v. Delitti contro l'assistenza familiare

Associazione

- antinazionale: 271
- avente carattere internazionale: 273 - 274
- avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi: Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1], 3²
- che persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista: Fascismo [1], 1 - 2
- con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordinamento costituzionale: 270-bis
- di carattere militare: 28 (1) - 240 (1) - 270 (2) - 306 (1) - 339 (2); Associazioni militari o segrete [1], 1
- di tipo mafioso: 378² - 416-bis - 628³ n. 3; Misure di prevenzione [2], 1
- finalizzata al traffico illecito di stupefacenti: 416 (1); Stupefacenti [1], 74
- per delinquere: 416; Contrabbando [1], 295
- per cospirazione politica: 305
- segreta: 28 (1) - 240 (1) - 270 (2) - 306 (1) - 339 (2); Associazioni militari o segrete [2], 1 - 2
- sovversiva: 270

Assunzione

- di sostanze dopanti: Doping [1], 9

Astensione

- dagli incanti: 354
- degli interpreti: 384
- dei periti: 384
- dei testimoni: 384
- del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio: 323

Attentati

- a impianti di pubblica utilità: 420

- a sistemi informatici o telematici: 420
- alla morale familiare: 565
- alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas: 433
- alla sicurezza dei trasporti: 432
- alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni: 433
- contro i capi di Stati esteri: 295 - 296
- contro i diritti politici dei cittadini: 294
- contro il Presidente della Repubblica: 276 - 277
- contro la Costituzione dello Stato: 283
- contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato: 241
- contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali: 289
- per finalità terroristiche o di eversione: 280 - 280-bis

Attenuanti: v. Circostanze attenuanti

Attestati

- del contenuto di atti: 478 - 482

Attestazione (v. altresì False attestazioni)

- falsa in atti dello stato civile: 483²
- falsa nell'alterazione di stato: 567
- falsa sull'identità: 495
- notarile della identità delle parti: 479 (2)

Atti

- abortivi: 550
- arbitrari del pubblico ufficiale: 336 (1) - 337 (1) - 338 (1) - 339 (3) - 342 (2) - 343 (2)
- a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato: 192 - 194 - 195
- a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato: 193 - 194 - 195
- concernenti la sicurezza dello Stato: 255 - 259 - 302
- contrari agli interessi nazionali: 246
- contrari ai doveri d'ufficio: 319 - 322 - 336
- contrari alla pubblica decenza: 726
- dello stato civile: 483² - 495
- di brutalità, oscenità o vilipendio di cadavere: 410
- di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi: Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1], 3

- di lenocinio: Prostituzione [1], 3
- di libidine violenti: 521
- di procedimento penale: 684
- di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi: Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1], 3
- diretti a commettere genocidio: 575 (2) - 582 (3) - 586 (1); Genocidio [1], 1
- diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite: Genocidio [1], 4
- diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori: 574 (3); Genocidio [1], 5
- diretti a impossessarsi, a dirottare o a distruggere un aereo: 586 (2); Pirateria aerea [1], 1
- di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi: Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1], 3
- d'ufficio: 328
- giudiziari: 319-ter
- idonei diretti in modo non equivoco: 56
- osceni: 527 - 529
- osceni su cadavere: 410²
- ostili contro lo Stato estero: 244
- ostili contro lo Stato italiano: 243
- privati: v. Scrittura privata
- pubblici: 476 - 479 - 482 - 483 - 487 - 489 - 490 - 492 - 493 - 495
- pubblici fidefacienti: 476² - 478²
- sessuali con minorenni: 600-bis - 609-*quater* ss.

Attività

- abusiva bancaria: Reati bancari [1], 131
- abusiva di raccolta del risparmio: Reati bancari [1], 130
- abusiva finanziaria: Reati bancari [1], 132
- antinazionale del cittadino all'estero: 269 - 302 - 311 - 313
- di proselitismo a favore di associazioni segrete: Associazioni militari o segrete [2], 1¹
- di proselitismo all'uso di sostanze stupefacenti: 115 (2)
- diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale: 271 - 302

- diretta a favorire la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato: Cittadini extracomunitari [1], 10⁵
- diretta a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato: Cittadini extracomunitari [1], 10¹
- giudiziaria: v. Delitti contro l'attività giudiziaria
- sotto copertura: Reato transnazionale [1], 9; Stupefacenti [1], 97
- tale da recare nocumento agli interessi nazionali: 265 - 302

Atto di terrorismo: v. Attentati

Attribuzione

- di attività inesistenti allo scopo di essere ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1], 236¹
- di un fatto determinato: 342 - 343 - 594 - 595 - 596 - 596-bis; Stampa [1], 13

Autenticazione: 468 - 469 - 470

- di opere d'arte contraffatte, alterate o riprodotte: Opere d'arte [2], 178

Autocalunnia: 369 - 370 - 384

Autolesionismo: 642

Autore

- della violenza fisica che ha costretto a commettere il reato: 46
- ignoto o non imputabile: 57-bis

Autorità: 51 - 338 - 342 - 345 - 495 - 598 - 650 - 664

- antitrust: 357 (4)
- creditizie: Reati bancari [1], 1
- delle decisioni giudiziarie: v. Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie
- pubbliche di vigilanza: Reati societari [3], 2638

Autorizzazioni

- all'attività bancaria: Reati bancari [1], 33 ss.

- amministrative: 477 - 480 - 482 - 493 - 495
- a procedere: 58-*bis* - 159 - 313
- in materia di armi: Armi [2](#), 8 e 9
- in materia di esplosivi: 678 (5); Armi [2](#), 27
- in materia di stupefacenti: Stupefacenti [1](#), 17 ss.

Avvelenamento

- di acque: 439 - 452
- di sostanze alimentari: 439 - 452

Avviso

- orale che precede l'applicazione di misure di prevenzione personali: Misure di prevenzione [1](#), 4

Avvocato: 348 - 380 - 381 - 382 - 498 - 598**Aziende**

- agricole: 508
- industriali: 508

Azzardo: v. Gioco d'azzardo**B****Bagaglio dei viaggiatori:** 625¹ n. 6**Banca:** Reati bancari [1](#), 1

- di dati: 36 (2) - 622 (3)
- d'Italia: Intermediazione finanziaria [1](#); Reati bancari [1](#); Reati societari [3](#), 2638

Bancarotta: Reati fallimentari [1](#) e [2](#)

- fraudolenta: Reati fallimentari [1](#), 216 - 221 - 222 - 223 - 227
- impropria: Reati fallimentari [1](#), 223 - 224 - 227
- postfallimentare: Reati fallimentari [1](#), 216²
- semplice: Reati fallimentari [1](#), 217 - 221 - 222 - 224 - 227

Banda armata: 306 - 307 - 308 - 309 - 311**Bandiera:** 292 - 292-*bis* - 293 - 299 - 300**Bastoni**

- ferrati: Armi [2](#), 4
- muniti di puntale acuminato: Armi [2](#), 4

Bellezze naturali: 734**Benefici di legge:** 163 - 175**Beni** (v. anche Cose) **culturali:** 733; Opere d'arte [2](#), 1 ss.**Beni culturali paesaggistici e ambientali:** Opere d'arte [2](#), 138 ss.**Bestemmia:** 724**Bevande alcoliche:** 94 - 215 - 234 - 686 - 687 - 689 - 690 - 691 (v. altresì Alcool)**Bigamia:** 556 - 557 - 562**Biglietti**

- d'ingresso alle sale cinematografiche: 485 (1)
- di pubbliche imprese di trasporto: 462 - 465 - 466

Blocco stradale: 340 (1) - 432 (1); Blocco stradale [1](#)**Boicottaggio:** 507**Bolle**

- di accompagnamento di beni viaggianti: Reati tributari [5](#), 7; [6](#), 3

Bolli (v. altresì Valori di bollo)

- di macchine affrancatrici: 468 (1) - 469 (1) - 470 (1) - 471 (1)

Bombe: 704; Armi [1](#), 4; [2](#), 1**Borseggio:** V. Furto con destrezza**Boschi:** 425 n. 5 - 635² n. 5

Bottiglie

- esplosive o incendiarie: Armi [2], 1

Brevetti: 262 (1) - 473 - 475

Bulloni: Armi [2], 4

Buon costume: v. Offesa al pudore e all'onore sessuale

Buona condotta: v. Cauzione di buona condotta

C

Cadavere: 410 - 411 - 412 - 413

Calunnia: 368 - 369 - 370 - 384; Criminalità organizzata [1], 8⁶

Cambiale: 491

Camorra: 416-*bis*⁸; Misure di prevenzione [2], 1

Cancellazione

- delle scritture offensive: 598

Canne clandestine: Armi [2], 23

Capacità

- a delinquere del colpevole: 133
- di contrattare con la P.A.: 19 - 32-*ter*
- di esercitare uffici direttivi: 32-*bis*
- di esercitare una professione, industria, arte, commercio o mestiere: 30
- d'intendere e di volere: 85 - 86 - 87
- di procreare: 583² n. 3

Capo

- del Governo: 281 - 282
- di Stato estero: 3 (1) - 295 - 296 - 300

Carta

- bollata: 459 - 466 (3)

- di credito: 458 (3) - 485 (1) - 648 (6); Riciclaggio [1], 55⁹
- di pagamento: 458 (3) - 648 (6); Riciclaggio [1], 55⁹
- di pubblico credito: 458
- di soggiorno: Cittadini extracomunitari [1], 9
- filigranata: 460 - 461 - 463

Casa

- da gioco: 721
- di cura e di custodia: 219 ss.; Ordinamento penitenziario [2], 111
- di forza: coord.12
- di lavoro: 216 ss.
- di prostituzione: Prostituzione [1], 1, 2 e 3

Casellario giudiziale: 175 - 495 - 497; Ordinamento penitenziario [1], 58 *bis*; Sanzioni sostitutive [1], 73, 74 e 81

Casi di non punibilità: v. Cause di non punibilità

Casinò: 718 (2) - 720 (1)

Caso fortuito: 45 - 91 - 647

Cassa delle ammende: 149 - 237; Ordinamento penitenziario [2], 121 ss.

Catene: Armi [2], 4

Cattura

- degli ostaggi: 7 (2) - 62 (3) - 289-*bis* (4) - 605 (1) - 630 (2); Cattura degli ostaggi [1], 1 ss.
- dell'evaso: 386 - 387 - 391

Causalità: v. Rapporto di causalità

Causazione del fallimento: Reati fallimentari [1] e [2]

- colposa: Reati fallimentari [1], 224 n. 2
- dolosa: Reati fallimentari [1], 223²

Cause

- di estinzione del reato: 150 ss. - 182 - 183 - 198 - 210 - 556³ - 597 - 641²; Contrabbando [1], 334; [3], 2; Stupefacenti [1], 93
- di estinzione della pena: 171 ss. - 182 - 183 - 184 - 198 - 210
- di giustificazione: 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 59 - 119 - 336 (1) - 337 (1) - 338 (1) - 339 (3) - 342 (2) - 343 (2) - 384¹
- di non punibilità: 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 242² - 307³ - 308 - 309 - 379 (4) - 384² - 387² - 391² - 414 (2) - 418³ - 463 - 494 (1) - 598 - 599 - 609-*quater*² - 638³ - 649 - 655³; Mercenari [1], 5; Opere d'arte [2], 179; Reati tributari, [9], 4 (1) - 5 (1); Sequestro di persona [1], 1^{4-bis}; Stampa [2]

Cautione: 189

- della persona sottoposta a misura di prevenzione: Misure di prevenzione [2], 3-*bis*
- di buona condotta: 212 - 230 - 231 - 236 ss. - 718²
- in sostituzione del sequestro conservativo: 189

Certificati

- amministrativi: 477 - 480 - 481 - 482 - 493 - 495

Certificazioni: 468 - 469 - 470**Cessione (v. altresì Vendita)**

- di aggressivi chimici: Armi [1], 1
- di armi chimiche: Armi [5], 10
- di armi comuni da sparo: 695 (2) - 696 (3); Armi [1], 7
- di armi da guerra o tipo guerra: 695 (2) - 696 (3); Armi [1], 1
- di carte di credito o di pagamento di provenienza illecita: Riciclaggio [1], 55⁹
- di congegni micidiali: Armi [1], 1
- di diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione di mine antipersona: Armi [6], 7¹
- di esplosivi: Armi [1], 1
- di materiale pornografico: 600-*ter*
- di mine antipersona: Armi [6], 7¹

- di munizioni da guerra: Armi [1], 1
- di schiavi: 602
- di stupefacenti: Stupefacenti [1], 73

Chiavi: 707 - 713**Chiusura**

- delle liti fiscali pendenti: Reati Tributari [10], 16
- di esercizi: 517-*bis*; 600-*septies*; 668; 686; 705
- di stabilimenti: 517-*bis*

Ciarlatano: 661 (1)**Cimiteri: 408****Cinematografo: v. Opere cinematografiche****Circolazione: v. altresì Messa in circolazione**

- sulle strade ferrate e ordinarie: Blocco stradale [1]

Circoli: 666 - 718 - 719 - 720**Circonvenzione**

- di persone incapaci: 643

Circostanze

- ad effetto speciale: 63³
- aggravanti: 59 - 60 - 61 - 63 - 64 - 66 - 68 - 69
- attenuanti: 59 - 60 - 62 - 63 - 65 - 67 - 68 - 69 - 280⁵
- attenuanti generiche: 62-*bis*
- di esclusione della pena: 59 - 119
- erroneamente supposte: 59 - 60
- non conosciute: 59 - 60
- oggettive: 70 - 118 - 119
- soggettive: 70 - 118 - 119

Cittadini degli Stati membri dell'Unione europea: Cittadini extracomunitari [1], 1 (v. altresì Straniero)**Cittadini extracomunitari: 4 (3) - 69 (1) - 98 (1) - 112 (1) - 171 ss. - 185 (3) - 200 (2) - 235 (1) - 240 (1) - 388 (3) - 473 (4) - 474 (1) - 495 (1); v. Cittadini extracomunitari [1], (v. altresì Straniero)**

Cittadino: 4¹ - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 242³ - 246 - 250 - 269 - 275 - 294 - 364 - 384 - 604

Civilmente obbligato per la pena pecuniaria: v. Persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

Coabitazione: 61 n. 11 - 646 - 649

Coadiutori

- del commissario giudiziale e del commissario straordinario: Reati fallimentari [2], 96
- del curatore: Reati fallimentari [1], 231

Coazione (v. altresì Costringimento fisico)

- alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero: 504
- fisica: 53

Codice della strada: 589 (2) - 590 (2) - 593 (2) - 650 (5) - 673 (1) - 688 (2); Codice della strada [1]

Coerede: 627

Cognizione

- di comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche: 617

Collaboratori

- di giustizia: Ordinamento penitenziario [1], 58-ter; Sequestro di persona [1], 9 ss.

Collaborazione per il recupero di beni culturali: Opere d'arte [2], 177

Collezione

- di armi comuni da sparo: 695 (5) - 697 (1); Armi [2], 10

Collocamento

- dei lavoratori extracomunitari immigrati: Cittadini extracomunitari [1], 1 ss.
- di congegni o altri oggetti in una strada ferrata o ordinaria, in una zona portuale o nelle acque dei fiumi, canali o laghi: Blocco stradale [1]
- pericoloso di cose: 675

Collocazione illecita di beni culturali: Opere d'arte [2], 171

Colonia

- agricola: 216 ss.

Colpa: 42 - 43 - 133; Reati fallimentari [1], 217¹ n. 4

- con previsione dell'evento: 61 n. 3

Coltivazione

- di stupefacenti: Stupefacenti [1], 26 ss.

Combattimenti

- tra animali: 544-quinquies

Commercio: 30 - 31- 35 - 506 - 513 - 513-bis - 515 - 516 - 518 (v. altresì Messa in circolazione, Messa in vendita, Offerta in vendita, Vendita)

- abusivo di liquori o droghe: 686
- abusivo di materie esplodenti: 678 - 680
- ambulante: 669 (2)
- clandestino di cose antiche: 706
- col nemico: 250 - 302 - 311 - 313
- di acque, sostanze o cose avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte: 442 - 452²
- di armi non autorizzato: 695 - 700 - 701
- di cose preziose non autorizzato: 705
- di materiale osceno: 528
- di materiale pornografico: 600-ter
- di medicinali guasti o imperfetti: 443 - 452²
- di minori degli anni 18 al fine di indurli alla prostituzione: 601
- di opere d'arte contraffatte, alterate o riprodotte: Opere d'arte [2], 178
- di prodotti con segni falsi: 474 - 475
- di schiavi: 601 - 604
- di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza: 725
- di sostanze alimentari nocive: 444 - 452²
- di sostanze dopanti: Doping [1], 9
- di stupefacenti all'ingrosso: Stupefacenti [1], 37 ss.

Commissioni parlamentari: 326 (2) - 366 (1) - 372 (3)

Comodato

- di armi: Armi [2], 22

Compensazione

- indebita: Reati tributari [9], 10-*quater*

Compensi

- illegali percepiti dagli amministratori e dai dipendenti della società di revisione: Intermediazione finanziaria [1], 178

Competizioni

- agonistiche : 19 (2) - 32-*bis* (2) - 165 (2) - 361 (1) - 640 (3); Discriminazione razziale, etnica e religiosa [2], 2²
- tra animali: 544-*quinquies*

Comproprietario: 627**Computo**

- dei termini: 14
- del tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza: 206
- delle pene: 134 - 177
- delle pene accessorie: 139

Comunicazioni (v. altresì False comunicazioni)

- abusive di codici di accesso a sistemi informatici e telematici: 615-*quater*
- di notizie riservate relative alle società per azioni quotate in borsa: Reati societari [2], 15
- di operazioni sospette: Riciclaggio [1], 36 ss.
- di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico: 615-*quinquies*
- informatiche o telematiche: 617-*quater* - 617-*quinquies* - 617-*sexies*
- telefoniche o telegrafiche: 355 - 433 - 594 - 617 - 617-*bis* - 617-*ter* - 620 - 623-*bis*

Concordato

- fallimentare: Reati fallimentari [1], 217¹ n. 5
- fiscale: Reati Tributari [10], 7
- preventivo: Reati fallimentari [1], 3 - 160 - 163 - 217¹ n. 5 - 236

Concorrenza

- illecita con minaccia o violenza: 513-*bis*

Concorso

- dell'*extraneus* nel reato proprio: 117

- di cause: 41
- di cause estintive: 183
- di circostanze aggravanti e attenuanti: 66 - 67 - 68 - 69
- di misure di sicurezza: 209
- di norme: 15
- di persone nel reato: 110 ss.
- di reati: 301; Reati fallimentari [1], 219²
- formale di reati: 81
- materiale di reati: 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80

Concussione: 317 - 317-*bis* - 323-*bis***Condizione**

- di vita individuale, familiare e sociale del reo: 133
- di reciprocità: 300
- economica del reo: 133-*bis*
- obiettiva di punibilità: 44 - 158
- personale del colpevole: 70 - 117
- personale dell'offeso: 60 - 70

Condono: v. Indulto

- fiscale tombale: Reati Tributari [10], 9
- fiscale di liti potenziali: Reati Tributari [10], 15

Condotta

- con finalità di terrorismo: 270-*sexies*
- del reo: 133
- della persona offesa: 62 n. 5

Confini: 631; Contrabbando [1]**Confisca: 236 - 240 - 335-*bis* - 416-*bis*⁷ - 416-*bis* (7) - 446 - 544-*sexies* - 600-*septies* - 629 (4) - 630 (4) - 640-*bis* - 644⁶ - 644 (5) - 648 (7) - 648-*bis* (6) - 648-*ter* (2) - 648-*quater* - 722 - 733²**

- dei beni della persona sottoposta a misura di prevenzione; Misure di prevenzione [2], 2-*ter* ss.

Conflitto

- di interessi: Reati societari [1], 2631

Confusione di patrimoni: Intermediazione finanziaria [1], 168**Congegni**

- micidiali: Armi [1], 1, 2, 3 e 4

Congiunti: v. Prossimi congiunti

Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale: 520

Coniuge: 307⁴ - 570 - 577 - 582 - 585 - 591 - 600-*sexies* - 649

Concessione

- di reati: 609-*septies*
- di reati e di illeciti amministrativi: Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1](#), 24
- teleologica: 61 n. 2 - 576

Consegna

- abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici: 615-*quater*
- di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico: 615-*quinquies*
- di sostanze velenose o nocive a minori: 730
- di stupefacenti a persona minore o manifestamente inferma di mente: Stupefacenti [1](#), 44

Conseguimento

- indebito di contributi comunitari: 640-*bis* (2)

Consenso: 573 - 728

- della donna in materia di interruzione della gravidanza: Aborto [1](#), 18¹
- dell'avente diritto: 50
- estorto: 579

Conservazione

- delle scritture contabili ai fini fiscali: Reati tributari [3](#), 1

Consiglio

- di aiuto sociale: Ordinamento penitenziario [2](#), 119
- di patronato: 149

Consob: 361 (1); Intermediazione finanziaria [1](#); Reati societari [3](#), 2638

Consoli: v. Agenti consolari, Agenti diplomatici

Consulenza

- infedele: 380 - 381 - 383

Consumo

- di bevande alcoliche: 687

Continuazione di reati: v. Reato continuato

Contrabbando: 56 (1) - 99 (2) - 102 (2) - 105 (1) - 162 (2) - 196 (2) - 205 (2) - 229 (1) - 240 (1) - 314 (1) - 416 (4) - 453 (1); Contrabbando [1](#), [2](#) e [3](#)

- altri casi di contrabbando: Contrabbando [1](#), 292
- di tabacchi lavorati esteri: Contrabbando [1](#), 291-*bis* ss.
- nei depositi doganali: Contrabbando [1](#), 288
- nel cabotaggio e nella circolazione: Contrabbando [1](#), 289
- nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali: Contrabbando [1](#), 282
- nel movimento delle merci nei laghi di confine: Contrabbando [1](#), 283
- nel movimento delle merci per via aerea: Contrabbando [1](#), 285
- nel movimento marittimo delle merci: Contrabbando [1](#), 284
- nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti: Contrabbando [1](#), 290
- nell'importazione o esportazione temporanea: Contrabbando [1](#), 291
- nelle zone extra-doganali: Contrabbando [1](#), 286
- per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali: Contrabbando [1](#), 287

Contraffazione: (v. altresì Falsificazione, Falsità)

- delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione: 469
- di altre cose in danno della pubblica salute: 441
- di atto pubblico: 476 - 482 - 493
- di biglietti di ingresso alle sale cinematografiche: 485 (1)

- di biglietti di pubbliche imprese di trasporto: 462
- di brevetti: 473
- di cambiali: 491
- di carta filigranata: 460
- di carte di credito o di pagamento: 458 (3) - 485 (1); Riciclaggio [1](#), 55⁹
- di certificati o autorizzazioni amministrative: 477 - 482 - 493
- di cose destinate al commercio: 441 - 452²
- di disegni industriali: 473
- di marchi: 473
- di modelli industriali: 473
- di monete: 453 n. 1
- di opere d'arte: Opere d'arte [2](#), 178
- di scrittura privata: 485
- di segni distintivi delle opere dell'ingegno o di prodotti industriali: 473
- di sigillo dello Stato: 467
- di sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio: 468
- di sostanze alimentari: 440 - 452²
- di sostanze medicinali: 440³ - 452²
- di strumenti di pubblica autenticazione o certificazione: 468
- di testamento olografo: 491
- di titoli di credito: 491
- di valori di bollo: 459

Contratto

- collettivo: 509 ss.
- di fornitura: 251 - 252 - 355 - 356

Contravventore

- abituale: v. Abitualità nel reato
- di assicurazione del prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione: Sequestro di persona [1](#), 2
- professionale: v. Professionalità nel reato

Contravvenzioni: 39 - 42⁴ - 43² - 162 - 162-bis

- al foglio di via obbligatorio: Misure di prevenzione [1](#), 2
- all'obbligo di soggiorno: Misure di prevenzione [1](#), 12
- commesse con abuso della professione, arte, industria, commercio o mestiere: 35
- concernenti la custodia di minori o di persone detenute: 714 ss.

- concernenti la polizia amministrativa sociale: 718 ss.
- concernenti la polizia dei costumi: 718 ss.
- concernenti la polizia di sicurezza: 650 ss.
- concernenti la polizia sanitaria: 728 ss.
- concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza: 686 ss.
- concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio: 705 ss.
- concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica: 692 ss.
- concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale: 695 ss.
- concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplosive: 678 ss.
- concernenti l'attività sociale della Pubblica Amministrazione: 731 ss.
- concernenti la tutela della riservatezza: 734-bis
- concernenti la tutela preventiva dei segreti: 682 ss.
- concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio: 669 ss.
- concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità: 662 ss.
- concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici: 665 ss.
- concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni: 672 ss.
- concernenti l'incolumità pubblica: 672 ss.
- concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose: 650 ss.
- concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica: 650 ss.
- depenalizzate: v. Depenalizzazione
- di polizia: 650 ss.
- in materia di sicurezza e di igiene del lavoro: 159 (4)

Contributo

- ai partiti politici: Finanziamento partiti politici [1](#) e [2](#)

- di eccezionale rilevanza: 289-*bis* (3) - 630 (5); Sequestro di persona [1], 6

Convenzioni

- internazionali: 3 (1) - 7 - 13 - 473 - 474 - 514 - coord. 18 - coord. 19

Conversazioni

- telefoniche: v. Comunicazioni telefoniche o telegrafiche

Conversione

- di pene pecuniarie: 136; Giudice di pace [1], 55

Convogli

- militari: 253 - 254

Cooperazione

- nel delitto colposo: 113

Copie

- autentiche: 478 - 492

Corpo

- amministrativo: 338 - 339 - 342 - 498 - 595
- armato non diretto a commettere reati: 653
- di reato: 236 - 240 - 351
- giudiziario: 338 - 339 - 342 - 498 - 595
- politico: 338 - 339 - 342 - 498 - 595

Corrispondenza: 616³ - 618 - 619 - 620

- di detenuti e internati: Ordinamento penitenziario [1], 18; [2], 37

Corruttore: 321

Corruzione

- dei revisori: Intermediazione finanziaria [1], 174-*ter*
- del cittadino da parte dello straniero: 246
- di minorenni: 609-*quinquies* - 609-*sexies* - 609-*septies* - 609-*decies*
- di persona incaricata di un pubblico servizio: 320

- in atti giudiziari: 319-*ter*
- per un atto contrario ai doveri d'ufficio: 319 - 319-*bis*
- per un atto d'ufficio: 318

Coscienza: 42 - 728

Cose (v. anche Beni)

- antiche: 706 - 713
- comuni: 627
- destinate al culto dei defunti: 408
- di sospetta provenienza: 712
- di tenue valore: 626
- esposte alla pubblica fede: 625¹ n. 7
- immobili: 631 - 634 - 639
- mobili: 624 - 639 - 646
- preziose: 705 - 713
- provenienti da delitto: 648
- trovate: 647¹ n. 1

Cospirazione

- politica: 304 - 305 - 308

Costituzione

- dello Stato: 283

Costringimento

- fisico: 46 - 53

Costrizione

- a commettere un reato: 611
- alla prostituzione: 533; Prostituzione [1], 3.

Costruzioni: 434 - 676 - 677

Credulità popolare: 661

Cremazione

- di cadavere: 410 (1)

Criminalità

- informatica: 392 (1) - 420 (1) - 491-*bis* (1) - 615-*ter* (1) - 615-*quater* (1) - 615-*quinquies* (1) - 616 (1) - 617-*quater* (1) - 617-*quinquies* (1) - 617-*sexies* (1) - 621 - 623-*bis* - 635-*bis* (1) - 640-*ter* (1)
- organizzata: 69 (1) - 368 (2) - 385 (2) - 416-*bis* (5) (9) - 615-*bis* (2)

Crollo

- di costruzioni: 434

Crudeltà

- verso le persone: 61 n. 4 - 576 - 577 - 585

Culti: 404 - 405 - 406**Curatore:** 28 - 609-*novies*

- del fallimento: Reati fallimentari [1](#), 30 - 33
- per la querela: 120 - 121 - 125 - 155

Custodia

- cautelare: 137 - 138
- di animali: 672
- di armi: 702 - 704; Armi [2](#), 20
- di cose: 351
- di cose sottoposte a sequestro: 335 - 388-*bis*
- di esplosivi: 678 (6); Armi [2](#), 20
- di mezzi di trasporto: 337-*bis*
- di stupefacenti: Stupefacenti [1](#), 60 ss.
- di tabacchi lavorati sequestrati: Contrabbando [3](#), 3

D**Danneggiamento:** 635 - 649

- del fondo altrui: 636
- del patrimonio archeologico, storico o artistico: 733
- delle installazioni a terra relative alla navigazione aerea: Pirateria aerea [1](#), 2
- di affissioni: 345
- di animali altrui: 638 - 649
- di apparecchi a pubblica difesa da infortuni: 436
- di cautele contro infortuni sul lavoro: 437 - 451
- di cose o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale: 508
- di cose sottoposte a sequestro: 334
- di edifici adibiti ad aziende agricole o industriali: 508
- di impianti di pubblica utilità: 420

- di sistemi informatici o telematici: 635-*bis* - 649
- seguito da incendio: 424 - 425
- seguito da inondazione, frana o valanga: 427
- seguito da naufragio: 429
- seguito da pericolo di disastro ferroviario: 431

Danno: v. Risarcimento del danno, Riparazione del danno

Danno patrimoniale

- di rilevante gravità: 61 n. 7 (2) - 323²; Reati fallimentari [1](#), 219¹; Reati societari [1](#), 2640; [2](#), 17
- di speciale tenuità: 62 n. 4 (3) - 311; Reati fallimentari [1](#), 219³

Decadenza

- dall'esercizio della potestà dei genitori: 32² - 34 - 564⁴ - 569 - 609-*novies* n. 1

Decenza pubblica: 725 - 726

Decisioni giudiziarie: v. Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie

Decorazioni: 28 - 498**Definizione**

- agevolata di rapporti tributari pendenti: Reati tributari [4](#) [6](#) e [10](#)

Deformazione

- permanente del viso: 583² n. 4

Defunti: 407 ss. - 597 - 724**Delinquente**

- abituale: v. Abitualità nel reato
- per tendenza: v. Tendenza a delinquere
- professionale: v. Professionalità nel reato

Delitti: (v. altresì Delitto, Reato, Reati)

- commessi a danno di persona inferma: 574 - 579 - 580 - 591 - 609-*bis* - 609-*ter*

- commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso: Criminalità organizzata [1], 7
 - commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis: Criminalità organizzata [1], 7
 - commessi in tempo di guerra: 246 ss. - 252 - 260 - 261 - 262 - 266 - 267 - 287
 - contro i culti ammessi nello Stato: 406
 - contro il matrimonio: 556 ss.
 - contro il patrimonio mediante frode: 640 ss.
 - contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone: 624 ss.
 - contro il sentimento per gli animali: 544-bis ss.
 - contro il sentimento religioso: 402 ss.
 - contro la famiglia: 556 ss.
 - contro la fede pubblica: 453 ss.; Contrabbando [1], 295
 - contro la inviolabilità dei segreti: 616 ss.
 - contro la inviolabilità del domicilio: 614 ss.
 - contro la libertà individuale: 600 ss.
 - contro la libertà morale: 610 ss.
 - contro la libertà personale: 605 ss.
 - contro l'amministrazione della giustizia: 361 ss.
 - contro la morale familiare: 564 ss.
 - contro la moralità pubblica e il buon costume: 519 ss.
 - contro la persona: 575 ss.
 - contro la personalità dello Stato: 241 ss. - 363 - 364
 - contro la personalità individuale: 600 ss.; Responsabilità amministrativa enti [1], 25-quinquies
 - contro la pietà dei defunti: 407 ss.
 - contro la religione dello Stato: 402 ss.
 - contro la sicurezza della navigazione aerea: Pirateria aerea [1], 1 ss.
 - contro la sicurezza marittima: 428 (1) - 612 (4)
 - contro l'assistenza familiare: 570 ss.
 - contro l'attività giudiziaria: 361 ss.
 - contro l'autorità delle decisioni giudiziarie: 385 ss.
 - contro la vita e l'incolumità individuale: 575 ss.
 - contro l'economia pubblica: 499 ss.
 - contro l'incolumità pubblica colposi: 449 ss.
 - contro l'incolumità pubblica mediante frode: 438 ss.
 - contro l'incolumità pubblica mediante violenza: 422 ss.
 - contro l'industria e il commercio: 513 ss.
 - contro l'integrità e la sanità della stirpe: 545 ss.
 - contro l'onore: 594 ss.
 - contro l'ordine pubblico: 414 ss.
 - contro lo stato di famiglia: 566 ss.
 - dei privati contro la P.A.: 336 ss.
 - dei pubblici ufficiali contro la P.A.: 314 ss.; Contrabbando [1], 295
 - depenalizzati: v. Depenalizzazione
 - di attentato: v. Attentati
 - di carattere finanziario e societario commessi da persone già condannate per associazione di tipo mafioso: Misure di prevenzione [3], 28 ss.
- Delitto** (v. anche Delitti, Reato, Reati): 39
- colposo: 33 (2) - 42² - 43 - 47¹ - 55 - 59 - 113
 - commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o servizio: 7¹ n. 4 - 31 - 61 n. 9 - 520 - 605² n. 2 - 606 - 615 - 615-bis³ - 615-ter² nn. 1 e 3 - 615-quater² - 617³ - 617-bis² - 617-ter² - 617-quater⁴ - 617-quinquies² - 617-sexies²
 - commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale: 56 (3)
 - comune del cittadino all'estero: 9 - 604
 - comune dello straniero all'estero: 10
 - doloso: 42² - 43
 - politico: 8
 - preterintenzionale: 42² - 43
 - tentato: 56; Contrabbando [1], 293
- Denaro**: 648 - 709 - 713 - 722

Denuncia

- all'Autorità per la detenzione di armi: 697
- di cose provenienti da delitto: 709
- di crediti inesistenti: Reati fallimentari [1](#), 220, 221, 222, 226 e 227
- di furto, smarrimento o rinvenimento di armi: Armi [2](#), 20
- di materie esplodenti: 679 - 680
- omessa: V. Omissione di denuncia

Depenalizzazione: Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1](#), [2](#) e [3](#)

Deportazione

- a fine di genocidio: Genocidio [1](#), 3

Deposito

- di derrate: 425 n. 4
- di materie esplodenti, infiammabili o combustibili: 625¹ n. 4
- di merci: 425 n. 4
- militare: 253
- necessario: 646²
- senza licenza di materie esplodenti: 678 - 680

Deprezzamento

- dei titoli di Stato: 501
- della valuta nazionale: 501

Desistenza volontaria: 56³

Destituzione

- dei pubblici dipendenti: 166 (1)

Destrezza: 625¹ n. 4

Detenzione

- abusiva di armi: 697
- di acque, sostanze o cose avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte: 442 - 452²
- di aggressivi chimici: Armi [1](#), 2
- di armi chimiche: Armi [5](#), 10
- di armi comuni da sparo: 697 (1); Armi [1](#), 7

- di armi da guerra o tipo guerra: 695 (5) - 697 (1); Armi [1](#), 2; [2](#), 10
- di biglietti di pubbliche imprese di trasporto falsificati, finalizzata alla messa in circolazione: 462
- di carta bollata usata: 466 (3)
- di carta filigranata: 460
- di codici di accesso a sistemi informatici e telematici: 615-*quater*
- di congegni micidiali: Armi [1](#), 2
- di documenti di identificazione: 497-*bis*
- di esplosivi: 678 (2) - 679 (2); Armi [1](#), 2
- di filigrane: 461
- di liquori o droghe: 686
- di marche da bollo usate: 466 (3)
- di materiale pornografico: 600-*quater*
- di materie esplodenti: 435 - 678
- di medicinali guasti o imperfetti: 443 - 452²
- di mine antipersona: Armi [6](#), 7
- di misure o pesi con falsa impronta: 472
- di misure o pesi illegali: 692
- di monete falsificate, di concerto con il falsificatore o con un intermediario: 453 n. 3 - 454
- di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore o con un intermediario, al fine di metterle in circolazione: 455
- di munizioni: 697; Armi [2](#), 26
- di munizioni da guerra: Armi [1](#), 2
- di opere d'arte contraffatte, alterate o riprodotte, per farne commercio: Opere d'arte [2](#), 178
- di opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi falsificati: 474
- di pubblicazioni oscene: 528
- di segni distintivi contraffatti: 497-*ter*
- di sostanze alimentari nocive: 444 - 452²
- di stampati per la compilazione di bolle di accompagnamento e di ricevute fiscali forniti da tipografie o rivenditori non autorizzati: Reati tributari [3](#), 3¹
- di stampati per la compilazione di bolle di accompagnamento e di ricevute fiscali privi della prescritta numerazione: Reati tributari [3](#), 3¹
- di stampati per la compilazione di bolle di accompagnamento e di ricevute fiscali

senza provvedere alle prescritte annotazioni: Reati tributari [3], 3²

- di strumenti destinati a falsificare monete, valori di bollo o carta filigranata: 461
- di tabacco lavorato estero in quantità superiore a 15 chilogrammi: Contrabbando [2], 2
- di valori di bollo falsificati, di concerto con il falsificatore o con un intermediario: 459
- di valori di bollo falsificati, senza concerto con il falsificatore o con un intermediario, al fine di metterli in circolazione: 459
- di valori di bollo usati: 466 (3)
- domiciliare: 147 (2) - 385 (5); Ordine penitenziario [1], 47-ter, 51-bis e 51-ter; [2], 100; Sequestro di persona [1], 16-nonies
- illegale di stupefacenti: Stupefacenti [1], 73

Deterioramento

- del patrimonio archeologico, storico o artistico: 733
- di affissioni: 664
- di animali altrui: 638 - 649
- di corpi di reato o di cose custodite in pubblici uffici: 351
- di cose altrui: 635 - 649
- di cose sottoposte a pignoramento: 388^{3, 4} - 388-bis
- di cose sottoposte a sequestro: 334 - 388^{3, 4} - 388-bis
- di sistemi informatici o telematici: 635-bis - 649
- di stampati: 664 (1); Stampa [1], 20
- fraudolento della cosa propria: 642

Determinazione

- al reato di persona non imputabile o non punibile: 111
- in altri dello stato di incapacità allo scopo di far commettere un reato: 86
- in altri dello stato di ubriachezza: 690

Deturpamento

- di bellezze naturali: 734

- di cadavere: 410²
- di cose altrui: 639 - 649

Devastazione: 285 - 419 - 421

Deviazione

- di acque: 632 - 639-bis - 649

Dichiarazione (v. altresì False dichiarazioni)

- di abitudine nel reato: v. Abitudine nel reato
- di incostituzionalità: 2 (1); Corte costituzionale [1]
- di professionalità nel reato: v. Professionalità nel reato
- dei redditi fraudolenti: Reati tributari [3], 4
- dei redditi infedele: Reati tributari [3], 1²
- falsa sull'identità o su qualità personali proprie o di altri: 495 - 496
- fraudolenta mediante altri artifici: Reati tributari [9], 3 - 6
- fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: Reati tributari [9], 2 - 6
- infedele: Reati tributari [9], 4, 6
- integrativa semplice: Reati tributari [10], 8

Difesa

- legittima: 52

Diffamazione: 595 - 596 - 596-bis - 597 - 599; Stampa [1], 12 e 13

Differimento: v. Rinvio

Diffusione

- di codici di accesso a sistemi informatici e telematici: 615-*quater*
- di germi patogeni: 438 - 452
- di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico: Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1], 3
- di malattia degli animali: 500
- di malattia delle piante: 500
- di notizie false, esagerate o tendenziose: 656

- di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico: 615-*quinquies*

Dilapidazione

- dei beni del figlio minore, del pupillo, del coniuge: 570

Diminuzione

- dei valori di borsa: 501
- del prezzo delle merci: 501
- di pena: 63 - 65 - 67 - 68 - 69

Dimora: 614 - 615-*bis*

Dimostrazioni: 510

Dinamite: 435

Direttore

- responsabile di giornale o altro periodico: 57 - 58-*bis* - 596-*bis*; Stampa [1](#), 3

Diritto

- di accesso ai documenti amministrativi: v. Accesso ai documenti amministrativi
- di eleggibilità: 28 - 61 (3) - 314 (4) - 316 (2) - 316-*bis* (2) - 317 (2) - 318 (3) - 319 (3) - 319-*ter* (2) - 320 (3) - 378 (5) - 379 (5) - 416-*bis* (13); Misure di prevenzione [5](#), 15
- di elettorato: 28
- onorifico: 28
- politico: 28 - 294
- successorio: 609-*novies*

Disastro: 427² - 432³ - 433³ - 434 - 436 - 437 - 449¹ - 658

- aviatorio: 428 - 429 - 449²
- ferroviario: 430 - 431 - 449² - 450

Discendenti: 307 - 576 - 577 - 585 - 605 - 649

Disciplina

- militare: 266 (1)

Discriminazione razziale, etnica e religiosa: 19 (2) - 69 (1) - 240 (1); Cittadini extracomunitari [1](#), 43 ss.; Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1](#) e [2](#)

Disegni: 663

- contrari alla pubblica decenza: 725
- industriali: 473 - 475
- osceni: 528

Disfattismo

- economico: 267 - 268 - 302 - 311 - 312 - 313
- politico: 265 - 302 - 311 - 312 - 313

Disobbedienza

- alle leggi: 266 - 415

Dispersione

- delle ceneri di cadavere: 411
- di corpi di reato o di cose custodite in pubblici uffici: 351
- di cose altrui: 635 - 649
- di cose sottoposte a pignoramento: 388^{3,4} - 388-*bis*
- di cose sottoposte a sequestro: 334 - 335 - 388^{3,4} - 388-*bis*
- fraudolenta della cosa propria: 642

Disprezzo: 345

Dissesto: Reati fallimentari [1](#), 217¹ n. 4, 218¹, 224 n. 2 e 232³ n. 2

Dissimulazione

- dei beni da parte del fallito: Reati fallimentari [1](#), 216¹ n. 1 e 216²
- dei beni da parte del socio illimitatamente responsabile di s.n.c. o s.a.s fallita: Reati fallimentari [1](#), 222
- dei beni da parte dell'instatore dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1](#), 236² n. 2
- dei beni da parte dell'instatore dell'imprenditore fallito: Reati fallimentari [1](#), 227
- dei beni da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammessa al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1](#), 236² n. 1

- dei beni da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallita: Reati fallimentari [1](#), 223¹
- del dissesto: Reati fallimentari [1](#), 218¹
- fuori dai casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, di merci o beni del fallito: Reati fallimentari [1](#), 232³ nn. 1 e 2

Dissipazione

- dei beni da parte del fallito: Reati fallimentari [1](#), 216¹ n. 1 e 216²
- dei beni da parte del socio illimitatamente responsabile di s.n.c. o s.a.s fallita: Reati fallimentari [1](#), 222
- dei beni da parte dell'institore dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1](#), 236² n. 2
- dei beni da parte dell'institore dell'imprenditore fallito: Reati fallimentari [1](#), 227
- dei beni da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammessa al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1](#), 236² n. 1
- dei beni da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallita: Reati fallimentari [1](#), 223¹

Dissociazione

- dal terrorismo: 416-*bis* (9) - 575 (3) - 583 (3) - 695 (9) - 697 (6) - 699 (6); Terrorismo [1](#), 4
- del concorrente in sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo e di eversione: v. Contributo di eccezionale rilevanza
- dell'imputato del delitto di cui all'art. 416-*bis*, dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso o avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis*: Criminalità organizzata [1](#), 8

Distrazione

- dei beni da parte del fallito: Reati fallimentari [1](#), 216¹ n. 1 e 216²
- dei beni da parte del socio illimitatamente responsabile di s.n.c. o s.a.s fallita: Reati fallimentari [1](#), 222
- dei beni da parte dell'institore dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1](#), 236² n. 2
- dei beni da parte dell'institore dell'imprenditore fallito: Reati fallimentari [1](#), 227
- dei beni da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammessa al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1](#), 236² n. 1
- dei beni da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallita: Reati fallimentari [1](#), 223¹
- di armi: 284 (3) - 285 (2) - 286 (2) - 306 (2) - 422 (1) - 678 (6); Armi [2](#), 21
- di corrispondenza: 616
- di esplosivi: 284 (3) - 285 (2) - 286 (2) - 306 (2) - 422 (1) - 678 (6); Armi [2](#), 29
- fuori dai casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, di beni del fallito: Reati fallimentari [1](#), 232³ n. 1

Distribuzione

- abusiva di scritti o disegni: 663
- di acque, sostanze o cose avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte: 442 - 452²
- di materiale pornografico: 600-*ter*
- di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori: 600-*ter*
- di pubblicazioni contrarie alla pubblica decenza: 725
- di pubblicazioni oscene: 528
- di sostanze alimentari nocive: 444 - 452²
- di stampati sequestrati: 352
- di stupefacenti: Stupefacenti [1](#), 73

Distruzione

- a fini di evasione fiscale delle scritture contabili e dei documenti: Reati tributari [3](#), 4

- dei beni da parte del fallito: Reati fallimentari [I](#), 216¹ n. 1 e 216²
 - dei beni da parte del socio illimitatamente responsabile di s.n.c. o s.a.s fallita: Reati fallimentari [I](#), 222
 - dei beni da parte dell'institore dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [I](#), 236² n. 2
 - dei beni da parte dell'institore dell'imprenditore fallito: Reati fallimentari [I](#), 227
 - dei beni da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammessa al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [I](#), 236² n. 1
 - dei beni da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallita: Reati fallimentari [I](#), 223¹
 - dei libri o delle altre scritture contabili da parte del fallito: Reati fallimentari [I](#), 216¹ n. 2 e 216²
 - dei libri o delle altre scritture contabili da parte del socio illimitatamente responsabile di s.n.c. o s.a.s fallita: Reati fallimentari [I](#), 222
 - dei libri o delle altre scritture contabili da parte dell'institore dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [I](#), 236² n. 2
 - dei libri o delle altre scritture contabili da parte dell'institore dell'imprenditore fallito: Reati fallimentari [I](#), 227
 - dei libri o delle altre scritture contabili da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammessa al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [I](#), 236² n. 1
 - dei libri o delle altre scritture contabili da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallita: Reati fallimentari [I](#), 223¹
 - del patrimonio archeologico, storico o artistico: 733
 - di affissioni: 664
 - di atto pubblico vero: 490
 - di bellezze naturali: 734
 - di cadavere: 411
 - di corpi di reato o di cose custodite in pubblici uffici: 351
 - di corrispondenza: 616
 - di cose altrui: 635 - 649
 - di cose sottoposte a pignoramento: 334 - 335 - 388^{3, 4} - 388-*bis*
 - di cose sottoposte a sequestro: 334 - 335 - 388^{3, 4} - 388-*bis*
 - di materie prime: 499
 - di mezzi di produzione: 499
 - di opere militari: 253 - 254
 - di prodotti agricoli o industriali: 499
 - di tabacchi lavorati: Contrabbando [I](#), 3
 - di scrittura privata vera: 490
 - di sistemi informatici o telematici: 635-*bis* - 649
 - di stampati: 664 (1); Stampa [I](#), 20
 - di stupefacenti: Stupefacenti [I](#), 87
 - fraudolenta della cosa propria: 642
- Disturbo**
- alle persone: 660
 - del riposo delle persone: 659
 - delle occupazioni delle persone: 659
- Divieto**
- di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche: Manifestazioni sportive [I](#), 6
 - di concessione di benefici penitenziari: Ordinaro penitenziario [I](#), 4-*bis* e 58-*quater*
 - di dotare di divise e uniformi: Associazioni militari e segrete [I](#), 2
 - di esercizio di impresa commerciale: Reati fallimentari [I](#), 219² n. 2
 - di espatrio: 19 (2); Stupefacenti [I](#), 85¹; Misure di prevenzione [I](#), 6¹
 - di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche: 215 - 234
 - d'importazione e di esportazione: Contrabbando [I](#), 339
 - (o differimento) di manifestazioni sportive: Manifestazioni sportive [I](#), 7-*bis*.
 - di soggiorno: 233; Misure di prevenzione [I](#), 3² e 9
 - di usare divise e uniformi: Associazioni militari e segrete [I](#), 3

Divise: 498; Associazioni militari e segrete
 [1], 2 e 3

Divulgazione

- delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale: 734-*bis*
- di materiale pornografico: 600-*ter*
- di notizie idonee a rivelare l'identità di chi ha fatto ricorso alle procedure e agli interventi in materia di interruzione della gravidanza: Aborto [1], 21
- di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori: 600-*ter*
- di notizie sociali riservate: 622; Reati societari [1], 2622 e 2636
- di stampa clandestina: 663-*bis*
- vietata di notizie: 256 - 258 - 259 - 262

Documenti

- di copertura: 494 (1)
- di guida: Contrabbando [2], 3
- informatici: 491-*bis* - 621
- segreti: 621

Dolo: 42 - 43 - 70 - 133

Domanda

- di ammissione al passivo del fallimento di crediti simulati: Reati fallimentari [1], 232¹

Donna

- incinta: 146 - 550

Doping: Doping [1]

Droghe: 686

E

Eccesso

- colposo: 55

Edifici: 425 nn. 1 e 2 - 625¹ n. 1 - 633 - 635 - 649 - 676 - 677

Editore

- di libri o stampa periodica: 57-*bis* - 58 - 58-*bis* - 694; Stampa [2]

Effetti

- penali della condanna: 20 - 77 - 106² - 178 - 609-*novies*

Emblema: 292 - 293 - 299 - 300

Emigrazione: 645 - 649; Cittadini extracomunitari [1], 12

Emissione

- di assegno senza autorizzazione: Assegni bancari [1], 1
- di assegno senza provvista: Assegni bancari [1], 2
- di fatture per operazioni inesistenti: Reati tributari [3], 4; [9], 8 e 9
- di gas, vapori o fumo: 674
- irregolare di azioni o quote di società: Reati fallimentari [1], 223² n. 1; Reati societari [1], 2630 e 2633
- irregolare di obbligazioni: Reati societari [1], 2633

Energia

- elettrica: 433 - 624²

Epidemia: 438 - 452

Ergastolo: 17 - 18 - 22 - 29 - 32 - 36 - 65 - 67 - 72 - 73 - 184 - 210 - 219 - 222 - 224

Erogazione

- vietata di contributi e finanziamenti ai partiti politici: Finanziamento partiti politici [1], 7; [2], 4

Errore: 59 - 316 - 556 - 640 - 647

- determinato dall'altrui inganno: 48
- di diritto : 5
- di fatto: 47 - 48; Reati tributari [3], 8
- nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato: 82 - 83

- sulla persona offesa del reato: 60 - 82
- sull'età della persona offesa: 609-*sexies*
- su una legge diversa dalla legge penale: 47

Esaltazione

- del fascismo: 414 (1); Fascismo [1], 4

Esclusione

- dalla successione della persona offesa: 609-*novies* n. 3

Esecuzione

- della pena: 145 ss.; Ordinamento penitenziario [2], 108
- delle misure di sicurezza: 210 ss. - 218 - 220
- dell'ordine di ricovero: 220
- di pagamenti, allo scopo di favorire a danno dei creditori taluno di essi, da parte del fallito: Reati fallimentari [1], 216³
- di pagamenti, allo scopo di favorire a danno dei creditori taluno di essi, da parte del socio illimitatamente responsabile di s.n.c. o s.a.s fallita: Reati fallimentari [1], 222
- di pagamenti, allo scopo di favorire a danno dei creditori taluno di essi, da parte dell'instutore dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1], 236² n. 2
- di pagamenti, allo scopo di favorire a danno dei creditori taluno di essi, da parte dell'instutore dell'imprenditore fallito: Reati fallimentari [1], 227
- di pagamenti, allo scopo di favorire a danno dei creditori taluno di essi, da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammessa al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1], 236² n. 1
- di pagamenti, allo scopo di favorire a danno dei creditori taluno di essi, da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallita: Reati fallimentari [1], 223¹

- mancata e dolosa di sanzioni pecuniarie: 388-*ter*
- mancata e dolosa di un provvedimento del giudice: 388

Esercente un servizio di pubblica necessità: 331 - 340 - 359 - 360 - 481

Esercizio

- abusivo dell'arte tipografica: 660
- abusivo di attività commerciale: Reati fallimentari [1], 234
- abusivo di attività di gioco e di scommessa: 723 (2); Manifestazioni sportive: [1], 4
- abusivo di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo: 667
- abusivo di gioco non d'azzardo: 723
- abusivo di mestieri girovaghi: 669
- abusivo di professione: 348
- arbitrario delle proprie ragioni: 392 - 393
- di giochi d'azzardo: 718
- di professione o mestiere rumoroso: 659²
- di un diritto: 51 - 55 - 59
- pubblico abusivo: 665

Esibizione

- agli uffici finanziari o agli ufficiali o agenti della polizia tributaria di documenti contraffatti o alterati: Reati tributari [3], 4

Esonero

- dal servizio militare: 640² n. 1

Espatrio: v. Divieto di espatrio

Esplosione

- di bombe: Armi [1], 6
- di colpi d'arma da fuoco: Armi [1], 6
- di materie esplodenti: Armi [1], 6
- di ordigni esplodenti: Armi [1], 6
- pericolosa: 703

Esplosivi: 435 - 585 - 624 (4) - 628 (6) - 678 (1) (2) (3) (6) - 679 (2) (4) - 680; Armi [1], 1, 2, 3 e 4; Ordine pubblico [1], 6

Esportazione

- di armi: 695 - 695 (3); Armi [2], 16
- chimiche: Armi [5], 10
- di beni culturali: Opere d'arte [2], 174
- di materiali d'armamento: Armi [4], 24, 25
- di mine antipersona: Armi [6], 7
- di pubblicazioni oscene: 528
- di stupefacenti: Stupefacenti [1], 50, 56 e 57

Esposizione

- di passività inesistenti da parte del socio illimitatamente responsabile di s.n.c. o s.a.s fallita: Reati fallimentari [1], 222
- di passività inesistenti da parte dell'imprenditore fallito: Reati fallimentari [1], 216¹ n. 1
- di passività inesistenti da parte dell'istitutore dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1], 236² n. 2
- di passività inesistenti da parte dell'istitutore dell'imprenditore fallito: Reati fallimentari [1], 227
- di passività inesistenti da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammessa al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1], 236² n. 1
- di passività inesistenti da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallita: Reati fallimentari [1], 223¹
- di pubblicazioni contrarie alla pubblica decenza: 725
- di pubblicazioni oscene: 528

Espulsione

- dello straniero: 200⁴ - 235 - 313; Cittadini extracomunitari [1], 13, 14, 15, 16, 19; Stupefacenti [1], 86

Estinzione

- del diritto di querela: 126
- del diritto di remissione della querela: 156
- del rapporto di lavoro o di impiego: 19¹, n. 5-bis - 32-*quinquies*
- della pena: v. Cause di estinzione della pena
- del reato: v. Cause di estinzione del reato

Estorsione: 629 - 630

- commessa con armi: 629²
- commessa da persona travisata: 629²
- commessa da più persone riunite: 629²

Estradizione: 13**Estrazione**

- di stupefacenti: Stupefacenti [1], 73

Eutrofizzazione: 32-ter (2) - 36 (2)**Evasione: 385 - 386 - 387 - 391 - 716**

- di imposte dirette e IVA: Reati tributari [3], 4

Evento

- del reato: 40 - 41 - 43 - 61 n. 3
- diverso da quello voluto dall'agente: 83

Eversione

- dell'ordinamento costituzionale: v. Delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale

Exceptio veritatis: 596**F****Fabbricazione (v. altresì Produzione)**

- abusiva di liquori o droghe: 686
- di aggressivi chimici: Armi [1], 1
- di armi: 695
- di armi comuni da sparo: 695 (2); Armi [1], 7
- di armi da guerra o tipo guerra: 695 (2); Armi [1], 1
- di congegni micidiali: Armi [1], 1
- di cose preziose: 705
- di documenti di identificazione: 497-*bis*
- di esplosivi: 678 (1); Armi [1], 1; [2], 24
- di filigrane: 461
- di materie esplodenti: 435 - 678
- di mine antipersona: Armi [6], 7¹
- di munizioni da guerra: Armi [1], 1
- di scritti, disegni, immagini od oggetti osceni: 528

- di segni distintivi contraffatti: 497-*ter*
- di strumenti destinati a falsificare monete, valori di bollo o carta filigranata: 461
- di stupefacenti: Stupefacenti [1](#), 31 ss.

Fallimento: 223² n. 2

- con procedimento sommario: Reati fallimentari [1](#), 221
- della società in nome collettivo e in accomandita semplice: Reati fallimentari [1](#), 222

Falsa

- perizia o interpretazione: 373 - 375 - 376 - 384
- testimonianza: 372 - 375 - 376 - 384

False attestazioni

- in atti dello stato civile: 483²
- nell'ambito della gestione accentrata: Intermediazione finanziaria [1](#), 170

False comunicazioni

- della società di revisione: Reati societari [3](#), 2624
- relative a intermediari finanziari: Reati bancari [1](#), 141
- sociali: Reati fallimentari [1](#), 223² n. 1; Reati societari [1](#), 2621 e 2636; [3](#), 2621 e 2622
- sulle partecipazioni al capitale: Intermediazione finanziaria [1](#), 169

False dichiarazioni

- al difensore: 371-*ter*
- nella registrazione di periodici: 483 (2); Stampa [1](#), 19
- o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria: 374-*bis*
- o attestazioni sulla identità personale: 495 - 496

False indicazioni

- sulla partecipazione in banche, in società finanziarie capogruppo e intermediari finanziari: Reati bancari [1](#), 139 e 140²

False informazioni

- al p.m.: 371-*bis* - 375 - 376 - 384
- sulle armi chimiche: Armi [3](#), 11¹

Falsificazione: (v. altresì Contraffazione, Falsità)

- dei libri o delle altre scritture contabili da parte del fallito: Reati fallimentari [1](#), 216¹ n. 2 e 216²
- dei libri o delle altre scritture contabili da parte del socio illimitatamente responsabile di s.n.c. o s.a.s fallita: Reati fallimentari [1](#), 222
- dei libri o delle altre scritture contabili da parte dell'institore dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1](#), 236² n. 2
- dei libri o delle altre scritture contabili da parte dell'institore dell'imprenditore fallito: Reati fallimentari [1](#), 227
- dei libri o delle altre scritture contabili da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammessa al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1](#), 236² n. 1
- dei libri o delle altre scritture contabili da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallita: Reati fallimentari [1](#), 223¹
- del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche: 617-*sexies*
- del contenuto di comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche: 617-*ter*
- di atti concernenti la sicurezza dello Stato: 255
- di carte di credito o di pagamento: 458 (1); Riciclaggio [1](#), 55⁹

Falsità

- in atti: 476 ss.
- in denunce in materia di previdenza e assistenza obbligatorie: Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1](#), 37

- in documenti informatici: 491-*bis*
- in foglio firmato in bianco: 486 - 487 - 488
- in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo: 453 ss.
- in registrazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie: Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1], 37
- in registri e notificazioni: 484
- in scrittura privata: 485
- in sigilli o strumenti o segni di pubblica autenticazione, certificazione o riconoscimento: 467 ss.
- nella documentazione prodotta in materia di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento: Armi [4], 23
- nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante: Protezione dati personali [1], 168
- nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione: Intermediazione finanziaria [1], 174-*bis*
- personale: 494 ss.

Falsità ideologica

- in atti pubblici: 479 - 483
- in certificati o in autorizzazioni amministrative: 480 - 481

Falsità materiale

- in attestati del contenuto di atti: 478 - 482 - 493
- in atti pubblici: 476 - 482 - 493
- in certificati o autorizzazioni amministrative: 477 - 482 - 493
- in copie autentiche di atti pubblici o privati: 478 - 482 - 493

Falso

- giuramento della parte: 371
- in bilancio: v. False comunicazioni sociali, Dichiarazione dei redditi fraudolenta
- in prospetto: Intermediazione finanziaria [1], 173-*bis*
- interno bancario: Reati bancari [1], 137²
- nummario: v. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Famiglia: v. Delitti contro il matrimonio, Delitti contro la famiglia, Delitti contro la morale familiare, Delitti contro l'assistenza familiare, Delitti contro lo stato di famiglia

Fanciullo: 568 - 569 - 572 - 593

Fascismo: 28 (1) - 240 (1) - 270 (2) - 414 (1); Fascismo [1], 1 ss.

Fatto

- determinato: 342 - 343 - 594 - 595 - 596 - 596-*bis*; Stampa [1], 13
- di lieve entità: 62 (3) - 311 - 323-*bis* - 648²; Armi [1], 5; [2], 4; Cattura degli ostaggi [1], 33; Contrabbando [1], 295-*bis*; Reati tributari [3], 4²; Stupefacenti [1], 73⁵
- doloso della persona offesa: 62 n. 5

Fatturazione infedele: Reati tributari [3], 1²

Favoreggiamento

- bellico: 247
- della prostituzione: 531 - 600-*bis*; Prostituzione [1], 3
- personale: 378
- reale: 379; Sequestro di persona [1], 4 - 4-*bis*

Fede pubblica: v. Contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica, Delitti contro la fede pubblica

Fideiussione: 237 ss.

Figli: 307 - 540 - 577 - 591 - 609-*ter*

Filiazione: 540 - 568

Filigrane: 461

Finanziamento

- dei partiti politici: Finanziamento partiti politici [1] e [2]
- di mercenari: Mercenari [1], 4

Fionde: Armi [2], 4

Foglio

- di via obbligatorio: Misure di prevenzione [1], 2
- firmato in bianco: 486 - 487 - 488

Folla

- in tumulto: 62 n. 3

Forma

- del Governo: 283

Formazione

- di banda armata: 306
- di corpi armati non diretti a commettere reati: 653
- di documenti di identificazione falsi: 497-*bis*
- di segni distintivi contraffatti: 497-*ter*
- fittizia del capitale sociale: Reati fallimentari [1](#), 223² n. 1, Reati societari [3](#), 2632

Fornitura: 251 - 252 - 306 - 355

- di stampati per la compilazione di bolle di accompagnamento e di ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni: Reati tributari [3](#), 3²
- illegale di stampati per la compilazione di bolle di accompagnamento e di ricevute fiscali: Reati tributari [3](#), 3¹

Forza maggiore: 45 - 91 - 92**Frana:** 426 - 427 - 449 - 450**Francobolli**

- esteri: 459 (2)
- italiani: v. Valori di bollo

Fratelli: 307 - 577 - 585 - 649**Frode**

- contro le industrie nazionali: 514 - 518
- fiscale: Reati tributari [3](#), 4
- in competizioni sportive: Manifestazioni sportive [1](#), 1
- in emigrazione: 645 - 649
- informatica: 640-*ter*
- in forniture in tempo di guerra: 252 - 302
- nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale: 497
- nella vendita di carne: 515 (1)
- nelle pubbliche forniture: 356
- nell'esercizio del commercio: 515

- processuale: 374 - 375 - 384
- tossica: 163 (3) - 175 (2) - 361 (1)

Fuga

- di minori: 716
- in caso di incidente: Codice della strada [1](#), 189

Fumo: 674**Funerale:** 409**Funzione**

- pubblica: 347 - 357
- religiosa: 405 - 406

Fuochi

- artificiali e pirotecnici: 678 (4) - 703

Furto: 624 - 625 - 626 - 627 - 649

- commesso da persona travisata: 625¹ n. 5
- commesso da tre o più persone: 625¹ n. 5
- commesso su armi, munizioni o esplosivi: 624 (4); Ordine pubblico [2](#), 4¹
- con destrezza: 625² n. 4
- con mezzo fraudolento: 625¹ n. 2
- con strappo: 624-*bis*²
- con violenza sulle cose: 625¹ n. 2
- di cose d'antichità e d'arte: 624 (2)
- di pesci: 624 (3)
- di selvaggina: 624 (3)
- d'uso: 626¹ n. 1 - 649
- in abitazione: 624-*bis*¹
- •ieve per bisogno: 626¹ n. 2 - 649
- sul bagaglio dei viaggiatori: 625¹ n. 6

Fusione

- illegale di società: Reati fallimentari [1](#), 223² n. 1; Reati societari [1](#), 2623 e 2636; [3](#), 2629

G**Gas:** 433 - 674

- accecanti: 585 - 704
- asfissianti: 585 - 704

Generalità: 366² - 495 - 496 - 651 - 734-*bis*;
Sequestro di persona [1], 15

Generi alimentari: 501-*bis*

Genitori: 19 - 34 - 120 - 125 - 232 - 288 - 570 - 576 - 577 - 591 - 600-*septies* - 671

Genocidio: 13 (2) - 115 (1) (2) - 414 (1) - 422¹ - 574 (3) - 575 (2) - 582 (3) - 586 (1)

Germi patogeni: 438

Gestione:

- accentrata di strumenti finanziari: Intermediazione finanziaria [1], 80 ss.
- di rifiuti non autorizzata: Ambiente [2], 256
- infedele: Intermediazione finanziaria [1], 167

Getto

- di siringhe: Stupefacenti [1], 77
- pericoloso di cose: 674

Gioco

- d'azzardo: 718 - 720 - 721
- d'azzardo autorizzato: 19 (2)
- del lotto: 314 (3) - 718 (2) - 720 (1)
- non d'azzardo: 723

Giornali murali: 663 (2); Stampa [1], 10

Giuramento: 266 - 366 - 371

Giustizia: v. Delitti contro l'amministrazione della giustizia

Governo: 290

Gradi e dignità accademiche: 28 - 498

Grazia: 146 - 147 - 174 - 184 - 210; Ordinamento penitenziario [2], 109

Grida

- sediziose: 654

Grimaldelli: 707 - 713

Gruppo

- di imprese: Reati fallimentari [2], 80 ss.

- europeo di interesse economico: Reati societari [1], 2621 (4) - 2622 (4) - 2624 (3) - 2625 (2) - 2626 (3); [3], 2621 (4), 2622 (4)

Guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni: 436 - 451

Guerra: 242 - 243 - 244 - 245 - 310 (1) (v. Delitti commessi in tempo di guerra, Tempo di guerra)

- civile: 286

Guida

- in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti: Codice della strada [1], 187
- in stato di ebbrezza: 688 (2); Codice della strada [1], 186
- senza patente: Misure di prevenzione [2], 6

H

Hiv: 146; Ordinamento penitenziario [1], 47-*quater*

I

Identità: 366² - 479 (2) - 495 - 496 - 651

Ignoranza

- della legge penale: 5
- della minore età della persona offesa da delitti di violenza sessuale: 609-*sexies*
- di circostanze del reato: 59

Illeciti

- amministrativi: 81 (4) (v. Depenalizzazione)
- in materia di codice della navigazione: Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [2], 3
- rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione contabile: Intermediazione finanziaria [1], 177

Imballaggi: Ambiente [2], 261

Imbrattamento

- di cose altrui: 639 - 649

Immagine

- di persona offesa da atti di violenza sessuale: 734-*bis*

Immagini

- oscene: 528 - 529

Immatricolazione

- di armi comuni da sparo: Armi [2](#), 11

Immigrazione

- illegale: Cittadini extracomunitari [1](#), 12

Immissioni

- di gas, vapori o fumo: 674

Immobili: v. Cose immobili**Immunità:** 3**Immutazione**

- dello stato di cose: 374
- dello stato di luoghi: 374 - 632 - 639-*bis* - 649
- dello stato di persone: 374

Impedimento

- al matrimonio: 558
- del delitto per cui è intervenuta cospirazione politica: 308
- del delitto per cui è stata formata la banda armata: 309
- dell'attività di controllo o di revisione: Reati societari [1](#), 2623 e 2636; [3](#), 2625
- della contraffazione ecc. di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo: 463
- della stampa, pubblicazione o diffusione di periodici: Stampa [1](#), 20
- dell'esecuzione della ispezione concernente armi chimiche: Armi [5](#), 12
- di comunicazioni informatiche o telematiche: 617-*quater*
- di comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche: 617

Imperizia: 43**Impianti**

- del gas: 433

- destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro: 437
- di energia elettrica: 433
- di pubblica utilità: 420¹
- industriali: 423 - 424 - 425

Impiegato pubblico: 320 - 325 (1) - 326 (2) - 493**Impiego**

- della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati: Ordinamento penitenziario [1](#), 41
- di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: 648-*ter*
- di esplosivi: 678 (5); Armi [2](#), 25 e 26
- di minori in mestieri girovaghi: 669
- di minori nell'accattonaggio: 671
- di stupefacenti: Stupefacenti [1](#), 36
- pubblico: 330 - 333
- simulato di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: 51 (1) - 648-*ter* (3); Mafia [4](#), 12-*quater*

Importazione

- di armi: 695 (3)
 - chimiche: Armi [5](#), 10
 - comuni da sparo: Armi [2](#), 12, 13 e 15
- di materiali d'armamento: Armi [4](#), 25
- di mine antipersona: Armi [6](#), 7
- di stupefacenti: Stupefacenti [1](#), 50 ss.

Imposizione

- di marchi o segni distintivi indicanti la appartenenza a un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso: Genocidio [1](#), 6

Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato: Opere d'arte [2](#), 176**Imposta**

- sui redditi: Reati tributari [3](#); [4](#); [5](#); [6](#); [9](#);
- sulla produzione e sui consumi: 56 (1) - 240 (1) - 319 (4)
- sul valore aggiunto: Reati tributari [2](#); [3](#)-[5](#); [9](#)

Imprenditore: 32-*bis* - 35-*bis*; Reati fallimentari [1](#), 1; [2](#), 2

Impronte

- di una pubblica autenticazione o certificazione: 469 - 470 - 472

Imprudenza: 43; Reati fallimentari [1], 217¹ nn. 2 e 3

Imputabilità: 85 ss.

Inabilitati: 120 - 121 - 125 - 153 - 155

Inabilitazione

- all'esercizio di un'impresa commerciale: Reati fallimentari [1], 216⁴, 217³, 218², 223³ e 234
- all'ufficio di amministratore: Reati fallimentari [1], 229²

Inadempimento (v. altresì Inosservanza)

- degli obblighi a carico dei detentori di mine antipersona: Armi [6], 7²
- degli obblighi di chi dispone di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona: Armi [6], 7²
- delle obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare: Reati fallimentari [1], 217¹ n. 5
- delle obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare da parte dell'istitutore dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1], 236² n. 2
- delle obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare da parte dell'istitutore dell'imprenditore fallito: Reati fallimentari [1], 227
- delle obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare da parte del socio illimitatamente responsabile di s.n.c. o di s.a.s. fallita: Reati fallimentari [1], 222
- delle obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimenta-

re da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammessa al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1], 236² n. 1

- delle obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallita: Reati fallimentari [1], 224 n. 1
- dell'obbligo di prestare cauzione: 238
- di contratti di forniture in tempo di guerra: 251 - 268 - 302 ss.
- di pubbliche forniture: 355

Incanti: 353 - 354

Incapaci: v. Persone incapaci

Incapacità

- a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa: Intermediazione finanziaria [1], 182; Reati fallimentari [1], 216⁴, 217³, 218² e 223³
- di contrattare con la P.A.: 32-ter - 32-quater, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1], 37
- di intendere e di volere: 85 ss.
- preordinata: 87
- procurata: 86
- procurata mediante violenza: 613

Incaricato di pubblico servizio: 61 nn. 9 e 10 - 331 - 358 - 360 - 493

Incauto acquisto: v. Acquisto di cose di sospetta provenienza

Incendio: 423 - 424 - 425 - 436 - 449¹

- boschivo: 423-*bis*

Incesto: 564

Incetta

- di generi alimentari: 501-*bis*

- di materie prime: 501-*bis*
- di prodotti di prima necessità: 501-*bis*

Incitamento

- a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi: Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1], 3
- a commettere atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi: Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1], 3

Incolumità

- individuale: v. Contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale, Delitti contro la vita e l'incolumità individuale
- pubblica: v. Contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica, Delitti contro l'incolumità pubblica

Indebolimento

- permanente di un senso o di un organo: 583¹ n. 2

Indicazione (v. altresì False indicazioni)

- di nomi immaginari nella dichiarazione annuale di sostituto d'imposta: Reati tributari [6], 4
- su prodotti e confezioni: 515 (1)

Indulto: 174; Indulto [1] e [2]

Industria: 30 - 31 - 35 - 513 - 514 - 518 - 665

Induzione

- a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: 337-*bis*
- alla prostituzione: 600-*bis*; Prostituzione [1], 3
- al matrimonio mediante inganno: 558
- di minore all'uso di stupefacenti: Stupefacenti [1], 82

Infanticidio: 578

Infedeltà

- a seguito di dazione o promessa di utilità: Reati societari [3], 2635
- del patrocinatore o del consulente tecnico: v. Consulenza infedele, Patrocinio infedele
- in affari di Stato: 264 - 268 - 302 ss.
- patrimoniale: Reati fallimentari [1], 223² n. 1; Reati societari [3], 2634

Infermità mentale: v. Delitti commessi a danno di persona inferma, Vizio di mente

Influenza

- illecita sull'assemblea: Reati societari [3], 2636

Infortunio: (v. altresì Contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni)

- inesistente: 658
- pubblico: 436
- sul lavoro: 437 - 451

Inganno: 48 - 260 - 579 - 614

Ingiuria: 594 - 596

Ingombro

- di una strada ferrata o ordinaria, di una zona portuale o delle acque dei fiumi, canali o laghi: Blocco stradale [1], 1

Ingresso

- abusivo nel fondo altrui: 637 - 649
- arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato: 682
- nel territorio dello Stato: Cittadini extracomunitari [1], 4, 26

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: 600-*quinquies*

Inondazione: 426 - 427 - 436 - 450

Inosservanza (v. altresì Inadempimento)

- degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza: Misure di prevenzione [1], 9
- dei provvedimenti dell'Autorità: 650
- delle prescrizioni amministrative in materia di esportazione o transito di materiali d'armamento: Armi [4], 24
- delle prescrizioni di tutela indiretta dei beni culturali: Opere d'arte [2], 172
- delle sanzioni amministrative accessorie in materia di assegni bancari: Assegni bancari [1], 7
- dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori: 731
- di misure di sicurezza detentive: 214 - 391
- di pena: 390
- di pene accessorie: 389 - 390
- di norme disciplinanti il rapporto di lavoro: 509

Inosservanze

- da parte del fallito: Reati fallimentari [1], 220, 221, 222 e 227

Inottemperanza

- all'invito a presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza: 650 (1)

Inquinamento

- atmosferico: Ambiente [2], 53 ss.
- idrico: Ambiente [2], 73 ss.
- marino: Ambiente [1]

Insegne onorifiche: 28 - 498

Insider trading: Intermediazione finanziaria [1], 180 ss.

Insolvenza fraudolenta: 641 - 649**Installazione**

- di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: 617-*quinquies*

- di apparecchiature atte a intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche: 617-*bis*

Insurrezione

- armata contro i poteri dello Stato: 284

Integrità

- della stirpe: 545 ss.
- dello Stato: 241

Intelligenze

- col nemico: 265³ - 267³ - 302 ss.
- con lo straniero: 243 - 245 - 247 - 265² - 267² - 302 ss.

Intercettazioni

- di comunicazioni informatiche o telematiche: 617-*quater*
- di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche: 615-*bis* (2) - 617 (2) - 617-*bis* (2)
- in materia di criminalità organizzata: Criminalità organizzata [1], 13
- in materia di misure di prevenzione: Misure di prevenzione [3], 16
- preventive: Terrorismo [2], 5

Interdizione

- dai pubblici uffici: 28 - 29 - 31 - 33¹ - 317-*bis* - 371³ - 373² - 377² - 383 - 386⁵ - 501⁵
- da ufficio sindacale: 512
- da una professione o da un'arte: 30 - 31 - 33² - 366⁴ - 373² - 448² - 501-*bis*⁴ - 544-*sexies*
- legale: 32 - 33¹
- perpetua da uffici attinenti alla tutela e alla curatela: 609-*novies* n. 2
- temporanea degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese: 32-*bis* - 448²

Interesse

- del curatore negli atti del fallimento: 314 (2) - 317 (2) - 318 (3) - 319 (3) - 321 (3) - 322 (3) - 323 (3); Reati fallimentari [1], 228 e 231; [2], 96
- militare dello Stato: 682
- politico dello Stato: 8 - 255 - 256

- privato del commissario governativo: Reati societari [1], 2637
- privato dell'amministratore giudiziario: Reati societari [1], 2637
- usurario: 644^{3, 4} - 644-*ter*

Interferenze

- illecite nella vita privata: 615-*bis*

Intermediari finanziari: Reati bancari [1], 1 - 106 ss.

Intermediazione finanziaria: 7 (2) - 28 (1) - 30 (1) - 32-*bis* (2) - 32-*ter* (2) - 36 (2) - 240 (1) - 326 (2) - 644^{5 n.1}; Intermediazione finanziaria [1]; Reati bancari [1]; Riciclaggio [1]

Interpretazione: v. Falsa interpretazione

Interruzione

- della gravidanza: v. Aborto
- della prescrizione: 160
- di comunicazioni informatiche o telematiche: 617-*quater*
- di comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche: 617
- di un servizio pubblico o di pubblica necessità: 331 - 340

Intimidazione

- pubblica: 421

Intossicazione

- da alcool o da sostanze stupefacenti: 95 - 219 - 220

Intralcio alla giustizia: 377

Introduzione

- abusiva a un sistema informatico o telematico: 615-*ter*
- clandestina in luoghi militari: 260
- di animali nel fondo altrui: 636 - 639-*bis* - 649

Introduzione nel territorio dello Stato

- di aggressivi chimici: Armi [1], 1

- di armi: 695
- di armi comuni da sparo: 695 (2); Armi [1], 7
- di armi da guerra o tipo guerra: 695 (2); Armi [1], 1
- di congegni micidiali: Armi [1], 1
- di esplosivi: 678 (1); Armi [1], 1
- di liquori o droghe: 686
- di materie esplodenti: 678
- di monete falsificate di concerto con il falsificatore o con un intermediario: 453 n. 3 - 454
- di monete falsificate senza concerto con il falsificatore o con un intermediario, al fine di metterle in circolazione: 455
- di munizioni da guerra: Armi [1], 1
- di opere d'arte contraffatte, alterate o riprodotte, per farne commercio: Opere d'arte [2], 178
- di opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi falsificati: 474
- di pubblicazioni oscene: 528
- di tabacco lavorato estero in quantità superiore a 15 chilogrammi: Contrabbando [2], 2
- di valori di bollo falsificati di concerto con il falsificatore o con un intermediario: 459
- di valori di bollo falsificati senza concerto con il falsificatore o con un intermediario, al fine di metterle in circolazione: 459

Invasione

- di aziende agricole o industriali: 508 - 510 - 511 - 512
- di campo in occasione di manifestazioni sportive: Manifestazioni sportive [1], 6-*bis*
- di terreni o edifici: 633 - 639-*bis* - 649

Invenzioni: 263 - 325 - 623

Investigatore privato: 615-*bis*³ - 615-*ter*² nn. 1 e 3 - 615-*quater*² - 617³ - 617-*bis*² - 617-*ter*² - 617-*quater*⁴ - 617-*quinquies*² - 617-*sexies*²

Invito

- al libetinaggio: Prostituzione [1], 5

Involucri

- esplosivi o incendiari: Armi [2], 1

Ipnatismo: 728**Ipoteca:** 189 ss. - 237 - 239**Irregolarità**

- di tenuta dei libri o delle altre scritture contabili obbligatorie da parte del fallito: Reati fallimentari [1], 217²
- di tenuta dei libri o delle altre scritture contabili obbligatorie da parte dell'instutore dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1], 236² n. 2
- di tenuta dei libri o delle altre scritture contabili obbligatorie da parte dell'instutore dell'imprenditore fallito: Reati fallimentari [1], 227
- di tenuta dei libri o delle altre scritture contabili obbligatorie da parte del socio il limitatamente responsabile di s.n.c. o s.a.s fallita: Reati fallimentari [1], 222
- di tenuta dei libri o delle altre scritture contabili obbligatorie da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammessa al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1], 236² n. 1
- di tenuta dei libri o delle altre scritture contabili obbligatorie da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallita: Reati fallimentari [1], 224 n. 1
- di tenuta del registro sulle armi chimiche: Armi [5], 11²
- di titoli azionari o obbligazionari: Reati societari [1], 2633

Irretroattività

- della legge penale: v. Principio di irretroattività della legge penale

Isolamento: 22 - 23 - 25 - 72 - 184; Ordinaro penitenziario [1], 33; [2], 73**Ispezioni**

- personali arbitrarie: 609

Istanza

- della persona offesa: 9 - 10 - 58-*bis* - 130 - 158 - 367 - 368

Istigazione

- a commettere delitti contro la personalità dello Stato: 302
- a commettere un reato: 115
- a delinquere: 414
- a disobbedire alle leggi: 415
- al fascismo: 414 (1)
- al genocidio: 115 (2) - 414 (1); Genocidio [1], 8
- all'aborto: 548
- alla corruzione: 322 - 323-*bis*
- alla prostituzione: 531 - 532; Prostituzione [1], 3
- all'odio tra le classi sociali: 415
- all'uso di sostanze stupefacenti: 115 (2); Stupefacenti [1], 82
- al suicidio: 580
- a non pagare le imposte: 415 (1)
- di militari a disobbedire alle leggi: 266

Istituti penitenziari: 22 (1) - 145 (1) - 188 (2) - 213 (1) - 716 (2); Ordinaro penitenziario [1], 59 ss.; [2], 110 ss.**Istruzione**

- di mercenari: Mercenari [1], 4
- scolastica: 731

Isvap: 357 (4) - 361 (1)**L****Lancio**

- di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive: Manifestazioni sportive [1], 6-*bis*

Latitante: 61 n. 6 - 99 - 139 - 172 - 173 - 576¹ n. 3 - 576² - 585

Lavoro

- di pubblica utilità: Codice della strada [1], 224-*bis*; Giudice di pace [1], 54; Giudice di pace [2]
- negli istituti penitenziari: 22 (1) - 23 - 25 - 145 - 213 - 218 (1); Ordinamento penitenziario [1], 20 e 20-*bis*

Legge

- eccezionale: 2⁴
- extrapenale: 47³
- notarile: 479 (2)
- penale speciale: 16
- temporanea: 2⁴

Leggi

- in materia bancaria e creditizia: Reati bancari [1]
- sanitarie (testo unico): 318 (4) - 319 (5)

Legittima difesa: v. Difesa legittima

Lesà prerogativa di irresponsabilità: v. Prerogativa

Lesione personale: 582 - 583 - 585 - 586 - 587 - 590 - 642

- in materia di interruzione della gravidanza: Aborto [1], 18 e 19

Liberazione

- anticipata: 176 (3); Ordinamento penitenziario [1], 54; [2], 103
- condizionale: 176 - 177; Criminalità organizzata [1], 2; [2], 104; Sequestro di persona [1], 16-*nonies*

Libertà: 277 - 296

- controllata: 18 (1); Sanzioni sostitutive [1], 56

- degli incanti: 353
- individuale: v. Delitti contro la libertà individuale
- morale: v. Delitti contro la libertà morale
- personale: v. Delitti contro la libertà personale
- sessuale: v. Delitti contro la libertà sessuale
- vigilata: 228 ss. - 701 - 713 - 718²; Contrabbando [1], 300; Misure di prevenzione [1], 10; Ordinamento penitenziario [1], 55; [2], 105

Libri contabili: Reati fallimentari [1], 216¹ n. 2 e 217²

Licenze (v. altresì Autorizzazioni):

- ai condannati e agli internati: 385 (5); Ordinamento penitenziario [1], 52, 53 e 53-*bis*; [2], 102

Licitazioni: 353 - 354

Limitazione

- indebita di libertà personale: 607

Liquidazione

- coatta amministrativa: Reati fallimentari [1], 2 - 3 - 194 - 195 - 203 - 237

Liquori: 686

Locazione

- di armi: Armi [2], 22

Lotterie: 718 (2) - 720 (1)

M

Mafia: 61 (3) - 314 (4) - 316 (2) - 316-*bis* (2) - 317 (2) - 318 (3) - 319 (3) - 319-*bis* (2) - 319-*ter* (2) - 320 (3) - 326 (2) - 328 (3) - 378 (5) - 379 (5) - 416-*bis* (10) (11) (13) - 416-*ter*; Misure di prevenzione [2], 1 ss.

Malattia

- degli animali: 500
- delle piante: 500
- derivante da percosse e lesioni: 581 - 582 - 583

Malgoverno

- di animali: 672

Maltrattamenti

- di animali: 544-*ter*
- in famiglia o verso i fanciulli: 572

Malversazione

- a danno dello Stato: 316-*bis* - 323-*bis*
- a danno di privati: 315
- dei beni del figlio minore, del pupillo, del coniuge: 570

Manicomio giudiziario: v. Ospedale psichiatrico

Manifestazioni

- con animali: 544-*quater*
- fasciste: Fascismo [1], 5
- in pubbliche riunioni proprie o usuali delle associazioni aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi: Discriminazione razziale, etnica e religiosa [2], 2¹
- oltraggiose verso i defunti: 724
- sediziose: 654
- sportive: 19 (2) - 32-*bis* (2) - 165 (2) - 361 (1) - 640 (3) - 723 (2); Armi [2], 4³; Discriminazione razziale, etnica e religiosa [2], 2 (5); Manifestazioni sportive [1]

Manipolazioni:

- del mercato: Intermediazione finanziaria [1], 185

Manovre:

- speculative su merci: 501-*bis*

Mantenimento:

- in schiavitù o servitù: art. 600

Marche

- concessioni: 459 (2)
- da bollo: 459 - 466 (3)
- previdenziali: 459 (2)

Marchi: 473 - 474 - 514 - 517 - 518

- di identificazione dei metalli preziosi: 36 (2)
- indicanti la appartenenza a un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso: Genocidio [1], 6

Materiale pornografico: 600-*ter*- 600-*quater***Materiali**

- d'armamento: 240 (1) - 483 (2); Armi [4]

Materie

- accecanti: 435
- asfissianti: 435
- esplosivi: 435 - 678 - 679; Armi [1], 6
- infiammabili: 435
- prime: 499 - 501-*bis*
- tossiche: 435

Matrimonio: 556 - 557 - 558 - 573²**Mazze ferrate:** Armi [2], 4**Mediatori:** 36 (2); 348 (1); 361 (1)**Mediazione usuraria:** 644²**Medici:** 328 - 348 - 361 (1) - 365 - 384 - 481 - 498 - 589 - 590 - 593**Medicinali:** v. Sostanze medicinali**Mercati finanziari:** Intermediazione finanziaria [1], 61 ss.**Mercato di voto:** Reati fallimentari [1], 233**Mercedi:** Ordinamento penitenziario [1], 22

Mercenari: 7 (2) - 244 (1) (2) - 288 (1); Mercenari [1], 1 ss.

Messa in circolazione (v. altresì Commercio, Messa in vendita)

- abusiva di scritti o disegni: 663
- di biglietti di pubbliche imprese di trasporto falsificati: 462
- di monete falsificate: 455
- di monete falsificate di concerto con il falsificatore o con un intermediario: 453 n. 3 - 454
- di monete falsificate ricevute in buona fede: 457
- di opere d'arte contraffatte, alterate o riprodotte: Opere d'arte [2], 178
- di opere dell'ingegno con marchi o segni distintivi falsificati: 474 - 517
- di prodotti industriali con marchi o segni distintivi falsificati: 474 - 514 - 517
- di pubblicazioni oscene: 528
- di valori di bollo falsificati: 459
- di valori di bollo falsificati di concerto con il falsificatore o con un intermediario: 459
- di valori di bollo falsificati ricevuti in buona fede: 459

Messa in vendita (v. altresì Commercio, Messa in circolazione)

- della cosa che reca l'impronta contraffatta di una pubblica autenticazione o certificazione: 470
- di aggressivi chimici: Armi [1], 1
- di armi: 695
- di armi comuni da sparo: Armi [1], 7
- di armi da guerra o tipo guerra: Armi [1], 1
- di congegni micidiali: Armi [1], 1
- di esplosivi: Armi [1], 1
- di munizioni da guerra: Armi [1], 1
- di opere d'arte contraffatte, alterate o riprodotte: Opere d'arte [2], 178
- di opere dell'ingegno con marchi o segni distintivi falsificati: 474 - 517

- di prodotti industriali con marchi o segni distintivi falsificati: 474 - 514 - 517
- di stupefacenti: Stupefacenti [1], 73

Mestieri

- girovaghi: 669
- rumorosi: 659²

Mezzi

- di coercizione: Ordinamento penitenziario [1], 41
- di correzione e di disciplina: 571
- di produzione: 499
- di pubblicità: 662 - 663 - 664
- di spionaggio: 260
- di trasporto: 674 (1)
- fraudolenti: 353 - 366 - 428 - 513 - 625¹ n. 2

Militari: 51 (2) - 52 (1) - 53 (3) (5) - 54 (1) - 266 - 287 - 288 - 329

- della Nato: 3 (1)

Millantato credito: 346

- del patrocinator: 382

Minaccia: 612

- a pubblico ufficiale: 336
- a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario: 338
- di commettere delitti contro la pubblica incolumità: 421
- di commettere fatti di devastazione o di saccheggio: 421
- nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive: Manifestazioni sportive [1], 6-*quater*
- per costringere a commettere un reato: 611

Mine antipersona: Armi [6]

Ministro del culto: 61 nn. 9 e 10 - 403² - 404¹ - 405

Minori: 120 - 121 - 125 - 153 - 155 - 163 (2) - 164 (4) - 169 - 178 (2) - 179 (1) - 206 - 222 - 223 ss. - 573 - 591 - 600-*bis* (7) - 600-*ter* (5) - 601 (6) - 609-*quater* - 609-*quinquies* - 609-*sexies* - 609-*decies* - 671 - 689 - 716 - 730 - 731

- degli anni diciotto: 98 - 224 - 225 - 226; Aborto [1], 18⁵ e 19⁵; Ordinamento penitenziario [1], 79
- degli anni quattordici: 97 - 224

Misure: 472³ - 692

- alternative alla detenzione: 146 (1) (2) - 147 (2); Cittadini extracomunitari [1], 16; Ordinamento penitenziario [1], 47 ss.; Sanzioni sostitutive [1], 67; Sequestro di persona [1], 16-*nonies*
- di prevenzione: 178 (1) - 189 (1) - 229 (2) - 240 (1) - 336 (2) - 353 (1) - 378 (4) - 379 (4) - 416 (3) - 416-*bis* (4) - 424 (3) - 435 (1) - 513-*bis* (2) - 575 (1) - 605 (2) - 610 (1) - 611 (1) - 612 (2) - 615-*bis* (2) - 628 - 629 (3) - 630 (3) - 632 (3) - 633 (2) - 634 (1) - 635 (6) - 636 (4) - 637 (1) - 638 (3) - 640-*bis* (3) - 644⁵ n. 5 - 648-*bis* (5) - 648-*ter* (2) - 695 (7) - 696 (5) - 697 (6) - 698 (5) - 699 (6); Misure di prevenzione [1], 1 ss.; [2], 1 ss.; [3], 14 ss.; Ordine pubblico [1], 18 ss.
- di protezione dei collaboratori di giustizia: Sequestro di persona [1], 9 ss.
- di sicurezza: 199 ss. - 391 - 417 - 538 - 701 - 713 - 722
- interdittive: 140 (1) - 389 (2)

Modelli

- industriali: 473

Modificazione

- dello stato di luoghi: 632 - 639-*bis* - 649

Molestia

- alle persone: 660

Monete: 453 - 454 - 455 - 457 - 693 - 694**Monopolio dei tabacchi:** v. Contrabbando**Monumenti:** 733**Morale familiare:** v. Delitti contro la morale familiare**Moralità pubblica:** v. Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume**Morte**

- della persona offesa: 126 - 156 - 597
- del reo: 150 - 171
- o lesioni come conseguenza di altro delitto: 586
- o lesioni dell'assuntore di sostanze stupefacenti: 586 (3) - 589 (4)

Motivi

- abietti: 61 n. 1 - 576 - 577 - 585
- a delinquere: 133² n. 1
- di lucro: 24
- di particolare valore morale o sociale: 62 n. 1
- futili: 61 n. 1 - 576 - 577 - 585

Multa: 17 - 18 - 24 - 66 - 78 - 133-*bis* - 133-*ter* - 136 - 172 - 196 - 197**Munizioni:** 624 (4) - 628 (6) - 697; Ordine pubblico [1], 6

- comuni da sparo: Armi [2], 2
- da guerra: Armi [1], 1, 2, 3 e 4; [2], 1

Mutilazione

- degli organi genitali femminili: 583-*bis*; Responsabilità amministrativa enti [1], 25-*quater*
- di cadavere: 410²
- di un arto: 583² n. 3
- fraudolenta della propria persona: 642

N**Narcosi:** 728**Narcotici:** 625¹ n. 3**Nascita:** 566**Naufragio:** 428 - 429 - 436 - 449² - 450

Nave: 4 - 253 - 423 - 424 - 425 - 449 - 450

Navigazione: Blocco stradale [1]; Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3]

- marittima: 7 (2) - 612 (4)

Nazione: 291

Negligenza: 43

Nemico: 247 - 248 - 249 - 250 - 268

Nesso causale: v. Rapporto di causalità

Neutralità: 310 (1)

Nipoti: 307 - 649

Noccoliere: Armi [2], 4

Nome: 494 - 495 - 514 - 517 - 668

Non menzione

- della condanna nel certificato del casellario giudiziale: 175

Norme

- per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate e ordinarie e la libera navigazione: Blocco stradale [1]
- per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: 162-*bis* (1) - 437 (1) - 451 (1) - 589 (3) - 590 (2)
- per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni: 437 (1) - 451 (1) - 589 (3) - 590 (2)
- poste a tutela del lavoro: Aborto [1], 17³

Notizie

- atte a turbare l'ordine pubblico: 656
- concernenti l'interesse dello Stato: 256 ss. - 262 - 268 - 302 ss.
- concernenti un procedimento penale: 685

- false, esagerate o tendenziose: 265 - 269 - 501 - 645
- riservate: 258 - 262
- segrete: 256 - 257 - 261 - 621 ss.

O

Obbedienza: 329

Obbligatorietà

- della legge penale: 3

Obbligazione: 641

- assunta in un precedente concordato preventivo o fallimentare; Reati fallimentari [1], 217¹ n. 5
- civile per la pena pecuniaria: 196 - 197
- degli esponenti bancari: Reati bancari [1], 136
- *ex delicto*: v. Sanzioni civili
- riparatoria: v. Riparazione del danno
- risarcitoria: v. Risarcimento del danno

Obblighi

- di assistenza familiare: 570
- di assistenza inerenti alla potestà dei genitori: 570
- di assistenza inerenti alla qualità di coniuge: 570

Obbligo

- dell'istruzione elementare: 731
- di impedire l'evento: 40
- di permanenza domiciliare: Giudice di pace [1], 53
- di residenza del fallito: Reati fallimentari [1], 49, 146
- di riparazione del danno: v. Riparazione del danno
- di risarcimento del danno: v. Risarcimento del danno
- di soggiorno: Misure di prevenzione [1], 3³, 9 e 12; [2], 2 e 5; [6], 1 ss.; Vittime richieste estorsive [1], 14

Obiezione di coscienza

- in materia di interruzione della gravidanza: Aborto [1], 20

Oblazione: 162 - 162-*bis***Occultamento**

- a fini di evasione fiscale delle scritture contabili e dei documenti: Reati tributari [3], 4; [9], 10
- dei beni da parte del fallito: Reati fallimentari [1], 216¹ n. 1 e 216²
- dei beni da parte dell'istitutore dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1], 236² n. 2
- dei beni da parte dell'istitutore dell'imprenditore fallito: Reati fallimentari [1], 227
- dei beni da parte del socio illimitatamente responsabile di s.n.c. o s.a.s fallita: Reati fallimentari [1], 222
- dei beni da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammessa al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1], 236² n. 1
- dei beni da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallita: Reati fallimentari [1], 223¹
- di apparecchi a pubblica difesa da infortuni: 436
- di atto pubblico vero: 490
- di cadavere: 412
- di generi alimentari: 501-*bis*
- di materie prime: 501-*bis*
- di mezzi di trasporto: 337-*bis*
- di neonato: 566
- di prodotti di prima necessità: 501-*bis*
- di scrittura privata vera: 490
- di stato di filiazione: 568
- fraudolento della cosa propria: 642
- fraudolento di un impedimento al matrimonio: 558

Occupazione

- di aziende agricole: 508
- di aziende industriali: 508

Offerta in vendita

- di armi comuni da sparo: 695 (2) - 696 (3)
- di armi da guerra o tipo guerra: 695 (2) - 696 (2)
- di esplosivi: 678 (1)
- di pubblicazioni contrarie alla pubblica decenza: 725
- di stupefacenti: Stupefacenti [1], 73

Offerte

- pubbliche di acquisto e scambio: Reati societari [3], 2623

Offesa

- a emblemi di Stati esteri: 299 - 300 - 302 ss.
- ai Capi di Stati esteri: 296 - 300 ss.
- ai culti ammessi: 406
- a una confessione religiosa: 403 - 404
- all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni: 345
- al Presidente della Repubblica: 277 - 278 - 290-*bis* - 292-*bis* - 301 ss.
- al pudore e all'onore sessuale: 527 ss.
- di persona diversa a quella a cui l'offesa era diretta: 82
- in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative: 598

Oggetti

- atti a offendere: 585 (3); Armi [2], 4; Ordine pubblico [1], 6
- contrari alla pubblica decenza: 725
- osceni: 528 - 529

Oli minerali: 24 (2) - 56 (1) - 240 (1)**Oltraggio**

- ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario: 342
- a un magistrato in udienza: 343
- contro i defunti: 724
- contro la Divinità: 724

Omicidio: 575 - 576 - 577 - 579 - 584 - 587 - 589

- colposo: 589
- del consenziente: 579
- preterintenzionale: 584 - 585

Omissione

- dell'alienazione di partecipazioni: Intermediazione finanziaria [1], 173
- della comunicazione del conflitto di interessi: Reati societari [3], 2629-*bis*
- della convocazione dell'assemblea dei soci: Reati societari [1], 2630 e 2632; [3], 2631
- della dichiarazione dell'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario fallimentare: Reati fallimentari [1], 220, 221, 222 e 227
- della richiesta di iscrizione della nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti: Reati societari [1], 2634
- dell'iscrizione dei consorzi nel registro delle imprese: Reati societari [1], 2635
- del versamento di ritenute certificate: Reati tributari [9], 10-*bis*
- del versamento di IVA: Reati tributari [9], 10-*ter*
- del versamento di ritenute previdenziali: 159 (3)
- di annotazioni nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle II.RR e dell'IVA: Reati tributari [3], 1²
- di assistenza in caso di incidente: Codice della strada [1], 189
- di atti d'ufficio: 328 - 388⁵
- di avviso all'Autorità dell'evasione o fuga di minori: 716
- di cautele contro infortuni sul lavoro: 437 - 451
- di collocamento di segnali o ripari: 673
- di comunicazione di operazioni sospette: Riciclaggio [1], 55⁸
- di comunicazione da parte degli organi di controllo; Riciclaggio [1], 55⁵
- di conservazione di scritture contabili ob-

bligatorie ai fini delle II.RR e dell'IVA: Reati tributari [3], 1⁶

- di denunce, comunicazioni e depositi in materia di società: Reati societari [1], 2626 e 2636; [3], 2630
- di fatturazione: Reati tributari [3], 1²
- di informazioni sulle armi chimiche: Armi [5], 11¹
- di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina: 677
- di referto: 365 - 384
- di registrazione in materia di antiriciclaggio: Riciclaggio [1], 55⁴
- di registrazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie: Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1], 37
- di rimozione di pericoli cagionati dalla rovina di edifici o costruzioni: 677²
- di soccorso: 593
- di trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari: Reati fallimentari [1], 235
- di versamenti delle ritenute da parte del sostituto d'imposta: Reati tributari [3], 2^{2, 3}
- nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie: Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1], 36

Omissione delle indicazioni

- obbligatorie in materia di società: Reati societari [1], 2627 e 2636
- obbligatorie sugli stampati: Stampa [1], 17

Omissione di consegna

- di aggressivi chimici: Armi [1], 3
- di armi: 698
- di armi comuni da sparo: 698 (3); Armi [1], 7
- di armi da guerra o tipo guerra: 698 (3); Armi [1], 3
- di congegni micidiali: Armi [1], 3
- di cose del fallimento: Reati fallimentari [1], 230 e 231; [2], 96
- di cose detenute a causa dell'ufficio di amministratore giudiziario o commissario governativo di società: Reati societari [1], 2639
- di esplosivi: 679 (3); Armi [1], 3

- di materie esplodenti: 679³
- di monete riconosciute contraffatte: 694
- di munizioni: 698 - 698 (3)
- di munizioni da guerra: Armi [1], 3

Omissione di custodia

- di animali: 672
- di armi: 702; Armi [2], 20-*bis*

Omissione di denuncia

- di armi: 697²
- di cose provenienti da delitto: 709
- di fatti concernenti il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione: Sequestro di persona [1], 3
- di materie esplodenti: 679
- di munizioni: 697²
- di reato: 361 - 362 - 363 - 364 - 384
- in materia di previdenza e assistenza obbligatorie: Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1], 37

Omissione di deposito

- del bilancio: Reati societari [3], 2630²
- dei bilanci e delle scritture contabili da parte del fallito: Reati fallimentari [1], 220, 221, 222 e 227
- di cose del fallimento: Reati fallimentari [1], 230 e 231; [2], 96
- di cose detenute a causa dell'ufficio di amministratore giudiziario o commissario governativo di società: Reati societari [1], 2639

Omissione di presentazione

- della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta: Reati tributari [3], 2¹
- delle dichiarazioni obbligatorie ai fini delle II.RR e dell'IVA: Reati tributari [3], 1¹; [9], 5

Omissione di tenuta

- dei libri o delle altre scritture contabili obbligatorie da parte del fallito: Reati fallimentari [1], 217²
- dei libri o delle altre scritture contabili obbligatorie da parte dell'instatore dell'imprenditore ammesso al concordato pre-

ventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1], 236² n. 2

- dei libri o delle altre scritture contabili obbligatorie da parte dell'instatore dell'imprenditore fallito: Reati fallimentari [1], 227
- dei libri o delle altre scritture contabili obbligatorie da parte del socio illimitatamente responsabile di s.n.c. o s.a.s fallita: Reati fallimentari [1], 222
- dei libri o delle altre scritture contabili obbligatorie da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammessa al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1], 236² n. 1
- dei libri o delle altre scritture contabili obbligatorie da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallita: Reati fallimentari [1], 224 n. 1
- di scritture contabili obbligatorie ai fini delle II.RR e dell'IVA: Reati tributari [3], 1⁶

Onorificenze: 28 - 498

Operatore

- di sistema informatico o telematico: 635-*bis*² - 640-*ter*²

Operazioni

- dell'imprenditore fallito di grave imprudenza per ritardare il fallimento: Reati fallimentari [1], 217¹ n. 3
- dell'imprenditore fallito di pura sorte o manifestamente imprudenti: Reati fallimentari [1], 217¹ n. 2
- dell'instatore dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata di grave imprudenza per ritardare il fallimento: Reati fallimentari [1], 236² n. 2
- dell'instatore dell'imprenditore fallito di pura sorte o manifestamente imprudenti: Reati fallimentari [1], 227
- del socio illimitatamente responsabile di s.n.c. o di s.a.s. fallita di grave imprudenza per ritardare il fallimento: Reati fallimentari [1], 222

- del socio illimitatamente responsabile di s.n.c. o di s.a.s. fallita di pura sorte o manifestamente imprudenti: Reati fallimentari [1], 222
- di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammessa al concordato preventivo o all'amministrazione controllata di grave imprudenza per ritardare il fallimento: Reati fallimentari [1], 236² n. 1
- di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammessa al concordato preventivo o all'amministrazione controllata di pura sorte o manifestamente imprudenti: Reati fallimentari [1], 236² n. 1
- di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallita di grave imprudenza per ritardare il fallimento: Reati fallimentari [1], 224 n. 1
- di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallita di pura sorte o manifestamente imprudenti: Reati fallimentari [1], 224 n. 1
- illecite su azioni o quote sociali: Reati fallimentari [1], 223² n. 1; Reati societari [3], 2628
- in pregiudizio dei creditori: Reati fallimentari [1], 223² n. 1; Reati societari [3], 2629

Opere

- cinematografiche: 36 (2) - 527 (2) - 528 - 666
- d'arte: 30 (1) - 36 (2) - 56 (1) - 240 (1) - 624 (2) - 650 (6) - 733 (1); Opere d'arte [1] e [2]
- dell'ingegno: 474 - 517 - 529²
- destinate all'irrigazione: 635² n. 4 - 649
- di scienza: 529
- eseguite abusivamente su beni paesaggistici: Opere d'arte [2], 181
- illecite sui beni culturali: Opere d'arte [2], 169
- militari: 253 - 254

Ordigni esplodenti: Armi [1], 6

Ordinamento

- penitenziario: 22 (1) (2) - 23 (1) - 32 (1) - 53

- (3) - 72 (2) - 109 (1) (3) - 141 ss. - 176 (3) (6) - 185 (3) - 188 (1) (2) - 189 (2) - 191 (2) - 205 (1) - 206 (2) - 207 (1) - 208 (1) - 212 (1) (2) - 213 (1) (2) (3) (4) - 214 (1) - 215 (1) (2) - 218 (1) - 222 (1) - 228 (1) (2) - 385 (5) - 416-*bis* (12) - 575 (3) - 628 (7) - 629 (7) - 630 (6) - 716 (2); Ordinamento penitenziario [1], 1 ss., [2] e [3].
- stato civile: v. Stato civile

Ordine: 640 - 650

- illegittimo: 51
- pubblico: 53 (2) (4) - 159 (3) - 240 (1) - 285 (3) - 289-*bis* (6) - 422 (3) - 428 (2) - 430 (1) - 575 (4) - 605 (4) - 624 (4) - 625 (2) - 628 (2) (6)

Organi

- costituzionali: 289

Organizzazione

- di viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile: 600-*quinquies*

Organizzazioni

- sindacali fasciste: 509 (2)

Osceno: 410- 527 - 528 - 529

Ospedale psichiatrico: 148 - 206 - 212 - 213 - 214 - 215 - 222; Ordinamento penitenziario [2], 111

Ospitalità: 61 n. 11 - 646

Ostacolo

- all'effettuazione di ispezione concernente armi chimiche: Armi [3], 12
- alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: Reati societari [3], 2638
- alle funzioni di vigilanza della Consob: 170-*bis*, Intermediazione finanziaria [1]

Ostaggi: v. Cattura degli ostaggi

Ostentazione

- in pubblico di emblemi o simboli delle as-

sociazioni aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi: Discriminazione razziale, etnica e religiosa [2](#), [2](#)¹

Osterie: 215 - 234

Ostruzione

- di una strada ferrata o ordinaria, di una zona portuale o delle acque dei fiumi, canali o laghi: Blocco stradale [1](#)

P

Paesaggio: 734

Pagamento

- del debito tributario: Reati tributari [9](#), [13](#)

Parentela: 307 - 540 - 564 - 600-*sexies* - 609-*bis* ss. - 649

Parlamento: 290 - 313

- europeo: 7 (1)

Parricidio: 576 - 577

Partecipazione

- a banda armata: 306 - 309
- ad associazione criminale: v. Associazione
- a giochi d'azzardo: 720 - 722 - 723
- a giochi non d'azzardo: 720
- a insurrezione armata: 284
- al capitale delle banche: Reati bancari [1](#), 139 ss.
- a prestiti a favore del nemico: 249
- simulata a iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: 51 (1); Prostituzione [2](#), 14

Partito

- fascista: v. Fascismo
- politico: Finanziamento partiti politici [1](#) e [2](#)

Parto

- accelerato: Aborto [1](#), 18³
- prematuro: Aborto [1](#), 17²

Pascolo abusivo: 636 - 639-*bis* - 649

Passeggiate

- in forma militare: 244 (2) - 653 (1)

Patologie

- sessualmente trasmissibili: 609-*bis* (2) - 609-*ter* (2) - 609-*quater* (2) - 609-*quinquies* - 609-*octies* (2)

Patrimonio (v. altresì Contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, Delitti contro il patrimonio)

- zootecnico: 500

Patrocinio

- infedele: 380 - 381 - 383

Peculato: 314 - 316 - 317-*bis* - 323-*bis*

Peculio: 145 (2); Ordinamento penitenziario [1](#), 25

Pena

- di morte: 9 (1) - 21 - 38 - 184
- (applicazione): 132 ss.
- (computo): 134 - 139
- (conversione): 136; Contrabbando [1](#), 330
- (esecuzione): 141 ss. - 390
- (ragguaglio): 135

Pene

- accessorie: 19 - 20 - 37 - 77 - 79 - 139 - 140 - 178 - 317-*bis* - 389 - 448 - 475 - 512 - 583-*ter* - 600-*septies* - 609-*novies* - 722
- concorrenti: 76 - 80
- detentive: 18
- pecuniarie: 18
- pecuniarie fisse e proporzionali: 27
- principali: 17 - 20 - 78
- restrittive della libertà personale: 18
- sostitutive: v. Sanzioni sostitutive

Percezione illegale di compensi o partecipazioni: Reati societari [1], 2630

Percosse: 581 - 587

Perdita

- del diritto agli alimenti: 609-*novies* n. 3
- della cittadinanza italiana agli effetti dei delitti contro la personalità dello Stato: 242
- di un arto: 583² n. 3
- di un senso: 583² n. 2

Perdono giudiziale: 169

Pericolosità sociale: 203 ss.

Permessi: 385 (5); Ordinamento penitenziario [1], 30 - 30-*bis* - 53-*bis*; [2], 64

- di soggiorno: Cittadini extracomunitari [1], 5, 5-*bis*, 6, 18, 26, 30
- a fini investigativi: Terrorismo [3], 2.
- premio: Ordinamento penitenziario [1], 30-*ter*, 3-*quater*; [2], 65; Sequestro di persona [1], 16-*nonies*

Perquisizioni

- arbitrarie: 609
- personali di detenuti e internati: Ordinamento penitenziario [1], 34; [2], 74

Persona

- civilmente obbligata per la pena pecuniaria: v. Obbligazione civile per la pena pecuniaria
- concorrente nel reato: 110 ss.
- esercente un servizio di pubblica necessità: v. Esercente un servizio di pubblica necessità
- handicappata: 519 (2) - 575 (1) - 628 (4)
- incaricata di pubblico servizio: v. Incaricato di pubblico servizio
- offesa dal reato: 60 - 62 n. 5 - 70 - 120 ss. - 734-*bis*

Personalità

- dello Stato: v. Delitti contro la personalità dello Stato
- individuale: v. Delitti contro la personalità individuale

Persone

- che collaborano con la giustizia: v. Collaboratori di giustizia
- incapaci: 574 - 591 - 643
- internazionalmente protette: 7 (2) - 289-*bis* (5) - 295 (1) - 296 (1) - 575 (1) - 581 (2) - 582 (2) - 583 (2) - 584 (1) - 585 (1) - 605 (3) - 610 (2) - 614 (1) - 615 (1) - 628 (5) - 629 (3) - 630 (3) - 635 (5); Persone internazionalmente protette [1], 1 ss.
- sottoposte a misure di prevenzione: v. Misure di prevenzione

Pesi: 472³ - 692

Piante: 500 - 635² n. 5 (v. altresì Alberi)

Piattaforma continentale: 7 (2)

Pietà dei defunti: v. Delitti contro la pietà dei defunti

Pignoramento: 388 - 388-*bis* - 625¹ n. 7 - 635² n. 3

Pirateria aerea: 7 (2) - 428 (1) - 586 (2); Pirateria aerea [1]

Plagio: 603

Polizia

- amministrativa sociale: v. Contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
- di sicurezza: v. Contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
- mortuaria: 407 (1) - 410 (1) - 411 (2) - 413 (1)
- penitenziaria: 51 (2)

Pornografia:

- minorile: 600-*ter*
- virtuale: 600-*quater*.1

Porto

- abusivo di armi: 699; Armi [2], 4
- di aggressivi chimici: Armi [1], 4
- di armi comuni da sparo: 699 (3); Armi [1], 7
- di armi da guerra o tipo guerra: 699 (3); Armi [1], 4
- di congegni micidiali: Armi [1], 4
- di esplosivi: 678 (3); Armi [1], 4
- di munizioni da guerra: Armi [1], 4
- ingiustificato di oggetti atti a offendere: 585 (3); Armi [2], 4

Possesso: 634

- di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive: Manifestazioni sportive [1], 6-ter
- di carte di credito o di pagamento di provenienza illecita: 648 (6); Riciclaggio [1], 55⁹
- di documenti di identificazione falsi: 497-bis
- di schiavi: 602
- di segni distintivi contraffatti: 497-ter
- ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli: 707
- ingiustificato di mezzi di spionaggio: 260
- ingiustificato di valori: 708

Potestà dei genitori: v. Decadenza dall'esercizio della potestà dei genitori, Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori

Prelievo

- di parti di cadavere a scopo di trapianto: 411 (1) - 413 (1)

Premeditazione: 576 - 577 n. 3 - 585

Prerogativa

- lesa di irresponsabilità: 279

Prescrizione

- della pena: 172 - 173
- del reato: 157 ss. - 557 - 644-ter; Reati tributari [1], 16; [3], 9

Prescrizioni

- abusive di stupefacenti: Stupefacenti [1], 83

Presidente della Repubblica: 127 - 276 - 277 - 278 - 279 - 289 - 290-bis - 292-bis

Prestazioni

- di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore di stupefacenti: Stupefacenti [1], 81

Prestiti

- a favore del nemico: 249
- e garanzie della società: Intermediazione finanziaria [1], 177; Reati societari [1], 2624 e 2636

Preterintenzione: 42 - 43 - 584 - 585

Preziosi: 705

Prezzi: 501 - 518; Reati fallimentari [1], 232³ n. 2

Principio

- di irretroattività della legge penale: 2
- di legalità: 1 - 199
- di retroattività della legge più favorevole al reo: 2³
- di specialità: 15

Procacciamento

- di notizie concernenti la sicurezza dello Stato: 256

Procedimento: 684 - 685

- amministrativo: 328 (2) - 374 - 483 (2)

Procreazione: 583² n. 3

- assistita: Procreazione assistita [1]

Prodotti

- agricoli: 499
- di prima necessità: 501-bis
- esplosivi: 703 (2)
- industriali: 474 - 499 - 514 - 517

Produzione (v. altresì Fabbricazione)

- di armi chimiche: Armi [3], 10

- di stupefacenti: *Stupefacenti* [1], 26 ss.
- illecita di stupefacenti: *Stupefacenti* [1], 73

Professionalità

- nel reato: 105 - 106 - 107 - 109 - 226

Professione: 19 - 30 - 31 - 35 - 348

Programma

- di protezione di coloro che collaborano con la giustizia: v. *Collaboratori di giustizia*
- informatico: 392³ - 420^{2,3} - 615-*quinquies* - 640-*ter*

Promotore finanziario: *Intermediazione finanziaria* [1], 31

Propaganda (v. altresì *Apologia*):

- diretta a militari: 265 - 266
- di viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile: 600-*quinquies*
- elettorale: 663 (6)
- per la costituzione di una associazione che persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista: *Fascismo* [1], 4
- pubblicitaria di stupefacenti: *Stupefacenti* [1], 84
- sovversiva o antinazionale: 272

Proprietà: 388 - 473 - 474 - 514 - 632

Proprietario

- di un giornale o altro periodico: *Stampa* [1], 4

Proselitismo: v. *Attività di proselitismo*

Prossimi congiunti: 307⁴ - 323¹ - 384 - 418³ - 597³; *Sequestro di persona* [1], 1^{4-bis}

Prostituzione: 7 (2) - 28 (1) - 30 (1) - 537 (1) - 538 (2); *Prostituzione* [1], 1 ss.

- minorile: 600-*bis*; *Prostituzione* [2]

Protezione

- dei dati personali: *Protezione dati personali* [1]

- di coloro che collaborano con la giustizia: v. *Collaboratori di giustizia*

Provocazione: 62 n. 2 - 599

Provvedimenti

- contingibili e urgenti del Sindaco: 650 (4)
- del giudice: 205 - 388
- dell'Autorità: 650
- in caso di urgenza o per grave necessità pubblica: 650 (3)

Pubblica amministrazione: v. *Delitti contro la pubblica amministrazione*

Pubblicazione

- a contenuto impressionante o raccapricciante: 528 (1); *Stampa* [1], 15
- arbitraria di atti di un procedimento penale: 684
- contraria alla pubblica decenza: 725; *Stampa* [2]
- della sentenza di condanna: 36 - 186 - 187 - 347³ - 448 - 475 - 498³ - 518 - 722
- delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere: 683
- destinata all'infanzia o all'adolescenza: 528 (1); *Stampa* [1], 14
- di notizie false, esagerate o tendenziose: 656
- di rettifiche: *Stampa* [1], 8
- indebita di notizie concernenti un procedimento penale: 685
- oscena: 528; *Stampa* [2]

Pubblicizzazione di materiale pornografico: 600-*ter*

Pubblicità

- medicinali: 318 (4) - 319 (5)

Pudore: v. *Offesa al pudore e all'onore sessuale*

Punibilità: v. *Cause di non punibilità, Condizione obiettiva di punibilità*

Punzoni

- per macchine affrancatrici: 468 (1) - 469 (1) - 470 (1) - 471 (1)

Q

Querela: 120 ss.

Questioni

- pregiudiziali di costituzionalità: 159 (3)

R

Raccolta

- del risparmio: Reati bancari [1], 11
- di aggressivi chimici: Armi [1], 1
- di armi: 695
- di armi comuni da sparo: Armi [1], 7
- di armi da guerra o tipo guerra: 695 (5) - 697 (1); Armi [1], 1; [2], 10
- di congegni micidiali: Armi [1], 1
- di esplosivi: Armi [1], 1
- di munizioni da guerra: Armi [1], 1

Radunata

- sediziosa: 655

Raffinazione

- di stupefacenti: Stupefacenti [1], 73

Raggiri: 640 - 640-*bis*

Ragguaglio

- tra pene pecuniarie e detentive: 135

Rapina: 628

- commessa con armi: 628³ n. 1
- commessa da persona travisata: 628³ n. 1
- commessa da più persone riunite: 628³ n. 1
- commessa con armi, munizioni o esplosivi: 628 (6); Ordine pubblico [2], 4²
- impropria: 628²
- propria: 628¹

Rapporto

- di causalità : 40 - 41
- di parentela: v. Parentela
- patrimoniale illecito con la società assoggettata a revisione contabile: Intermediazione finanziaria [1], 177

Rappresentante

- comune degli obbligazionisti: Reati societari [1], 2634
- di organismi internazionali: 3 (1)
- di Stati esteri: 3 (1)

Rappresentazioni

- cinematografiche: v. Opere cinematografiche
- oscene: 528
- senza licenza: 666
- teatrali: 527 (2) - 528 - 668

Ravvedimento operoso

- in materia di stupefacenti: Stupefacenti [1], 73⁷

Ratto

- a fine di matrimonio: 522, 524
- a fine di libidine: 523, 524

Razzi: 703

Reati (v. anche Contravvenzioni, Delitto, Delitti, Reato)

- bancari: 326 (2) - 357 (4); Reati bancari [1], 130 ss.
- commessi all'estero: 7 - 9 - 10 - 138 - 201 - 501⁴ - 591² - 604 - 642⁴; Cattura degli ostaggi [1], 4; Mercenari [1], 6; Persone internazionalmente protette [1], 2; Pirateria aerea [1], 3
- commessi col mezzo della stampa: 57 - 57-*bis* - 58 - 58-*bis* - 185 (1) - 565 - 596-*bis* - 683 - 684; Fascismo [1], 4; Intermediazione finanziaria [1], 181^{3c)}
- commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione: Misure di prevenzione [2], 7 e 9; [3], 28 ss.
- commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza relativi all'uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica: Ordine pubblico [1], 27 ss.; Terrorismo [1], 12
- commessi nel territorio dello Stato: 6

- commessi per agevolare l'attività di associazioni che perseguono finalità di discriminazione o di odio razziale, etnico, nazionale o religioso: Discriminazione razziale, etnica e religiosa [2], 3
- commessi per finalità di discriminazione o di odio razziale, etnico, nazionale o religioso: Discriminazione razziale, etnica e religiosa [2], 3
- commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale: 63 (2) - 69 (2) - 270 (3) - 270-bis - 280 - 289-bis; Terrorismo [1], 1
- dell'instituto: Reati fallimentari [1], 227
- edilizi e urbanistici: 150 (1) - 182 (1) - 240 (1)
- elettorali: 28 (1) - 36 (2) - 372 (3)
- fallimentari: 28 (1) - 30 (1) - 32-bis (2) - 35-bis (2) - 61 (2) - 62 (3) - 81 (2) - 150 (1) - 240 (1); Reati fallimentari [1], 216 ss.
- in caso di concordato preventivo o amministrazione controllata: Reati fallimentari [1], 236
- in caso di liquidazione coatta amministrativa: Reati fallimentari [1], 237
- in materia di diritto d'autore: Diritto d'autore [1], 171 ss.
- in materia di protezione dei dati personali: Protezione dati personali [1], 167 ss.
- societari: Reati bancari [1], 135; Reati fallimentari [1], 223² n. 1; Reati societari [1], [2] e [3]; Responsabilità amministrativa enti [1], 25-ter
- tributari: 28 (1) - 30 (1) - 32-bis (2) - 32-ter (2) - 35 (1) - 36 (2) - 47 (1) - 62 (4) - 81 (4) - 157 (2) - 159 (3) - 160 (2) - 162 (2) - 185 (2) - 196 (2) - 240 (1) - 416-bis (10)

Reato (v. altresì Contravvenzioni, Delitto, Delitti, Reati)

- aberrante: 82 - 83
- circostanziato: v. Circostanze aggravanti, Circostanze attenuanti
- complesso: 84 - 131 - 170² - 301⁴ - 581²
- concorrente: v. Concorso di reati
- connesso: 161 - 170³
- continuato: 81 - 158; Reati tributari [1], 8 (1)

- della stessa indole: 101
- diverso da quello voluto: 47 - 48 - 83 - 116 - 586
- estinto: v. Cause di estinzione del reato
- impossibile: 49
- permanente: 158
- plurisoggettivo: v. Concorso di persone nel reato
- presupposto: 170¹
- procedibile a querela: 120 (1)
- simulato: 367
- supposto erroneamente: 49
- tentato: 56
- transnazionale: Reato transnazionale [1]

Recesso attivo: 56⁴; Terrorismo [1], 5

Recidiva: 69⁴ - 70² - 99 - 100 - 106 - 151⁵ - 164 - 169 - 172 - 173 - 174 - 176² - 179²

Reclusione: 23 - 172 - 184

Reclutamento

- di mercenari: Mercenari [1], 4
- di persona al fine di farle esercitare la prostituzione: Prostituzione [1], 3

Referto: 365 - 384

Registratori

- di cassa: 472 (1)

Registrazione

- di un giornale o periodico: Stampa [1], 5, 6 e 7

Registri: 484

Relazione

- incestuosa: 564²

Relazioni

- domestiche: 61 n. 11 - 646
- d'ufficio: 61 n. 11 - 646

Remissione

- del debito: 188 (1); Ordinamento penitenziario [1], 56; [2], 106
- della querela: 152 ss. - 597²

Remunerazione

- al condannato: 145 - 213; Ordinamento penitenziario [1], 23 e 24

Renitenza

- del testimone: 366 - 384

Repubblica: 290 - 302 ss. - 313**Resistenza**

- a pubblico ufficiale: 337

Respingimento ai valichi di frontiera: Cittadini extracomunitari [1], 10, 19**Responsabile**

- civile: 190
- delle comunità terapeutiche socio-riabilitative: 362

Responsabilità

- amministrativa degli enti: 316-*bis* (3) - 316-*ter* (2) - 317 (3) - 318 (2) - 319 (2) - 319-*ter* (3) - 321 (5) - 322 (4) - 453 (2) - 454 (2) - 455 (2) - 457 (2) - 459 (3) - 460 (2) - 461 (4) - 464 (2) - 640 (1) - 640-*bis* (4) - 640-*ter* (2); Responsabilità amministrativa enti [1] e [2]
- obiettiva: 42³

Restituzione

- indebita di conferimenti: Reati fallimentari [1], 223² n. 1; Reati societari [1], 2623 e 2636; [3], 2626

Restituzioni: 62 n. 6 - 165 - 185 - 187**Rettifiche:** Stampa [1], 8**Revisione**

- dei film e dei lavori teatrali: 668 (2)

Revoca

- degli atti del colpevole compiuti in frode ai creditori: 192 ss.
- dei documenti di guida: Contrabbando [2], 3
- della concessione o autorizzazione per emittenti radiotelevisive: 600-*septies*
- della liberazione condizionale: 177

- della licenza di esercizio: 517-*bis* - 600-*septies*
- della non menzione della condanna nel certificato del casellario: 175³
- della patente di guida: 19 (2); Codice della strada [1], 219, 224
- della pena sostitutiva: Sanzioni sostitutive [1], 72
- della sentenza di riabilitazione: 180 - 181
- della sospensione condizionale della pena: 168
- delle misure di sicurezza: 207 - 236³

Riabilitazione: 178 - 179 - 180 - 181; Misure di prevenzione [4], 15; [5], 14^{2,3}; Reati fallimentari [1], 241**Rialzo**

- fraudolento di prezzi: 501 - 518

Ribasso

- fraudolento di prezzi: 501 - 518

Ricettazione: 648 - 649

- fuori dai casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, di merci o beni del fallito: Reati fallimentari [1], 232³ nn. 1 e 2
- postfallimentare: Reati fallimentari [1], 232³ n. 1
- prefallimentare: Reati fallimentari [1], 232³ n. 2
- simulata di armi: 51 (1) - 648 (4); Mafia [4], 12-*quater*

Ricevute

- fiscali: Reati tributari [3], 3

Ricezione

- di armi chimiche: Armi [5], 10
- di monete falsificate, finalizzata alla messa in circolazione, dal falsificatore o da un intermediario: 453 n. 4 - 454
- di stupefacenti: Stupefacenti [1], 73
- vietata di contributi e finanziamenti ai partiti politici: Finanziamento partiti politici [1], 7; [2], 4

Richiesta

- di procedimento: 127 ss. - 313

Riciclaggio: 648-*bis*; Riciclaggio [1](#), 1 ss.

- simulato: 51 (1) - 648-*bis* (6); Mafia [4](#), 12-*quater*

Riconoscimento

- delle sentenze penali straniere: 12
- di passività inesistenti da parte dell'imprenditore fallito: Reati fallimentari [1](#), 216¹ n. 1
- di passività inesistenti da parte dell'istitutore dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1](#), 236² n. 2
- di passività inesistenti da parte dell'istitutore dell'imprenditore fallito: Reati fallimentari [1](#), 227
- di passività inesistenti da parte del socio illimitatamente responsabile di s.n.c. o s.a.s fallita: Reati fallimentari [1](#), 222
- di passività inesistenti da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammessa al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1](#), 236² n. 1
- di passività inesistenti da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallita: Reati fallimentari [1](#), 223¹

Ricorso

- abusivo al credito: Reati fallimentari [1](#), 218, 221, 222, 225 e 227

Ricovero

- del detenuto in luogo esterno di cura: 385 (5); Ordinamento penitenziario [1](#), 11⁴
- in casa di cura e custodia: 148 - 206 - 212 - 215 - 219 - 220 - 221 - 232
- in ospedale psichiatrico giudiziario: 148 - 206 - 212 - 215 - 222
- in riformatorio giudiziario: 206 - 212 - 215 - 223 ss. - 232

Riduzione

- illegale di capitale sociale: Reati societari [1](#), 2623 - 2636; [3](#), 2629; Reati fallimentari [1](#), 223² n. 1
- in schiavitù o in servitù: 600

Rifiuti: Ambiente [2](#), 177 ss.**Rifiuto**

- di atti d'ufficio: 328 - 388⁵
- di consegnare il documento d'identità: 651 (3)
- di indicazioni in materia di antiriciclaggio: Riciclaggio [1](#), 55⁴
- di indicazioni sulla propria identità personale: 651
- di monete aventi corso legale: 693
- di obbedienza di militari o agenti della forza pubblica: 329
- di prestare la propria opera in occasione di un tumulto: 652
- di uffici legalmente dovuti: 366 - 384

Riformatorio giudiziario: 215 - 223 ss.**Rilascio**

- a fini di evasione fiscale, di documenti contraffatti o alterati: Reati tributari [3](#), 4

Rilevazioni

- nelle scritture contabili e nel bilancio: Reati tributari [9](#), 7

Rimozione

- di cautele contro infortuni sul lavoro: 437 - 451
- di segnali o ripari: 673
- di termini: 631 - 639-*bis* - 649
- illecita di beni culturali: Opere d'arte [2](#), 171

Rinnovazione

- del giudizio: 11 - 201

Rinuncia

- alla querela: 124

Rinvio

- dell'esecuzione della pena: 145-146
- di manifestazioni sportive: Manifestazioni sportive [1](#)

Riorganizzazione

- del disciolto partito fascista: Fascismo [1], 1

Riparazione

- del danno: 62 n. 6 - 186 - 187; Stampa [1], 12
- dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario: Reati tributari [9], 14

Ripari: 673**Ripartizione**

- illegale di utili e riserve: Reati societari [1], 2621 e 2636; [3], 2627; Reati fallimentari [1], 223² n. 1
- indebita dei beni sociali da parte dei liquidatori: Reati societari [1], 2625; [3], 2633; Reati fallimentari [1], 223² n. 1

Riposo: 659**Riproduzione**

- abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici: 615-*quater*
- di opere d'arte: Opere d'arte [2], 178

Risarcimento del danno: 62 n. 6 - 165 - 168 n. 1 - 185 ss. - 198

- dei detenuti e internati: Ordinamento penitenziario [1], 32

Riscontro

- diagnostico sui cadaveri: 411 (2)

Riserva di legge: 1**Rissa:** 588**Ritardo**

- di atti d'ufficio: 328
- di denuncia di reato: 361 ss. - 384
- di obbedienza del militare o agente di forza pubblica: 329
- di referto: 365 - 384
- nel riferire fatti concernenti un sequestro di persona a scopo di estorsione: Sequestro di persona [1], 3

- nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie: Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1], 36

Ritiro

- dei documenti di guida: Contrabbando [2], 3
- della patente di guida: 19 (2); Stupefacenti [1], 85¹

Ritorsione: 599**Ritrattazione:** 371² - 376 - 377**Ritrovamento:**

- di bambini: 593 (1)

Riunioni

- in luogo pubblico: 266 (3)

Rivelazione

- del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche: 617-*quater*
- del contenuto di comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche: 617
- del contenuto di corrispondenza: 616 - 618 - 620
- del contenuto di documenti segreti: 621
- dell'identità di chi ha fatto ricorso alle procedure e agli interventi in materia di interruzione della gravidanza: Aborto [1], 21
- di notizie riservate: 262
- di segreti di Stato: 261
- di segreti d'ufficio: 326
- di segreti inerenti ad un procedimento penale: 379-*bis*
- di segreto industriale: 623
- di segreto professionale: 622
- di segreto scientifico: 623

Rivenditori

- di stampa: 528 (3) - 565 (1) - 725 (3); Stampa [2]

Rivolta: 284 (1)

- negli istituti penitenziari: Ordinamento penitenziario [1], 41-*bis*

Rovina

- di edifici o di altre costruzioni: 676

Rumori: 659**S****Sabotaggio**

- di aziende agricole: 508 - 510 ss.
- di aziende industriali: 508 - 510 ss.
- di opere militari: 253 - 254

Saccheggio: 285 - 419 - 421**Salute pubblica:** 452**Santa Sede:** 3 (1) - 7 (1)**Sanzioni**

- amministrative:
 - accessorie: 15 (1) - 19 (2); Assegni bancari [1](#), 5, 5-*bis*; Codice della strada [1](#), 218, 222, 224-*bis*; Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1](#), 20-21; [3](#), 3
 - in materia di protezione di dati personali: Protezione dati personali [1](#), 161 ss.
 - in materia di stupefacenti: Stupefacenti [1](#), 75 e 76
 - in materia tributaria: Reati tributari [8](#), 1 ss.; [9](#), 21
 - pecuniarie: Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1](#), 1 ss.
- applicabili dal giudice di pace: 17 (2); Giudice di pace [1](#), 52 ss.
- civili: 185 ss. - 198
- pecuniarie: 388-*ter*
- sostitutive: 18 (1) - 71 (1) - 73 (1) - 81 (3) - 133-*bis* (2) - 133-*ter* (3) - 135 (2); Cittadini extracomunitari [1](#), 16; Sanzioni sostitutive [1](#), 53 ss.

Scambio

- elettorale politico - mafioso: 416-*ter*

Scavalamento

- in occasione di manifestazioni sportive: Manifestazioni sportive [1](#), 6-*bis*

Schiamazzi: 659**Schiavitù:** 600 (1) - 602 (1)**Scioglimento:**

- del matrimonio: 570 (4)

Sciopero: 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 635² n. 2**Scippo:** v. Furto con strappo della cosa**Sciissione**

- illegale di società: Reati fallimentari [1](#), 223² n. 1; Reati societari [1](#), 2623 - 2636; [3](#), 2629

Scommesse

- autorizzate: 19 (2)
- clandestine: Manifestazioni sportive [1](#)

Scoperte scientifiche: 325**Scritti:** 663

- affissi: 345 - 664
- contrari alla pubblica decenza: 725
- ingiuriosi: 594
- offensivi pronunciati davanti ad autorità giudiziarie o amministrative: 598
- osceni: 528

Scrittura privata: 485 - 486 - 489 - 490 - 492 - 493-*bis*¹**Scritture contabili:** Reati fallimentari [1](#), 216¹ n. 2 e 217²; Reati tributari [3](#), 1 e 4; [9](#), 7, 10**Seduzione**

- con promessa di matrimonio: 526

Segnalazione

- di operazioni sospette: 648-*bis* (2) - 648-*ter* (2); Riciclaggio [1], 41 ss.; Terrorismo [1], 13

Segnali: 428 - 537 - 673

Segni

- di pubblica autenticazione, certificazione o riconoscimento: 469 - 470
- distintivi delle opere dell'ingegno o di prodotti industriali: 473 - 474 - 514 - 517
- distintivi di una professione: 498
- distintivi di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario: 498
- distintivi di un ufficio o impiego pubblico: 498
- distintivi indicanti la appartenenza a un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso: Genocidio [1], 6

Segreto

- di Stato: 256 (1) - 257 (1) - 258 (1) - 259 (1) - 260 (1) - 261 (1) - 262 (1) - 263 (1) - 326 (2); Armi [6], 10
- d'ufficio: 326; Reati bancari [1], 7
- industriale: 623
- militare: 256 (3) - 258 (3) - 262 (1); Armi [6], 10
- professionale: 622
- scientifico: 623

Semidetenzione: 18 (1); Sanzioni sostitutive [1], 55

Semilibertà: 385 (5); Ordinamento penitenziario [1], 48 - 49 - 50 - 50-*bis* - 51 - 51-*bis* - 51-*ter* - 52; [2], 101

Seminfermità mentale: v. Vizio di mente

Sentenza:

- dichiarativa dello stato di insolvenza: Reati fallimentari [1], 195; [2], 8 - 9 - 23 - 24 - 25
- dichiarativa di fallimento: Reati fallimentari [1], 16 - 17 - 18 - 147

Sentimento

- comune del pudore: 529
- religioso: 402 ss.

Sepolcro: 407 - 408

Sequestro

- conservativo: 189 ss.
- dei beni utilizzabili per far conseguire il prezzo del riscatto: Sequestro di persona [1], 1
- dei beni della persona sottoposta a procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione: Misure di prevenzione [2], 2-*bis* ss.
- dei beni sottoposti a sospensione temporanea dell'amministrazione: Misure di prevenzione [2], 3-*quater* ss.
- di persona: 326 (2) - 364 (2) - 379 (3) - 605
- di persona a scopo di estorsione: 364 (2) - 630; Sequestro di persona [1], 1 ss.
- di persona a scopo di terrorismo o di eversione: 289-*bis*
- di stampati: 352; Fascismo [1], 8

Serrata: 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 635² n. 2

Servizio

- di pubblica necessità: v. Esercente un servizio di pubblica necessità
- funebre: 409
- militare: 640² n. 1
- pubblico: 358

Sevizie

- verso le persone: 61 n. 4 - 576 - 577 - 585

Sfere metalliche: Armi [2], 4

Sfollagente: Armi [2], 4

Sfregio

- permanente: 583² n. 4

Sfruttamento

- di minori a fini di pornografia: 600-*ter*

- della prostituzione: 534 - 600-*bis*; Prostituzione [1](#), 3

SICAV: v. Società di investimento a capitale variabile

Sicurezza

- della navigazione aerea: Pirateria aerea [1](#), 1 ss.
- telematica: Terrorismo [3](#), 7-*bis*

Sicurezza pubblica

- (ordinamento): 51 (2) - 284 (1)
- (regolamento): 651 (1) (3) - 653 (1) - 661 (1) - 678 (4) - 679 (1) - 689 (2) - 691 (2) - 703 (2) - 705 (1)
- (testo unico): 53 (3) - 228 (1) - 240 (1) - 244 (2) - 266 (3) - 423 (1) - 528 (1) - 615-*bis* (3) - 615-*ter* (2) - 617 (3) - 617-*bis* (3) - 617-*ter* (2) - 617-*quater* (2) - 650 (1) (2) (3) - 651 (1) (3) - 653 (1) - 654 (1) (2) - 655 (1) - 661 (1) - 663 (5) - 666 (1) - 668 (1) - 669 (2) - 671 (1) - 678 (4) - 679 (1) - 680 (1) - 681 (1) - 695 (1) (4) - 696 (1) (2) - 697 (2) (3) - 698 (1) - 699 (1) - 703 (1) - 704 (1) - 705 (1) - 723 (1) - 731 (1)

Sigilli: 349 - 350

Sigillo

- dello Stato: 467 - 471
- di un ente pubblico o di un pubblico ufficio: 468 - 471

Simulazione

- di crediti inesistenti allo scopo di influire sulla formazione della maggioranza per essere ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1](#), 236¹
- di reato: 367 - 370
- di titoli di prelazione, allo scopo di favorire a danno dei creditori taluno di essi, da parte del fallito: Reati fallimentari [1](#), 216³
- di titoli di prelazione, allo scopo di favorire a

danno dei creditori taluno di essi, da parte dell'instatore dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1](#), 236² n. 2

- di titoli di prelazione, allo scopo di favorire a danno dei creditori taluno di essi, da parte dell'instatore dell'imprenditore fallito: Reati fallimentari [1](#), 227
- di titoli di prelazione, allo scopo di favorire a danno dei creditori taluno di essi, da parte del socio illimitatamente responsabile di s.n.c. o s.a.s fallita: Reati fallimentari [1](#), 222
- di titoli di prelazione, allo scopo di favorire a danno dei creditori taluno di essi, da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammessa al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1](#), 236² n. 1
- di titoli di prelazione, allo scopo di favorire a danno dei creditori taluno di essi, da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallita: Reati fallimentari [1](#), 223¹

Sistema informatico o telematico: 392³ - 420² - 615-*ter* - 615-*quater* - 615-*quinquies* - 635-*bis* - 640-*ter*

Smecio

- di carta bollata usata: 466 (3)
- di marche da bollo usate: 466 (3)
- di valori di bollo usati: 466 (3)

Soccorso: 593

Società: Reati fallimentari [1](#) e [2](#); Reati societari [1](#), [2](#) e [3](#)

- di revisione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa: Intermediazione finanziaria [1](#), 155 ss.
- finanziarie: Reati bancari [1](#)
- quotate in borsa: Intermediazione finanziaria [1](#), 119 ss.

Sofisticazioni alimentari: 440 (1) - 442 (1) - 444 (1) - 446 (1) - 448 (1)

Soggiorno: 233

- cautelare: Mafia [4](#), 25-*quater*

Sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati:

- Intermediazione finanziaria [1](#), 94 ss;
Reati societari [3](#), 2623

Sommersione: 428 - 429 - 436 - 449² - 450

Somministrazione

- di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente: 689
- di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza: 691
- di medicinali guasti o imperfetti: 443 - 452²
- di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica: 445 - 452²
- di provvigioni al nemico: 248
- di sostanze dopanti: Doping [1](#), 9
- di sostanze velenose o nocive a minori: 730
- di stupefacenti: Stupefacenti [1](#), 38 ss.
- di tabacco a minori: 730²

Sommo Pontefice: 276 (2) - 277 (2) - 278 (2) - 295 (1) - 296 (1)

Soppressione

- del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche: 617-*sexies*
- del contenuto di comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche: 617-*ter*
- di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato: 255 - 259 - 268 - 302 ss.
- di atto vero: 490
- di cadavere: 411
- di corpi di reato o di cose custodite in pubblici uffici: 351
- di corrispondenza: 616 - 619
- di cose sottoposte a pignoramento: 388^{3,4} - 388-*bis*
- di cose sottoposte a sequestro: 334 - 335 - 388^{3,4} - 388-*bis*

- di scrittura privata vera: 490
- di stato civile: 566

Sordomutismo: 96 - 219 - 222

Sorelle: 307 - 577 - 585 - 649

Sorveglianza

- particolare di condannati, imputati e internati: Ordinamento penitenziario [1](#), 14-*bis*, 14-*ter* e 14-*quater*
- speciale della pubblica sicurezza: 229 (2); Misure di prevenzione [1](#), 3 e 9; [2](#), 2

Sospensione

- condizionale della pena: 163 ss.
- condizionata dell'esecuzione della parte finale delle pene detentive: Ordinamento penitenziario [3](#), 1 ss.
- dalle funzioni di amministratori di enti locali: 28 (1)
- dall'esercizio della potestà dei genitori: 32³ - 34 - 671²
- dall'esercizio di osteria: 689³ - 691²
- dall'esercizio di professione o arte: 19 - 35 - 544-*sexies*
- dall'esercizio di uffici direttivi delle persone giuridiche e imprese: 19 - 35-*ter*
- dall'ufficio di tutore: 671²
- dei documenti di guida: Codice della strada [1](#), 218, 224; Contrabbando [2](#), 3
- della patente di guida: 19 (2); Codice della strada [1](#), 218, 224; Discriminazione razziale, etnica e religiosa [2](#), 1^{1-bis}
- della prescrizione del reato: 159; Ordine pubblico [1](#), 16
- delle misure alternative alla detenzione: Ordinamento penitenziario [1](#), 51-*bis* e 51-*ter*
- delle regole del trattamento penitenziario nei confronti dei detenuti e degli internati: Ordinamento penitenziario [1](#), 41-*bis*
- dell'esecuzione della pena: Stupefacenti [1](#), 90 ss.
- dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata: Sanzioni sostitutive [1](#), 68 - 69
- del procedimento penale: 371-*bis*²

- temporanea dell'amministrazione dei beni personali: Misure di prevenzione [2], 3-*quater* ss.; Ordine pubblico [1], 22 ss.

Sostanze

- alimentari: v. Alimenti e bevande
- medicinali: 440³ - 443 - 445 - 452²
- nocive: 730
- psicotrope: v. Stupefacenti
- stupefacenti: v. Stupefacenti
- velenose: 576 - 577 - 585 - 730

Sostituzione

- della sanzione amministrativa pecuniaria all'ammenda: v. Depenalizzazione
- di denaro o altri beni: 648-*bis*
- di neonato: 567
- di pene detentive brevi: Sanzioni sostitutive [1], 53
- di persona: 494

Sottrazione

- all'utilizzazione o al consumo di generi alimentari: 501-*bis*
- all'utilizzazione o al consumo di materie prime: 501-*bis*
- all'utilizzazione o al consumo di prodotti di prima necessità: 501-*bis*
- consensuale di minorenni: 573
- dei libri o delle altre scritture contabili da parte del fallito: Reati fallimentari [1], 216¹ n. 2 e 216²
- dei libri o delle altre scritture contabili da parte dell'istitutore dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1], 236² n. 2
- dei libri o delle altre scritture contabili da parte dell'istitutore dell'imprenditore fallito: Reati fallimentari [1], 227
- dei libri o delle altre scritture contabili da parte del socio illimitatamente responsabile di s.n.c. o s.a.s fallita: Reati fallimentari [1], 222
- dei libri o delle altre scritture contabili da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammessa

- al concordato preventivo o all'amministrazione controllata: Reati fallimentari [1], 236² n. 1
- dei libri o delle altre scritture contabili da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallita: Reati fallimentari [1], 223¹
- di apparecchi a pubblica difesa da infortuni: 436
- di armi: 284 (4) - 285 (3) - 286 (3) - 306 (2) - 422 (1) - 678 (5); Armi [2], 21
- di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato: 255 - 259 - 268 - 302 ss.
- di cadavere: 411
- di corrispondenza: 616 - 619
- di cose comuni: 627 - 649
- di cose sottoposte a pignoramento: 388^{3,4}
- di cose sottoposte a sequestro: 334 - 335 - 388^{3,4}
- di esplosivi: 284 (3) - 285 (2) - 286 (2) - 306 (2) - 422 (1) - 678 (6); Armi [2], 29
- di persone incapaci: 574
- fraudolenta al pagamento di imposte: Reati tributari [9], 11
- fuori dai casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, di beni del fallito: Reati fallimentari [1], 232³ n. 1

Spesita

- di monete falsificate: 455
- di monete falsificate di concerto con il falsificatore o con un intermediario: 453 n. 3 - 454
- di monete falsificate ricevute in buona fede: 457
- di valori di bollo falsificati: 459
- di valori di bollo falsificati di concerto con il falsificatore o con un intermediario: 459
- di valori di bollo falsificati ricevuti in buona fede: 459

Spese

- dell'imprenditore fallito personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica: Reati fallimentari [1], 217¹ n. 1
- del socio illimitatamente responsabile di s.n.c. o di s.a.s. fallita personali o per la fa-

miglia eccessive rispetto alla sua condizione economica: Reati fallimentari [1], 222

- di mantenimento del condannato: 145 - 188 - 189 - 191 - 213

Spettacoli: 659 - 681

- cinematografici: v. Opere cinematografiche
- con animali: 544-*quater*
- osceni: 528
- pubblici senza licenza: 666
- teatrali: v. Rappresentazioni teatrali

Spogliamento abusivo: 626¹ n. 3 - 649

Spionaggio: 257 - 258 - 259 - 260

Stampa: 36 (2) - 57 (2) - 185 (1) - 186 (1) - 245 (1) - 246 (1) - 266 (2) - 483 (2) - 528 (1) - 595 (2) - 596-*bis* (3) - 650 (7) - 663 (2) - 663-*bis* (2) - 664 (1) (v. altresì Reati commessi col mezzo della stampa); Stampa [1], [2], [3]

- clandestina: 58 - 663 (2) - 663-*bis*; Stampa [1], 16
- di stampati per la compilazione di bolle di accompagnamento e di ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni: Reati tributari [3], 3²
- illegale di stampati per la compilazione di bolle di accompagnamento e di ricevute fiscali: Reati tributari [3], 3¹

Stampato: 352 - 663-*bis* (2) - 664 (1); Stampa [1], 1, 2 e 17

Stati

- alleati o associati: 268
- in guerra: 242⁴

Stato

- civile: 495 - 566 - 567 - 568 - 569
- dei luoghi: 632 - 649
- di famiglia: v. Delitti contro lo stato di famiglia
- di guerra: 310 (1)

- di incapacità procurato mediante violenza: 613
- di insolvenza: 641; Reati fallimentari [1], 5; [2], 3 - 5
- di ipnotismo: 728
- di narcosi: 728
- di necessità: 54
- di neutralità: 310 (1)
- emotivo o passionale: 90
- personale: 494 - 495 - 496 - 651

Strada

- ferrata: 431³ - 466; Blocco stradale [1]
- ordinaria: Blocco stradale [1]

Strage: 285 - 422

Straniero: 3 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 200 - 215 - 235 - 243 - 245 - 246 - 247 - 312 - 604; Cittadini extracomunitari [1]

Strepiti

- di animali: 659

Strumenti

- atti ad aprire o forzare serrature: 707
- da punta e da taglio: Armi [2], 4
- destinati a falsificare monete, valori di bollo o carta filigranata: 461
- destinati alla produzione agricola o industriale: 508
- di pubblica autenticazione, certificazione o riconoscimento: 468 - 469 - 471
- di ripresa visiva: 615-*bis*
- lanciarazzi per la sicurezza della navigazione: Ordine pubblico [2], 5
- sonori: 615-*bis* - 659

Stupefacenti: 30 (1) - 35 (1) - 62 (3) (4) - 93 - 94 - 112 (1) - 115 (2) - 146 (3) - 163 (2) - 164 (3) - 171 (2) - 200 (1) - 235 (1) - 240 (1) - 326 (2) - 328 (3) - 416 (1) - 447 (1) - 484 (1) - 586 (3) - 589 (4) - 590 (3) - 622 (3) - 729 - 730 (1); Stupefacenti [1], 1 ss.; [2], [3] e [4]

Successione

- di leggi penali: 2 - 200

Suggerione

- di folla in tumulto: 62 n. 3
- ipnotica o in veglia: 613

Suicidio: 580**Supposizione**

- di stato civile: 566 - 569

T**Tabacchi:** 730² (v. altresì Contrabbando)**Teatri:** v. Rappresentazioni teatrali**Telefono:** 617 ss. - 660**Telegrafo:** 617 ss.**Tempo di guerra:** 310**Tendenza a delinquere:** 108 - 109 - 216 - 217 - 218 - 226**Tentativo:** v. Delitto tentato**Tenuta**

- dei libri o delle altre scritture contabili da parte del fallito in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari: Reati fallimentari [1](#), 216¹ n. 2
- dei libri o delle altre scritture contabili da parte dell'instutore dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari: Reati fallimentari [1](#), 236² n. 2

- dei libri o delle altre scritture contabili da parte dell'instutore dell'imprenditore fallito in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari: Reati fallimentari [1](#), 227
- dei libri o delle altre scritture contabili da parte del socio illimitatamente responsabile di s.n.c. o s.a.s fallita in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari: Reati fallimentari [1](#), 222
- dei libri o delle altre scritture contabili da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammessa al concordato preventivo o all'amministrazione controllata in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari: Reati fallimentari [1](#), 236² n. 1
- dei libri o delle altre scritture contabili da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallita in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari: Reati fallimentari [1](#), 223¹
- delle scritture contabili ai fini fiscali: Reati tributari [3](#), 1
- irregolare di scritture contabili obbligatorie ai fini delle II.RR e dell'IVA: Reati tributari [3](#), 1⁶

Termini: 14 - 631**Terreni:** 631 - 633 - 649**Territorio dello Stato:** 4² - 6**Terrorismo:** v. Terrorismo [1](#)

- internazionale: Terrorismo [2](#) e [3](#)

Tesoro: 647¹ n. 2**Testamento olografo:** 491 - 493-*bis*²**Testimone:** 371-*bis* - 372 - 375 - 376 - 377 - 384

Tipografia: 662**Titoli:** 498

- del debito pubblico: 458 (1)
- di credito: 491
- di identificazione dei metalli preziosi: 36 (2)

Tolleranza

- abituale dell'esercizio della prostituzione: Prostituzione [1](#), 3

Tombe: 408**Tombole:** 718 (2) - 720 (1)**Tossicodipendente:** v. Stupefacenti**Traduzione**

- dei detenuti e degli internati: Ordinamento penitenziario [1](#), 42-*bis*; [2](#), 84

Traffico

- illecito:
 - di rifiuti: Ambiente [2](#), 259
 - di stupefacenti: Stupefacenti [1](#), 73

Transito

- di armi chimiche: Armi [3](#), 10
- di materiali d'armamento: Armi [4](#), 24, 25
- di stupefacenti: Stupefacenti [1](#), 50, 58 e 59

Trapianti: v. Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto

- renali: 50 (1)

Trasferimento

- dei detenuti e degli internati: Ordinamento penitenziario [1](#), 42; [2](#), 83
- fraudolento di valori: 648 (5) - 648-*bis* (6) - 648-*ter* (3); Mafia [4](#), 12-*quinquies*

Trasformazione

- di misure di sicurezza: 212
- di reati in illeciti amministrativi: v. Depenalizzazione

Trasmissioni

- radiotelevisive: 57 (3) - 528 (2) - 595 (2)

Trasporto: 432

- di armi: Armi [2](#), 18 e 19
- di esplosivi: Armi [2](#), 18
- di materie esplodenti: 678
- di stupefacenti: Stupefacenti [1](#), 73

Tratta

- di donne e di minori: 535 - 536 - 537 - 601; Tratta di persone [1](#)
- di schiavi: 601

Trattative

- vietate concernenti materiali d'armamento: Armi [4](#), 25²

Trattamento

- illecito dei dati personali: Protezione dati personali [1](#), 167 ss.
- idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui: 728
- penitenziario: Ordinamento penitenziario [2](#), 1 ss.
- sanzionatorio dei collaboratori di giustizia: Sequestro di persona [1](#), 16-*quater* ss.

Trattenimenti: 681

- pubblici senza licenza: 666

Travisamento: 625¹ n. 5 - 628³ n. 1 - 629²**Truffa:** 640 - 640-*bis* - 649

- a danno dello Stato o di altro ente pubblico: 640² n. 1
- per conseguire erogazioni pubbliche: 640-*bis*

Tubi: Armi [2](#), 4**Tumulto:** 652**Turbamento**

- dell'ordine pubblico: 656
- di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa: 405
- di un funerale o servizio funebre: 409

Turbativa

- della libertà degli incanti: 353

- della libertà dell'industria o del commercio: 513
- di manifestazioni sportive: Manifestazioni sportive **[1]**, 7
- violenta del possesso di cose immobili: 634

Tutela

- arbitraria delle private ragioni: 392 ss.
- della riservatezza: 615-*bis* (1) - 617 (1) - 617-*bis* (1) - 617-*ter* (1) - 623-*bis* (1) - 734-*bis*

Tutore: 282 n. 3 - 120 - 125 - 153 - 155 - 600-*sexies* - 609-*bis* - 609-*ter* - 609-*septies* - 609-*novies*

U

Ubrachezza: 91 - 92 - 94 - 221 - 613 - 688 - 689 - 690 - 691

Uccisione

- di animali: 544-*bis* - 638 - 649

Ufficiale

- o agente di polizia giudiziaria: 363
- o agente di polizia tributaria: Reati tributari **[1]**, 31 ss.
- pubblico: 357 - 360

Ufficio

- di curatore: 28
- di tutore: 28
- legalmente dovuto: 366
- pubblico: 28

Uniformi: 498; Associazioni militari o segrete **[1]**, 2 - 3

Urna: 407 - 408

Uso (v. altresì Utilizzazione):

- abusivo di sigillo dello Stato vero: 471
- abusivo di sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio vero: 471
- abusivo di strumenti di pubblica autenticazione o certificazione veri: 471

- della cosa che reca l'impronta contraffatta di una pubblica autenticazione o certificazione: 469
- di armi alla frontiera: 52 (1) - 53 (5) - 54 (1)
- di armi chimiche: Armi **[5]**, 10
- di atto falso: 489
- di biglietti di pubbliche imprese di trasporto alterati: 466
- di biglietti di pubbliche imprese di trasporto falsificati: 465
- di brevetti falsificati: 473
- di cambiali false: 491
- di caschi protettivi in pubblico: Ordine pubblico **[1]**, 5
- di disegni industriali falsificati: 47
- di foglio firmato in bianco falso: 486 - 487 - 488
- di marchi falsificati: 473
- di mezzi di coercizione nei confronti dei detenuti e degli internati: Ordinamento penitenziario **[1]**, 41
- di mine antipersona: Armi **[6]**, 7¹
- di misure o pesi con falsa impronta: 472
- di modelli industriali falsificati: 473
- di onorificenze: 498 (5)
- di scrittura privata falsa: 485 - 489
- di segni distintivi delle opere dell'ingegno o di prodotti industriali falsificati: 473
- di sigillo dello Stato contraffatto: 467
- di sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio contraffatto: 468
- di strumenti di pubblica autenticazione o certificazione contraffatti: 468
- di testamento olografo falso: 491
- di titoli accademici: 498 (5)
- di titoli di credito falsi: 491
- di valori di bollo alterati: 466
- di valori di bollo falsificati: 464
- illecito di beni culturali: Opere d'arte **[2]**, 170
- illecito di segni distintivi contraffatti: 497-*ter*
- illegittimo di cadavere: 413
- indebito di certificati del casellario giudiziale ottenuti con frode: 497

- legittimo delle armi: 53
- momentaneo della cosa sottratta: 626 n. 1

Usura: 644 - 644-*ter* - 649; Usura [1](#)

- impropria: 644-*bis*

Usurpazione

- di comando militare: 287
- di cosa immobile: 631 - 639-*bis* - 649
- di onori: 498
- di potere politico: 287
- di pubbliche funzioni: 347
- di titoli: 498

Utilizzazione (v. altresì Uso):

- a fini di evasione fiscale di documenti contraffatti o alterati: Reati tributari [3](#), 4
- dei segreti di Stato: 263
- di diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione di mine antipersona; Armi [6](#), 7¹
- di fatture per operazioni inesistenti: Reati tributari [3](#), 4; [9](#), 9
- di mercenari: Mercenari [1](#), 4
- di notizie sociali riservate: v. Divulgazione di notizie sociali riservate
- d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio: 325
- di segreti d'ufficio: 326
- di stampati per la compilazione di bolle di accompagnamento e di ricevute fiscali forniti da tipografie o rivenditori non autorizzati: Reati tributari [3](#), 3¹
- di stampati per la compilazione di bolle di accompagnamento e di ricevute fiscali privi della prescritta numerazione: Reati tributari [3](#), 3¹
- indebita di carte di credito e di pagamento: Riciclaggio [1](#), 55⁹

V

Valanga: 426 - 427

Valori

- di bollo: 459²
- mobiliari: Insider trading [1](#), 1 ss.; Intermediazione mobiliare [1](#) - [2](#) - [3](#) - [4](#)

Vapori: 674

Vendita (v. altresì Commercio):

- abusiva di liquori o droghe: 686
- abusiva di scritti o disegni: 663
- ambulante di armi: 669 (2) - 696
- ambulante di bevande alcoliche: 686 (1) - 696
- di armi comuni da sparo: 695 (2) - 696 (3)
- di armi comuni da sparo per corrispondenza: Armi [2](#), 17
- di armi da guerra o tipo guerra: 695 (2) - 696 (3)
- di armi nelle aste pubbliche: Armi [2](#), 33
- di bevande alcoliche: 687
- di esplosivi: 678 (1)
- di materie esplodenti: 678
- di merci a peso netto: 515 (1)
- di mine antipersona: Armi [6](#), 7¹
- di sostanze alimentari non genuine: 516
- di sostanze velenose o nocive a minori: 730
- di stampati sequestrati: 352
- di stupefacenti: Stupefacenti [1](#), 38 ss.
- di tabacco a minori: 730²
- di tabacco lavorato estero in quantità superiore a 15 chilogrammi: Contrabbando [2](#), 2

Vigilanza

- sulle armi e munizioni raccolte nei musei: Armi [2](#), 32

Vilipendio:

- alla bandiera o ad altro emblema: 292 - 299
- alla nazione italiana: 291
- della religione dello Stato: 402 - 403 - 404
- della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate: 290
- delle tombe: 408
- di cadavere: 410

Violazione

- degli obblighi di assistenza familiare: 570
- degli obblighi di identificazione della clientela: Riciclaggio [1](#), 55¹

- della pubblica custodia di cose: 351
- delle leggi finanziarie: Reati tributari [1](#)
- delle norme poste a tutela del lavoro: Aborto [1](#), 17³
- delle norme sulla disciplina della circolazione stradale: 589 - 590
- di corrispondenza: 616 - 619
- di domicilio: 614 - 615
- di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro o pignoramento: 335 - 388-*bis*
- di obblighi imposti con la sentenza applicativa di pene sostitutive: Sanzioni sostitutive [1](#), 83
- di sepolcro: 407
- di sigilli: 349 - 350
- dipendenti da interpretazione delle norme tributarie: Reati tributari [9](#), 15
- in materia di previdenza e assistenza obbligatorie: Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1](#), 35
- in materia di ricerche archeologiche: Opere d'arte [2](#), 175

Violenza

- ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario: 338 - 339
- a pubblico ufficiale: 336 - 339
- carnale: 519
- nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive: Manifestazioni sportive [1](#), 6-*quater*
- per costringere a commettere un reato: 611

- privata: 610
- sessuale: 609-*bis*
- sessuale di gruppo: 609-*octies*
- sulle cose: 392^{2,3} - 625¹ n. 2

Vita: v. Contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

- privata: 615-*bis*

Vittime

- dei reati previsti dagli articoli 600 e 601: Tratta di persone [1](#), 13
- del terrorismo: 185 (3)
- di richieste estorsive: 69 (1) - 111 (3) - 112 (2) - 328 (3) - 629 (5) - 644 (5) - 648-*bis* (8) - 648-*ter* (2); Vittime richieste estorsive [1](#), 1 ss.

Vivai: 635 - 649

Vizio di mente: 88 - 89 - 148

Volontà: 42 - 43 - 44 - 728

Z

Zio: 307⁴ - 649²

Zona

- portuale: Blocco stradale [1](#)

I CODICI DI «GUIDA AL DIRITTO»

IMPOSTAZIONE E FINALITÀ

L'intento è stato quello di realizzare una nuova linea di codici, riferendoci in tal senso ai quattro codici base del nostro ordinamento giuridico.

Con i codici di «Guida al Diritto» si vogliono offrire dei prodotti editoriali dalla formula innovativa sia nei contenuti sia nei criteri operativi della consultazione. In altri termini, rispetto alle tradizionali impostazioni (codici annotati e leggi complementari o speciali), i codici di «Guida al Diritto» si presentano arricchiti di ulteriori informazioni e con una veste grafica che agevola al massimo la ricerca da parte del lettore.

Ogni codice sviluppa il seguente percorso logico:

1 - articoli del codice;

2 - giurisprudenza di riferimento;

3 - schemi e tabelle illustrativi della norma;

4 - leggi complementari.

Un pratico sistema di rinvii - alfa-numerico e grafico - assicura al lettore un ottimale coordinamento tra i quattro suddetti elementi. La giurisprudenza e gli schemi, in particolare, che rendono il prodotto singolarmente operativo, e al tempo stesso completo, sono immediatamente individuabili da appositi simboli posizionati in calce all'articolo del codice.

Dall'edizione 1999 sarà possibile trovare, in calce alla disposizione, anche dei rimandi "esterni" che segnalano commenti importanti apparsi in «Guida al Diritto». Essi possono riguardare direttamente la norma o riferirsi ad essa indirettamente con la spiegazione di una sentenza.

1 - Ciascun articolo dei codici di «Guida al Diritto» racchiude le seguenti caratteristiche:

- è riportato nel testo vigente con l'indicazione della disposizione che lo ha introdotto;
- ove una norma abrogata presenti ancora attualità, ad esempio perché nel periodo transitorio trova ancora applicazione, la stessa è riportata in nota;
- in nota, oltre ai consueti riferimenti ad altre norme, sono riportate le pronunce di merito della Corte costituzionale che hanno dichiarato non fondata, o manifestamente infondata, o inammissibile, una certa questione di legittimità costituzionale concernente quella particolare disposizione;

- l'articolo del codice (o delle leggi complementari) può peraltro essere accompagnato da un particolare segno grafico rappresentante una "colonna incrinata". Questo segno indica che la norma è stata dichiarata incostituzionale e in nota, pertanto, si pone in rilievo quanto deciso dalla Suprema corte.

2 - La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, prevalentemente risolutrice di contrasti, offre all'utente le pronunce di maggior interesse.

3 - Gli schemi e le tabelle di chiarimento e comprensione della norma interessata, consentono un immediato approccio alla norma e alla materia di riferimento.

4 - La quarta e ultima parte è dedicata alle leggi complementari. In essa è contenuta la normativa più importante e più direttamente collegata al codice: la scelta è stata ispirata da motivi di praticità operativa per non "appesantire" troppo il codice, rendendolo così di agevole fruibilità.

Le leggi complementari sono ordinate per argomento in sequenza alfabetica e all'interno di ciascun argomento in senso cronologico.

I codici di «Guida al Diritto» si completano con un indice cronologico delle leggi complementari e con un indice analitico-alfabetico. Le voci inserite in quest'ultimo rimandano sia agli articoli del codice sia agli articoli delle leggi complementari a esso riconducibili, antepoendo ovviamente quelli del codice nel caso in cui dovessero essere prese in considerazione entrambe le ipotesi.

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL CODICE

INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI

Le quattro parti base:

Articoli del Codice - Giurisprudenza di riferimento - Schemi e tabelle illustrativi della norma - Leggi complementari

sono agevolmente individuabili dai retini (rettangoli in grigio) posti, a scalare, nel bordo esterno delle pagine dispari (quelle di destra); all'interno dei retini è riportata la denominazione della parte che si sta consultando.

NUMERAZIONE DELLE PAGINE

Il numero di pagina è posto in alto, nella parte interna della stessa.

LETTURA DELLE TESTATINE

Le testatine consentono un'immediata individuazione delle pagine che si vogliono consultare nelle specifiche parti:

Codice

sono evidenziati il primo e l'ultimo degli articoli contenuti nelle pagine, oltre al numero del libro e alla sua relativa rubrica;

Giurisprudenza

sono indicati gli articoli del codice interessati dalle sentenze, emesse dalla Cassazione a Sezioni Unite (ma anche dalla Corte costituzionale), prevalentemente risoltrici di contrasti;

Schemi e tabelle

sono anche qui indicati gli articoli del codice presi in considerazione per rappresentare graficamente la norma; essi sono accompagnati dalla denominazione dell'istituto considerato;

Leggi complementari

nella pagina dispari (di destra), al centro, è posta la voce dell'argomento individuato; in quella pari (di sinistra), sempre al centro, si leggono gli estremi della specifica disposizione di cui si riporta il testo. Nella parte esterna delle pagine si individua, riquadrato, il numero cronologicamente assegnato alla disposizione facente parte di quell'argomento.

SIMBOLI DI RINVIO

Sono posizionati in calce all'articolo del codice e, comunque, sempre prima delle eventuali note:



indica che nella parte *Giurisprudenza* sono riportate una o più massime di sentenze riguardanti quell'articolo;



indica che nella parte *Schemi e tabelle* è rappresentata graficamente la norma contenuta in quell'articolo.

I suddetti simboli di rinvio, collegati ai contenuti delle anzidette testatine, permettono una ricerca immediata ed esaustiva.

RINVII ESTERNI

Anche questi sono posizionati, eventualmente, subito in calce all'articolo.


Rimandano a importanti commenti apparsi in «Guida al Diritto» attinenti direttamente alla norma in lettura o riguardanti la stessa indirettamente, attraverso la spiegazione di circolari o sentenze.

Il rinvio avrà le caratteristiche dell'esempio riportato:

GD 02/17/28

dove le lettere identificano il settimanale «Guida al Diritto» e le cifre indicano, rispettivamente, l'anno di pubblicazione, il numero della rivista e la pagina dove il commento trova spazio.

SIMBOLO SPECIALE DI NOTA

 Si può trovare, sia nell'articolo del codice che delle leggi complementari, al posto di un richiamo numerico di nota. Indica che la norma è stata dichiarata incostituzionale e si ritroverà, pertanto, nella nota che evidenzia la decisione della Corte costituzionale.

Detta nota è posizionata sempre prima di eventuali altre note con richiami numerici.

INDIVIDUAZIONE DI LEGGI COMPLEMENTARI

□ Un numero riquadrato, come già detto in precedenza, identifica una specifica legge complementare.

In nota, pertanto, si potrà trovare (V. Giudice di Pace □) riferendoci con ciò al *d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - Giudice di Pace* - classificato, nel caso specifico, con □.

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI E DEI SIMBOLI

- all.** Allegato
- art.** Articolo
- artt.** Articoli
- art.un.** Articolo unico
- ass.** Legge sull'assegno
- att.** Disposizioni d'attuazione
- banc.** Legge bancaria
- camb.** Legge sulla cambiale
- Cass.** Corte di cassazione
- c.c.** Codice civile
- c.n.** Codice della navigazione
- c.p.** Codice penale
- c.p.c.** Codice di procedura civile
- c.p.m.g.** Codice penale militare di guerra
- c.p.m.p.** Codice penale militare di pace
- c.p.p.** Codice di procedura penale
- c.s.** Codice della strada
- C. cost.** Corte costituzionale
- CdA** Corte d'Assise
- Cee** Comunità economica europea
- circ.** Circolare
- cit.** Citato
- cit. dir.** Citazione diretta
- cfr.** Confronta
- com.** Comunicato
- conv., con mod., dalla l.** Convertito con modificazioni dalla legge
- conv. dalla l.** Convertito dalla legge
- conven.** Convenzione
- coop.** Cooperative
- coord.** Disposizioni di coordinamento
- Cost.** Costituzione della Repubblica
- cpv.** Capoverso
- cpvv.** Capoversi
- C.S.M.** Consiglio Superiore della Magistratura
- d.** Decreto
- d.i.** Decreto interministeriale
- dec.** Decisione
- d.l.C.p.S.** Decreto legge del Capo provvisorio dello Stato
- d.l.** Decreto legge
- d.l.lgt.** Decreto legge luogotenenziale
- d.lgs.** Decreto legislativo
- d.lgs.C.p.S.** Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
- d.lgs.lgt.** Decreto legislativo luogotenenziale
- d.lgs.pres.** Decreto legislativo presidenziale
- d.lgt.** Decreto luogotenenziale
- d.m.** Decreto ministeriale
- d.P.C.M.** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
- d.P.C.C.** Decreto del Presidente della Corte dei conti
- d.P.R.** Decreto del Presidente della Repubblica
- del.** Deliberazione
- del.C.c.** Deliberazione della Corte costituzionale
- del.C.D.** Deliberazione della Camera dei Deputati
- del.S.R.** Deliberazione del Senato della Repubblica
- dir.** Direttiva
- dir.P.C.M.** Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947,
promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947
(G.U. n. 298 del 27 dicembre 1947 - Edizione straordinaria)*

In vigore dal 1° gennaio 1948

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. L'Italia è una Repubblica [139] democratica, fondata sul lavoro [4].

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione [48, 75].

2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo [4, 13 ss., 21, 24] (1) sia come singolo sia nelle formazioni sociali [18, 19, 29, 39, 45, 49] ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (2).

(1) Convenzione di Roma 4 novembre 1950, per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, n. 848; Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York il 21 marzo 1950, resa esecutiva con l. 23 novembre 1966, n. 1173; protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo con l. 9 aprile 1990, n. 98.

(2) 1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti (art. 1 *[Finalità e oggetto della legge]*, l. 11 agosto 1991, n. 266, *Legge quadro sul volontariato*).

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [37, 48, 51; c.c. 143] (1) (2) (3) (4), di razza (5), di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali (6) e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

(1) Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, adottata a New York il 18 dicembre 1979, resa esecutiva con l. 14 marzo 1985, n. 132.

(2) Nell'intento di assicurare la piena realizzazione del precetto di cui all'art. 3 della Costituzione, è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna - indicata nella presente legge con il termine «la Commissione» - con il compito di promuovere l'uguaglianza tra i sessi rimuovendo ogni discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e ogni ostacolo di fatto limitativo della parità in conformità all'art. 3 Cost. (art. 1^o, l. 22 giugno 1990, n. 164, *Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400*).

(3) 1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:

a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e profes-

sionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provochino effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;

d) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati e ai livelli di responsabilità;

e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

3. Le azioni positive di cui ai commi 1 e 2 possono essere promosse dal Comitato di cui all'art. 5 e dai consiglieri di parità di cui all'art. 8, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (art. 1 [Finalità], l. 10 aprile 1991, n. 125, *Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro*).

(4) 1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;

b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;

c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;

d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;

e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi (art. 1 [Principi generali], l. 25 febbraio 1992, n. 215, *Azioni positive per l'imprenditoria femminile*).

(5) Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, resa esecutiva con l. 13 ottobre 1975, n. 654.

(6) L. 5 febbraio 1992, n. 104, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro [35 ss.] e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (1).

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

(1) L. 11 aprile 1986, n. 113, Piano straordinario per l'occupazione giovanile.

5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali [114 ss.]; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche (1).

(1) Art. 38, l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta; art. 84, l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 3, l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia.

7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi (1). Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale (2).

(1) L. 27 maggio 1929, n. 810, Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma fra la S. Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929.

(2) L. 25 marzo 1985, n. 121, Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la S. Sede.

8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati

per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (1).

(1) L. 11 agosto 1984, n. 449, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese; l. 22 novembre 1988, n. 516, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno; l. 22 novembre 1988, n. 517, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia; l. 8 marzo 1989, n. 101, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche italiane; l. 12 aprile 1995, n. 115, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBD); l. 29 novembre 1995, n. 520, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELD).

9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica (1) (2).

Tutela il paesaggio (3) (4) e il patrimonio storico e artistico della Nazione (5).

(1) L. 2 marzo 1963, n. 283, Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica.

(2) 1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», con il compito di promuovere, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione «università».

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», a tal fine, dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle università e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla l. 23 agosto 1988, n. 400 (art. 1 *Istituzione*), l. 9 maggio 1989, n. 168, *Istituzione del ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica*).

(3) L. 20 giugno 1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali; d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, conv. dalla l. 21 gennaio 1994, n. 61, Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 68-85 «Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti»).

(4) 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità: ...*(omissis)*

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 27, l. 8 giugno 1990, n. 142. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'art. 2²⁰³ della l. 23 dicembre 1996, n. 662 [periodo aggiunto dall'art. 2²¹, l. 9 dicembre 1998, n. 426] (art. 1 *Finalità e ambito della legge*), l. 6 dicembre 1991, n. 394, *Legge quadro sulle aree protette*).

(5) V. d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, Opere d'arte ²; Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa esecutiva con l. 6 aprile 1977, n. 184; l. 30 marzo 1998, n. 88, Norme sulla circolazione dei beni culturali; l. 9 dicembre 1998, n. 426, Nuovi interventi in campo ambientale.

10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali (1).

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge (2).

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici (3).

(1) Sul trattamento dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, e degli apolidi, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

(2) Sullo status di rifugiato, art. 1, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv., con mod., dalla l. 28 febbraio 1990, n. 39, Norme urgenti in materia di asilo politico e d.P.R. 15 maggio 1990, n. 136, Regolamento per l'attuazione dell'art. 1² del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 in materia di riconoscimento dello status di rifugiato.

(3) L'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 Cost. non si applicano ai delitti di genocidio (art. un., l. cost. 21 giugno 1967, n. 1, *Estradizione per i delitti di genocidio*).

11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo (1) (2).

(1) Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, ratificata con l. 23 marzo 1958, n. 411; l. 26 febbraio 1987, n. 49, Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(2) 1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (art. 1¹, l. 9 luglio 1990, n. 185, *Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*); v. Armi [4].

12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni (1).

(1) D.lgs. 5 maggio 1948, n. 535, Foggia ed uso dell'emblema dello Stato; l. 5 febbraio 1998, n. 22, Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella sull'Unione europea (la quale detta, in attuazione dell'art. 12 Cost., le disposizioni generali in materia d'uso della bandiera); d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici (*G.U.* n. 112 del 16 maggio 2000).

PARTE PRIMA

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO PRIMO

Rapporti civili

13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzio-

ne di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge [c.p.p. 285, 375].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

14. Il domicilio è inviolabile [c.p. 614, 615].

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [c.p.p. 244, 247, 352, 356].

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili [c.p. 616 ss.] (1).

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge [c.p.p. 254, 353].

(1) Art. 10 (*Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi comunicazione od operazione postale e delle telecomunicazioni*), d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, t.u. delle disposizioni in materia postale e di telecomunicazioni.

16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale (1), salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di

sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche (2).

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge (3).

(1) L. 10 febbraio 1961, n. 5, Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo, e disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori.

(2) L. 27 dicembre 1956, n. 1423, Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (v. Misure di prevenzione [11](#)).

(3) L. 21 novembre 1967, n. 1185, Norme sui passaporti; l. 4 aprile 1977, n. 156, Attuazione della direttiva n. 75/34/CEE del 17 dicembre 1974, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere nel territorio di altro stato membro, dopo avervi svolto un'attività non salariata.

17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi (1).

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

(1) Artt. 18 ss., R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.l.P.S., nonché d.m. 9 dicembre 1959, Divieto dell'uso in pubblico di divise ed uniformi da parte di associazioni ed organizzazioni.

18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [trans. XIII; c.c. 14 ss.].

Sono proibite le associazioni segrete (1) e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare (2).

(1) L. 25 gennaio 1982, n. 17, Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione denominata Loggia P2 (v. Associazioni militari e segrete [22](#)).

(2) D.l. 14 febbraio 1948, n. 43, Divieto delle associazioni di carattere militare (v. Associazioni militari e segrete [11](#)).

19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure (1).

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni (2).

(1) L. 8 febbraio 1948, n. 47, Disposizioni sulla stampa (v. Stampa [11](#)).

(2) L. 12 dicembre 1960, n. 1591, Disposizioni sull'affissione ed esposizione di manifesti immagini ed oggetti contrari al pudore o alla decenza.

22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica [c.c. 1], della cittadinanza, del nome [c.c. 6].

23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (1).

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari [c.p.p. 314, 315].

(1) R.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio; artt. 10-16 [Disposizioni sulla gratuità del giudizio e sul patrocinio statale], l. 11 agosto 1973, n. 533, Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie; l. 30 luglio 1990, n. 217, Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti; art. 13 [Assistenza tecnica gratuita], d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della l. 30 dicembre 1991, n. 413.

25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici (1) (2).

(1) L'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 Cost. non si applicano ai delitti di genocidio (art. un., l. cost. 21 giugno 1967, n. 1, *Estradizione per i delitti di genocidio*).

(2) Lo Stato Italiano, facendo uso della facoltà prevista dall'art. 3 dell'accordo ... rifiuterà l'estradizione riguardo a qualsiasi reato elencato nell'art. 1 della convenzione stessa, che sia da considerare politico, nel rispetto della Costituzione italiana (art. 2^a, l. 26 novembre 1985, n. 720, *Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'applicazione della Convenzione*

europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri delle Comunità Europee, firmata a Dublino il 4 dicembre 1979).

27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva [c.p.p. 648, 650].

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (1).

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra (2) (3).

(1) L. 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (v. Ordinamento penitenziario \square).

(2) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1, l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007).

(3) L. 13 ottobre 1994, n. 589, Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra.

28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici (1) (2).

(1) **18.** (*Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione*). - L'impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.

L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.

19. (*Giurisdizione della Corte dei conti*). - L'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.

La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso.

Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile (artt. 18 e 19, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, *t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*).

(2) L. 13 aprile 1988, n. 117, Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati; art. 59, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, l. 23 ottobre 1992, n. 421.

TITOLO SECONDO

Rapporti etico-sociali

29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio [c.c. 79].

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi [c.c. 143 ss.], con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio [c.c. 147, 261, 279].

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti [c.c. 400].

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità [c.c. 269].

31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (1).

(1) L. 29 luglio 1975, n. 405, Istituzione dei Consulenti familiari; l. 22 maggio 1978, n. 194, Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (v. Aborto [I]); d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001), recante il t.u. in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità.

32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (1) (2).

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana (3).

(1) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.

La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.

Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento e il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.

Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge (art. 1 [I principi], l. 23 dicembre 1978, n. 833, *Istituzione del servizio sanitario nazionale*).

(2) Art. 1 (*Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli uniformi di assistenza*), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1, l. 23 ottobre 1992, n. 421; nota 4, art. 9.

(3) **1.** (*Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori*). - Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.

Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessari la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.

2. (*Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale*). - Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali.

Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra ospedaliere.

Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma dell'art. 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente comma (artt. 1 e 2, l. 13 maggio 1978, n. 180, *Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori*).

33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi (1).

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali (2).

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato (3).

(1) Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita (art. 1^o, l. 10 marzo 2000, n. 62, *Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*).

(2) Sulle scuole «paritarie» [istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a

partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia...] e sulla loro piena libertà «per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico didattico», art. 1^{2 ss.}, l. 10 marzo 2000, n. 62, *Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*.

(3) Nota 2, art. 9.

34. La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita (1).

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (2).

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

(1) 1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore è impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed è obbligatoria e gratuita.

2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque.

3. La scuola media ha la durata di anni tre (art. 109 *Istruzione obbligatoria*), d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*).

(2) **1. (Finalità).** - 1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

2. (Destinatari). - 1. Ai fini della presente legge, per «studenti» si intendono gli iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 nei successivi articoli sono comprese nella dizione «università».

3. (Intenenti dello Stato, delle regioni e delle università). - 1. Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari.

2. Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.

3. Le università organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

4. Le regioni, le università, nonché gli enti e istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività (artt. 1-3, l. 2 dicembre 1991, n. 390, *Norme sul diritto agli studi universitari*).

TITOLO TERZO

Rapporti economici

35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni [c.c. 2060].

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori (1).

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero (2) (3).

(1) La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico (art. 1 *[Finalità della formazione professionale]*, l. 21 dicembre 1978, n. 845, *Legge quadro in materia di formazione professionale*).

(2) Art. 1. (*Obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero*), d.l. 31 luglio 1987, n. 317, conv., con mod., dalla l. 3 ottobre 1987, n. 398, Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari; Convenzione europea sulla sicurezza sociale, con allegati e accordo complementare per l'applicazione di detta convenzione, con allegati, adottati a Parigi il 14 dicembre 1972, ratificati con l. 27 dicembre 1988, n. 567.

(3) **1.** È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

1-bis. Il CGIE è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità italiane all'estero.

2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli

articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accogliimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana (art. 1, l. 6 novembre 1989, n. 368, *Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero*).

36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa [c.c. 2099].

La durata massima della giornata lavorativa [c.c. 2107] è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale [c.c. 2109] e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

37. La donna lavoratrice [3] ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore (1). Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione [c.c. 2110].

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato [c.c. 2].

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

(1) Nota 1, art. 3.

38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (1).

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

(1) Art. 26 (*Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito*), l. 30 aprile 1969, n. 153, Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

39. L'organizzazione sindacale è libera (1).

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

(1) L. 23 marzo 1958, n. 367, Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni adottate alla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro: Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87), San Francisco, 17 giugno 1948; Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98), Ginevra, 8 giugno 1949.

40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

41. L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

42. La proprietà è pubblica o privata [c.c. 822 ss.]. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale [c.c. 834] (1).

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità [c.c. 586].

(1) L. 25 giugno 1865, n. 2359, Legge sulle espropriazioni forzate per causa di utilità pubblica; artt. 9 ss., l. 22 ottobre 1971, n. 865, Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica utilità; art. 5-*bis*, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv., con mod., dalla l. 8 agosto 1992, n. 359, Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica; art. 16, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4, l. 23 ottobre 1992, n. 421.

43. Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali (1) o a fonti di energia (2) o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

(1) La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'art. 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale e a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio è pertanto riservato allo Stato.

L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.

Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla

Commissione prevista dal d.lgs.C.p.S. 3 aprile 1947, n. 428 (art. 1¹⁻³, l. 14 aprile 1975, n. 103, *Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva*).

(2) È istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), al quale è riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, salvo quanto stabilito nei nn. 5, 6 e 8 dell'art. 4 (art. 1¹, l. 6 dicembre 1962, n. 1643, *Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche*).

44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata [c.c. 846], fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive (1); aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane (2).

(1) Capo IV [Dell'igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni], artt. 218-230, R.d. 27 luglio 1934, n. 1265, t.u. delle leggi sanitarie; l. 2 gennaio 1940, n. 1, *Colonizzazione del latifondo siciliano*; l. 4 agosto 1978, n. 440, *Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate e insufficientemente coltivate*.

(2) 1. La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione (art. 1¹ e 2 [Finalità della legge], l. 31 gennaio 1994, n. 97, *Nuove disposizioni per le zone montane*).

45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità [c.c. 2511].

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO QUARTO

Rapporti politici

48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [c.c. 2] (1).

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge (2).

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

(1) D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, t.u. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la revisione delle liste elettorali.

(2) Comma introdotto dall'art. 1, l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1 (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000) recante «Modifica all'art. 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero». Per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, v. l. 27 dicembre 2001, n. 459 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2002).

49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (1).

(1) L. 2 gennaio 1997, n. 2, Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici.

50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso [3] possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini (1).

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

(1) Periodo aggiunto dall'art. 1, l. cost. 30 maggio 2003, n. 1 (G.U. n. 134 del 12 giugno 2003).

52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge (1). Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro [c.c. 2111] del cittadino (2), né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica (3).

(1) I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere agli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciativi nei «Principi fondamentali» della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella

presente legge (art. 1, l. 8 luglio 1998, n. 230, *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*).

(2) L. 10 giugno 1940, n. 653, Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi; d.lgs.lgt. 13 settembre 1946, n. 303, Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio militare; l. 3 maggio 1955, n. 370, Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi.

(3) L. 11 luglio 1978, n. 382, Norme di principio sulla disciplina militare; d.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare.

53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (1).

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

(1) Per i principi generali dell'ordinamento tributario, artt. 1 ss., l. 27 luglio 2000, n. 212.

54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge (1).

(1) L. 23 dicembre 1946, n. 478, Modificazione delle formule del giuramento.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO PRIMO

Il Parlamento (1)

(1) L. 11 luglio 1998, n. 224, Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria.

SEZIONE PRIMA

Le Camere

55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati [56, 60] e del Senato della Repubblica [57].

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

56. (1) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero (2).

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (3) (4).

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.

(2) Comma sostituito dall'art. 1¹, l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1 (*G.U.* n. 19 del 24 gennaio 2001). L'art. 3 della citata legge costituzionale prevede la seguente disciplina transitoria: «1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

(3) Comma così modificato dall'art. 1², legge cost. indicata *sub* nota 2.

(4) D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, t.u. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

57. (1) Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero (2).

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero (3).

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (4), previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo cen-

simento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (5).

(1) Articolo sostituito dall'art. 2, l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione e, successivamente, così modificato dall'art. 2, l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3, Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione.

(2) Comma così sostituito dall'art. 2¹, l. cost. indicata *sub* nota 2, art. 56.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2², l. cost. indicata *sub* nota 2, art. 56.

(4) Le parole «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero» sono state inserite dall'art. 2³, l. cost. indicata *sub* nota 2, art. 56.

(5) D.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, t.u. delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

59. È senatore di diritto a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

60. (1) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.

61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti (1).

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

(1) Regolamento Camera dei Deputati approvato il 18 febbraio 1971 (e successive modificazioni); Regolamento Senato, approvato il 17 febbraio 1971 (e successive modificazioni).

65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

68. (1) (2) I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a per-

quisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3, Modifica dell'articolo 68 della Costituzione.

(2) Per le disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 Cost., v. l. 20 giugno 2003, n. 140 (G.U. n. 142 del 21 giugno 2003), recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato.

69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge (1).

(1) L. 31 ottobre 1965, n. 1261, Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento.

SEZIONE SECONDA

La formazione delle leggi

70. La funzione legislativa [71, 76] è esercitata collettivamente dalle due Camere [55].

71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli (1).

(1) L. 25 maggio 1970, n. 352, Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme

l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione (1).

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

(1) D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, t.u. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana.

74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

75. È indetto *referendum* popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi

tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* (1).

(1) L. 25 maggio 1970, n. 352, Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

76. L'esercizio della funzione legislativa [70] non può essere delegato al Governo [92] se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti (1).

(1) Artt. 14 (*Decreti legislativi*) e 16 (*Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie*), l. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

77. Il Governo [92] non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni (1) (2).

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione (3). Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (4).

(1) Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti (art. 4, l. 27 luglio 2000, n. 212).

(2) Art. 15 (*Decreti legge*), l. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; art. 11 (*Pubblicazione di testi coordinati di decreti legge e di testi aggiornati di atti normativi statali*), d.P.R. 28 di-

cembre 1985, n. 1092, t.u. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana.

(3) Il divieto di iterazione e di reiterazione dei decreti legge, implicito nel disegno costituzionale, esclude che il Governo, in caso di mancata conversione di un decreto legge, possa riprodurre, con un nuovo decreto, il contenuto normativo dell'intero testo o di singole disposizioni del decreto non convertito, ove il nuovo decreto non risulti fondato su autonomi (e pur sempre straordinari) motivi di necessità ed urgenza (*C. cost. 24 ottobre 1996, n. 360*).

(4) L'interpretazione di norma di sanatoria degli effetti del decreto legge non convertito deve essere condotta tenendo presente che tale potere, attribuito al legislatore dall'art. 77³, è ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, da quello di conversione in legge del decreto legge, in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto, la cui provvisoria efficacia è venuta meno *ex tunc* e, di conseguenza, possono essere salvati solo gli effetti già prodottisi durante il periodo di vigenza del singolo provvedimento di urgenza decaduto, impregiudicato l'ulteriore potere del legislatore di regolare autonomamente situazioni pregresse, nei limiti in cui è ammissibile una legge retroattiva (*C. cost. 18 luglio 1997, n. 244*).

78. Le Camere [55] deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

79. (1) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 6 marzo 1992, n. 1.

80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi [trans. V].

81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non

può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi (1).

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese (2).

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

(1) Art. 16 (*Esercizio provvisorio*), l. 5 agosto 1978, n. 468, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

(2) 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-*bis* e le corrispondenti tabelle;

b) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7.

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, autoritatarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.

6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *i-quater*).

82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO SECONDO

Il Presidente della Repubblica

83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [55].

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge (1).

(1) L. 9 agosto 1948, n. 1077, Sull'assegno e sulla dotazione del Presidente della Repubblica e sul Segretariato Generale.

85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte [88], o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [60], la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti (1).

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge (2), dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

(1) D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, t.u. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana (nonché relativo regolamento di esecuzione, d.P.R. 14 marzo 1986, n. 217); l. 12 gennaio 1991, n. 13, Determinazione degli atti da adottarsi in forma del decreto del Presidente della Repubblica.

(2) L. 28 luglio 1950, n. 624, Istituzione del Consiglio supremo di difesa.

88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, l. cost. 4 novembre 1991, n. 1, Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione.

89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri (1).

(1) Art. 4 (*Controfirma delle leggi e dei decreti normativi del Presidente della Repubblica*), d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, t.u. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana.

90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni (1), tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione [89, 134; c.p. 283].

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri (2).

(1) Per i reati non attinenti all'esercizio delle funzioni, v. l'immunità processuale di cui all'art. 1, l. 20 giugno 2003, n. 140 (*G.U.* n. 142 del 21 giugno 2003), recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, nonché in materia di processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato.

(2) V. art. 12, l. cost. 11 marzo 1953, n. 1 (*G.U.* n. 62 del 14 marzo 1953) e art. 17, l. 25 gennaio 1962, n. 20, contenente norme sui procedimenti di accusa.

91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO TERZO

Il Governo

SEZIONE PRIMA

Il Consiglio dei ministri

92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri (1).

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

(1) L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nonché relativo regolamento, d.P.R. 19 luglio 1989, n. 366).

93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale (1).

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

(1) Spetta a ciascuna Camera approvare una mozione di sfiducia anche nei confronti di un singolo ministro (*C. cost. 18 gennaio 1996, n. 7*).

95. Il Presidente del Consiglio dei ministri [92] dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri [89].

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri (1).

(1) L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nonché relativo regolamento, d.P.R. 19 luglio 1989, n. 366).

96. (1) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni (2), alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, contenente modifiche degli artt. 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale

nale 11 marzo 1953, n. 1 e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione.

(2) Per i reati non attinenti all'esercizio delle funzioni, v. l'immunità processuale di cui all'art. 1, l. 20 giugno 2003, n. 140 (*G.U. n. 142 del 21 giugno 2003*), recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione, nonché in materia di processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato.

SEZIONE SECONDA

La Pubblica amministrazione

97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione (1) (2) (3) (4).

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso (5), salvo i casi stabiliti dalla legge.

(1) 1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità e uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato [comma costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi di legislazione dello Stato «le disposizioni della presente legge» anziché, solo «i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge» (*C. cost. 7 novembre 1995, n. 482*)].

3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.

4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni. (art. 1 [*Principi generali*], l. 11 febbraio 1994, n. 109, *Legge quadro in materia di lavori pubblici*).

(2) 1. Lo statuto provinciale e quello comunale pos-

sono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale (art. 8 *[Difensore civico]*, l. 8 giugno 1990, n. 142, *Ordinamento delle autonomie locali*).

(3) 1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1 (art. 16 *[Difensori civici delle regioni e delle province autonome]*, l. 15 maggio 1997, n. 127, *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*).

(4) L. 7 giugno 2000, n. 150, *Disciplina delle attività di formazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*.

(5) *(Abrogato)*

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età (art. 3^{5,6 e 7}, l. 15 maggio 1997, n. 127, *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*).

98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE TERZA

Gli organi ausiliari

99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa (1).

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

(1) L. 30 dicembre 1986, n. 936, *Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*.

100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione [103] (1).

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

(1) Art. 17²⁵⁻²⁸, l. 15 maggio 1997, n. 127, *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*, che disciplina le ipotesi in cui il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria, il termine entro il quale il parere deve essere reso e che istituisce, altresì, una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione.

TITOLO QUARTO

La Magistratura

SEZIONE PRIMA

Ordinamento giurisdizionale

101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge [108].

102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario (1).

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura (2).

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (3).

(1) R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario.

(2) Artt. 2 e 4, R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni; art. 2, l. 2 marzo 1963, n. 320, Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie.

(3) D.l. 6 febbraio 1986, n. 18, conv., con mod., dalla l. 24 marzo 1986, n. 79, Nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello.

103. Il Consiglio di Stato [100] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi [24] e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi (1).

La Corte dei conti [100⁷] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (2).

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate (3).

(1) R.d. 26 giugno 1924, n. 1054, t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

(2) R.d. 12 luglio 1934, n. 1214, t.u. delle leggi sulla Corte dei conti; d.l. 15 novembre 1993, n. 453, conv., con mod., dalla l. 14 gennaio 1994, n. 19, Disposizioni

in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; l. 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

(3) R.d. 9 settembre 1941, n. 1022, Ordinamento giudiziario militare.

104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura (1) è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento [55] o di un Consiglio regionale [114].

(1) L. 24 marzo 1958, n. 145, Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli (1).

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori (2).

(1) Sui vice pretori onorari, art. 32, R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario; sui giudici di pa-

ce, artt. 1 ss., l. 21 novembre 1991, n. 374, Istituzione dei giudici di pace.

(2) V., in materia, la l. 5 agosto 1998, n. 303 (G.U. n. 196 del 24 agosto 1998).

107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario (1) o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare (2).

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

(1) R.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, Guarentigie della magistratura.

(2) Sulla disciplina dei magistrati, artt. 17 ss., R.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, Guarentigie della magistratura, nonché, art. 4, l. 24 marzo 1958, n. 195, Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; sulla responsabilità civile, l. 13 aprile 1988, n. 117, Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali (1), del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

(1) Sul Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, artt. 7 ss., l. 27 aprile 1982, n. 186, Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali; sul consiglio di Presidenza della Corte dei conti, art. 10, l. 13 aprile 1988, n. 117; sul consiglio della Magistratura militare, l. 30 dicembre 1988, n. 561, Istituzione del Consiglio della magistratura militare; sul Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, artt. 17 ss., d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e organizzazione degli Uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della l. 30 dicembre 1991, n. 413.

109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria [c.p.p. 59].

110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura [105], spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE SECONDA

Norme sulla giurisdizione

111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (1).

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata (1) (2).

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo (1).

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore (1).

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita (1).

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione

è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

(1) Comma inserito dall'art. 1, l. cost. 23 novembre 1999, n. 2 (*G.U.* n. 300 del 23 dicembre 1999) che, all'art. 2, ha stabilito: «La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore». In attuazione è stato emanato il d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 (*G.U.* n. 4 del 7 gennaio 2000) che all'art. 1 prima stabiliva: «1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che ne disciplina l'attuazione nel processo penale, i principi introdotti nell'articolo 111 della Costituzione dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento».

2. Nei procedimenti penali nei quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, la colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore. Tali dichiarazioni, tuttavia, possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, per le modalità dell'esame o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che la persona che le ha rese è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché si sottragga all'esame».

La l. 25 febbraio 2000, n. 35 (*G.U.* n. 50 del 1° marzo 2000) ha convertito il d.l. anzidetto con le seguenti modificazioni: «1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi».

2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità.

3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame.

4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.

5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenni, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si appli-

cano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente».

(2) Per un'ipotesi particolare, v. art. 2¹, l. 24 marzo 2001, n. 89 (*G.U.* n. 78 del 3 aprile 2001) in materia di equa ripartizione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale

113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa (1).

(1) L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sull'abolizione del contenzioso amministrativo; R.d. 26 giugno 1924, n. 1054, t.u. delle leggi sul consiglio di Stato; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

TITOLO QUINTO

Le Regioni, le Province, i Comuni

114. (1) La Repubblica è costituita dai Comuni [118, 128], dalle Province [118, 128], dalle Città metropolitane, dalle Regioni [115] e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (*G.U.* n. 248 del 24 ottobre 2001), il cui articolo 10 ha dettato la seguente disposizione transitoria: «1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

Il testo precedente dell'articolo era il seguente: «La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni».

115. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 9², l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114. Il testo dell'articolo era il seguente: «Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione».

116. (1) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale (2).

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114. Il testo precedente dell'articolo era il seguente: «Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».

(2) R.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, conv. dalla l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2, Approvazione dello statuto della regione siciliana; l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna; l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

117. (1) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica

e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (2).

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114. Il testo precedente dell'articolo era il seguente: «La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;

- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

(2) L'art. 11 della legge costituzionale indicata *sub* nota 1 stabilisce che: «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

118. (1) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b*) e *h*) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114. Il testo precedente dell'articolo era il seguente: «Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

119. (1) (2) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. cost. indicata

sub nota 1, art. 114. Il testo precedente dell'articolo era il seguente: «Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

(2) V. *sub* nota 2, art. 117.

120. (1) La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114. Il testo precedente dell'articolo era il seguente: «La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro».

121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative [e regolamentari] (1) attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica (2).

(1) Parole soppresse dall'art. 1, l. cost. 23 novembre 1999, n. 1 (G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999), il cui art. 5 ha dettato le seguenti disposizioni transitorie: «1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente».

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, legge indicata *sub* nota 1. Il precedente comma così disponeva: «Il presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».

122. (1) Il sistema di elezione e i casi di ineleleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (2).

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, legge indicata *sub* nota 1, art. 121. Il precedente testo dell'articolo era il seguente: «Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

(2) V. l. 2 luglio 2004, n. 165 (G.U. n. 155 del 5 luglio 2004).

123. (1) Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, legge indicata *sub* nota 1, art. 121. Il testo precedente dell'articolo era il seguente: «Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica».

(2) Comma aggiunto dall'art. 7, l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114.

124. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 9², l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114. Il testo dell'articolo era il seguente:

«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».

125. [Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale] (1).

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

(1) Comma abrogato dall'art. 9², l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114.

126. (1) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni

ni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, legge indicata *sub* nota 1, art. 121. Il testo precedente dell'articolo era il seguente: «Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio».

127. (1) Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La regione, quando ritenga che una legge o un'atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114. Il testo precedente dell'articolo era il seguente: «Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla opposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che

una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza».

128. (1) [Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni].

(1) Articolo abrogato dall'art. 9², l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114.

129. (1) [Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento].

(1) Articolo abrogato dall'art. 9², l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114.

130. (1) [Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione].

(1) Articolo abrogato dall'art. 9², l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114.

131. (1) Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

(1) Articolo così modificato dalla l. cost. 27 dicem-

bre 1963, n. 3, Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione «Molise».

132. Si può con legge costituzionale [138], sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse [123].

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante (1) *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

(1) Le parole da «l'approvazione» fino a «mediante» sono state inserite dall'art. 9¹, l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114.

133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione (1).

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni (1).

(1) Art. 11 [*Modifiche territoriali ed istituzione di comuni*], l. 8 giugno 1990, n. 142, *Ordinamento delle autonomie locali*.

TITOLO SESTO

Garanzie costituzionali

SEZIONE PRIMA

La Corte costituzionale

134. La Corte costituzionale [135] giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi

forza di legge, dello Stato e delle Regioni (1);

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni (1);

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione [90] (2) (3).

(1) V. Corte costituzionale [1]-[4].

(2) Capoverso così modificato dall'art. 2, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, che ha soppresso, dopo la parola «Repubblica», le parole «ed i ministri».

(3) V. art. 12, l. cost. 11 marzo 1953, n. 1 (*G.U.* n. 62 del 14 marzo 1953), e art. 17, l. 25 gennaio 1962, n. 20, contenente norme sui procedimenti di accusa.

135. (1) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i

requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari (2) (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 22 novembre 1967, n. 1.

(2) Comma così modificato dall'art. 22, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, che ha soppresso, dopo la parola «Repubblica», le parole «e contro i ministri».

(3) Deliberazione Senato della Repubblica 7 giugno 1988 e Camera dei Deputati 28 giugno 1989, Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa (G.U. n. 153 del 3 luglio 1989).

136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte (1).

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte (2).

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione (3).

(1) V. Corte costituzionale [1] e l. cost. 11 marzo 1953, n. 1 (G.U. n. 62 del 14 marzo 1953).

(2) L. 11 marzo 1953, n. 87, Sulla costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale (v. Corte costituzionale [2]).

(3) V. art. 21, Corte costituzionale [3].

SEZIONE SECONDA

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive

deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti (1).

(1) L. cost. 24 gennaio 1997, n. 1, Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

139. La forma repubblicana [1] non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I. Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II. Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

- sono stati Presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
- hanno fatto parte del disciolto Senato;
- hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
- sono stati dichiarati decaduti nella seduta

della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV. Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V. La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111 (1).

(1) L. 7 maggio 1981, n. 180, Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace.

VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente (1).

Fino a quando non entri in funzione la

Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

... (2)

(1) R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario.

(2) Terzo comma abrogato dall'art. 7, l. cost. 22 novembre 1967, n. 2.

VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6 (1).

(1) Attualmente, l. 3 cost. 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione (1) si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate (2).

(1) Il termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, scadrà il 31 dicembre 1963 (art. un., l. cost. 18 marzo 1958, n. 1, *Scadenza del termine finale di cui alla XI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione*).

(2) L. cost. 27 dicembre 1963, n. 3, Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione «Molise».

XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista (1).

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

(1) L. 3 dicembre 1947, n. 1546, Norme per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico; l. 20 giugno 1952, n. 645, norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione (v. Fascismo \square); artt. 7 ss., l. 22 maggio 1975, n. 152, Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico (v. Ordine pubblico \square).

XIII. [I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive] (1).

[Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale] (1).

I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

(1) Ai sensi della l. cost. 23 ottobre 2002, n. 1 (*G.U.* n. 252 del 26 ottobre 2002) i commi primo e secondo hanno esaurito i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa (10 novembre 2002).

XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge (1).

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

(1) L. 5 novembre 1962, n. 1596, Nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione.

XV. Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI. Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII. L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII. La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante

tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO (1)

(1) Approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948. La presente Dichiarazione non è un trattato internazionale, ma - come si esprime il suo Preambolo - un «ideale comune da raggiungere da tutti i popoli e da tutte le Nazioni»; pertanto, si afferma generalmente che non sia produttiva di norme giuridicamente obbligatorie. Si ritiene tuttavia opportuno riprodurla in questa sede non solo per il suo elevato valore morale, ma anche perché viene espressamente richiamata nel Preambolo tanto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali quanto del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Essa è riportata secondo la traduzione italiana curata dalle Nazioni Unite.

1. - Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

2. - 1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di ordine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita e di altra condizione.

2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

3. - Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

4. - Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

5. - Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti e a punizioni crudeli, inumani o degradanti.

6. - Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

7. - Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

8. - Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso ai competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione e dalla legge.

9. - Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

10. - Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

11. - 1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale

egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

12. - Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

13. - 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

14. - 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

15. - 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

16. - 1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2. Il matrimonio potrà essere concluso

soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

17. - 1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

18. - Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

19. - Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

20. - 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

21. - 1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

22. - Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

23. - 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

24. - Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

25. - 1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

26. - 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

27. - 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

28. - Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

29. - 1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

30. - Nulla nella presente Dichiarazione

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (1)

(1) *Adottata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, n. 848 (G.U. n. 221 del 24 settembre 1955) ed entrata in vigore per l'Italia il 26 ottobre 1955. La presente Convenzione è riportata secondo la traduzione italiana, curata dal Consiglio d'Europa, della versione ufficiale in lingua francese e in lingua inglese, per quanto concerne il testo originario; per le successive modifiche o sostituzioni operate dal Protocollo n. 11 (che, adottato a Strasburgo l'11 maggio 1994, è entrato in vigore per l'Italia il 1° novembre 1998) è stata invece utilizzata la traduzione italiana non ufficiale pubblicata in appendice alla l. 28 agosto 1997, n. 296 (G.U. n. 213 del 12 settembre 1997), che lo ha reso esecutivo.*

1. Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo. (1) - Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

TITOLO PRIMO

Diritti e Libertà (1)

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

2. Diritto alla vita. (1) - Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:

a) per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;

b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona legalmente detenuta;

c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

3. Divieto della tortura. (1) - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamento inumani o degradanti.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

4. Divieto di schiavitù e del lavoro forzato. (1) - 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» nel senso di questo articolo:

a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata;

b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

d) ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

5. Diritto alla libertà ed alla sicurezza.

(1) - Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;

c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;

e) se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione legali di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'extradizione.

2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indire un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

6. Diritto ad un processo equo. (1) -

1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole (2), davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. Ogni accusato ha più specialmente diritto a:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile, e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;

c) difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;

d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

(2) L'art. 2^o, l. 24 marzo 2001, n. 89 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001), recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del

processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile, stabilisce che: «Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione, ha diritto ad una equa riparazione».

7. Nessuna pena senza legge. (1) - 1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituissero reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una persona colpevole d'una azione o d'una omissione che, al momento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

8. Diritto al rispetto della vita privata e familiare. (1) - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

9. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione. (1) - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in

una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

10. Libertà di espressione. (1) - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

11. Libertà di riunione e di associazione. (1) - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei disordini e dei reati, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o delle amministrazioni dello Stato.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

12. Diritto al matrimonio. (1) - Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2², Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

13. Diritto ad un ricorso effettivo. (1) - Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2², Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

14. Divieto di discriminazione. (1) - Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2², Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

15. Deroga in caso di stato di urgenza.

(1) - 1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti da diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene pienamente informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure hanno cessato d'essere in vigore e le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2², Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

16. Restrizioni all'attività politica di stranieri. (1) - Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come vietante alle Alte Parti Contraenti di porre limitazioni all'attività politica degli stranieri.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2², Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

17. Divieto dell'abuso del diritto. (1) - Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare un'attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2², Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

18. Restrizione dell'uso di restrizioni ai diritti. (1) - Le limitazioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per il quale sono state previste.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2², Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

TITOLO SECONDO

Corte europea dei Diritti dell'Uomo (1)

(1) Rubrica inserita dall'art. 1, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione), contestualmente alla sostituzione degli artt. 19-56 contenuti negli originali titoli II-IV.

19. Istituzione della Corte. - Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti Contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata «la Corte». Essa funziona in maniera permanente.

20. Numero di giudici. - La Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello delle Alte Parti Contraenti.

21. Condizioni per l'esercizio delle funzioni. - 1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giuristi di riconosciuta competenza.

2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.

3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno. Ogni problema che sorga nell'applicazione di questo paragrafo è deciso dalla Corte.

22. Elezione dei giudici. - 1. I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare a titolo di ciascuna Alta Parte Contraente a maggioranza dei voti espressi su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte Contraente.

2. La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Parti contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti (1).

(1) Paragrafo soppresso dall'art. 1, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

23. Durata del mandato e revoca. (1) -

1. I giudici sono eletti per una durata di nove anni. Essi non sono rieleggibili.

2. Il mandato dei giudici termina non appena essi raggiungono l'età di settant'anni.

3. I giudici rimangono in funzione fintanto che non sono sostituiti. Tuttavia, essi continuano a dirimere i casi di cui sono già investiti.

4. Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza di due terzi, che tale giudice ha smesso di corrispondere alle condizioni richieste.

(1) Articolo così modificato dall'art. 2, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

24. Cancelliere e relatori. (1) - 1 La Corte dispone di una cancelleria le cui incombenze e la cui organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte.

2. Quando siede in formazione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.

(1) Articolo così modificato dall'art. 4, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006). L'art. 3 del Protocollo ha soppresso l'art. 24. Di conseguenza sono stati rinumerati gli articoli da 25 a 27 della Convenzione.

25. Assemblea plenaria della Corte. - La Corte riunita in Assemblea plenaria:

a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;

b) costituisce Camere per un determinato periodo;

c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;

d) adotta il regolamento della Corte;

e) elegge il cancelliere ed uno o più vice-cancellieri;

f) fa qualsiasi domanda a titolo dell'articolo 26, paragrafo 2 (1).

(1) Lettera inserita dall'art. 5, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

26. Formazione del giudice unico, comitati, Sezioni e Sezione allargata. (1) -

1. Per esaminare i casi presentati al suo cospetto, la Corte siede in formazione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Sezioni di sette giudici ed in una Sezione allargata di diciassette giudici. Le sezioni della Corte costituiscono i comitati per un periodo determinato.

2. A richiesta dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con una decisione unanime e per un determinato periodo, ridurre a cinque il numero dei giudici delle Sezioni.

3. Un giudice che siede in quanto giudice unico non esamina alcun ricorso presentato contro l'Alta Parte contraente a titolo della quale questo giudice è stato eletto.

4. Il giudice eletto a titolo di un'Alta Parte contraente della controversia è membro di diritto della Sezione e della Sezione allargata. Qualora il giudice fosse assente, o non in grado di assolvere le sue funzioni, la persona scelta dal presidente della Corte su di un elenco preliminarmente sottoposto da tale Parte esercita le sue funzioni in qualità di giudice.

5. Fanno altresì parte della Sezione allargata il presidente della Corte, i vice presidenti, i presidenti delle Sezioni ed altri giudici designati conformemente al regolamento della Corte. Quando il caso è deferito alla Sezione allargata in forza dell'articolo 43, nessun giudice della Sezione che ha pronunciato la sentenza può avervi un seggio, ad eccezione del Presidente della Sezione e del giudice che ha esercitato le sue funzioni a titolo dell'Alta Parte contraente interessata.

(1) Articolo così modificato dall'art. 6, Protocollo n.

14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

27. Competenza del giudice unico. (1)

- 1. Un giudice unico può dichiarare che un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 34 è irricevibile oppure radiarlo dal ruolo quando questa decisione può essere presa senza esame complementare.

2. La decisione è definitiva.

3. Se il giudice unico non dichiara che il ricorso è irricevibile o non lo cancella dal ruolo, lo trasmette ad un comitato o ad una Sezione per l'esame complementare.

(1) Il nuovo articolo 27 è stato inserito dall'art. 7, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

28. Competenza dei comitati. (1) - 1.

Un comitato investito da un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 può, con un voto unanime,

a) dichiararlo irricevibile o radiarlo dal ruolo quando una siffatta decisione può essere adottata senza esame preliminare; oppure

b) dichiararlo ricevibile e pronunciare contestualmente una decisione in merito quando la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli che è all'origine del caso, è oggetto della giurisprudenza consolidata della Corte.

2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.

3. Se il giudice eletto a titolo dell'Alta Parte contraente parte della controversia non fa parte del Comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura invitarlo a partecipare alla procedura in sostituzione di uno dei suoi membri, in considerazione di tutti i fattori pertinenti, ivi compreso il fatto di sapere se questa Parte ha contestato l'applicazione della procedura del paragrafo 1.b.

(1) Articolo così modificato dall'art. 8, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

29. Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito. (1) - 1.

Se nessuna decisione è stata presa in forza degli articoli 27 o 28, e se nessuna decisione è stata adottata in forza dell'articolo 28, una Sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere presa separatamente.

2. Una delle Camere si pronuncia sulla

ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33. Salvo decisione contraria della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene presa separatamente.

[3. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente].

(1) Articolo così modificato dall'art. 9, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006). Il paragrafo terzo è stato soppresso dallo stesso articolo 9.

30. Dichiarazione d'incompetenza a favore della grande Camera. - Se la questione

oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di condurre ad una contraddizione con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può spogliarsi della propria competenza a favore della grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

31. Competenze della grande Camera.

(1) - La grande Camera:

a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43;

b) si pronuncia sulle questioni di cui la Corte è investita dal Comitato dei Ministri in forza dell'articolo 46, paragrafo 4; e

c) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

(1) Articolo così modificato dall'art. 10, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

32. Competenza della Corte. - 1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.

2. In caso di contestazione sulla questione della propria competenza, è la Corte che decide.

33. Ricorsi interstatali. - Ogni Alta Parte Contraente può deferire alla Corte ogni inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra Parte Contraente.

34. Ricorsi individuali. - La Corte può essere investita di una domanda fatta pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti Contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'effettivo esercizio efficace di tale diritto.

35. Condizioni di ricevibilità. - 1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

2. La Corte non ritiene alcuna domanda singola avanzata sulla base dell'art. 34, se:

a) è anonima; oppure

b) è essenzialmente la stessa di una precedentemente esaminata dalla Corte o già sottoposta ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile qualsiasi ricorso individuale presentato in applicazione dell'articolo 34 qualora ritenga:

a) che il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; oppure

b) che il ricorrente non ha subito alcun danno rilevante, a meno che il rispetto dei diritti dell'Uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga un esame del ricorso per quanto riguarda il merito e a patto di non rigettare, per questa ragione alcuna causa che non sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno (1).

4. La Corte respinge ogni domanda che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni fase della procedura.

(1) Paragrafo così emendato dall'art. 12, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

36. Intervento di terzi. - 1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera o della grande Camera, un'Alta Parte Contraente in cui un cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.

2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte Contraente che non è parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

3. In qualsiasi caso dinanzi ad una Sezione o ad una Sezione allargata, il Commissario ai diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa può presentare osservazioni scritte e partecipare alle udienze (1).

(1) Paragrafo aggiunto dall'art. 13, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

37. Cancellazione. - 1. In ogni momento della procedura la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze consentono di concludere:

a) che il ricorrente non intende mantenerlo; oppure

b) che la controversia è stata risolta; oppure

c) che non è più giustificato, per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, proseguire l'esame del ricorso.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora ciò sia richiesto dal rispetto dei Diritti dell'Uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

2. La Corte può decidere di riscrivere il ricorso sul ruolo quando ritenga che ciò è giustificato dalle circostanze.

38. Esame contraddittorio del caso. (1) - La Corte esamina il caso in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, procede ad un'indagine per lo svolgimento efficace della quale le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le agevolazioni necessarie.

(1) Articolo così modificato dall'art. 14, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

39. Regolamenti amichevoli. (1) - 1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può mettersi a disposizione degli interessati al fine di addivenire ad un regolamento amichevole del caso, nel rispetto dei diritti dell'Uomo come lo riconoscono la Convenzione ed i suoi Protocolli.

2. La procedura descritta al paragrafo 1 è confidenziale.

3. In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo con una

decisione che si limita ad un breve esposto dei fatti e della soluzione adottata.

4. Questa decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l'esecuzione dei termini della composizione amichevole come figurano nella decisione.

(1) Articolo così modificato dall'art. 15, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

40. Udienda pubblica e accesso ai documenti. - 1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.

2. I documenti depositati presso l'Ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

41. Equa soddisfazione. - Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte Contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

42. Sentenze delle Camere. - Le sentenze delle Camere divengono definitive in conformità con le disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2.

43. Rinvio dinnanzi alla grande Camera. - 1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni Parte alla controversia può, in casi eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla grande Camera.

2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli o di carattere generale.

3. Quando il Collegio ha accolto la domanda, la grande Camera si pronuncia sul caso mediante una sentenza.

44. Sentenze definitive. - 1. La sentenza della grande Camera è definitiva.

2. La sentenza di una Camera diviene definitiva:

a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla grande Camera; oppure

b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

c) se il Collegio della grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo l'art. 43.

3. La sentenza definitiva è pubblicata.

45. Motivazione delle sentenze e delle decisioni. - 1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o non ricevibili devono essere motivate.

2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua opinione individuale.

46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze. (1) - 1. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parte.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.

3. Ove il Comitato dei Ministri ritenga che la sorveglianza di una sentenza definitiva è intralciata dalla difficoltà d'interpretare tale sentenza, esso può investire la Corte affinché si pronunzi su tale questione d'interpretazione. La decisione di investire la Corte è presa con un voto a maggioranza di due terzi dei rappresentanti aventi diritto ad un seggio nel Comitato.

4. Ove il Comitato dei Ministri ritenga che un'Alta Parte contraente rifiuti di attenersi ad una sentenza definitiva in una controversia di cui è parte, esso può, dopo aver messo in mora questa Parte e mediante una decisione adottata con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto ad un seggio nel Comitato, investire la Corte della questione dell'osservanza di questa Parte degli obblighi relativi al paragrafo 1.

5. Se la Corte accerta una violazione del paragrafo 1, essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché esamini i provvedimenti da adottare. Qualora la Corte accerti che non vi è stata violazione del paragrafo 1, essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri, il quale decide di porre fine al suo esame.

(1) Articolo così modificato dall'art. 16, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

47. Pareri consultivi. - 1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.

2. Tali pareri non devono vertere su questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri si troverebbero a dover giudicare per via della presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto di maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio al Comitato.

48. Competenza consultiva della Corte.

- La Corte decide se la domanda di parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza secondo l'articolo 47.

49. Motivazione dei pareri consultivi.

1. Il parere della Corte è motivato.

2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua opinione individuale.

3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

50. Spese di funzionamento della Corte. - Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

51. Privilegi ed immunità dei giudici. - I giudici beneficiano durante l'esercizio delle loro funzioni dei privilegi e delle immunità previste all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi a titolo di detto articolo.

TITOLO TERZO (1)

(1) Numerazione così modificata dall'art. 2¹, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione), che ha tra l'altro soppresso gli originari artt. 58 e 59, inseriti nel presente titolo.

Disposizioni varie (1)

(1) Rubrica inserita dall'art. 2², Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

52. Indagini del Segretariato Generale. - Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

53. Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti. - Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base a leggi di qualunque Stato Contraente o da altri accordi internazionali di cui tale Stato sia parte.

54. Poteri del Comitato dei Ministri. - Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

55. Rinuncia ad altri modi di regolamentazione delle controversie. - Le Alte Parti Contraenti rinunziano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione ed una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzione.

56. Applicazione territoriale. - 1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione troverà applicazione, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali.

2. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio di Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. In detti territori le disposizioni della

presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conforme al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a conoscere dei ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative, o di gruppi di privati come previsto dall'articolo 34 della Convenzione.

57. Riserve. - Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate in base al presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

58. Denuncia. - 1. Un'Alta Parte Contraente non può denunciare la presente Convenzione che dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data d'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne informa le Alte Parti Contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione in ciò che concerne qualun-

que fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni, fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.

3. Con la medesima riserva cessa d'esser Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessa d'essere Membro del Consiglio d'Europa.

4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi relativamente a ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

59. Firma e ratifica. - 1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione (1).

3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.

4. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, come anche il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.

(1) Paragrafo emendato dall'art. 17, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (1)

(1) *Adottato a Parigi il 20 marzo 1952, reso esecutivo con l. 4 agosto 1955, n. 848 (G.U. n. 221 del 24 settembre 1955) ed entrato in vigore per l'Italia il 26 ottobre 1955. Il presente Protocollo è riportato secondo la traduzione italiana, curata dal Consiglio d'Europa, della versione ufficiale in lingua francese e in lingua inglese, per quanto concerne il testo originario; per le successive modifiche operate dal Protocollo n. 11 (che, adottato a Strasburgo l'11 maggio 1994, è entrato in vigore per l'Italia il 1° novembre 1998) è stata invece utilizzata la traduzione italiana non ufficiale pubblicata in appendice alla l. 28 agosto 1997, n. 296 (G.U. n. 213 del 12 settembre 1997).*

1. Protezione della proprietà. (1) -

Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà salvo che per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi giudicate necessarie per regolare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altre contribuzioni o delle ammende.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^{4 a)}, Protocollo n. 11 (v. nota 1 al presente Protocollo).

2. Diritto all'istruzione. (1) -

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento in modo conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^{4 a)}, Protocollo n. 11 (v. nota 1 al presente Protocollo).

3. Diritto a libere elezioni. (1) -

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, elezioni libere

o scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^{4 a)}, Protocollo n. 11 (v. nota 1 al presente Protocollo).

4. Applicazione territoriale. (1) -

Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può comunicare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione indicante la misura in cui si impegna a che le disposizioni del presente Protocollo si applichino a quei territori che sono designati in detta dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali.

Ogni Alta Parte Contraente che ha comunicato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, comunicare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su un determinato territorio.

Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come se fosse stata fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione (2).

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^{4 a)}, Protocollo n. 11 (v. nota 1 al presente Protocollo).

(2) Frase così modificata dall'art. 2^{4 b)}, Protocollo n. 11 (v. nota 1 al presente Protocollo).

5. Relazioni con la Convenzione. (1) - Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 di questo Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno in conseguenza.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^{4 a)}, Protocollo n. 11 (v. nota 1 al presente Protocollo).

6. Firma e ratifica. (1) - Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del

Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di essa. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà in seguito, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che l'avranno ratificato.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^{4 a)}, Protocollo n. 11 (v. nota 1 al presente Protocollo).

PROTOCOLLO N. 4 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, CHE RICONOSCE TALUNI DIRITTI E LIBERTÀ DIVERSI DA QUELLI CHE FIGURANO GIÀ NELLA CONVENZIONE E NEL SUO PRIMO PROTOCOLLO ADDIZIONALE (1)

(1) *Adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963, reso esecutivo con d.P.R. 14 aprile 1982, n. 217 (G.U. n. 124 del 7 maggio 1982) ed entrato in vigore per l'Italia il 27 maggio 1982.*

1. Divieto di imprigionamento per debiti. - Nessuno può essere privato della propria libertà per il solo motivo di non essere in grado di mantenere un impegno contrattuale.

2. Libertà di circolazione. - 1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliersi liberamente la propria residenza.

2. Ogni persona è libera di lasciare qualsiasi paese ivi compreso il proprio.

3. L'esercizio di questi diritti non può essere soggetto ad altre restrizioni che non siano quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il mantenimento dell'ordine pubblico, per la prevenzione dei [reati penali], per la protezione della salute o della morale, o per la salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono inoltre, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni che, previste dalla legge, sono giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

3. Divieto di espellere i cittadini. - 1. Nessuno può essere espulso, mediante provvedimento individuale o collettivo, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare sul territorio dello Stato di cui è cittadino.

4. Divieto di espulsioni collettive di stranieri. - Le espulsioni collettive di stranieri sono proibite.

5. Applicazione territoriale. - 1. Ciascuna Alta Parte contraente può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in qualsiasi momento successivo, trasmettere al Segretario generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione in cui indichi in quale misura essa si impegna affinché le disposizioni del presente Protocollo si applichino a quei territori che sono designati in detta dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali.

2. Ciascuna Alta Parte contraente che ha trasmesso una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, trasmettere una nuova dichiarazione che modifichi i termini delle dichiarazioni precedenti o che ponga fine alla applicazione delle disposizioni del presente protocollo su un qualsiasi territorio.

3. Una dichiarazione fatta in conformità col presente articolo sarà considerata conforme al paragrafo 1 dell'art. 56 della convenzione.

4. Il territorio di ogni Stato al quale si applica il presente protocollo in virtù della sua ratifica o della sua accettazione da parte di detto Stato, e ciascuno dei territori ai quali si applica il protocollo in virtù di una dichiarazione sottoscritta da detto Stato conformemente al presente articolo saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato fatti dagli articoli 2 e 3. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può in qualsiasi successivo momento, dichiarare relativamente ad uno o più dei territori indicati in

tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione a titolo degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni tra di essi.

6. Relazioni con la Convenzione. - 1. Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 del presente protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e, di conseguenza, saranno applicate tutte le disposizioni della Convenzione.

7. Firma e ratifica. - 1. Il presente protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Entrerà in vigore dopo il deposito dei cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i membri i nomi di coloro che l'avranno ratificata.

PROTOCOLLO N. 6 ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI RELATIVE ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE (1)

(1) *Adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983, entrato in vigore per l'Italia il 1° gennaio 1989 e reso esecutivo con l. 2 gennaio 1989, n. 8.*

1. Abolizione della pena di morte. - La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né giustiziato.

2. Pena di morte in caso di guerra. - Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra: una tale pena sarà applicata solo nei casi previsti dalla detta legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Questo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni in materia della suddetta legislazione.

3. Divieto di deroghe. - Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'art. 15 della Convenzione.

4. Divieto di riserve. - Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'art. 64 della Convenzione.

5. Applicazione territoriale. - 1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori ai quali sarà applicato il presente Protocollo.

2. Ciascuno Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese

successivo alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione effettuata ai termini dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

6. Relazioni con la Convenzione. - Gli Stati Parte considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e si applicano di conseguenza tutte le disposizioni della Convenzione.

7. Firma e ratifica. - Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo a meno che non abbia contemporaneamente o in precedenza ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

8. Entrata in vigore. - 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, in conformità alle disposizioni dell'art. 7.

2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo

alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

9. Funzioni del depositario. - Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità ai suoi articoli 5 e 8;

d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

PROTOCOLLO N. 7 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (1)

(1) *Adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo con l. 9 aprile 1990, n. 98 (G.U. n. 100 del 2 maggio 1990) ed entrato in vigore per l'Italia il 1° febbraio 1992.*

1. Garanzie procedurali in caso di espulsioni di stranieri.

- 1. Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non ne può essere espulso, se non a seguito di un provvedimento adottato ai sensi di legge e sarà autorizzato:

a) a far valere le sue ragioni contro la sua espulsione;

b) a far esaminare il suo caso, e

c) a farsi rappresentare a tale scopo innanzi all'autorità competente o a una o a più persone designate dalla citata autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima che possa esercitare i diritti di cui al paragrafo 1 *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo quando tale espulsione si rende necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o è motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

2. Diritto di un doppio grado di giurisdizione in materia penale.

- 1. Chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna.

L'esercizio di questo diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere invocato, sarà stabilito per legge.

2. Tale diritto potrà essere oggetto di eccezioni in caso di infrazioni minori come stabilito dalla legge o in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

3. Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario.

- 1. Allorché una condanna penale definitiva viene annullata o la grazia viene accordata poiché nuovi elementi

o nuove rivelazioni comprovano un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna verrà indennizzata conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non venga provato che il fatto di non aver rivelato in tempo utile gli elementi non conosciuti sia totalmente o parzialmente imputabile alla stessa.

4. Diritto a non essere giudicato o punito due volte.

- 1. Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso.

3. Nessuna deroga a questo articolo può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

5. Uguaglianza degli sposi.

- 1. I coniugi godranno dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro e nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la fine del matrimonio stesso. Questo articolo non impedirà allo Stato di adottare le misure necessarie per la tutela degli interessi dei figli.

6. Applicazione territoriale. - 1. Qualsiasi Stato al momento della firma o al mo-

mento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, può indicare il territorio o i territori cui si applicherà il presente Protocollo e specificare la misura con cui si impegna affinché le disposizioni del presente Protocollo trovino applicazione in tale territorio o territori.

2. Qualsiasi Stato può, in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di mesi due dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quel che concerne ogni territorio menzionato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto esecutivo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di mesi due dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

4. Una dichiarazione resa conformemente al presente articolo sarà considerata come se fosse stata resa conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 63 della Convenzione.

5. Il territorio di qualsiasi Stato cui questo Protocollo si applica in virtù della sua ratifica, della sua accettazione o della sua approvazione da parte dello Stato citato, e ciascuno dei territori cui il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dal citato Stato conformemente a questo articolo, possono essere considerati territori distinti ai fini del riferimento di cui all'articolo 1 concernente il territorio di uno Stato.

7. Relazioni con la Convenzione. - 1. Gli Stati contraenti considerano le dispo-

sizioni degli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo quali articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

8. Firma e ratifica. - Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

9. Entrata in vigore. - 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di due mesi dopo la data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso al Protocollo secondo le disposizioni di cui all'articolo 8.

2. Per tutti gli Stati membri che esprimeranno ulteriormente il loro consenso al Protocollo, esso entrerà in vigore a datare dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di due mesi dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.

10. Funzioni del depositario. - Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a) tutte le firme;
- b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi degli articoli 6 e 9;
- d) qualsiasi altro atto, notifica o dichiarazione concernente il presente Protocollo.

PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI (1)

(1) *Adottato a New York il 16 dicembre 1966, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, reso esecutivo con l. 25 ottobre 1977, n. 881 (G.U. n. 333 del 7 dicembre 1977, s.o.) ed entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978. Il presente Patto è riportato secondo la traduzione italiana non ufficiale pubblicata in appendice alla legge che lo ha reso esecutivo.*

PARTE PRIMA

1. - 1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro status politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

PARTE SECONDA

2. - 1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la

condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

2. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi necessari per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure legislative o d'altro genere, in vigore.

3. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s'impegna a:

a) garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;

b) garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppi le possibilità di ricorso in sede giudiziaria;

c) garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.

3. - Gli Stati parti del presente Patto s'impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto.

4. - 1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli

Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale.

2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (paragrafi 1 e 2), 11, 15, 16 e 18.

3. Ogni Stato parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, gli altri Stati parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla data in cui la deroga medesima viene fatta cessare.

5. - 1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto dal Patto stesso.

2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa col pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

PARTE TERZA

6. - 1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.

2. Nei Paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può esse-

re pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.

3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.

4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.

5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.

6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.

7. - Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

8. - 1. Nessuno può essere tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.

2. Nessuno può essere tenuto in stato di servitù.

3. *a)* nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio;

b) la lettera *a)* del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei Paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata

una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente;

c) l'espressione «lavoro forzato o obbligatorio», ai fini del presente paragrafo, non comprende:

i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente richiesto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che, essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata;

ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei Paesi ove è ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza;

iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civici.

9. - 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può essere privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge.

2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui.

3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzie che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza.

4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio.

5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha diritto a un indennizzo (1).

(1) L'art. 3, l. 25 ottobre 1977, n. 881, così dispone: «L'espressione 'arrestation [rectius: «arrestation»] ou détention ille-gales' contenuta nel paragrafo 5 dell'articolo 9 del patto relativo ai diritti civili e politici, deve essere interpretata come riferita esclusivamente agli arresti o detenzioni contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo 9». Quindi, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha formulato la seguente dichiarazione: «La Repubblica italiana, considerando che l'espressione 'arresto o detenzione illegali' contenuta nel paragrafo 5 dell'articolo 9 potrebbe dar luogo a divergenze d'interpretazione, dichiara d'interpretare l'espressione summenzionata come riferentesi esclusivamente ai casi d'arresto o detenzione contrari alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9». (G.U. n. 328 del 23 novembre 1978).

10. - 1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana.

2. a) gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate;

b) gli imputati minorenni devono essere separati dagli adulti e il loro caso deve essere giudicato il più rapidamente possibile.

3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve essere loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico.

11. - Nessuno può essere imprigionato per il solo motivo che non è in grado di adempiere a un obbligo contrattuale.

12. - 1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio.

2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio.

3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità

pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.

4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio Paese (1).

(1) All'atto del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha formulato la seguente riserva: «Il paragrafo 4 dell'articolo 12 non costituisce ostacolo alla applicazione della disposizione transitoria XIII della Costituzione italiana concernente il divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato di alcuni membri di Casa Savoia.» (G.U. n. 328 del 23 novembre 1978).

13. - Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.

14. - 1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.

2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a

che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.

3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:

a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta;

b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;

c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;

d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo (1);

e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a scarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;

g) a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole.

4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.

5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge (2).

6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in

tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.

7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese.

(1) All'atto del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha formulato la seguente riserva: «Le disposizioni della lettera d) del paragrafo 3 dell'articolo 14 sono considerate compatibili con le vigenti disposizioni italiane che disciplinano la presenza dell'imputato al processo e determinano i casi nei quali è ammessa l'autodifesa o è richiesta l'assistenza di un difensore.» (G.U. n. 328 del 23 novembre 1978).

(2) All'atto del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha formulato la seguente riserva: «Il paragrafo 5 dell'articolo 14 non costituisce ostacolo alla applicazione delle vigenti disposizioni italiane che, in conformità alla Costituzione della Repubblica italiana, disciplinano lo svolgimento in unico grado del giudizio di fronte alla Corte costituzionale nelle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri.» (G.U. n. 328 del 23 novembre 1978). Va peraltro rilevato come il nuovo testo dell'art. 134 Cost. non preveda più la competenza della Corte costituzionale nei confronti dei Ministri, per i quali v. ora la nuova formulazione dell'art. 96 Cost.

15. - 1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne (1).

2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.

(1) L'art. 4, l. 25 ottobre 1977, n. 881, così dispone: «L'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo 15 del patto relativo ai diritti civili e politici «Si postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier» deve essere interpretata come riferita esclusivamente alle procedure ancora in corso.

Conseguentemente, un individuo già condannato con sentenza passata in giudicato non potrà beneficiare di una legge che, posteriormente alla sentenza stessa, prevede l'applicazione di una pena più lieve». Quindi, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha formulato la seguente dichiarazione: «Riferendosi all'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo 15 «se posteriormente a detto reato la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne» la Repubblica italiana dichiara d'interpretare questa disposizione come applicabile esclusivamente alle procedure in corso. Pertanto, una persona che sia già stata condannata con una decisione definitiva non potrà beneficiare d'una legge posteriore a tale decisione, che preveda l'applicazione d'una pena più lieve.» (G.U. n. 328 del 23 novembre 1978).

16. - Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica.

17. - 1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione.

2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese.

18. - 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento.

2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.

3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.

4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

19. - 1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.

2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.

3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:

a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche (1).

(1) All'atto del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha formulato la seguente riserva: «Le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 19 sono considerate compatibili con il vigente regime di autorizzazione per la radio-televisione nazionale e con le restrizioni stabilite dalla legge per le emittenti radiofoniche e televisive locali e per i ripetitori di emittenti straniere.» (G.U. n. 328 del 23 novembre 1978).

20. - 1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge.

2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.

21. - È riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o per tutelare la sanità o la morale pubbliche, o gli altrui diritti e libertà.

22. - 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati o di aderirvi per la tutela dei propri interessi.

2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità o la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.

3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, ad adottare delle misure legislative che causino pregiudizio - o applicare la legge in modo da causare pregiudizio - alle garanzie previste dalla detta Convenzione.

23. - 1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio.

3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In caso di scioglimento, deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria.

24. - 1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.

2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome.

3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza.

25. - Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli:

a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;

b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori;

c) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese.

26. - Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

27. - In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.

PARTE QUARTA

28. - 1. È istituito un Comitato dei diritti dell'uomo (indicato di qui innanzi, nel presente Patto, come «il Comitato»). Esso si compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste.

2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati parti del presente Patto, i quali debbo-

no essere persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell'uomo. Sarà tenuto conto dell'opportunità che facciano parte del Comitato alcune persone aventi esperienza giuridica.

3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo individuale.

29. - 1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di persone che posseggano le qualità stabilite all'articolo 28, e che siano state designate a tal fine dagli Stati parti del presente Patto.

2. Ogni Stato parte del presente Patto può designare non più di due persone. Queste persone devono essere cittadini dello Stato che le designa.

3. La stessa persona può essere designata più di una volta.

30. - 1. La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Patto.

2. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione al Comitato, salvo che si tratti di elezione per colmare una vacanza dichiarata in conformità all'articolo 34, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti del presente Patto a designare, nel termine di tre mesi, i candidati da essi proposti come membri del Comitato.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate, facendo menzione degli Stati parti che le hanno designate, e la comunica agli Stati parti del presente Patto almeno un mese prima della data di ogni elezione.

4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati parti del presente Patto convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'Organizzazione. In tale riunione, per la quale il *quorum* è costituito dai due terzi degli Stati parti del presente Patto, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengano il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.

31. - 1. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

2. Nell'elezione del Comitato, deve tenersi conto di un'equa ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza sia delle diverse forme di civiltà sia dei principali sistemi giuridici.

32. - 1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di nove membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 30.

2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti di questa parte del Patto.

33. - 1. Se a giudizio unanime degli altri membri, un membro del Comitato abbia cessato di esercitare le sue funzioni per qualsiasi causa diversa da un'assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato ne informa il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio occupato da detto membro.

2. In caso di morte o di dimissione di un membro del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni.

34. - 1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformità all'articolo 33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i quali possono entro due mesi designare dei candidati in conformità all'articolo 29, per ricoprire il seggio vacante.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico delle persone così designate e la comunica agli Stati parti del presente Patto. L'elezione

per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in conformità alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto.

3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformità all'articolo 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo.

35. - I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati sui fondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale, avuto riguardo all'importanza delle funzioni del Comitato.

36. - Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi materiali necessari perché esso possa svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto.

37. - 1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la prima riunione del Comitato nella sede dell'Organizzazione.

2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste dal proprio regolamento interno.

3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

38. - Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare in udienza pubblica dichiarazione solenne che egli eserciterà le sue funzioni in modo imparziale o coscienzioso.

39. - 1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia contenere, fra l'altro, le disposizioni seguenti:

a) il *quorum* è di dodici membri;

b) le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti.

40. - 1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti nel presente Patto, nonché sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti:

a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto rispetto a ciascuno degli Stati parti;

b) successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.

2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al Comitato. I rapporti indicano, ove del caso, i fattori e le difficoltà che influiscano sull'applicazione del presente Patto.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col Comitato, può trasmettere agli istituti specializzati interessati copia di quelle parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro competenza.

4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati parti del presente Patto. Esso trasmette agli Stati parti i propri rapporti e le osservazioni generali che ritenga opportune. Il Comitato può anche trasmettere al Consiglio economico e sociale tali osservazioni, accompagnate da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati parti del presente Patto.

5. Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

41. - 1. Ogni Stato parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal presente Patto (1). Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato di riconoscere,

per quanto lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente:

a) se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non applica le disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta l'attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili;

b) se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro Stato interessato;

c) il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi;

d) quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse;

e) salvo quanto stabilito alla lettera *c)*, il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto;

f) in ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere agli Stati parti interessati, di cui alla lettera *b)*, di fornire qualsiasi informazione pertinente;

g) gli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per scritto, o in entrambe le forme;

b) il Comitato deve presentare un rapporto entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b):

i) se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;

ii) se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati vengono allegati al rapporto.

Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati parti interessati.

2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parti del presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo (2). Detta dichiarazione sarà depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati parti. Una dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato parte sarà ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

(1) L'Italia ha formulato tale dichiarazione all'atto del deposito dello strumento di ratifica (G.U. n. 328 del 23 novembre 1978).

(2) Il presente articolo è entrato in vigore, anche per l'Italia, il 28 marzo 1979.

42. - 1. a) Se una questione deferita al Comitato in conformità all'articolo 41 non

viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati parti interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, può designare una commissione di conciliazione *ad hoc* (indicata da qui innanzi come «la Commissione»). La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto del presente Patto;

b) la Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto con gli Stati parti interessati. Se gli Stati parti interessati non pervengono entro tre mesi a un'intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa, i membri della Commissione sui quali non è stato raggiunto l'accordo sono eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi.

2. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi non devono essere cittadini né degli Stati parti interessati, né di uno Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato parte che non abbia fatto la dichiarazione prevista all'articolo 41.

3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno.

4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che può essere stabilito dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli Stati parti interessati.

5. Il segretario previsto all'articolo 36 presta i suoi servizi anche alle commissioni nominate in base al presente articolo.

6. Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato, sono messe a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati parti interessati di fornirle ogni altra informazione pertinente.

7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne è stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perché sia trasmesso agli Stati parti interessati:

a) se la Commissione non è in grado di completare l'esame della questione entro i dodici mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si trovi l'esame della questione medesima;

b) se si è giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti nel presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui si è pervenuti;

c) se non si è giunti ad una soluzione ai sensi della lettera b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto relativi alla questione dibattuta fra gli Stati parti interessati, nonché le proprie considerazioni circa la possibilità di una soluzione amichevole dell'affare. Il rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati;

d) se il rapporto della Commissione è presentato in conformità alla lettera c), gli Stati parti interessati, entro tre mesi dalla ricezione del rapporto, debbono rendere noto al Presidente del Comitato se accettano o meno i termini del rapporto della Commissione.

8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all'articolo 41.

9. Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se occorre, le spese dei membri della Commissione prima che gli Stati parti interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al paragrafo 9 del presente articolo.

43. - I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione *ad hoc* che possano essere designate ai sensi dell'articolo 42 hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quelle immunità riconosciuti agli esperti in missione per conto

delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

44. - Le disposizioni per l'attuazione del presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure istituite nel campo dei diritti dell'uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati e non impediscono agli Stati parti del presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una controversia, in conformità agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro.

45. - Il Comitato, tramite il Consiglio economico e sociale presenta ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue attività.

PARTE QUINTA

46. - Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

47. - Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

PARTE SESTA

48. - 1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.

2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

49. - 1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

50. - Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

51. - 1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza

degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspicci delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

52. - Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:

a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 48;

b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all'articolo 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 51.

53. - 1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 48.

PROTOCOLLO FACOLTATIVO RELATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI (1)

(1) *Adottato a New York il 16 dicembre 1966, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, reso esecutivo con l. 25 ottobre 1977, n. 881 (G.U. n. 333 del 7 dicembre 1977, s.o.) ed entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978. Il presente Protocollo è riportato secondo la traduzione italiana non ufficiale pubblicata in appendice alla legge che lo ha reso esecutivo.*

1. - Ogni Stato parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da individui sottoposti alla sua giurisdizione, i quali pretendano essere vittime di violazioni, commesse da quello stesso Stato parte, di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo.

2. - Salvo quanto è stabilito all'articolo primo, ogni individuo il quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nel Patto è stato violato, ed abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, può presentare una comunicazione scritta al Comitato affinché la esamini.

3. - Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in base a questo Protocollo che sia anonima, o che esso consideri un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni ovvero incompatibile con le disposizioni del Patto.

4. - 1. Salvo quanto è stabilito all'articolo 3, il Comitato rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo all'attenzione dello Stato parte di detto Protocollo che si pretende abbia violato una qualsiasi disposizione del Patto.

2. Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potrà aver preso per rimediare alla situazione.

5. - 1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in base al presente Protocollo tenendo conto di tutte le informazioni scritte

ad esso fatte pervenire dall'individuo e dallo Stato parte interessato.

2. Il Comitato non prende in considerazione alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza avere accertato che:

a) la stessa questione non sia già in corso di esame in base a un'altra procedura internazionale di inchiesta o di regolamento pacifico;

b) l'individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi (1).

3. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente Protocollo, tiene le sue sedute a porte chiuse.

4. Il Comitato trasmette le proprie considerazioni allo Stato parte interessato e all'individuo.

(1) All'atto del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha formulato la seguente dichiarazione: «La Repubblica italiana ratifica il protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici restando inteso che le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 5 del protocollo sono da interpretarsi nel senso che il Comitato previsto dall'articolo 28 del predetto patto non dovrà esaminare alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza prima essersi assicurato che la stessa questione non sia in corso d'esame o non sia già stata esaminata davanti a un altro organo internazionale d'inchiesta o di regolamento.» (G.U. n. 328 del 23 novembre 1978).

6. - Il Comitato include nel rapporto annuale previsto all'articolo 45 del Patto un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo.

7. - In attesa che siano raggiunti gli obiettivi della risoluzione 1514 (XV) approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1960, riguardante la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza

ai Paesi e ai popoli coloniali, le disposizioni del presente Protocollo non limitano in alcun modo il diritto di petizione accordato a questi popoli dallo Statuto delle Nazioni Unite e da altre convenzioni e strumenti internazionali conclusi sotto gli auspici delle Nazioni Unite e dei loro istituti specializzati.

8. - 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato il Patto.

2. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito.

4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Protocollo o che vi abbiano aderito del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

9. - 1. Purché il Patto sia entrato in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

10. - Le disposizioni del presente protocollo si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

11. - 1. Ogni Stato parte del presente Protocollo potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Protocollo, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a

favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Protocollo.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolati per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

12. - 1. Ogni Stato parte potrà denunciare, in qualsiasi momento, il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.

2. La denuncia non impedirà che le disposizioni del presente Protocollo continuino ad applicarsi a qualsiasi comunicazione presentata in base all'articolo 2 prima della data in cui la denuncia stessa avrà effetto.

13. - Indipendentemente dalle notifiche ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 8 del presente Protocollo il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 dell'articolo 48 del Patto:

a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 8;

b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità all'articolo 9 e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 11;

c) delle denunce fatte in conformità all'articolo 12.

14. - 1. Il presente Protocollo, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all'articolo 48 del Patto.

SECONDO PROTOCOLLO FACOLTATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI RELATIVO ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE (1)

(1) Adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989, reso esecutivo con l. 9 dicembre 1994, n. 734 (G.U. n. 305 del 31 dicembre 1994, s. o.) ed entrato in vigore per l'Italia il 14 maggio 1995. Il presente Protocollo è riportato secondo la traduzione italiana non ufficiale pubblicata in appendice alla legge che lo ha reso esecutivo.

1. - 1. Nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo sarà giustiziata.

2. Ciascuno Stato Parte adotterà tutti i provvedimenti necessari per abolire la pena di morte nell'ambito della sua giurisdizione.

2. - 1. Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, salvo la riserva formulata all'atto della ratifica o dell'adesione e che prevede l'applicazione della pena di morte in tempo di guerra a seguito di una condanna per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di guerra.

2. Lo Stato Parte che formula tale riserva comunicherà al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto della ratifica o dell'adesione, le disposizioni pertinenti della sua legislazione interna che si applicano in tempo di guerra.

3. Lo Stato Parte che ha formulato tale riserva notificherà al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il proclama o l'abolizione dello stato di guerra sul suo territorio.

3. - Gli Stati Parti al presente Protocollo esporranno nei rapporti da essi presentati al Comitato dei Diritti dell'Uomo ai sensi dell'articolo 40 del Patto, i provvedimenti da essi adottati per dare effetto al presente Protocollo.

4. - Per quanto riguarda gli Stati Parti al Patto che hanno pronunciato la dichiarazio-

ne di cui all'articolo 41, la competenza riconosciuta al Comitato dei Diritti dell'Uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato allega che un altro Stato parte non adempie ai suoi obblighi, si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato che è parte in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione.

5. - Per quanto riguarda gli Stati Parti al primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai Diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966, la competenza riconosciuta al Comitato dei Diritti dell'Uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni emananti da privati soggetti alla loro giurisdizione si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato parte in causa non abbia pronunciato una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione.

6. - 1. Le disposizioni del presente Protocollo si applicano come disposizioni addizionali del Patto.

2. Senza pregiudizio della possibilità di formulare la riserva prevista all'articolo 2 del presente Protocollo il diritto garantito al paragrafo 1 dell'articolo primo del presente Protocollo non può essere oggetto di nessuna delle deroghe di cui all'articolo 4 del Patto.

7. - 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato il Patto.

2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito.

4. L'adesione avverrà con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito del deposito di ciascuno strumento di ratifica o di adesione.

8. - 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, tale Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

9. - Le disposizioni del presente Protocollo si applicano senza alcuna limitazione o eccezione a tutte le unità costitutive degli Stati Federativi.

10. - Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 48 del Patto:

a) sulle riserve, le comunicazioni e le notifiche ricevute a titolo dell'articolo 2 del presente Protocollo;

b) delle dichiarazioni pronunciate in virtù degli articoli 4 o 5 del presente Protocollo;

c) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità con l'articolo 7 del presente Protocollo;

d) della data alla quale il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità con l'articolo 8 di quest'ultimo.

11. - 1. Il presente Protocollo i cui testi in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati di cui all'articolo 48 del Patto.

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

*Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
(G.U. n. 79 del 4 aprile 1942 - Edizione straordinaria)*

CAPO PRIMO

Delle fonti del diritto

1. Indicazione delle fonti. - Sono fonti del diritto [c.n. 1]:

1) le leggi [2, 10 ss.; Cost. 70 ss., 87⁴ ss., 117, 138; st. V. d'A. 2 ss., 26 ss.; st. T.A.A. 4 ss., 11 ss., 49 ss.; st. Sic. 14 ss., 15, 17; st. Sar. 3 ss., 6; st. Fr. V.G. 4-7];

2) i regolamenti [3, 4; Cost. 87⁵; Cee 189];

3) le norme corporative [5-7] (1);

4) gli usi [8, 9, c.c. 1374].

(1) Previsione priva di oggetto, atteso che gli organi corporativi sono stati aboliti, dopo la caduta del regime fascista, con il R.d.l. 9 agosto 1943, n. 791, che ha, peraltro, lasciato sussistere le associazioni professionali, poste sotto gestione commissariale. In tema, altresì, ord. generale n. 28 del Governo militare alleato [che ha proclamato il principio della libertà sindacale, abolendo qualsiasi istituzione connessa con il sistema corporativo] e d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369 [di cui art. 43; Per i rapporti collettivi ed individuali restano in vigore, salve successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli articoli 10 e 13 della l. 3 aprile 1926, n. 563, agli articoli 8 e 11 della l. 5 febbraio 1934, n. 163, e agli articoli 4 e 5 del R.d.l. 9 agosto 1943, n. 721].

2. Leggi. - La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge [Cost. 76, 77] sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale [Cost. 70 ss., 87⁴ ss., 138; st. V. d'A. 2 ss.; st. T.A.A. 49 ss.; st. Sic. 11, 23 ss.; st. Sar. 28 ss.; st. Fr. V.G. 4 ss.] (1).

(1) Artt. 1 e 4, R.d. 14 novembre 1901, n. 466, Sulle attribuzioni del Consiglio dei ministri e, ora, per le attribuzioni del Consiglio dei ministri in materia legislativa, art. 2, l. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Regolamenti. - Il potere regolamentare del Governo (1) è disciplinato da leggi di carattere costituzionale [Cost. 87⁵].

Il potere regolamentare di altre autorità [Cost. 64, 121, 123, 128; c.n. 30, 62, 81] è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari [4] (2).

(1) Art. 1, l. 31 gennaio 1926, n. 100, Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, e, ora, capo III, Potestà normativa del Governo [artt. 14, Decreti legislativi, 15, Decreti legge, 16, Atti aventi valore o forza di legge, 17, Regolamenti], l. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(2) Sul potere regolamentare delle province e dei comuni, art. 5, l. 8 giugno 1990, n. 142, Ordinamento delle autonomie locali.

4. Limiti della disciplina regolamentare. - I regolamenti [3] non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi [2].

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'articolo 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

5. Norme corporative. - Sono norme corporative [1, 6, 7, 10², 11², 13] le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi [c.c. 2063 ss.], i contratti collettivi di lavoro [c.c. 2067 ss.] e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive (1).

(1) V. nota 1, art. 1.

6. Formazione ed efficacia delle norme corporative. - La formazione e l'efficacia delle norme corporative [5] sono disciplinate nel codice civile [2063-2081] e in leggi particolari (1).

(1) V. nota 1, art. 1.

7. Limiti della disciplina corporativa.

- Le norme corporative [5] non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi [2] e dei regolamenti [3] (1).

(1) V. nota 1, art. 1.

8. Usi. - Nelle materie regolate dalle leggi [2] e dai regolamenti [3] gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati [1, 9; c.c. 230⁶-bis, 770, 896, 1181 ss., 1187, 1214, 1217, 1269, 1283, 1326 ss., 1333, 1336, 1340, 1368, 1374, 1454, 1457, 1492, 1496 ss., 1510, 1512, 1517, 1520 ss., 1527 ss., 1535, 1550, 1562, 1566, 1569, 1574, 1592, 1592 ss., 1605, 1609, 1612, 1616, 1646, 1657 ss., 1665, 1687, 1709, 1712, 1732 ss., 1736, 1739 ss., 1749 ss., 1753, 1755 ss., 1825, 1831, 1834, 1838, 1845, 1847, 1855, 2078, 2109, 2110, 2118, 2120, 2130, 2139, 2143, 2147 ss., 2152 ss., 2155 ss., 2163, 2164, 2172 ss., 2178, 2183, 2187, 2225, 2232 ss., 2240, 2243, 2245; c.n. 1].

Le norme corporative [5] prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi [2] e dai regolamenti [3], salvo che in esse sia diversamente disposto (1).

(1) Comma privo di oggetto: nota 1, art. 1.

9. Raccolte di usi. - Gli usi [8] pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria [c.c. 2727 ss.] (1).

(1) Per gli usi generali, d.lgs.C.p.S. 27 gennaio 1947, n. 152, Nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio, nonché sulla composizione della commissione prevista dall'art. 1, d.lgs.C.p.S. 27 gennaio 1947, n. 152. Per l'accertamento della esistenza e della generalità dell'uso, l. 13 marzo 1950, n. 115. Per gli usi provinciali, artt. 32², 34 ss., R.d. 20 settembre 1934, n. 2011, t.u. sui consigli provinciali dell'economia corporativa, le cui attribuzioni, per effetto dell'art. 2, d.lgs.lgt. 21 settembre 1944, n. 315, sono state attribuite alle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura.

CAPO SECONDO**Dell'applicazione della legge in generale**

10. Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti. - Le leggi [2] e i regio-

lamenti [3] divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione [Cost. 73 ss.; st. V. d'A. 31²; st. T.A.A. 50¹; st. Sic. 13³; st. Sar. 33³; st. Fr. V.G. 31], salvo che sia altrimenti disposto (1) (2).

Le norme corporative [5] divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto (3).

(1) D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, t.u. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana: artt. 5 (attività del Ministro Guardasigilli in ordine al visto e alla registrazione degli atti normativi statali), 6 (termine per la pubblicazione degli atti normativi statali), 7 (entrata in vigore degli atti normativi statali), 8 (rettifiche di errori e di omissioni).

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 24² e 25¹ Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11, nella parte in cui non si prevede che le norme relative alla variazione della competenza per materia e funzionale non si applicano ai reati per fatti anteriori all'entrata in vigore della legge che le introduce (*C. cost. 8 aprile 1976, n. 72*).

(3) Comma privo di oggetto: nota 1, art. 1.

11. Efficacia della legge nel tempo. - La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo [Cost. 25²] (1) (2).

I contratti collettivi di lavoro [Cost. 39³; c.c. 2067 ss.] possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

(1) V. nota 2, art. 10.

(2) Sull'efficacia temporale delle norme tributarie, art. 3, l. 27 luglio 2000, n. 212.

12. Interpretazione della legge. - Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore [c.c. 1362 ss.] (1) (2).

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe [14]; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato [Cost. 2, 3, 4, 29, 35, 36, 41, 42, 45].

(1) Per l'interpretazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, art. 2¹, l. 31 maggio 1995,

n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

(2) Sull'adozione di norme interpretative in materia tributaria, art. 1², l. 27 luglio 2000, n. 212.

13. Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative. - Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati (1).

(1) V. nota 1, art. 1.

14. Applicazione delle leggi penali ed eccezionali. - Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati [12; Cost. 25; c.p. 1, 201] (1).

(1) Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati (art. 12, l. 24 novembre 1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale*).

15. Abrogazione delle leggi. - Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore [Cost. 75].

16. Trattamento dello straniero. - Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali [Cost. 10¹] (1).

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere [c.c. 2506 ss.] (2).

(1) Sul trattamento degli apolidi e degli stranieri rifugiati, art. 16, l. 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza.

(2) Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche, con protocollo, firmato a Bruxelles il 29 febbraio 1968, resa esecutiva con l. 28 gennaio 1971, n. 220, nonché art. 25, l. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

17. - 31. - (1) (2)

(1) Articoli abrogati dall'art. 73, l. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Se ne riporta, comunque, attesa la loro rilevanza, di seguito il testo:

17. (Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia). - Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.

Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizione di immobili situati all'estero.

18. (Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi). - I rapporti personali tra coniugi [143 ss. c.c.] di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio [articolo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per il caso di mancanza di legge nazionale comune ai coniugi, stabilisce che si applica la legge nazionale del marito al tempo del matrimonio (*C. cost. 5 marzo 1987, n. 71*)].

19. (Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi). - I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.

20. (Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli). - I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio [comma costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale a essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre (*C. cost. 18 dicembre 1987, n. 477*)].

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.

21. (Legge regolatrice della tutela). - La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.

22. (Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose). - Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.

23. (Legge regolatrice delle successioni per causa di morte). - Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredità si tratta.

24. (Legge regolatrice delle donazioni). - Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.

25. (Legge regolatrice delle obbligazioni). - Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato concluso. È salva in ogni caso la diversa volontà delle parti.

Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano.

26. (Legge regolatrice della forma degli atti). - La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà è regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune.

Le forme di pubblicità degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.

27. (Legge regolatrice del processo). - La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge.

28. (Efficacia delle leggi penali e di polizia). - Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.

29. (Apolidi). - Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.

30. (Rinvio ad altra legge). - Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.

31. (Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume). - Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono aver effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

(2) Attualmente, sul Diritto applicabile, artt. 13 ss., l. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

CODICE PENALE

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Approvazione del testo definitivo del codice penale

(G.U. n. 251 del 26 ottobre 1930 - supplemento ordinario)

In vigore dal 1° luglio 1931

CODICE PENALE

LIBRO PRIMO

DEI REATI IN GENERALE

TITOLO PRIMO

Della legge penale

1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. - Nessuno può essere punito [13²] per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge [40, 42], né con pene che non siano da essa stabilite [199; Cost. 25, 27; Prel. 14].




2. Successione di leggi penali. - Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato [Cost. 25].

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna [c.p.p. 533], ne cessano l'esecuzione [c.p.p. 648, 650, 671] e gli effetti penali.

Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135 (1).


Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile [c.p.p. 648, 650] (2).

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti [Prel. 14].


Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti [Cost. 77] .



GD 02/21/70

 Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede l'applicabilità alle ipotesi da esso previste delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 2 (C. cost. 22 febbraio 1985, n. 51).

(1) Comma introdotto dall'art. 14, l. 24 febbraio 2006, n. 85 (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006) recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione.

(2) Con riguardo alla sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma, v. art. 30, Corte costituzionale .

3. Obbligatorietà della legge penale.

- La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini [4¹] o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato [4²], salvo le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno [Cost. 10, 68¹, 90¹, 122] o dal diritto internazionale (1) [c.p.p. 273², 385, 530³].

La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima [7 ss.] o dal diritto internazionale [c.n. 1080; c.p.m.p. 17, 18].



(1) V. artt. 8¹, 10³, 11, 19 e 21² del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo dalla l. 27 maggio 1929, n. 810.

Per le immunità dei capi e rappresentanti di Stati esteri nonché dei consoli, v. art. 29 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche e art. 43 della Convenzione consolare adottate a Vienna rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate con l. 9 agosto 1967, n. 804.

Per l'estensione dell'immunità diplomatica ai rappresentanti di organismi internazionali, v. l. 27 aprile 1951, n. 1740 che ha ratificato la convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate dell'ONU; v. inoltre l. 20 dicembre 1957, n. 1318 che ha reso esecutiva la convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata a New York il 13 febbraio 1946. Nella stessa materia, v.:

- l. 27 ottobre 1951, n. 1578 che ha reso esecutivo l'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 2 settembre 1949;

- l. 9 gennaio 1951, n. 11 di ratifica dell'Accordo relativo alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Washington, 31 dicembre 1950);

- l. 10 novembre 1954, n. 1226 di ratifica della Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale (Ottawa, 20 settembre 1951);

- l. 30 novembre 1955, n. 1335 di ratifica della Convenzione tra gli Stati membri del Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate (Londra, 19 giugno 1951);

- l. 16 marzo 1956, n. 276; l. 2 agosto 1958, n. 214; l. 8 dicembre 1961, n. 1657; l. 3 aprile 1966, n. 437, con le quali vengono ratificati il 1°, 2°, 3° e 4° Protocollo addizionale del 6 novembre 1952, 15 dicembre 1956, 6 marzo 1959, 6 novembre 1961 all'Accordo generale sui privilegi e istitutivo del Consiglio d'Europa;

- l. 13 marzo 1958, n. 294 di ratifica del Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della CEE (Bruxelles, 17 aprile 1957);

- l. 11 giugno 1960, n. 723 di ratifica dell'Accordo per disciplinare l'istituzione e lo statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali sul territorio italiano (Parigi, 27 aprile 1957);

- l. 12 agosto 1962, n. 1395 di ratifica dell'Accordo sui privilegi e le immunità dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (Vienna, 1° luglio 1959);

- l. 18 settembre 1962, n. 2083 di ratifica dell'Accordo sulle particolari condizioni di installazione e di finanziamento nel territorio italiano dei quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati (Parigi, 26 luglio 1961);

- l. 18 maggio 1965, n. 593 di ratifica dello scambio di note per l'integrazione dell'art. 14 dell'Accordo cit. (Parigi, 7 gennaio 1963);

- l. 26 giugno 1965, n. 390 di ratifica dell'Accordo per l'istituzione del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico (Roma, 24 ottobre 1964);

- l. 13 luglio 1965, n. 392 di ratifica dell'Accordo per l'istituzione del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei con protocolli addizionali n. 1 e n. 2 (Parigi, 21 maggio 1962);

- l. 3 maggio 1966, n. 437 di ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee (Bruxelles, 8 aprile 1965);

- l. 12 dicembre 1967, n. 1319 di ratifica dell'Accordo concernente la creazione di un Centro internazionale di fisica teorica (Roma, 11 ottobre 1963);

- l. 18 marzo 1968, n. 464 di ratifica dell'Accordo relativo alla sede del Centro internazionale di fisica teorica (Vienna, 5 dicembre 1967);

- l. 12 dicembre 1969, n. 1047 di ratifica dell'Accordo sui privilegi e immunità dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Roma, 20 luglio 1977);

- l. 23 dicembre 1972, n. 920 di ratifica dell'Accordo sui privilegi e immunità dell'Istituto universitario europeo (Firenze, 19 aprile 1972);

- d.P.R. 13 ottobre 1976, n. 990 di ratifica dell'Accordo di sede con l'Istituto universitario europeo (Roma, 10 luglio 1975);

- l. 13 gennaio 1977, n. 216 di ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Bruxelles, 11 ottobre 1973).

4. Cittadino italiano. Territorio dello Stato. - Agli effetti della legge penale, sono considerati *cittadini italiani* [i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali (1)], gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato [242³] (2) (3).

Agli effetti della legge penale, è *territorio dello Stato* il territorio della Repubblica (4), [quello delle colonie (1)] e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato (5). Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera [c.n. 2, 4] (6).



(1) I riferimenti ai cittadini delle colonie, ai sudditi coloniali, al territorio delle colonie devono ritenersi non più attuali dopo la rinuncia dell'Italia «a ogni diritto e titolo» sui suoi possedimenti in Africa (art. 23¹ del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, entrato in vigore il 16 settembre 1947 e reso esecutivo con d.lgs. C.p.S. 28 novembre 1947, n. 1430) e la cessazione, il 1° luglio 1960, dell'Amministrazione fiduciaria italiana sulla Somalia.

(2) Per le norme sulla cittadinanza, v. l. 5 febbraio 1992, n. 91.

(3) V. art. 1, Cittadini extracomunitari [1].

(4) Le parole «della Repubblica» sono state sostituite a quelle originarie «del Regno» a far tempo dalla proclamazione della Repubblica (*G.U.* n. 134 del 20 giugno 1946, *edizione straordinaria*).

(5) L'art. 3², Trattato fra la Santa Sede e l'Italia firmato a Roma l'11 febbraio 1929, reso esecutivo con l. 27 maggio 1929, n. 810 ed entrato in vigore il 7 giugno 1929, stabilisce che «la piazza San Pietro ... continuerà ad essere ... soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane».


(6) V., in particolare, la Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua e la Convenzione sull'alto mare, adottate a Ginevra il 29 aprile 1958, rese esecutive con l. 8 dicembre 1961, n. 1658 ed entrate in vigore il 16 gennaio 1965; v., altresì, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva con l. 2 dicembre 1994, n. 689 ed entrata in vigore il 12 febbraio 1995.

5. Ignoranza della legge penale.

- Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale [47³].



GD 96/36/73

 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile» (*C. cost.* 24 marzo 1988, n. 364).

6. Reati commessi nel territorio dello Stato. - Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato [3, 4²] è punito secondo la legge italiana [11].

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato [4²], quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione [40].

7. Reati commessi all'estero. - È punito secondo la legge italiana [11²] il cittadino [4¹] o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati [c.p.p. 10]:

1) delitti contro la personalità dello Stato italiano (1) [241-313];

2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto [467];

3) delitti di falsità in monete aventi corso

legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [453-466];

4) delitti commessi da pubblici ufficiali [357] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni [61 n. 9; 314 ss., 615, 615-bis³, 615-ter² n. 1, 615-quater², 617³, 617-bis², 617-ter², 617-quater³ n. 2, 617-quinquies², 617-sexies²];

5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [8, 10, 501⁴, 537, 591², 604, 642³; c.n. 1080; c.p.m.p. 17, 18; c.p.m.g. 235-237, 239] o convenzioni internazionali (2) stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

(1) La parola «italiano» è stata aggiunta dall'art. 1⁵, Terrorismo [2].

(2) Per i delitti commessi nella città del Vaticano, v. art. 22¹, Trattato fra la Santa Sede e l'Italia 11 febbraio 1929, reso esecutivo dalla l. 27 maggio 1929, n. 810.

Per altre ipotesi di reati commessi all'estero previsti da leggi speciali, v.:

- art. 13, Armi [5];

- art. 4, Cattura degli ostaggi [1];

- art. 182, Intermediazione finanziaria [1];

- art. 6, Mercenari [1];

- art. 2, Persone internazionalmente protette [1];

- art. 3, Pirateria aerea [1];

- art. 3³, Prostituzione [1];

- art. 48, l. 24 gennaio 1979, n. 18, recante disposizioni in tema di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo;

- art. 4, l. 28 dicembre 1989, n. 422, contenente disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale.

8. Delitto politico commesso all'estero.

- Il cittadino [4¹] o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia [11², 128, 129; c.p.p. 10, 342] (1).

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela [120 ss.; c.p.p. 336 ss.].

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [4²; Cost. 48-54]. È

altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici [241, 294] (2).

(1) Per una deroga nei confronti del cittadino italiano, alla necessità che vi sia la richiesta del Ministro, v. art. 48², l. 24 gennaio 1979, n. 18, in tema di elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo.

(2) La l. 26 novembre 1985, n. 719 ratifica e dà esecuzione alla Convenzione europea sul terrorismo che, all'art. 1, elenca una serie di reati i quali, ai fini dell'estradizione tra gli Stati contraenti, non verranno considerati come reati politici, connessi a reati politici o ispirati da ragioni politiche. V. anche art. 2 della Convenzione.

9. Delitto comune del cittadino all'estero.

- Il cittadino [4²], che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti [7, 8], commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte (1) o] l'ergastolo [22], o la reclusione [23] non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato [4², 44; c.p.p. 10] (2).

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale [18] di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia [128, 129; c.p.p. 342], ovvero a istanza [130; c.p.p. 341] o a querela [120-126; c.p.p. 336 ss.] della persona offesa (3).

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero (4) o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione [13; c.p.p. 697-699] di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto [11²].



(1) Per i delitti preveduti nel codice penale e nelle leggi speciali, la pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo: v. d.lgs.lgt. 10 agosto 1944, n. 224 e d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 21; v. art. 27⁴ Cost., modificato dalla l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1.

Sull'abolizione della pena di morte per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, v. art. 1, l. 13 ottobre 1994, n. 589.

Sull'abolizione della pena di morte, v. altresì:

- art. 2, l. 2 gennaio 1989, n. 8;

- l. 9 dicembre 1994, n. 734 di ratifica del secon-

do protocollo al patto adottato dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989.

(2) V. nota 2, art. 7.

(3) V. nota 1, art. 8.

(4) Le parole «a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero» hanno sostituito le parole «a danno di uno Stato estero» ai sensi dell'art. 5¹, l. 29 settembre 2000, n. 300.

10. Delitto comune dello straniero all'estero.

- Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte (1) o] l'ergastolo [22], o la reclusione [23] non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima [11², 201¹], sempre che si trovi nel territorio dello Stato [4², 44], e vi sia richiesta del Ministro della giustizia [128, 129; c.p.p. 342], ovvero istanza [130; c.p.p. 341] o querela [120-126; c.p.p. 336 ss.] della persona offesa [c.p.p. 10].

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero (2) o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia [11², 128, 129], sempre che:

1) si trovi nel territorio dello Stato [4², 44, 128²];

2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena [di morte (1) o] dell'ergastolo [22], ovvero della reclusione [23] non inferiore nel minimo a tre anni;

3) l'estradizione [13; c.p.p. 697 ss.] di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

(1) V. nota 1, art. 9.

(2) Le parole «a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero» hanno sostituito le parole «a danno di uno Stato estero» ai sensi dell'art. 5¹, l. 29 settembre 2000, n. 300.

11. Rinnovamento del giudizio.

- Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino [4¹] o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero [138, 201].

Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente

nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta [128; c.p.p. 342].



12. Riconoscimento delle sentenze penali straniere. (1) - Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento [181; c.p.p. 730, 731]:

1) per stabilire la recidiva [99 ss.] o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitualità [102-104] o la professionalità [105] nel reato o la tendenza a delinquere [108];

2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria [28 ss.];

3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato [4²], a misure di sicurezza personali [199 ss., 215 ss.];

4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno [185 ss.], ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili [c.p.p. 741].

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste un trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta [128; c.p.p. 342]. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel numero 4 [c.p.p. 730, 731].



(1) Per il riconoscimento di sentenza straniera di condanna per delitti concernenti sostanze stupefacenti psicotrope, v. art. 85, *Stupefacenti* [1].

13. Estradizione. - L'extradizione [c.p.p. 697-699] è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali [Cost. 10, 26] (1) (2).

L'extradizione non è ammessa, se il fatto

che forma oggetto della domanda di estradizione non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

L'extradizione può essere concessa od offerta, anche per reati non previsti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.

Non è ammessa l'extradizione del cittadino [4¹], salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.



(1) V., in particolare, la Convenzione europea di estradizione, sottoscritta a Parigi il 13 dicembre 1957, resa esecutiva con l. 30 gennaio 1963, n. 300 ed entrata in vigore il 4 novembre 1963.

(2) V. art. un., l. cost. 21 giugno 1967, n. 1 che ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 Cost. non si applicano ai delitti di genocidio (v. *Genocidio* [1]).

14. Computo e decorrenza dei termini. - Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico [124, 157, 163, 172, 173, 217] dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune [c.p.p. 172²].

Ogni qualvolta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine [c.p.p. 172³].

15. Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale. - Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito [68] (1).



(1) Per ipotesi di concorso tra norme sanzionatorie penali e amministrative, v.:

- art. 9, *Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni* [1];

- art. 19, *Reati tributari* [9].

16. Leggi penali speciali. - Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.


TITOLO SECONDO

Delle pene

CAPO PRIMO

Delle specie di pene, in generale


17. Pene principali: specie. - Le pene principali stabilite per i delitti [coord. 5, 6] sono:


- 1) la morte (1);
- 2) l'ergastolo [22] ;
- 3) la reclusione [23];
- 4) la multa [24].

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni [coord. 5, 6] sono:

- 1) l'arresto [25];
- 2) l'ammenda [26] (2).




 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile (C. cost. 28 aprile 1994, n. 168).

- (1) V. nota 1, art. 9.
- (2) Sulle sanzioni applicabili dal giudice di pace per i reati attribuiti alla sua competenza, v. artt. 52-54, Giudice di pace .

18. Denominazione e classificazione delle pene principali. - Sotto la denominazione di *pene detentive* o *restrittive della libertà personale* la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto (1).

Sotto la denominazione di *pene pecuniarie* la legge comprende: la multa e l'ammenda.

(1) Per la sostituzione delle pene detentive brevi con la semidetenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria, v. artt. 53-76 e 80-85, Sanzioni sostitutive .

19. Pene accessorie: specie. (1) - Le pene accessorie [20, 77, 166, 389; c.p.p. 662; c.n. 1082] per i delitti sono (2):

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici [28, 29; coord. 13];
- 2) l'interdizione da una professione o da un'arte [30, 31; coord. 13];
- 3) l'interdizione legale [32];

4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [32-*bis*];

5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [32-*ter*; 32-*quater*];

5-*bis*) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro (3);

6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori [34] (4).

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:


1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte [35];


2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [35-*bis*].


Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna [36; c.p.p. 543].


La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni [671²].





(1) Primo comma così modificato dall'art. 118, De- penalizzazione di delitti e contravvenzioni .

(2) Per ipotesi previste da leggi speciali, v.:
- le varie pene accessorie di cui all'art. 1^{1-bis}, Discriminazione razziale, etnica e religiosa 

- il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida: art. 85, Stupefacenti 

- il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giochi d'azzardo autorizzati: art. 5, Manifestazioni sportive .

Sulle sanzioni amministrative accessorie, v. art. 20, De- penalizzazione di delitti e contravvenzioni .

Sulla sospensione o revoca della patente di guida quali «sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati», v. artt. 222 e 223, Codice della strada .

(3) Numero aggiunto dall'art. 5¹, l. 27 marzo 2001, n. 97, recante norme sul rapporto tra procedimento penale e disciplinare e sugli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta, ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge predetta «non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti».

(4) Il testo originario prevedeva la perdita o la sospensione dell'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale: la prima è stata sostituita dalla potestà

dei genitori (v. art. 316 c.c. nel testo introdotto dall'art. 138, l. 19 maggio 1975, n. 151); la potestà maritale (che aveva preso il posto dell'autorità maritale con l'entrata in vigore del c.c. del 1942) è stata soppressa (v. art. 144 c.c. nel testo modificato dall'art. 26 della legge sopra citata). L'art. 146, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1] ha poi disposto che ogniqualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione «patria potestà», la medesima è sostituita dall'espressione «potestà dei genitori».

20. Pene principali e accessorie. - Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa [77, 139; c.p.p. 533, 605, 662].




CAPO SECONDO

Delle pene principali, in particolare (1)

(1) Sull'esecuzione delle pene detentive e pecuniarie, v. artt. 655- 657, 660 e 663 c.p.p.


21. Pena di morte. - [soppressa] (1)

(1) V. nota 1, art. 9.

22. Ergastolo.  - La pena dell'ergastolo [coord. 1, 2] è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati (1), con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [29, 32, 36, 72] (2).

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto (3).



 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile (*C. cost.* 28 aprile 1994, n. 168).

(1) Sugli istituti penitenziari, v. artt. 59-61, Ordinaro penitenziario [1].

Per l'esecuzione della pena dell'ergastolo, v. art. 110, Ordinaro penitenziario [2].

(2) Sul lavoro all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari, v. artt. 20, 20-bis e 21, Ordinaro penitenziario [1].

(3) Comma così modificato dall'art. 1, l. 25 novembre 1962, n. 1634 che ha inoltre abrogato il terzo e il quarto comma che riguardavano le esecuzioni da scontarsi nei territori coloniali o nei possedimenti d'oltremare.

23. Reclusione. - La pena della reclusione [coord. 1, 2] si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [29, 32, 64, 66, 78, 132 ss.; c.p.p. 656, 692] (1).

Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

[Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente] (2).



(1) V. note 1 e 2, art. 22. Per l'esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente, v. art. 95, Stupefacenti [1].

(2) Venuto meno per l'espressa abrogazione dei commi terzo e quarto dell'art. 22: v. nota 3, art. 22.

24. Multa. (1) - La pena della multa [coord. 1] consiste nel pagamento allo Stato di una somma [coord. 8¹] non inferiore a euro 5, né superiore a euro 5.164 [66 n. 3, 78 n. 3, 133-bis] (2).

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 5 a euro 2.065.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 101, Pene pecuniarie [1].

(2) In deroga all'art. 24, v. artt. 22-23-ter, l. 2 giugno 1939, n. 739 e artt. 11-12-bis e 14, l. 2 luglio 1957, n. 474 in materia di reati concernenti gli oli minerali.

25. Arresto. - La pena dell'arresto [coord. 1] si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [64, 66, 78] (1).

Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.



(1) V. note 1 e 2, art. 22.

26. Ammenda. (1) - La pena dell'ammenda [coord. 1, 8] consiste nel pagamento allo

Stato di una somma non inferiore a euro 2 né superiore a euro 1.032 [66 n. 3, 78 n. 3, 133-bis] (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 101, Pene pecuniarie [1].

(2) V. nota 2, art. 24.

27. Pene pecuniarie fisse e proporzionali. - La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali [250-252]. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo [78 n. 3] (1).



(1) Per l'inapplicabilità dell'aumento delle pene pecuniarie stabilito dall'art. 113, Pene pecuniarie [1] alle pene proporzionali; v. art. 115 stessa legge.

CAPO TERZO

Delle pene accessorie, in particolare (1)

(1) Sull'esecuzione di pene accessorie, v. art. 662 c.p.p. e art. 183 att. c.p.p.

28. Interdizione dai pubblici uffici. - L'interdizione dai pubblici uffici [29] è perpetua o temporanea [77, 79; coord. 14-16; c.p.p. 662].

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale [357] o d'incaricato di pubblico servizio [358];

3) dell'ufficio di tutore [c.c. 346, 424] o di curatore [c.c. 48, 392, 424, 528], anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura [31, 564⁴, 569, 609-novies; c.n. 605];

4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico [31¹, 31²];

6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

La interdizione temporanea [37] priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze [c.p.p. 287, 289] [31¹].

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque [79; coord. 14-16].

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi [512, 564⁴, 569, 609-novies] (1).



[31¹] Il secondo comma n. 5 e il terzo comma di questo articolo sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., limitatamente alla parte in cui i diritti in essi previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro (*C. cost. 13 gennaio 1966, n. 3*).

[31²] Il secondo comma, n. 5, di questo articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per quanto attiene alle pensioni di guerra (*C. cost. 19 luglio 1968, n. 113*).

(1) Per ipotesi di interdizione dai pubblici uffici o comunque di perdita degli indicati diritti, uffici, ecc., previste da leggi speciali, v.:

- art. 260³, Ambiente [2];

- art. 2, Associazioni militari e segrete [2];

- artt. 2, 4 e 5, Fascismo [1];

- art. 186, Intermediazione finanziaria [1];

- art. 6, Prostituzione [1];

- art. 228, Reati fallimentari [1];

- art. 12, Reati tributari [9];

- art. 71 e 72, l. 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori;

- art. 113¹, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, t.u. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati;

- art. 102¹, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in materia di elezione degli organi delle amministrazioni comunali e provinciali;

– art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico in materia di documentazione amministrativa.

In tema di sospensione dalle funzioni di amministratori di enti locali, territoriali e non, v. art. 270 del t.u. della legge comunale e provinciale, approvato con R.d. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 2 ss., l. 1° giugno 1977, n. 286 e art. unico, l. 11 novembre 1986, n. 765.

29. Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici. -

La condanna all'ergastolo [22] e la condanna alla reclusione [23] per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque [31, 33, 98, 139, 317-*bis*, 371³, 373², 377³, 383, 386², 389, 501²; coord. 15; c.p.p. 662] (1).

La dichiarazione di abitualità [102 ss.] o di professionalità nel delitto [105], ovvero di tendenza a delinquere [108], importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici [33].



GD 98/31/67

(1) V. nota I, art. 28.

30. Interdizione da una professione o da un'arte. -

L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.

L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge [79, 139, 544-*sexies*, 583-*ter*; coord. 15 ss.; c.p.p. 287, 290, 662] (1).

(1) Per ipotesi previste da leggi speciali, v.:

- art. 20, Ambiente [1];
- art. 260³, Ambiente [2];
- art. 9, Doping [1];
- art. 186, Intermediazione finanziaria [1];

- artt. 174 e 178, Opere d'arte [2];
- art. 12⁷, Procreazione assistita [1];
- art. 3², Prostituzione [1];
- artt. 216 e 217, Reati fallimentari [1];
- art. 12, Reati tributari [9];
- art. 70¹², Stupefacenti [1];
- art. 171-*ter*³, Diritto d'autore [1];
- artt. 4⁶ e 22³⁻⁴, l. 1° aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti;
- art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico in materia di documentazione amministrativa.

31. Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione. -

Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione [357], o ad un pubblico servizio [61⁹, 314 ss., 358, 615, 615-*bis*³, 615-*ter*² n. 1, 615-*quater*², 617³, 617-*bis*², 617-*ter*², 617-*quater*⁴ n. 2, 617-*quinquies*², 617-*sexies*²], o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere [29¹, 33², 37, 79, 98², 366⁴, 373², 448].



32. Interdizione legale. - Il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale [c.p.p. 662].

La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza della potestà dei genitori [c.c. 316; c.p.p. 662] (1).

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato di interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti [33] (1).

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della

legge civile sulla interdizione giudiziale [c.c. 424, 425 ss.; c.p.p. 662].



(1) Comma così sostituito dall'art. 119, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1]. Per l'esercizio dei diritti derivanti ai detenuti e agli internati, anche se si trovino in stato d'interdizione legale, dalle norme sull'ordinamento penitenziario, v. artt. 4 e 4-bis, Ordinamento penitenziario [1].

32-bis. Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. (1) - L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (2), nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore [c.c. 2203].

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio [c.p.p. 287, 290] (3).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 120, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(2) Le parole « direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari » sono state introdotte dall'art. 15, l. 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (*G.U.* n. 301 del 28 dicembre 2005) in sostituzione delle precedenti « direttore generale ».

(3) Per ipotesi previste da leggi speciali, v.:
 - art. 260³, Ambiente [2];
 - art. 37, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1];
 - art. 171-ter⁴, Diritto d'autore [1];
 - art. 9, Doping [1];
 - art. 186, Intermediazione finanziaria [1];
 - art. 4, Manifestazioni sportive [1];
 - art. 216⁴, 218, 223³ e 229², Reati fallimentari [1].

32-ter. Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. (1) - L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni (2).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 120, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(2) Per ipotesi previste da leggi speciali, v.:
 - art. 260³, Ambiente [2];
 - art. 7², Armi [6];
 - art. 37, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1];
 - art. 186, Intermediazione finanziaria [1];
 - art. 12, Reati tributari [9];
 - art. 14⁴, l. 24 gennaio 1986, n. 7, in materia di contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

32-quater. Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. (1) - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter (2), 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis (3), 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640 numero 1 del secondo comma, 640-bis, 644 (4), commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.l. 17 settembre 1993, n. 369, conv., con mod., dalla l. 15 novembre 1993, n. 461.

(2) Le parole «316-ter» sono state inserite dall'art. 6¹, l. 29 settembre 2000, n. 300.

(3) Le parole «322-bis» sono state inserite dall'art. 6¹, legge indicata *sub* nota 2.

(4) Il riferimento all'art. 644 è stato inserito dall'art. 7, Usura [1].

32-quinqües. Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego. (1) - Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

(1) Articolo inserito dall'art. 5², l. 27 marzo 2001, n. 97, recante norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Ai sensi del comma 3 del citato art. 5: «Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-*quinquies* del codice penale».

Il comma 4 del medesimo art. 5, stabilisce che: «Salvo quanto disposto dall'articolo 32-*quinquies* del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro 180 giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale».

Ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta, ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge predetta non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti».

33. Condanna per delitto colposo. - Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo [43] (1) (2).

Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria [18].

(1) Primo comma così modificato dall'art. 121, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(2) Per le più significative figure di delitto colposo previste dal codice penale, v. artt. 57, 251², 254, 259, 261⁵, 335, 350, 355³, 387, 388-*bis*, 391², 449, 450, 451, 452, 500², 527², 589, 590.

34. Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa.

(1) - La legge determina i casi [32, 38, 98², 564⁴, 569, 609-*novies*, 671²; c.p.p. 662] nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori [c.c. 316].

La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa [c.p.p. 287, 288] per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta [139; c.p.p. 662].

La decadenza dalla potestà dei genitori

importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile [c.c. 315 ss.].

La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile [c.c. 320, 324].

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena [163], gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori (2) (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 122, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(2) Comma aggiunto dall'art. 5, l. 7 febbraio 1990, n. 19.

(3) Per ipotesi previste da leggi speciali, v.:

– art. 71, l. 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori;

– art. 7, l. 8 marzo 2001, n. 40, recante misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori.

35. Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. - La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità.

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni, né superiore a due anni [139].

Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto [544-*sexies*, 689³, 691²; coord. 14] (1).

Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto [544-*sexies*, 689³, 691²; coord. 14] (1).

(1) Per ipotesi previste da leggi speciali, v.:

– art. 20³, Ambiente [1];

– art. 12⁹, Procreazione assistita [1];

– art. 12, Reati tributari [9];

– art. 70¹⁰⁻¹⁴, Stupefacenti [1].

35-bis. Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. (1) - La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (2), nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore [c.c. 2203].

Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio [37, 139] (3).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 123, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(2) Le parole «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari» sono state introdotte dall'art. 15, l. 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (*G.U.* n. 301 del 28 dicembre 2005) in sostituzione delle precedenti «e direttore generale».

(3) Per ipotesi previste da leggi speciali, v. art. 217³, Reati fallimentari [1].

36. Pubblicazione della sentenza penale di condanna. - La sentenza di condanna [alla pena di morte (1) o] all'ergastolo [22] è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice [c.p.p. 536, 694].

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi [165, 186, 347³, 475, 498³, 501-bis⁴, 518, 722] nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti [c.p.p. 536, 694] (2).



(1) V. nota 1, art. 9.

- (2) Per ipotesi previste da leggi speciali, v.:
- art. 171-ter³, Diritto d'autore [1];
 - art. 186, Intermediazione finanziaria [1];
 - art. 178, Opere d'arte [2];
 - art. 172, Protezione dati personali [1];
 - art. 12, Reati tributari [9];
 - art. 9, Stampa [1];
 - art. 113³, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 102³, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in tema di reati elettorali;
 - art. 6, l. 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e di bevande;
 - art. 2, l. 20 luglio 1985, n. 400, in tema di abusi nelle opere cinematografiche;
 - art. 14⁴, l. 24 gennaio 1986, n. 7 in materia di contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione;
 - artt. 28⁵ e 38⁷, l. 20 maggio 1970, n. 300, cd. Statuto dei lavoratori;
 - art. 26, d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251 in tema di titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 12, l. 24 aprile 1998, n. 128;
 - art. 8³, l. 3 febbraio 1989, n. 33, concernente la disciplina della professione di mediatore.

37. Pene accessorie temporanee: durata. - Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato [136]. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria [79, 139].



38. Condizione giuridica del condannato alla pena di morte. - (1)

(1) L'articolo è da ritenersi abrogato a seguito della soppressione della pena di morte: v. nota 1, art. 9.

TITOLO TERZO

Del reato

CAPO PRIMO

Del reato consumato e tentato

39. Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni. - I reati si distinguono in delitti

e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice [17; coord. 4-12] (1).



(1) V. circ. 5 febbraio 1986, n. 1.1.2\17611\4-6 Pres. Cons. Min. «Criteri orientativi per la scelta tra delitti e contravvenzioni».

40. Rapporto di causalità. - Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione [41, 45].

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.



GD 07/43/74

41. Concorso di cause. - Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità [40] fra l'azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità [40] quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita [56].

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

GD 06/1/88

42. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva. - Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà [45, 46].

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale [584] (1) o colposo (2) espressamente preveduti dalla legge [43; Cost. 25, 27].

La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa [43].



GD 00/33/63

(1) Per l'interruzione «preterintenzionale» della gravidanza, v. art. 18², Aborto [1].

(2) V. nota 2, art. 33.

43. Elemento psicologico del reato. - Il delitto:

è doloso [42²], o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione [47¹];

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente [584] (1);

è colposo [47¹, 55, 57, 59³, 61 n. 3], o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (2).

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico [99 n. 1, 101, 104, 133 n. 3].



GD 06/1/88

(1) Per la interruzione «preterintenzionale» della gravidanza, v. art. 18², Aborto [1].

(2) V. nota 2, art. 33.

44. Condizione obiettiva di punibilità. - Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto [158²].



45. Caso fortuito o forza maggiore. - Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore [40¹, 42¹].



46. Costringimento fisico. - Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi [42¹, 48, 54³, 111, 611].

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.

47. Errore di fatto. - L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo [43, 83].

L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.

L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato [5, 48, 49, 59, 60, 82] (1).



GD 96/36/76

(1) Per l'errore sulle norme che disciplinano le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, v. art. 8, Reati tributari [3], nonché ora art. 15, Reati tributari [9].

48. Errore determinato dall'altrui inganno. - Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo [46, 54³, 111].



GD 07/42/83

49. Reato supposto erroneamente e reato impossibile. - Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato [5, 47¹].

La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso [40, 56].

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso [5, 47¹].

Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato proscioltosi sia sottoposto a misura di sicurezza [229].



GD 98/40/69

50. Consenso dell'avente diritto. - Non è punibile [c.p.p. 530³] chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporre [55, 59¹⁻⁴, 579; c.p.p. 273²] (1).



(1) Sui trapianti renali, v. l. 26 giugno 1967, n. 458; in materia di trasfusioni di sangue, v. l. 4 maggio 1990, n. 107.

51. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. - L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità [53, 55, 59¹⁻⁴; c.p.p. 273², 385, 530³] (1).

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale [357] che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine [c.p.p. 235, 242] (2).



GD 00/34/96

(1) Fermo il disposto dell'art. 51, per la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria, v.:

- in caso di acquisto simulato di droga, v. art. 97, Stupefacenti [1];

- per altre operazioni sotto copertura, art. 9, Reato transnazionale [1];

- con riguardo al personale dei servizi di informazione per la sicurezza, v. artt. 17 ss., Servizi segreti [1].

(2) In materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 17³, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (le cui norme vanno coordinate con il d.P.R. 28 dicembre 1970, n.

1077), «l'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale». Secondo l'art. 4, u.c., l. 11 luglio 1978, n. 382, sulla disciplina militare: «... il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto il superiore». Per gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza, v., invece, art. 66³, l. 1° aprile 1981, n. 121, riguardante l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Per i militari, v. altresì art. 25, d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, recante il regolamento di disciplina militare ai sensi dell'art. 5, l. 11 luglio 1978, n. 382; per la polizia penitenziaria, cfr. art. 10, l. 15 dicembre 1990, n. 395.

52. Difesa legittima. - Non è punibile [c.p.p. 530³] chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa [55, 59¹⁻⁴; c.p.p. 273²; c.c. 2044] (1).

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzionalità di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione (2).

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale (2).



GD 95/8/53

(1) L'articolo è richiamato dall'art. 1¹, l. 4 marzo 1958, n. 100 che disciplina l'uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera ed in zona di vigilanza.

(2) Commi introdotti dall'art. 1, l. 13 febbraio 2006, n. 59, recante modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (*G.U.* n. 51 del 2 marzo 2006).

53. Uso legittimo delle armi. - Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile [55, 59¹⁻⁴; c.p.p. 273², 530³] il pubblico ufficiale [357] che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle

armi [585²] o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità [336, 337] e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage [285, 422], di naufragio, sommersione, disastro aereo [428], disastro ferroviario [430], omicidio volontario [575], rapina a mano armata [628² n. 1] e sequestro di persona [289-*bis*, 605, 630] (1) (2) (3) (4) (5).

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi [585²] o di un altro mezzo di coazione fisica.



(1) Comma così modificato dall'art. 14, Ordine pubblico [1].

(2) In materia di sospensione della prescrizione di questi reati, v. art. 16, Ordine pubblico [1].

(3) Per ipotesi di autorizzazione all'uso delle armi o all'impiego della forza fisica e di mezzi di coercizione previste da leggi speciali, v.:

– art. 158⁷, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.l.P.S. con riguardo ai passaggi abusivi attraverso la frontiera;

– l. 4 marzo 1958, n. 100 relativa all'uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza;

– art. 41, Ordinamento penitenziario [1];

– art. 169, R.d. 30 dicembre 1937, n. 2584 e art. unico, l. 28 giugno 1977, n. 374 con riguardo alle carceri.

(4) Per i reati commessi da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica, v. art. 27-32, Ordine pubblico [1].

(5) V. nota 1, art. 52.

54. Stato di necessità. - Non è punibile [c.p.p. 530³] chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo [384; c.p.p. 273¹].

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di

necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo [46, 48, 55, 59¹⁻⁴, 111, 611; c.c. 2045] (1).



(1) V. nota 1, art. 52.

GD 97/20/61

55. Eccesso colposo. - Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo [43, 47¹, 59³, 84³].

56. Delitto tentato. - Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica [49] (1).

Il colpevole di delitto tentato è punito: [con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte] (2); con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà [62 n. 6] (3).



(1) Per l'equiparazione del delitto tentato a quello consumato:

- in materia di contrabbando, v. artt. 293 e 342, Contrabbando [1];

- art. 74, l. 17 luglio, 1942, n. 907 (cd. di monopolio);

- in materia di frodi petrolifere, v. art. 40¹, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;

- in materia di sottrazione al pagamento dell'accisa di alcool e bevande alcoliche, v. art. 43², d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;

- in materia di imposta di fabbricazione di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi, v. art. 9, l. 14 agosto 1974, n. 393;

- in materia di reati concernenti gli oli minerali e i prodotti della loro lavorazione, v. artt. 22-23-ter, d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, conv., con mod., dalla l. 2 giugno 1939, n. 739 e, con riguardo alle frodi nel settore, v. artt. 11-12-bis, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, conv., con mod., dalla l. 2 luglio 1957, n. 474;

- in materia di imposte sulla produzione e sui consumi, v. artt. 40³ e 42², d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, t.u. delle disposizioni legislative concernenti dette imposte e le relative sanzioni penali e amministrative.

(2) V. nota 1, art. 9.

(3) Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, per la non punibilità del colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, v. art. 5, Terrorismo [1].

57. Reati commessi col mezzo della stampa periodica. (1) (2) - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso [110], il direttore (3) o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa [43], se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo [40², 57-bis, 58-bis, 596-bis].



GD 00/24/74

(1) Articolo così modificato dall'art. 1, l. 4 marzo 1958, n. 127.

(2) Per ipotesi di reati commessi col mezzo della stampa previste da leggi speciali, v. art. 18³, l. 2 agosto 1982, n. 528, recante l'ordinamento del gioco del lotto; v., altresì, art. 13, l. 30 aprile 1962, n. 283, recante la disciplina igienica della produzione di alimenti e bevande.

(3) Sul direttore responsabile, v. art. 3, Stampa [1]; v., altresì, art. 10, Stampa [2], per i telegiornali e i giornali radio.

57-bis. Reati commessi col mezzo della stampa non periodica. (1) (2) - Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile [88, 91¹, 93, 95, 96¹, 97], ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, l. 4 marzo 1958, n. 127.

(2) V. nota 2, art. 57.

58. Stampa clandestina. - Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano

anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica [57, 57-bis] (1) (2) (3).

(1) Le disposizioni di questo articolo vanno riferite anche all'art. 57-bis.

(2) Il secondo comma è stato abrogato dall'art. 2, l. 4 marzo 1958, n. 127.

(3) Sulla registrazione di giornale o periodico, v. art. 5, Stampa □. Sul reato di «stampa clandestina», v. art. 16 stessa legge.

58-bis. Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa. (1) - Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela [120; c.p.p. 336 ss.], istanza [130; c.p.p. 341] o richiesta [8, 9, 10, 128; c.p.p. 342], anche per la punibilità dei reati previsti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.

La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore (2) o vice-direttore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso [123, 129].

Non si può procedere per i reati previsti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento [313; c.p.p. 343] per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della pubblicazione.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, l. 4 marzo 1958, n. 127.

(2) V. nota 3, art. 57.

CAPO SECONDO

Delle circostanze del reato

59. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte. - Le circostanze che attenuano [62, 62-bis] o escludono [50-54, 88, 91¹, 93, 95, 96¹, 97, 242², 308, 376, 384, 418³, 463, 596⁴, 598, 599, 649] la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti [112-114, 118, 119] (1) (2).

Le circostanze che aggravano [61] la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se

da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa [43] (1).

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti [61] o attenuanti [62, 62-bis], queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa [43], la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (3).

GD 98/1170

(1) Il primo e il secondo comma sono stati inseriti, in sostituzione dell'originario primo comma, che prevedeva la valutazione «oggettiva» delle circostanze aggravanti, dall'art. 1, l. 7 febbraio 1990, n. 19.

(2) Per ipotesi di cause di giustificazione previste da leggi speciali, v. art. 4, d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 288, in nota 1, art. 336.

(3) V. nota 2, art. 33.

60. Errore sulla persona dell'offeso. - Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato [82], non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole [61 nn. 9 e 10, 576 n. 2].

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa [82, 579, 609-sexies].

61. Circostanze aggravanti comuni. - Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [15, 63³, 84], le circostanze seguenti [70, 111, 112, 113², 118; c.p.p. 423, 517]:

1) l'aver agito per motivi abietti o futili [576¹ n. 2, 577¹ n. 4, 585¹];

2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato [170³, 576¹ n. 1, 585¹; c.p.p. 12];

3) l'averne, nei delitti colposi (1) [43], agito nonostante la previsione dell'evento;

4) l'averne adoperato sevizie, o l'averne agito con crudeltà verso le persone [576¹ n. 2, 577¹ n. 4, 585¹];

5) l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa [c.p.p. 278¹];

6) l'averne il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato [385, 576¹ n. 3, 585¹; c.p.p. 27, 284, 285, 296];

7) l'averne, nei delitti contro il patrimonio [624 ss.], o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro [24¹], cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità [323²; c.n. 1135-1149] (2);

8) l'averne aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l'averne commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio [615, 615-*bis*³, 615-*ter*² n. 1, 615-*quater*², 617³, 617-*bis*², 617-*ter*², 617-*quater*⁴ n. 2, 617-*quinquies*², 617-*sexies*¹] (3), ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10) l'averne commesso il fatto contro un pubblico ufficiale [357] o una persona incaricata di un pubblico servizio [358], o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio [336, 337, 338, 342, 343, 617³, 617-*bis*², 617-*ter*²];

11) l'averne commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità [646³]. *



(1) V. nota 1, art. 33.

(2) Per ipotesi di danno patrimoniale di rilevante gravità come circostanza aggravante previste da leggi speciali, v.:

– art. 219¹, Reati fallimentari [1];

– art. 179¹, Intermediazione finanziaria [1].

(3) Sulla candidabilità alle elezioni regionali e loca-

li, v. art. 15¹, lett. c), Misure di prevenzione [5]. V., inoltre, art. 71⁴, l. 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori.

62. Circostanze attenuanti comuni. -

Attenuano il reato (1), quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali [63³], le circostanze seguenti:

1) l'averne agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l'averne reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui [599²];

3) l'averne agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale [102-104] o professionale [105], o delinquente per tendenza [108];

4) l'averne, nei delitti contro il patrimonio [624 ss.; c.n. 1135-1149], o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità [c.c. 2640], ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro [24¹], l'averne agito per conseguire o l'averne comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità [323-*bis*, 648²; c.p.p. 278] (2) (3);

5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa [41³];

6) l'averne, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni [c.c. 1209 ss.]; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato [289-*bis*⁴, 630¹⁻⁵] (4).



GD 95/8/56

GD 07/47/70

(1) Per diminuzioni di pena non costituenti circostanze attenuanti, v.:

– art. 442² e 444, c.p.p.

(2) Numero così sostituito dall'art. 2, l. 7 febbraio 1990, n. 19.

(3) Per ipotesi di danno patrimoniale di speciale tenuità come circostanze attenuanti previste da leggi speciali, v. art. 219³, Reati fallimentari [1].

Per ipotesi di fatto di lieve entità come circostanze attenuanti previste da leggi speciali, v.:

- art. 5, Armi [1] e art. 4, Armi [2];
- art. 7³, Armi [6];
- art. 3³, Cattura degli ostaggi [1];
- artt. 73⁵ e 74⁶, Stupefacenti [1].

(4) Per ipotesi di analoghe circostanze attenuanti previste da leggi speciali, v.:

- artt. 13 e 14, Reati tributari [9];
- artt. 73⁶ e 74⁷, Stupefacenti [1];
- art. 4, Terrorismo [1].

62-bis. Circostanze attenuanti generiche. (1) - Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62. *

Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (G.U. n. 285 del 7 dicembre 2005).

Il testo precedente era: «Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

63. Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena. - Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati [66 ss.; coord. 18], l'aumento o la diminuzione si opera sulla

quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta [66¹, 67², 69⁴; c.p.p. 4, 278]. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo (1).

Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla [64].

Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla [65] (2).



GD 98/27/110

(1) Comma così modificato dall'art. 5, l. 31 luglio 1984, n. 400. Il nuovo regime è applicabile, a norma dell'art. 12 di detta legge, solo ai reati commessi dopo il 29 novembre 1984.

(2) Per la circostanza aggravante della «finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale», v. il regime speciale di cui all'art. 1, Terrorismo [1].

64. Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante. - Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso [coord. 18].

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta [132²].

65. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante. - Quan-

do ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

- 1) alla pena di morte (1) è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
- 2) alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
- 3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo [132²; coord. 18].

(1) V. nota 1, art. 9.

66. Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti. - Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere [132²]:

- 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
- 2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
- 3) e, rispettivamente, euro 10.330 o euro 2.065, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, euro 30.987 o euro 6.197 se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-*bis* (1).

(1) Il n. 3 del presente articolo è stato così sostituito dall'art. 101, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

67. Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti. - Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore [289-*bis*⁵, 630⁶⁻⁷]:

- [1] a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte (1);
- 2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto [132²].

(1) V. nota 1, art. 9.

68. Limiti al concorso di circostanze.

- Salvo quanto è disposto nell'articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in sé un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un'altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

69. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. (1) - Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti [157³, 280⁵].

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze [157³, 280⁵, 280-*bis*⁴].







Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole [70²], esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato [63³] (2).

[In tal caso, gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma dell'articolo 63, valutata per ultima la recidiva (3)].



GD 07/26/77

(1) Per ipotesi di concorso previste da leggi speciali, v.:

- art. 12^{3-*quater*}, Cittadini extracomunitari 
- art. 291-*ter*, Contrabbando 
- art. 7², Criminalità organizzata 
- art. 3², Discriminazione razziale, etnica e religiosa 
- art. 1³, Terrorismo 
- art. 7⁴, Vittime richieste estorsive 

(2) Comma così sostituito dall'art. 3, l. 5 dicembre 2005, n. 251 (*G.U.* n. 285 del 7 dicembre 2005) recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione. Il testo precedente «Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato» era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevedeva che nei confronti del minore imputabile fosse applicabile la disposizione del primo comma dello stesso art. 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonché nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 c.p. e una o più circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale è prevista la pena base dell'ergastolo (*C. cost. 28 aprile 1994, n. 168*).

(3) Comma abrogato dall'art. 7, l. 7 giugno 1974, n. 220.

70. Circostanze oggettive e soggettive.

- Agli effetti della legge penale [118, 119]:

1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso [61 nn. 4-5-7, 62 n. 4, 609-*quinquies*, 625 nn. 1-5-7];

2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole [61 nn. 1-3-6-11, 62 nn. 1-2-3, 376, 576, n. 1, 605², 649].

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole [69⁴] riguardano la imputabilità [85-98], e la recidiva [99].


CAPO TERZO

Del concorso di reati

71. Condanna per più reati con unica sentenza o decreto. - Quando, con una sola sentenza [c.p.p. 533] o con un solo

decreto [c.p.p. 459, 557], si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti (1).



(1) V. art. 70, Sanzioni sostitutive 



72. Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee. (1) - Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo [22], si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive [18] temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi [184].


L'ergastolo condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa (2).



(1) Articolo così modificato dall'art. 2, l. 25 novembre 1962, n. 1634.


(2) Sull'isolamento, v. art. 33, Ordinamento penitenziario , nonché art. 73, Ordinamento penitenziario .

73. Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie. - Se più reati importano pene temporanee detentive [18] della stessa specie (1), si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo [22] .

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero [76¹, 78].



 Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in caso di concorso di più delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo (*C. cost. 28 aprile 1994, n. 168*).

(1) Circa gli effetti delle pene sostitutive e il criterio per il ragguaglio, v. art. 57, Sanzioni sostitutive [1].

74. Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa. - Se più reati importano pene temporanee detentive [18] di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero [76, 78, 79].

La pena dell'arresto è eseguita per ultima.



75. Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa. - Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.

Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione [135, 136], viene detratta dall'ammontare della multa.



76. Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte. - Salvo che la legge stabilisca altrimenti [77, 172⁶], le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.

Le pene di specie diverse concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione [145 ss.; c.p.p. 656 ss.], dell'applicazione delle misure di sicurezza [199 ss.] e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Se una pena pecuniaria [18²] concorre con un'altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.



77. Determinazione delle pene accessorie. - Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali [17] che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero [79, 80].



78. Limiti degli aumenti delle pene principali. (1) - Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

- 1) trenta anni per la reclusione;
- 2) sei anni per l'arresto;

3) euro 15.493 per la multa e euro 3.098 per l'ammenda; ovvero euro 64.557 per la multa e euro 12.911 per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis.

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto [66].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 101, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

79. Limiti degli aumenti delle pene accessorie. - La durata massima delle pene accessorie [19] temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

1) dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte [28 ss.];

2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte [35].



80. Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi. - Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza [c.p.p. 533] o un decreto di condanna [c.p.p. 459, 557], si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si

debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna [c.p.p. 663, 671].



81. Concorso formale. Reato continuato. (1) - È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge [589³, 590⁴].

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge [301³; c.p.p. 12, 17, 197, 297³, 423, 517, 533², 671].

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti [78; att. c.p.p. 137, 187, 188] (2) (3) (4).

Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave (5).



GD 02/44/72

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, l. 7 giugno 1974, n. 220.

(2) Per una deroga in materia di bancarotta fraudolenta e semplice e di ricorso abusivo al credito, v. art. 219² n. 1, Reati fallimentari [1].

(3) Per il caso di applicazione di sanzioni sostitutive, v. art. 53, u.c., Sanzioni sostitutive [1].

(4) In tema di illeciti amministrativi, v. art. 8, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1]; art. 1-*sexies*, l. 31 dicembre 1986, n. 11 (illeciti in materia previdenziale); art. 12, Reati tributari [8].

(5) Comma aggiunto dall'art. 5, l. 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (*G.U.* n. 285 del 7 dicembre 2005).

82. Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta. - Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale

l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 60 [118, 119].

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.



83. Evento diverso da quello voluto dall'agente. - Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo [43, 116, 584, 586].

Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto si applicano le regole sul concorso dei reati [71 ss., 81].



84. Reato complesso. - Le disposizioni degli articoli precedenti [71- 81] non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato [131, 170², 301³].

Qualora la legge nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono [301], non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79 [131, 170].



TITOLO QUARTO

Del reo e della persona offesa dal reato

CAPO PRIMO

Della imputabilità

85. Capacità d'intendere e di volere. - Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al

momento in cui lo ha commesso non era imputabile [87].

E imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere [42, 88, 90, 92, 148; c.p.p. 70 ss.; c.c. 2046].



GD 05/17/54

86. Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere un reato. - Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità [46, 48, 54³, 111, 613, 671, 728].

87. Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere. - La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa [92², 111].

88. Vizio totale di mente. - Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere [95, 108², 222; c.p.p. 70 ss.].



GD 02/13/68

89. Vizio parziale di mente. - Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita [65, 69⁴, 70², 95, 108², 148, 219; c.p.p. 70 ss.].



GD 02/13/68

90. Stati emotivi o passionali. - Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità [85; c.p.p. 220].

91. Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. - Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore [45, 613, 688, 690].

Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita [65, 69⁴, 70², 613, 688, 690].

92. Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata. - L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità [688].

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata [64, 69⁴, 87].



93. Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti. - Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti [221, 222, 229].

94. Ubriachezza abituale. - Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata [64, 69⁴, 70², 206, 221, 234, 688³].

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza.

L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze [221].



GD 98/17/54

95. Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti. - Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89 [206, 219, 221, 222].



GD 98/17/54

96. Sordomutismo. (1) - Non è imputabile il sordomuto (1) che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere [222].

Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita [65, 69⁴, 70², 219].

(1) Ai sensi dell'art. 1, l. 20 febbraio 2006, n. 95, recante la nuova disciplina in favore dei minorati uditivi (*G.U.* n. 63 del 16 marzo 2006), in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l'espressione «sordo». Sordomutismo è, dunque, ora la condizione di sordo.

97. Minore degli anni quattordici. - Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni [65, 69⁴, 70², 222⁴, 224; coord. 28, 29].

98. Minore degli anni diciotto. - È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita [65, 69⁴, 112 n. 4, 114 u.c., 169, 222-227] (1).

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie [19]. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici [28] per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori [o dell'autorità maritale] (2) [280⁵, 280-bis⁴].



(1) Per un richiamo, v:

- art. 12³⁻⁴ *quater*, Cittadini extracomunitari [1];
- art. 7², Criminalità organizzata [1];
- art. 1³, Terrorismo [3];
- art. 7⁴, Vittime richieste estorsive [1].

(2) L'espressione «potestà dei genitori» è stata introdotta dall'art. 146. Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1]. La «potestà maritale» è stata abolita dall'art. 26, l. 19 maggio 1975, n. 151; v. nota 4, art. 19.

CAPO SECONDO

Della recidiva, dell'abitudine e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere

99. Recidiva. (1) (2) - Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo,

ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena può essere aumentata fino alla metà [63³, 69⁴, 70², 151⁵, 160³]:

1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole [101];

2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente (3);

3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena [385; c.p.p. 296].

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà [63³, 151⁵].

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi [63³, 81⁴, 151⁵, 162-bis³; c.p.p. 444^{1-bis}, 656³] (4).

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo [71, 80].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (*G.U.* n. 285 del 7 dicembre 2005).

Il testo precedente era: «Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino a un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato [primo comma]. La pena può essere aumentata fino a un terzo: 1) se il nuovo reato è della stessa indole; 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena [secondo comma]. Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà [terzo

comm]. Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai numeri 1 e 2 del primo capoverso, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3 dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi [quarto comm]. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato [quinto comm].

(2) Per la recidiva nel contrabbando, v. artt. 296 e 342, Contrabbando [1]; v., altresì, art. 82, l. 17 luglio 1942, n. 907, legge sul monopolio dei tabacchi; per un'ipotesi particolare di recidiva in materia di titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, v. art. 26, d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251.

(3) V. art. 52³, Giudice di pace [1].

(4) V. artt. 30-*quater*; 47-*ter*, commi 1^e e 1-*bis*, 50-*bis* e 58-*quater*; comma 7-*bis*, Ordinamento penitenziario [1] e art. 94-*bis*, Stupefacenti [1].

100. Recidiva facoltativa. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, l. 7 giugno 1974, n. 220.

101. Reati della stessa indole. - Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse [16], nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni [167¹, 172⁷, 177¹].

102. Abitualità presunta dalla legge. - È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi [43, 106, 107] (1), della stessa indole [101], commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti [151⁵, 164¹, 169³, 172⁷, 173¹, 179³; c.p.p. 441^{1-bis}].

Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive [109, 215, 227] (2).



(1) V. nota 2, art. 33.

(2) Per il contrabbando abituale e professionale, v. artt. 297-299 e 342, Contrabbando [1]; v., altresì, art. 83, l. 17 luglio 1942, n. 907, legge sul monopolio dei tabacchi.

103. Abitualità ritenuta dal giudice. -

Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto [109] è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato [106, 107] per due delitti non colposi [43] riporta un'altra condanna per delitto non colposo (1), se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto [12, 29, 109, 151⁵, 164¹, 169³, 172⁷, 173¹, 179³; c.p.p. 441^{1-bis}].



(1) V. nota 2, art. 33.

104. Abitualità nelle contravvenzioni. -

Chi, dopo essere stato condannato [106, 107] alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni [39] della stessa indole [101], riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice [103], tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato [109, 162-*bis*³, 164¹, 169³, 172⁷, 173¹, 179³].

105. Professionalità nel reato. -

Chi trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità [102, 103, 104], riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato [106, 107, 109, 151⁵, 162-*bis*³, 164¹, 169³, 172⁷, 173¹, 179³; c.p.p. 441^{1-bis}].



106. Effetti dell'estinzione del reato o della pena. - Agli effetti della recidiva [99] e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato [102-105], si tien conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena [151 ss.].

Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali [22, 178, 556³].



107. Condanna per vari reati con una sola sentenza. - Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato [102-105], si applicano anche se, per i vari reati, è pronunciata condanna con una sola sentenza [71].

108. Tendenza a delinquere. - È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo [99] o delinquente abituale o professionale [102-105], commette un delitto non colposo [43] (1), contro la vita o l'incolumità individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice [575 ss.], il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole [109, 151³, 172⁷, 173¹, 179³; c.p.p. 441^{1-bis}].

La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli articoli 88 e 89 [109].

(1) V. nota 2, art. 33.

109. Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere. - Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva [99] e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge [29², 62 n. 3, 151, 162-bis, 164, 172, 174, 179³; c.p.p. 441^{1-bis}] (1), la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere [102-105, 108] importa l'applicazione di misure di sicurezza [199, 216, 226, 230] (2).

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione

della pena [205]; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna [c.p.p. 679], non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna [c.p.p. 533].

La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione [178 ss.; c.p.p. 683] (3).



(1) V. art. 1³, Ordinamento penitenziario [1].

(2) I provvedimenti giudiziari definitivi concernenti la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato e di tendenza a delinquere sono iscritti per estratto nel casellario giudiziale: v. art. 3¹, lett. *br*, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (*G.U.* n. 36 del 13 febbraio 2003, s.o.), recante il t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei carichi pendenti.

(3) Per la competenza a disporre la revoca, v. art. 69¹, Ordinamento penitenziario [1].

CAPO TERZO

Del concorso di persone nel reato

110. Pena per coloro che concorrono nel reato. - Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti [c.p.p. 12].



GD 02/6/67

111. Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile. - Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile [88, 91¹, 93, 95, 96¹, 97, 613, 671, 728], ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale [3¹, 308, 309, 384², 418³, 649], risponde del reato da questa commesso [46, 48, 54³, 86, 113], e la pena è aumentata [64]. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza [c.p.p. 380, 381], la pena è aumentata da un terzo alla metà [63³] (1).

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà [63³] o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto

in flagranza [c.p.p. 380, 381], da un terzo a due terzi (2) (3).

(1) Il secondo periodo del primo comma è stato aggiunto dall'art. 11, Criminalità organizzata [1]; v. pure, di eguale contenuto, le seguenti disposizioni di decreti legge non convertiti: art. 13, d.l. 13 novembre 1990, n. 324; art. 11¹, d.l. 12 gennaio 1991, n. 5 e art. 11¹, d.l. 13 marzo 1991, n. 76.

(2) Comma aggiunto dall'art. 7¹, d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con mod., dalla l. 18 febbraio 1992, n. 172; v. pure, di eguale contenuto, l'art. 7¹, d.l. 29 ottobre 1991, n. 346, non convertito.

(3) Sul concorso tra queste circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, in relazione ai delitti di cui all'art. 407², lett. a), nn. da 1 a 6, c.p.p., v. art. 7, Vittime richieste estorsive [1].

112. Circostanze aggravanti. - La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata [64]:

1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti [339², 385², 416², 625 n. 5, 628³, 629², 633², 634⁴];

2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo [416, 416-bis²] (1);

3) per chi nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette [113] (1) (2);

4) per chi, fuori dal caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica [609-bis² n. 1, 643], ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza [111, 113, 118; c.p.p. 380, 381] (1) (2) (3).

La pena è aumentata fino alla metà [63³] per chi si è avvalso di persona non imputabile [88, 91¹, 93, 95, 96¹, 97, 613, 671, 728] o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale [3¹, 308, 309, 384², 418³, 649], nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza [c.p.p. 380, 381] (1) (2) (4).

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi [63³] (5).

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile [85, 88, 91¹, 93, 95, 96¹, 97] o non è punibile [3, 118, 649].



(1) Le circostanze aggravanti in questione sono espressamente previste anche in relazione ai delitti di cui all'art. 73, Stupefacenti [1]; v. art. 80¹⁻⁴ detto d.P.R., Stupefacenti [1], nonché, in relazione alle immigrazioni clandestine di cui all'art. 12, Cittadini extracomunitari [1].

(2) Sul concorso tra le circostanze aggravanti di cui al comma primo, nn. 3 e 4, e al comma secondo, e le circostanze attenuanti, in relazione ai delitti di cui all'art. 407², lett. a), nn. da 1 a 6, c.p.p., v. art. 7, Vittime richieste estorsive [1].

(3) Numero così sostituito dall'art. 11², Criminalità organizzata [1]. V. nota 1, art. 111.

(4) Comma aggiunto dall'art. 11^{2-bis}, Criminalità organizzata [1]. V. nota 1, art. 111.

(5) Comma aggiunto dall'art. 7², d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con mod., dalla l. 24 febbraio 1992, n. 172. V. nota 2, art. 111.

113. Cooperazione nel delitto colposo.

- Nel delitto colposo [43] (1), quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso [114].

La pena è aumentata [64] per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112.



(1) V. nota 2, art. 33.

114. Circostanze attenuanti. (1) (2) - Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena [65].

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

La pena può altresì essere diminuita [65] per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112 [280³, 280-bis⁴].



(1) Articolo così modificato dall'art. 7³, d.l. 31

dicembre 1991, n. 419, conv., con mod., dalla l. 18 febbraio 1992, n. 172. V. nota 2, art. 111.

(2) Per un richiamo, v. art. 12^{3-*quater*}, Cittadini extracomunitari [1]; art. 7², Criminalità organizzata [1]; art. 1³, Terrorismo [1].

115. Accordo per commettere un reato. Istigazione. - Salvo che la legge disponga altrimenti [270, 270-*bis*, 271, 304, 305, 306, 322], qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo (1).

Nondimeno nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza [229].

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato [266, 302, 322, 377, 414, 415], se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

Qualora l'istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza [215 ss., 229] (2).



(1) In tema di accordo a commettere reati di genocidio, v. art. 7, Genocidio [1].

(2) Per la pubblica istigazione e apologia dei delitti di genocidio, v. art. 8, Genocidio [1].

Per la pubblica istigazione e l'attività di proselitismo all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, v. art. 82, Stupefacenti [1].

116. Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti. - Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti [83], anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione [40, 41].

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita [65] riguardo a chi volle il reato meno grave.



117. Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti. - Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno,

se questo è più grave il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistano le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena [65; c.n. 1081].

118. Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti. (1) - Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole [70] sono valutate soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 7 febbraio 1990, n. 19.

119. Valutazione delle circostanze di esclusione della pena. - Le circostanze soggettive [70 n. 2] le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

Le circostanze oggettive [70 n. 1] che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.



CAPO QUARTO

Della persona offesa dal reato

120. Diritto di querela. - Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio (1) o dietro richiesta [8 ss., 127, 313] o istanza [130] ha diritto di querela [c.p.p. 129¹, 336, 427, 529, 542, 604⁶, 620^{1a}; att. c.p.p. 107].

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente [c.c. 414], il diritto di querela [130], è esercitato dal genitore o dal tutore [c.c. 343 ss., 424].

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati [c.c. 415] possono esercitare il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore [c.c. 390 ss., 424], nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato [130; c.p.p. 90²].



(1) Tra i reati procedibili a querela, v. artt. 388,

388-bis, 393, 485, 486, 488, 489, 491, 493-bis, 513, 570, 573, 574, 581, 582², 590, 594, 595, 597, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies¹, 612¹, 614¹⁻², 615-bis, 615-ter³, 616, 617, 618, 621, 622, 623, 624³, 626, 627, 631, 632, 633¹, 635¹, 636, 637, 638¹, 639, 640, 640-ter, 641, 646¹, 647, 649.

121. Diritto di querela esercitato da un curatore speciale. - Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza [c.c. 320, 357], ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale [130; c.p.p. 77, 90², 338].

122. Querela di uno fra più offesi. - Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse [129, 130, 154²].

123. Estensione della querela. - La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato [58-bis², 110, 113, 129, 130].

124. Termine per proporre la querela. Rinuncia. - Salvo che la legge disponga altrimenti [609-septies, c.p.p. 338], il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa [c.p.p. 339] o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi [59²; c.p.p. 339].

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato [110, 113].



125. Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante.

- La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici o l'inabilitato [c.c. 415], del diritto di proporre querela [120³, 130, 153³].

126. Estinzione del diritto di querela.

- Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa [597³].

Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato [150 ss.].

127. Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica.

(1) - Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo codice [276 ss.], qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta [313] del Ministro della giustizia.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 11 novembre 1947, n. 1317.

128. Termine per la richiesta di procedimento.

- Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell'Autorità [8, 11], la richiesta [129¹; c.p.p. 342, 425, 529, 604⁰, 620^{1a}] non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

Quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato [4, 9, 10], la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato [130].

129. Irrevocabilità ed estensione della richiesta.

- La richiesta dell'Autorità è irrevocabile.

Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta [130].

130. Istanza della persona offesa.

- Quando la punibilità del reato dipende dall'istanza della persona offesa [9, 10], l'istanza [c.p.p. 341] è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta [128, 129]. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela [120 ss.; c.p.p. 129¹, 336 ss., 425, 529, 604⁰, 620^{1a}].

131. Reato complesso. Procedibilità di ufficio.

- Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.

TITOLO QUINTO

Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena

CAPO PRIMO

Della modificazione e applicazione della pena

132. Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti. - Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale [133, 133-*bis*; c.p.p. 546].

Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge [24-27, 64², 65, 66, 67, 73, 78, 136] (1).



(1) Per i criteri nella sostituzione della pena detentiva, v. art. 58, Sanzioni sostitutive [1].

133. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. - Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente [132, 164, 169, 175, 203²], il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa [43].

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere [103, 104, 108] del colpevole, desunta:

1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reato [203];

2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo [203²; c.p.p. 735²].



133-*bis*. Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria. (1) - Nella determinazione dell'ammontare della multa [24] o dell'ammenda [26] il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente [133] anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilita dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo [132²] quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa [66³, 78¹ n. 3; c.p.p. 735²] (2) (3).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 100, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(2) All'applicazione della pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva si applica l'art. 133-*bis* v. art. 53², Sanzioni sostitutive [1].

(3) Per un'ipotesi prevista da leggi speciali, v. art. 38², l. 20 maggio 1970, n. 300, cd. Statuto dei lavoratori.

133-*ter*. Pagamento rateale della multa o dell'ammenda. (1) - Il giudice, con la sentenza di condanna [c.p.p. 533 ss.] o con il decreto penale [c.p.p. 459 ss.], può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa [24] o l'ammenda [26] venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15 (2).

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento [c.p.p. 735²] (3).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 100, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(2) V. art. 26, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(3) All'applicazione della pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva si applica l'art. 133-*ter* v. art. 53², Sanzioni sostitutive [1].

134. Computo delle pene. - Le pene temporanee [23, 25] si applicano a giorni, a mesi e ad anni [14].

Nelle condanne a pene temporanee non si tiene conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie [18], delle frazioni di lire [ora di euro].

135. Raguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive. (1) - Quando, per qualsiasi effetto giuridico [c.p.p. 663, 669], si deve eseguire un raguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive [18], il computo ha luogo calcolando 38,73 euro (2), o frazione di 38,73 euro, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva [163, 175²; c.p.p. 735²] (3) (4).



(1) L'articolo è stato sostituito dall'art. 101, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1], ma l'importo di lire 75.000 è stato introdotto, in sostituzione di quello in precedenza previsto (lire 25.000), dall'art. 1, l. 5 ottobre 1993, n. 402.

(2) La conversione in euro avviene con troncamento dei decimali, ai sensi dell'art. 51³, d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 (quindi euro 38) nelle ipotesi in cui l'art. 135 c.p. sia richiamato da una disposizione concernente l'applicazione di sanzioni pecuniarie, come, ad es., l'art. 53⁷, Sanzioni sostitutive [1].

Qualora, invece, l'art. 135 c.p. sia richiamato da disposizioni penali aventi diversa natura, la conversione in euro avviene conservando i primi due decimali, previo arrotondamento del secondo decimale: v., ad es., art. 58, Giudice di pace [1].

(3) La sostituzione della pena detentiva ha luogo anche secondo i criteri dettati dall'art. 135: v. art. 53², Sanzioni sostitutive [1]; v., anche, art. 57 detta legge.

(4) Per i criteri di raguaglio in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, v. art. 58, Giudice di pace [1].

136. Modalità di conversione di pene pecuniarie. (1) - Le pene della multa [24] e dell'ammenda [26], non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge (2) (3).



(1) Articolo così sostituito dall'art. 101, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(2) Sulla conversione delle pene pecuniarie in libertà controllata o lavoro sostitutivo, v. artt. 102 ss., Pene pecuniarie [1].

(3) Sulla conversione delle pene pecuniarie per i reati di competenza del giudice di pace, v. art. 55, Giudice di pace [1].

137. Custodia cautelare. (1) - La carcerazione sofferta prima che la sentenza

sia divenuta irrevocabile [c.p.p. 648, 650] si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria [18; c.p.p. 297, 298, 303, 657].

La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto [23, 25].



(1) Testo così modificato ai sensi dell'art. 11, l. 28 luglio 1984, n. 398, secondo cui: «Nel codice di procedura penale e nelle altre leggi le espressioni "carcerazione preventiva" e "custodia preventiva" sono sostituite dalla seguente: "custodia cautelare"».

138. Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero. (1) - Quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato [11], la pena scontata all'estero è sempre computata tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

(1) V. nota 1, art. 137.

139. Computo delle pene accessorie. - Nel computo delle pene accessorie [19, 20, 28 ss., 79] temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva [18], o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva [215²], né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza [385, 391].

140. Applicazione provvisoria di pene accessorie. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 217 att. c.p.p., che ha, altresì, abrogato ogni disposizione che preveda l'applicazione provvisoria di pene accessorie. V. artt. 287 ss. c.p.p. sulle misure cautelari interdittive.

CAPO SECONDO

Della esecuzione della pena

141. Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 89, Ordinamento penitenziario [1]. V. nota 1, art. 145.

142. Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 89, Ordinamento penitenziario [1]. Sui minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, v. ora art. 79 detta legge.

143. Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 89, Ordinamento penitenziario [1]. V. nota 1, art. 145.

144. Vigilanza sull'esecuzione delle pene. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 89, Ordinamento penitenziario [1]. V. ora sui giudici e sul procedimento di sorveglianza, artt. 68 ss. detta legge.

145. Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato. - Negli stabilimenti penitenziari (1), ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato [213].

Sulla remunerazione (2), salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno [185];

2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato [188; c.p.p. 692] (3);

3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento [c.p.p. 535, 693, 695].

In ogni caso deve essere riservata a favore del condannato una quota [pari a un terzo della remunerazione], a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro (4).

(1) Sugli istituti penitenziari, v. artt. 59 ss., Ordinamento penitenziario [1] e artt. 110 ss., Ordinamento penitenziario [2].

(2) Su mercedi, remunerazione, assegni familiari e peculio, v. artt. 22 ss., Ordinamento penitenziario [1] e art. 56, Ordinamento penitenziario [2].

(3) V. art. 2¹, Ordinamento penitenziario [1].

(4) Comma implicitamente abrogato dall'art. 24², Ordinamento penitenziario [1], che ha dettato disposizioni in tema di pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione.

146. Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena. (1) - L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria [18], è differita [211-*bis*; c.p.p. 681, 684]:

1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;

2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;

3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative (2).

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempre che l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi (3).



GD 95/43/72

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1¹, l. 8 marzo 2001, n. 40, recante misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori. L'art. 6 della medesima legge stabilisce che: «I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell'esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata», mentre, ai sensi dell'art. 7: «L'applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza della potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori».

(2) La competenza per il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena è del tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 70, Ordinamento penitenziario [1]; v., altresì, artt. 23² e 108, Ordinamento penitenziario [2].

(3) V. art. 90, Stupefacenti [1].

147. Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena. - L'esecuzione di una pena può

essere differita [211-*bis*; c.p.p. 681, 684] (1):

1) se è presentata domanda di grazia [174; c.p.p. 681], e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica (2);

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni (3).

Nel caso indicato nel numero 1, la esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [c.p.p. 648, 650], anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata (3).

Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre (4).

Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti (5).



(1) La competenza per il rinvio facoltativo della esecuzione della pena è del tribunale di sorveglianza: v. anche art. 70, Ordinamento penitenziario [1]; v., altresì, art. 23, Ordinamento penitenziario [2].

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 684 c.p.p. nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia [ora Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, contenente la riforma dell'organizzazione del Governo] e non al tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento della esecuzione della pena, a norma dell'art. 147, primo comma n. 1, c.p. (*C. cost. 31 maggio 1990, n. 274*).

(2) Per l'applicazione, in sede di esecuzione, della detenzione domiciliare come misura alternativa alla detenzione, v. art. 47-*ter*, Ordinamento penitenziario [1]; v., altresì, art. 108, Ordinamento penitenziario [2].

(3) Numero così sostituito dall'art. 1^o, l. 8 marzo 2001, n. 40, recante misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori.

L'articolo 6 della medesima legge stabilisce che: «I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile.

Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell'esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata», mentre ai sensi dell'art. 7: «L'applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza della potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.

(4) Comma così sostituito dall'art. 1^o, l. indicata *sub* nota 3.

(5) Comma così sostituito dall'art. 1^o, l. indicata *sub* nota 3.


148. Infermità psichica sopravvenuta al condannato. - Se, prima dell'esecuzione

di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica [c.p.p. 70 ss.] il giudice [c.p.p. 677] (1), qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un *ospedale psichiatrico* giudiziario (2), ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un *ospedale psichiatrico* giudiziario sia ricoverato in un ospedale psichiatrico comune (3) se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale [102-104] o professionale [105] o di delinquente per tendenza [108].

[La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte (4) deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario].

Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto alla esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.



 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in «manicomio giudiziario» del condannato caduto in stato di infermità psichica durante l'esecuzione di pena restrittiva della libertà personale, ordini che la pena medesima sia sospesa, e nella parte in cui prevede che il giudice ordini la sospensione della pena anche nel caso in cui il condannato sia ricoverato in una casa di cura e di custodia ovvero in un «manicomio comune» (*C. cost. 19 giugno 1975, n. 146*).

(1) Sulla competenza della magistratura di sorveglianza, v. anche art. 69^o, Ordinamento penitenziario [1]; v., altresì, art. 112, Ordinamento penitenziario [2].

(2) Non più, secondo il testo originario, «manicomio giudiziario». Sugli istituti per l'esecuzione di misure di sicurezza detentive, v. art. 62, Ordinamento penitenziario [1].

(3) Non più, secondo il testo originario, «manicomio comune»: v. artt. 1 ss., l. 13 maggio 1978, n. 180 «Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori».

(4) V. nota 1, art. 9.

149. Consiglio di patronato e Cassa della ammende. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 89, Ordinamento penitenziario [1]. Per l'assistenza economica a favore delle famiglie bisognose dei detenuti e l'assistenza post-penitenziaria, v. artt. 45, 46, 74, 75, 77 di detta legge, nonché artt. 94 e 95, Ordinamento penitenziario [2].

TITOLO SESTO

Della estinzione del reato e della pena

CAPO PRIMO

Della estinzione del reato (1) (2) (3)

(1) Per ipotesi di cause «speciali» di estinzione del reato, v. artt. 556³, 641² c.p. e art. 445² c.p.p.; v. altresì:

– art. 29, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

– art. 38, l. 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e art. 45³, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

– art. 241, Reati fallimentari [1];

– artt. 2627², 2628³, 2629², 2633², Reati societari [3].

(2) Con riguardo a norme processuali che si riferiscono, direttamente o indirettamente, alle cause di estinzione del reato, v.:

– in generale: artt. 129¹, 273², 385, 389, 411, 425, 442¹, 444², 459³, 469, 531, 597²⁻³, 604⁹, 620¹, 629, 669⁸, 676 c.p.p.;

– morte del reo: artt. 69, 315³, 644 c.p.p.;

– amnistia: artt. 578, 657², 672, 674 c.p.p.;

– prescrizione: art. 578 c.p.p.;

– remissione della querela: artt. 340, 427³, 542 c.p.p.;

– oblazione: artt. 464², 552, 604¹ c.p.p.; 141 art. c.p.p.

– sospensione condizionale della pena: artt. 275^{2-bis}, 300³, 444³, 445², 460², 532², 533³, 597³, 671¹, 674, 735³ c.p.p.

(3) In tema di estinzione del reato di competenza del giudice di pace conseguente a condotte riparatorie, v. art. 35, Giudice di pace [1].

150. Morte del reo prima della condanna. - La morte del reo, avvenuta prima della condanna [c.p.p. 648, 650], estingue il reato [171, 182, 198, 210; c.p.p. 69].



151. Amnistia. - L'amnistia [Cost. 79] estingue il reato, e, se vi è stata condanna [c.p.p. 648, 650, 672], fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie [19, 184] [1].

Nel concorso di più reati [71 ss.], l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data [del decreto] (1), salvo che questo stabilisca una data diversa [174³].

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi [174³; c.p.p. 672].

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, né ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza [102, 103, 105, 108], salvo che [il decreto] (1) disponga diversamente [174³].



[1] Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude la rinuncia all'applicazione dell'amnistia (*C. cost. 5 luglio 1971, n. 175*).

(1) Ora «legge» (v. art. 79 Cost., come sostituito dalla l. cost. 6 marzo 1992, n. 1).

152. Remissione della querela. - Nei delitti punibili a querela [120-126] della persona offesa (1), la remissione [c.p.p. 340, 427³, 542] estingue il reato [609-*septies*³].

La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela [596¹, 597²].

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remis-

sione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno [185].



(1) V. nota 1, art. 120.

153. Esercizio del diritto di remissione. Incapaci. - Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente [c.c. 414], il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante [c.c. 316, 320, 357, 424].

I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati [c.c. 415] possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante [120³], ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.

Il rappresentante può rimettere [609-*septides*³] la querela proposta da lui o dal rappresentato [120], ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria [125].

Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela [155³].



154. Più querelanti: remissione di uno solo. - Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.

Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela [122], la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.



155. Accettazione della remissione. - La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.


La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il

reato [110, 113] si estende a tutti [123, 124⁴], ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.


Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'articolo 153.

Se il querelato è un minore [97, 98] o un infermo di mente [88], e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale [121; c.p.p. 338, 340].



156. Estinzione del diritto di remissione.  - Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato [126, 597³].



 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano (*C. cost.* 19 giugno 1975, n. 151).

157. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. (1) (2) - La prescrizione estingue il reato [c.p.p. 578] decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato [56], senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale [63³], nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena

detentiva e la pena pecuniaria [18], per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

*** I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater*, del codice di procedura penale.**

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo [241, 242, 276, 284, 285, 286, 438], anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti [243², 244², 258²⁻³, 261³, 265³, 280⁴, 287², 289-bis³, 295, 422², 439², 576, 577, 630³].

GD 06/3/57

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, l. 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (*G.U.* n. 285 del 7 dicembre 2005). Il testo precedente era: «La prescrizione estingue il reato: 1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a venticinque anni; 2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni; 3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni; 4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa; 5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto; 6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammonda [primo comma]. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti [secondo comma]. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69 [terzo comma]. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva [quarto comma].»

(2) L'art. 10 della l. indicata *sub* nota 1, ha stabilito al comma 2 che, «ferme restando le disposizioni

dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli preventivi» e al comma 3 che «se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusioni dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione». Il comma 3 è stato, poi, dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché» (*C. Cost.* 23 novembre 2006, n. 323).

158. Decorrenza del termine della prescrizione. - Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione [557, 644-*ter*]; per il reato tentato [56], dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente [o continuato,] (1) dal giorno in cui è cessata la permanenza [o la continuazione] (1).

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione [44], il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela [120], istanza o richiesta [8, 11, 127, 130; c.p.p. 342, 343], il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato [6²].



GD 99/6/64

(1) Parole soppresse dall'art. 6, l. 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (*G.U.* n. 285 del 7 dicembre 2005).

159. Sospensione del corso della prescrizione. (1) - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale [c.p.p. 47²⁻³⁻⁴, 71, 175⁸] (2) o dei termini di custodia cautelare [c.p.p. 304] è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

- 1) autorizzazione a procedere [313; Cost. 68, 96; c.p.p. 343, 344] (3);
- 2) deferimento della questione ad altro giudizio [c.p.p. 3, 479];
- 3) sospensione del procedimento o del

processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori [c.p.p. 420-ter; 484] ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, l. 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (*G.U.* n. 285 del 7 dicembre 2005). Il testo precedente era: «Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge [primo comma]. La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta [secondo comma]. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta [terzo comma]».

(2) Per i casi di sospensione del procedimento penale imposta da disposizioni di leggi speciali, v.:

- art. 23², Corte costituzionale [1], in materia di questioni pregiudiziali di costituzionalità;

- art. 21^{1-*quater*}, d.l. 12 dicembre 1983, n. 463, conv., con mod., dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1, d.lgs. 24 aprile 1994, n. 211, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali;

- art. 23, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, in tema di contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Per i casi di sospensione della prescrizione previsti da disposizioni di leggi speciali, v.:

- art. 16, Ordine pubblico [1], per i reati previsti dalla l. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 628, 629 e 630 c.p. e artt. 1 ss., Armi [1], nonché, per i reati di cui all'art.

14, l. 22 maggio 1975, n. 152 (si tratta dei reati indicati nell'art. 53¹ c.p.);

- art. 6¹, l. 7 agosto 1997, n. 267 recante «Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove»;

- art. 18¹, l. 5 ottobre 2001, n. 367, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Italia e Svizzera che completa la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, in tema di rinnovazione di atti assunti in Svizzera mediante rogatoria.

(3) Per i giudici costituzionali, v. art. 3, l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1.

160. Interruzione del corso della prescrizione. - Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [c.p.p. 535, 605], o dal decreto di condanna [c.p.p. 459, 557].

Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali [c.p.p. 292] e quella di convalida del fermo o dell'arresto [c.p.p. 391], l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice [c.p.p. 65, 294, 299, 374, 388], l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio [c.p.p. 375], il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione [c.p.p. 409, 410], la richiesta di rinvio a giudizio [c.p.p. 416], il decreto di fissazione della udienza preliminare [c.p.p. 418], l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato [c.p.p. 438, 556], il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena [c.p.p. 447], la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo [c.p.p. 449, 558], il decreto che dispone il giudizio immediato [c.p.p. 456], il decreto che dispone il giudizio [c.p.p. 429] e il decreto di citazione a giudizio [c.p.p. 552] (1) (2).

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater*, del codice di procedura penale (3).



GD 07/28/55

(1) Comma così sostituito dall'art. 239 coord. c.p.p.

(2) Per particolari ipotesi di interruzione del corso della prescrizione, v.:

- art. 61, Giudice di pace [1];
- art. 17, Reati tributari [9].

(3) L'art. 6, l. 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (*G.U.* n. 285 del 7 dicembre 2005), ha sostituito le parole «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà» con le parole «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».

161. Effetti della sospensione e della interruzione. - La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato [110, 113].

Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 6, l. 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (*G.U.* n. 285 del 7 dicembre 2005). Il testo precedente era: «Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».



162. Oblazione nelle contravvenzioni.

(1) - Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda [26], il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento [c.p.p. 484, 492], ovvero prima del decreto di condanna [c.p.p. 459, 557], una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento [c.p.p. 535, 604⁷; att. c.p.p. 141].

Il pagamento estingue il reato [198, 210] (2).



GD 99/23/84

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.lgs.lgt. 5 ottobre 1945, n. 679.

(2) Per una particolare ipotesi di oblazione relativa alle violazioni finanziarie, v. artt. 46 ss., Reati tributari [1]; v., altresì, artt. 335 e 336, Contrabbando [1] e art. 110, l. 17 luglio 1942, n. 907, legge sul monopolio dei tabacchi.

162-bis. Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative. (1)

- Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto [25] o dell'ammenda [26], il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento [c.p.p. 484, 492], ovvero prima del decreto di condanna [c.p.p. 459, 557], una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento [c.p.p. 535; att. c.p.p. 141].

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato [165¹] eliminabili da parte del contravventore [62 n. 6].

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado [c.p.p. 523].

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato [198, 210, 604⁷; att. c.p.p. 141].

In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini [c.p.p. 175] per chiedere la medesima, sempre che sia consentita (2).



(1) Articolo aggiunto dall'art. 126, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

Per l'applicazione dell'art. 162-bis ai reati di cui all'art. 34 della legge suddetta, v. art. 127 detta legge.

In tema di violazioni antinfortunistiche, v. artt. 19 ss., d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (*G.U.* n. 21 del 26 gennaio 1995, s.o.).

(2) Comma aggiunto dall'art. 9, l. 16 dicembre 1999, n. 479 (*G.U.* n. 296 del 18 dicembre 1999) e abrogato dall'art. 2-*quattordicesimo*, d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con mod., dalla l. 5 giugno 2000, n. 144.

163. Sospensione condizionale della pena. (1) (2) - Nel pronunciare sentenza di condanna [c.p.p. 533, 605] alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale [18] per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione [39]. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (3).

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto [98], la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale [18] non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni (4). In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (3).

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale [18] non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della

libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (3).

Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria raggugliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno [165³] (5).



GD 04/25/18

(1) Articolo così sostituito dall'art. 104, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1]. Le disposizioni di cui agli artt. 163 ss. non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace: v. art. 60, Giudice di pace [1]. È esclusa l'applicabilità dell'art. 163 anche in caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute: v. art. 6², l. 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e di bevande.

(2) Sulla sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, v. Ordinato penitenziario [3]. In argomento v., altresì, artt. 90 ss. *Stupefacenti* [1].

(3) Periodo aggiunto dall'art. 1, l. 11 giugno 2004, n. 145, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (*G.U.* n. 136 del 12 giugno 2004).

(4) V. art. 20, R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, conv., con mod., dalla l. 27 maggio 1935, n. 835, recante norme sull'istituzione ed il funzionamento del tribunale per i minorenni.

(5) Comma inserito dall'art. 1, l. indicata *sub* nota 3.

164. Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena.


(1) - La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto [39], anche se è intervenuta la riabilitazione [178], né al delinquente o contravventore abituale [102, 104] o professionale [105, 169³];


[2] allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa [2].

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca [240].

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale [165²] qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 [168] .



GD 94/2/77

 L'ultimo comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del codice penale (*C. cost. 28 aprile 1976, n. 95*).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, l. 7 giugno 1974, n. 220.

(2) Non più attuale; v., sul punto, nota 1, art. 204.

165. Obblighi del condannato. (1) (2)

- La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno [36, 185, 186; c.p.p. 533, 538-540, 691]; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato [162-*bis*³], ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa [coord. 18-*bis*] (3), secondo le modalità indi-

cate dal giudice nella sentenza di condanna [c.p.p. 533, 605].

La sospensione condizionale della pena [163], quando è concessa a persona che ne ha già usufruito [164³], deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente [1, salvo che ciò sia impossibile] (4).

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163 (5).

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.



GD 04/25/18

(1) Articolo così sostituito dall'art. 128, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(2) Per ipotesi di «obblighi» previsti da leggi speciali, v.:

- artt. 139, 255³, 257³ e 260⁴, Ambiente [2];

- artt. 6 e 8, Manifestazioni sportive [1].

(3) Le parole da «ovvero» a «sospesa» sono state inserite dall'art. 2, l. 11 giugno 2004, n. 145, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (*G.U. n. 136 del 12 giugno 2004*).

(4) Parole soppresse dall'art. 2, l. indicata *sub* nota 3.

(5) Comma inserito dall'art. 2, l. indicata *sub* nota 3.

166. Effetti della sospensione. (1) -

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie [19, 20].

La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 7 febbraio 1990, n. 19, recante, tra l'altro, norme (artt. 9 e 10) in tema di destituzione dei pubblici dipendenti.

167. Estinzione del reato. - Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione [39] della stessa indole [101], e adempie gli obblighi impostigli [165], il reato è estinto (1).

In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene [c.p.p. 676, 689] (2).



(1) In tale caso la condanna non è riportata nel certificato generale e in quello penale del casellario giudiziale rilasciati a richiesta dell'interessato, delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di servizi pubblici: v. artt. 24¹, lett. b), 25¹, lett. b) e 28, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003, s.o.), recante t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei carichi pendenti.

(2) Comma così modificato dall'art. 6, l. 7 febbraio 1990, n. 19.

168. Revoca della sospensione. (1)

- Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto [c.p.p. 674] qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione [39] della stessa indole [101], per cui venga inflitta una pena detentiva [18], o non adempia agli obblighi impostigli [165];

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato [133], può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale [c.p.p. 674] (2).



(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv., con mod., dalla l. 7 giugno 1974, n. 220.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1¹, l. 26 marzo 2001, n. 128 in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

GD 98/30/51


169. Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto. - Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto [98] la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale [18] non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a euro 5 (1) anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (1).

Qualora si proceda al giudizio, il giudice, può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna [c.p.p. 530].

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1 del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta .



 Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio (C. cost. 5 luglio 1973, n. 108) e inoltre nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale in caso di reato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, e di pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti di applicabilità del beneficio (C. cost. 7 luglio 1976, n. 154; con dispositivo materialmente corretto con ord. 29 dicembre 1976, n. 274).

(1) Sul perdono giudiziale da parte del tribunale per i minorenni, v. art. 19, R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, conv. dalla l. 27 maggio 1935, n. 835, recante norme sull'istituzione ed il funzionamento del Tribunale per i minorenni che, abrogando in parte tacitamente i primi due commi dell'articolo 169, stabilisce: «Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 1.549,37, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale sia quando provvede a norma dell'articolo [14] sia nel giudizio».

170. Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato. - Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante

di un reato complesso, non si estende al reato complesso [84].

L'estinzione di taluno fra più reati connessi [c.p.p. 12] non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione [61 n. 2].



CAPO SECONDO

Della estinzione della pena (1) (2)

(1) Con riguardo a norme processuali riferentisi a cause di estinzione della pena, v.:

- in generale: artt. 273², 300³, 597²⁻³, 629, 676 c.p.p.;

- amnistia: artt. 657², 672 c.p.p.;

- morte reo: artt. 315³, 638, 644 c.p.p.;

- indulto: artt. 657², 672, 674 c.p.p.;

- grazia: artt. 674, 681 c.p.p.;

- non menzione: artt. 460², 533³, 597³, 671³, 674 c.p.p.;

- liberazione condizionale: artt. 676, 682, 735⁴ c.p.p.

Sulla riabilitazione, v. art. 683 c.p.p.

(2) Per ipotesi speciali di estinzione della pena, v.:

- art. 16⁸, Cittadini extracomunitari [1];

- art. 93, Stupefacenti [1].

171. Morte del reo dopo la condanna. -

La morte del reo [150], avvenuta dopo la condanna [c.p.p. 648, 650], estingue la pena.



172. Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo. -

La pena della reclusione [23] si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.

La pena della multa [24] si estingue nel termine di dieci anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione (1).

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile [c.p.p. 648, 650], ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena [385] (1).

Se l'esecuzione della pena è subordinata

alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata [146, 147, 163, 173³].

Nel caso di concorso di reati [71 ss.], si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza [173³].

L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali [102 ss.], professionali [105] o per tendenza [108]; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole [101, 173³].



(1) Deroga, con efficacia transitoria, a questa disposizione l'art. 111², Pene pecuniarie [1].

173. Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo. -

Le pene dell'arresto [25] e dell'ammenda [26] si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali [102 ss.], professionali [105] o per tendenza [108].

Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente [172].



174. Indulto e grazia. -

L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge [c.p.p. 672; att. c.p.p. 192]. Non estingue le pene accessorie [19], salvo che [il decreto] (1) (2) disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati [71 ss.].


Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151 [Cost. 79, 87].



(1) V. nota 1, art. 151.

(2) V. Indulto [1].

175. Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

(1) - Se, con una prima condanna [c.p.p. 533, 605], è inflitta una pena detentiva [18] non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516,46, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza [c.p.p. 533] che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale .


La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria, che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi (2).

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato [c.p.p. 674].

[Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie] (3).



GD 95/9/44

 Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio (*C. cost. 7 giugno 1984, n. 155*). Il testo del previgente art. 175¹ era già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per gli stessi motivi (*C. cost. 17 luglio 1975, n. 225*). Il comma stesso è stato inoltre dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziché a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 c.p. (*C. cost. 17 marzo 1988, n. 304*).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 104, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(2) È esclusa l'applicabilità dell'art. 175 in caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute: v. art. 6¹, l. 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e di bevande.

(3) Comma abrogato dall'art. 7, l. 7 febbraio 1990, n. 19.

176. Liberazione condizionale. (1) -

Il condannato a pena detentiva [18] che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale [c.p.p. 682], se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni (2) (3) (4).

Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

Il condannato all'ergastolo [22] può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena (5).

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato [185 ss.], salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle (6).



(1) Articolo così modificato dall'art. 2, l. 25 novembre 1962, n. 1634.

(2) Per la liberazione condizionale dei carcerati minori degli anni diciotto al giorno del commesso reato, v. art. 21, R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, citato in nota 1, art. 169.

(3) In tema di effetti della liberazione anticipata sul computo della pena per essere ammessi alla liberazione condizionale, v. art. 54¹, Ordinaro penitenziario [1].



(4) Con riguardo ai collaboratori di giustizia, v. art. 16-*nonies*, Sequestro di persona [1].

(5) Comma così sostituito dall'art. 28, l. 10 ottobre 1986, n. 663.

(6) Per la subordinazione della concessione a particolari condizioni in caso di condanna per i delitti previsti dall'art. 4-*bis*, Ordinaro penitenziario [1], v. art. 2, Criminalità organizzata [1].

177. Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena. (1) -


Nei confronti del condannato ammesso alla libe-

razione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva [215] cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo [c.p.p. 533, 679]. La liberazione condizionale è revocata [c.p.p. 682], se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole [101], ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, numero 2 [231; c.p.p. 674]. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale  .


Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta [coord. c.p.p. 236] e sono revocate le misure di sicurezza personali [199 ss.], ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo [c.p.p. 533, 679].



GD 99/2/124

 ¹ Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espriare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo» (*C. cost. 25 maggio 1989, n. 282*).

L'ultimo periodo del comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti» (*C. cost. 4 giugno 1997, n. 161*).

 ² Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anziché stabilire che la liberazione condizionale è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio» (*C. cost. 23 dicembre 1998, n. 418*).

(1) Articolo così modificato dall'art. 2, l. 25 novembre 1962, n. 1634.

178. Riabilitazione. - La riabilitazione [c.p.p. 683] estingue le pene accessorie [19 ss.] ed ogni altro effetto penale della condanna [106², 109⁴], salvo che la legge

disponga altrimenti [164² n. 1; att. c.p.p. 193] (1) (2).



(1) In materia di misure di prevenzione, v. art. 15, Misure di prevenzione [4] e art. 14, Misure di prevenzione [5].

(2) Per i condannati minorenni, v. art. 24, R.d.l. 28 luglio 1934, n. 1404, conv. dalla l. 27 maggio 1935, n. 835, recante norme sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale dei minorenni.

179. Condizioni per la riabilitazione.

- La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni (1) dal giorno in cui la pena principale [17] sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta [151, 171-176], e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta [c.p.p. 683].

Il termine è di almeno otto anni (2) se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.

Il termine è [parimenti,] (3) di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali [102 ss.], professionali [105] o per tendenza [108] e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216].

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena (4).

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo (4).

La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:

1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza [215 ss.], tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato [235], ovvero di confisca [240], e il provvedimento non sia stato revocato [c.p.p. 680];

2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato [185 ss.], salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.



(1) L'art. 3, l. 11 giugno 2004, n. 145, entrata in vigo-

re il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (*G.U.* n. 136 del 12 giugno 2004), ha sostituito con le parole «almeno tre anni» le precedenti «cinque anni».

(2) L'art. 3, l. indicata *sub* nota 1, ha sostituito con le parole «almeno otto anni» le precedenti «dieci anni».

(3) Parola soppressa dall'art. 3, l. indicata *sub* nota 1.

(4) Comma inserito dall'art. 3, l. indicata *sub* nota 1.

180. Revoca della sentenza di riabilitazione. (1) - La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni (2) un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni (3) od un'altra pena più grave [c.p.p. 683].



(1) Disposizione applicabile anche ai condannati minori degli anni 18 *ex* art. 24, R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, conv., dalla l. 27 maggio 1935, n. 835, recante norme sull'istituzione ed il funzionamento del tribunale per i minorenni.

(2) L'art. 4, l. 11 giugno 2004, n. 145, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (*G.U.* n. 136 del 12 giugno 2004), ha sostituito con le parole «sette anni» le precedenti «cinque anni».

(3) L'art. 4, l. indicata *sub* nota 2, ha sostituito con le parole «due anni» le precedenti «tre anni».

181. Riabilitazione nel caso di condanna all'estero. - Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12 [c.p.p. 683] (1).



(1) Disposizione applicabile anche ai condannati minori degli anni 18 *ex* art. 24, R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, conv. dalla l. 27 maggio 1935, n. 835, recante norme sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni.

CAPO TERZO

Disposizioni comuni

182. Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena. - Salvo che la legge disponga altrimenti [155², 556³], l'estinzione del reato [150-169] o della pena [171-181] ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce [198] (1).

(1) In materia di edilizia e urbanistica, v. art. 38², l. 28 febbraio 1985, n. 47.

183. Concorso di cause estintive. - Le cause di estinzione del reato [150-169] o della pena [171-181] operano nel momento in cui esse intervengono.

Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente.

Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.

184. Estinzione della pena [di morte (1)] dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati. - Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia [151, 174], la pena [di morte (1) o] dell'ergastolo [23] è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente [71 ss.], è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l'isolamento diurno (2) applicato a norma del capoverso (3) dell'articolo 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.

Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno, stabilito nel capoverso (3) dell'articolo 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell'isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.

(1) V. nota 1, art. 9.

(2) V. nota 2, art. 72.

(3) Rinvio da intendersi al primo cpv. dell'art. 72, nel nuovo testo introdotto dall'art. 2, l. 25 novembre 1962, n. 1634.


TITOLO SETTIMO

Delle sanzioni civili

185. Restituzioni e risarcimento del danno. - Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili [c.c. 2043 ss.].





Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale [c.c. 2056] o non patrimoniale [c.c. 2059], obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili [c.c. 2047 ss.], debbono rispondere per il fatto di lui [187, 190; c.p.p. 74 ss., 538 ss., 573, 600, 605, 612] (1) (2) (3).

GD 02/41/67

(1) Per la responsabilità civile e per la riparazione pecuniaria in tema di reati commessi col mezzo della stampa, ed in particolare di diffamazione, v. anche artt. 11 e 12, Stampa .


(2) Sulle modalità di effettuazione del risarcimento del danno, nell'ambito del procedimento penale, cagionato all'erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione di tributi, v. art. 6, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv., con mod., dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30 recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

(3) Per altre norme in materia previste da leggi speciali, v.:

- art. 21, Ambiente .
- art. 44⁷, Cittadini extracomunitari .
- art. 24, Ordinamento penitenziario .
- per le vittime del terrorismo, art. 10, l. 20 ottobre 1990, n. 302;
- artt. 14 e 15, Usura .

186. Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna. - Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge [165, 347³, 448, 475, 498³, 501-bis⁴, 518, 722], ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna [364], qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato [c.p.p. 543, 694] (1).




(1) Per i reati commessi mediante pubblicazione in un periodico, v. anche art. 9, Stampa . V., inoltre, note 2 e 3, art. 36.


187. Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto. - L'obbligo alle restituzioni [185] e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna [186] è indivisibile [c.c. 1316].

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido [c.c. 2055] al risarcimento del danno patrimoniale [c.c. 2056] o non patrimoniale [c.c. 2059].


188. Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso. - Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena [145² n. 2; c.p.p. 535, 692] (1) (2), e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili [c.c. 2740].

L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile [185²], e non si trasmette agli eredi del condannato .



 Comma dichiarato illegittimo «nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale» (C. cost. 6 aprile 1998, n. 98).

(1) V., sulle spese per il mantenimento del detenuto, artt. 5, 6, 201, 204 e 206, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (G.U. n. 139 del 15 giugno 2002).

(2) Sugli istituti penitenziari, v. artt. 59 n. 2 e 61, Ordinamento penitenziario .

189. [Ipoteca legale] (1); sequestro. - Lo Stato ha [ipoteca legale] (1) sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

1) delle pene pecuniarie [c.p.p. 661², 664] e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato [191 n. 6, 192, 193];

2) delle spese del procedimento [190, 191 n. 4, 192, 193, 194; c.p.p. 535, 692 ss.];

3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena [188, 191 n. 5, 192, 193, 194] (2);

4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità [190, 191 n. 1, 192, 193, 194];

5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno [185], comprese le spese processuali [190, 191 n. 2, 192, 193, 194; c.p.p. 538];

6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario [191 n. 3, 192, 193, 194].

[L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscriverne ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile] (1).

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni [per le quali è ammessa l'ipoteca legale] (1), può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato [190; c.p.p. 316-320].

Gli effetti [dell'ipoteca o] (1) del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione [237], può non farsi luogo [all'iscrizione dell'ipoteca legale o] (1) al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati [c.c. 2745] rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi [c.c. 2752, 2758, 2759, 2771, 2772; c.p.p. 262].



GD 04/43/53

(1) L'art. 218 coord. c.p.p. ha abrogato le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale, al tempo stabilendo che l'ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre disposizioni di legge è sostituita con il sequestro conservativo secondo le norme del c.p.p. (artt. 316 ss.).

Per casi di ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre disposizioni di legge, v. art. 29³, Misure di prevenzione [3], per l'ipotesi che sia contestato a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione a norma della l. 31 maggio 1965, n. 575 o a persona condannata con sentenza definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p.

(2) V. note 1 e 2, art. 188.

190. Garanzia sui beni della persona civilmente responsabile. - Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente

responsabile [185²], limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora [per l'ipoteca legale, sussistono le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato, e qualora] (1), per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo precedente [c.p.p. 316-320].

(1) V. nota 1, art. 189.

191. Ordine dei crediti garantiti con [ipoteca o] (1) sequestro. - Sul prezzo degli immobili [ipotecati] (1) e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione [237] e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente [c.c. 2777 ss.; c.p.p. 320]:

1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità [189 n. 4];

2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato [189 n. 5; c.p.p. 320], purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna [c.p.p. 533, 605] sia divenuta irrevocabile [c.p.p. 640, 650];

3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario [189 n. 6; c.p.p. 320];

4) le spese del procedimento [189 n. 2];

5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena [188, 189 n. 3] (2). Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette;

6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato [189 n. 1].

(1) V. nota 1, art. 189.

(2) V. note 1 e 2, art. 188.

192. Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato. - Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189 [195; c.c. 2901].

193. Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato. - Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189 [c.c. 2727, 2728].

Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente [195; c.c. 2901].

194. Atti di titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato.

- Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189, qualora si provi che furono da lui compiuti in frode [195; c.c. 2901].

La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, è necessaria la prova anche della mala fede dell'altro contraente [195; c.c. 2901].

Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato.

195. Diritti dei terzi. - Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili [c.c. 2901⁴, 2902, 2652 n. 5].

196. Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente. (1) - Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvenza del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente [198; c.p.p. 89, 100, 459, 534, 557].

Qualora la persona preposta risulti insolvente, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136 (2).

Qualora la persona preposta risulti insolvente, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136 (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 116, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(2) Per le violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono contravvenzione, v. art. 9, Reati tributari [1].

Per l'obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando e di contravvenzioni doganali, v. artt. 329-331 e 342, Contrabbando [1]; v., altresì, artt. 105-107, l. 17 luglio 1942, n. 907, legge sul monopolio dei tabacchi.

197. Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende. (1) - Gli enti forniti di personalità giuridica [c.c. 12], eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvenza del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136 [198; c.p.p. 89, 459, 534, 557] (2).

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136 [198; c.p.p. 89, 459, 534, 557] (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 116, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(2) V. nota 2, art. 196.

198. Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili. - L'estinzione del reato [150-170] o della pena [171-181] non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato [185], salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti [196-197].



TITOLO OTTAVO

Delle misure amministrative di sicurezza

CAPO PRIMO

Delle misure di sicurezza personali

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

199. Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge.

- Nessuno può essere sottoposto a misure di

sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti [Cost. 25³] (1).

(1) V. art. 7³, Misure di prevenzione [2].

200. Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone. - Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione [c.p.p. 658].

Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato [4², 235, 312] (1).

Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza [235; Cost. 25] (2).



(1) Sull'espulsione dello straniero condannato per delitti in materia di stupefacenti, v. art. 86, Stupefacenti [1].

(2) Sull'espulsione del cittadino extracomunitario, v. artt. 11 ss., Cittadini extracomunitari [1].

201. Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero. - Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato [7, 11], è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.

Nel caso indicato nell'articolo 12, numero 3, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa [11, 203, 204; c.p.p. 659, 679].

202. Applicabilità delle misure di sicurezza. - Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose [203] che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.

La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono

essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato [49, 115].

203. Pericolosità sociale. - Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile [88, 91¹, 93, 95, 96¹, 97] o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente [202] quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.


204. Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 31, l. 10 ottobre 1986, n. 663 che al secondo comma stabilisce: «Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa».

205. Provvedimento del giudice. - Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna [c.p.p. 533] o di proscioglimento [c.p.p. 530, 658].


Possono essere ordinate con provvedimento successivo [c.p.p. 679]:

1) nel caso di condanna durante la esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena [c.p.p. 296];

2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza ;

3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge [109², 204, 206] (1) (2).




 L'art. 205², n. 2 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, unitamente agli artt. 204² e 222¹, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento, da parte del giudice della cognizione o della esecuzione, della persistente pericolosità sociale derivante dall'infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura (C. cost. 27 luglio 1982, n. 139).

(1) Sulla competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, v. anche artt. 69¹, 70², 71 ss., Ordinamento penitenziario [1].

(2) V. artt. 334 e 342, Contrabbando [1].

206. Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.


- Durante l'istruzione (1) o il giudizio [c.p.p. 70, 286, 312, 313], può disporsi che il minore di età [97, 98], o l'infermo di mente [88], o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti [94], o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti [95], siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio [223], o in un ospedale psichiatrico giudiziario (2), o in una casa di cura e di custodia [219] (3) .


Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose [203, 207].

Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa [207²] (4).



GD 98/32/78

 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale (*C. cost. 17-29 novembre 2004, n. 367*).

 Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede, anche per i minori, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (*C. cost. 14-24 luglio 1998, n. 324, in G.U., I serie spec., n. 30 del 29 luglio 1998*).

(1) Ora, fase delle indagini preliminari.

(2) Non più, secondo il testo originario, «manicomio giudiziario»: v. art. 62, Ordinamento penitenziario [1]; v., altresì, art. 112, Ordinamento penitenziario [2].

(3) Sull'applicazione provvisoria di misure di sicurezza agli imputati minorenni, v. art. 37, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

(4) V. *C. cost. 19 giugno 1975, n. 146, sub art. 148*.

207. Revoca delle misure di sicurezza personali. - Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad

esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose [203] (1).

(1) Il testo originario comprendeva un secondo e un terzo comma, del seguente tenore: «La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza».

Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del Ministro della giustizia».

Tali commi sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui (il terzo) attribuiva al Ministro di grazia e giustizia [ora Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, contenente la riforma dell'organizzazione del Governo], anziché al giudice di sorveglianza, il potere di revocare la misura di sicurezza, (il secondo) in quanto non consentiva la revoca delle misure di sicurezza prima che fosse decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge (*C. cost. 23 aprile 1974, n. 110*). Il terzo comma è stato poi abrogato dall'art. 89, Ordinamento penitenziario [1].

Per la competenza a provvedere in materia di revoca anticipata delle misure di sicurezza, v. ora art. 69⁴, Ordinamento penitenziario [1].

208. Riesame della pericolosità.

- Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa [203, 230²].

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo procedere a nuovi accertamenti [c.p.p. 659, 679] (1).

(1) Per la competenza a provvedere in materia di revoca anticipata delle misure di sicurezza, v. ora art. 69⁴, Ordinamento penitenziario [1].

209. Persona giudicata per più fatti.

- Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è ordinata una sola misura di sicurezza.

Se le misure di sicurezza sono di specie diversa [215], il giudice valuta complessiva-

mente il pericolo che deriva dalla persona [203] e, in relazione ad esso, applica una o più misure di sicurezza stabilite dalla legge [219⁴; c.p.p. 679].

[Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive [215] alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge] (1).

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non si sia ancora iniziata l'esecuzione [206].

(1) Comma che ha perso rilevanza in seguito all'abrogazione dell'art. 204 c.p. e della pericolosità sociale presunta.

210. Effetti della estinzione del reato o della pena. - L'estinzione del reato [150-170] impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

L'estinzione della pena [151¹, 171-176] impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo [109, 205 n. 3, 206], ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata [216, 228].

Qualora per effetto di indulto o di grazia [174] non debba essere eseguita [la pena di morte (1), ovvero], in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo [22], il condannato è sottoposto a libertà vigilata [228] per un tempo non inferiore a tre anni [c.p.p. 672, 681].



(1) V. nota 1, art. 9.

211. Esecuzione delle misure di sicurezza. - Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva [18] sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta [151¹, 171-176, 220²].

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile [c.p.p. 533, 605, 648, 650].

L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive [215], aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime (1).



(1) Sull'esecuzione delle misure di sicurezza nei confronti di minorenni, v. art. 40, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

211-bis. Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza. (1) - Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.

Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 7, l. 12 luglio 1999, n. 231, recante disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave.

(2) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 8 marzo 2001, n. 40, recante misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori. L'articolo 6 della medesima legge stabilisce che: «I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell'esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata», mentre ai sensi dell'art. 7: «L'applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza della potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori».

212. Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza.

- L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile [85] è sospe-

sa se questa deve scontare una pena detentiva [18], e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena.

Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva [215²] è colpita da un'infermità psichica [148], il giudice ne ordina il ricovero in un *ospedale psichiatrico* giudiziario [222] (1), ovvero in una casa di cura e di custodia [219].

Quando sia cessata l'infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa [203], ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216] ovvero a un riformatorio giudiziario [223] se non crede di sottoporla a libertà vigilata [228 ss.].

Se l'infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva [215³] o a cauzione di buona condotta [237], e l'infermo viene ricoverato in un *ospedale psichiatrico* comune, cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva [215³], il giudice, cessata l'infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa [203] (2).



(1) V. nota 2, art. 206.

(2) Sulla competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, v. anche artt. 69¹, 70², 71 ss., Ordinamento giudiziario [1]; v., altresì, art. 112, Ordinamento penitenziario [2].

V., anche, *C. cost.* 19 giugno 1975, n. 146, sub art. 148.

213. Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro. - Le misure di sicurezza detentive [215²] sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati [223] (1).

Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.

In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro (2), avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e,

in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.

Il lavoro è remunerato [148]. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento [145² n. 2, 188] (3).

Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati negli *ospedali psichiatrici* giudiziari [222] (4), si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di ospedalità [188].

(1) Per l'esatta individuazione di detti stabilimenti, v. ora artt. 59, n. 3 e 62, Ordinamento penitenziario [1].

(2) Sul lavoro e sulla remunerazione, v. artt. 20-23, Ordinamento penitenziario [1].

(3) Sulle spese per il mantenimento, v. artt. 2 e 24, Ordinamento penitenziario [1].

(4) V. nota 2, art. 206.

214. Inosservanza delle misure di sicurezza detentive. - Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva [215] si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione [391, 716].

Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un *ospedale psichiatrico* giudiziario [222] (1) o in una casa di cura e di custodia [219].

(1) V. nota 2, art. 206.

SEZIONE SECONDA Disposizioni speciali

215. Specie. - Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive (1):

1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216-218];

2) il ricovero in una casa di cura e di custodia [219-221];

3) il ricovero in un *ospedale psichiatrico* giudiziario [222] (2);

4) il ricovero in un riformatorio giudiziario [223-227].

Sono misure di sicurezza non detentive:

1) la libertà vigilata [228-232];

2) il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province [233];

3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche [234];

4) l'espulsione dello straniero dallo Stato [235].

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.



(1) Per l'individuazione degli istituti destinati all'esecuzione delle misure di sicurezza, v. artt. 59, n. 3 e 62, Ordinamento penitenziario [1]; v., altresì, art. 111, Ordinamento penitenziario [2].

(2) V. nota 2, art. 206.

216. Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro. - Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza [102 ss.];

2) coloro che essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza [102 ss.], e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo [43] (1), che sia nuova manifestazione della abitudine, della professionalità o della tendenza a delinquere;

3) le persone condannate o prosciolte [c.p.p. 530, 533] negli altri casi indicati espressamente nella legge [212, 223, 226, 231].



(1) V. nota 2, art. 33.

217. Durata minima. - L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali [102-104], la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali

[105] di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza [108].



218. Esecuzione. - Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali [102-104] o professionali [105] e quelli per tendenza [108] sono assegnati a sezioni speciali.


Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso dell'esecuzione (1).

(1) Sulla competenza del magistrato di sorveglianza, v. anche artt. 69 ss., Ordinamento penitenziario [1]. Sul lavoro nelle colonie agricole e nelle case di lavoro, v. art. 20 stessa legge.

219. Assegnazione a una casa di cura e di custodia. - Il condannato, per delitto non colposo [43] (1), a una pena diminuita per cagione di infermità psichica [89] o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti [95], ovvero per cagione di sordomutismo [96], è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione ¹.

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge [la pena di morte (2) o] la pena dell'ergastolo [22], ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni ¹.

Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva [18], e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa [203], il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata [228-232]. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intos-

sicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti [95] ¹ .

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia [220], non si applica altra misura di sicurezza detentiva.



¹ Il primo comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima, al tempo dell'applicazione della misura di sicurezza. Con la medesima sentenza è stata anche dichiarata l'illegittimità costituzionale del secondo comma di questo articolo nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica per un delitto per il quale è stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima, al tempo della applicazione della misura di sicurezza (C. cost. 28 luglio 1983, n. 249). Ora l'art. 31², l. 10 ottobre 1986, n. 663 stabilisce che «Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa».

² Comma terzo dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosità sociale, derivante dalla seminfermità di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche al momento della sua esecuzione (C. cost. 13 dicembre 1988, n. 1102).

(1) V. nota 2, art. 33.

(2) V. nota 1, art. 9.

220. Esecuzione dell'ordine di ricovero. - L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale [18] sia stata scontata o sia altrimenti estinta [211; c.p.p. 658].

Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia

termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all'esecuzione della pena.




221. Ubriachi abituali. - Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva [215], i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale [94], o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti [94³, 219] all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia [219].

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata [228 ss.].


Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.

222. Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario. ¹ (1) - Nel caso di proscioglimento per infermità psichica [88], ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti [95], ovvero per sordomutismo [96], è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un *ospedale psichiatrico giudiziario* (1) per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi [43] (2) o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza ² ³.

La durata minima del ricovero nell'*ospedale psichiatrico giudiziario* è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce [la pena di morte (3) o] l'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la


pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni ³.


Nel caso in cui la persona ricoverata in un *ospedale psichiatrico* giudiziario (1) debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nell'*ospedale psichiatrico* [146, 148].


Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età [97, 98], quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso [c.p.p. 658 ss.] ⁵.



GD 98/3278

¹ Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale (*C. cost. 2-18 luglio 2003, n. 253*).

² Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo, unitamente agli artt. 204 cpv. e 205 n. 2 c.p., nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura (*C. cost. 27 luglio 1982, n. 139*). Ora l'art. 31², l. 10 ottobre 1986, n. 663 stabilisce che «Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa».

³ Commi dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui prevedono, anche per i minori, l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario a seguito di sentenza di proscioglimento (*C. cost. 14-24 luglio 1998, n. 324*).

(1) V. nota 2, art. 206.

(2) V. nota 2, art. 33.

(3) V. nota 1, art. 9.


223. Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario. - Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori (1) e non può avere durata inferiore a un anno.

Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno (1), ad essa è sostituita la libertà vigilata [228 ss.], salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro [216; c.p.p. 658] (2).

(1) Ora il riferimento è ai minori degli anni 18 ex art. 2 c.c. e art. 1, l. 8 marzo 1975, n. 39.


(2) Sull'applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni, v. artt. 36 ss., d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

224. Minore non imputabile. - Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici [97] sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso [203], il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata [228 ss.].

Se, per il delitto, la legge stabilisce [la pena di morte (1) o] l'ergastolo [22], o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo [43] (2), è sempre ordinato  il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98 (3).



³ Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni quattordici, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario (*C. cost. 20 gennaio 1971, n. 10*). Ora l'art. 31², l. 10 ottobre 1986, n. 663 stabilisce che «Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa».

(1) V. nota 1, art. 9.

(2) V. nota 2, art. 33.

(3) V. nota 2, art. 223.

225. Minore imputabile. - Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile [98], il giudice può ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata [228 ss.], tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente [232].

È sempre applicata (1) una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante l'esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità (2).

(1) Ora l'art. 31², l. 10 ottobre 1986, n. 663 stabilisce che «Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa».

(2) V. note 1 e 2, art. 223.

226. Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza. - Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale [102-104] o professionale [105], ovvero delinquente per tendenza [108], e non può avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno (1), il giudice ne ordina (2) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216].

La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario [212].

(1) V. note 1 e 2, art. 223.

(2) Ora l'art. 31², l. 10 ottobre 1986, n. 663 stabilisce che «Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa».

227. Riformatori speciali. - Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso [224²⁻³, 225², 226, 232³] (1), questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.

Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.

(1) Ora l'art. 31², l. 10 ottobre 1986, n. 663 stabilisce che «Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa». V., inoltre, note 1 e 2, art. 223.

228. Libertà vigilata. - La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza (1).

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati [art. c.p.p. 190].

Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali (2).

(1) V. art. 162¹, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.l.P.S. Per gli interventi del servizio sociale nella libertà vigilata, v. art. 55, Ordinamento penitenziario [1], nonché art. 105, Ordinamento penitenziario [2].

(2) V. note 1 e 2, art. 223 e art. 23, R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, conv. dalla l. 27 maggio 1935, n. 835, recante norme sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni. Ora l'art. 31², l. 10 ottobre 1986, n. 663 stabilisce che «Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa».

229. Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata. - Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge [212³, 215³, 219³, 221², 224, 225, 230², 235³, 234³, 692², 701, 713, 718²], la libertà vigilata può essere ordinata:

1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno (1);

2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato [49, 115] (2).

(1) Per i delitti di contrabbando, v. artt. 300 e 342,

Contrabbando [1]; v., altresì, art. 86, l. 17 luglio 1942, n. 907, legge sul monopolio dei tabacchi.

(2) In relazione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, v. art. 9³, Misure di prevenzione [1].

230. Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata. - La libertà vigilata è sempre ordinata (1):

1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;

2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale [176];

3) se il contravventore abituale [104] o professionale [105], non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitudine o professionalità;

4) negli altri casi determinati dalla legge [210²⁻³, 212³, 223², 225², 238, 417] (1).

Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216], il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata (2), ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta [237].

(1) Ora l'art. 31², l. 10 ottobre 1986, n. 663 stabilisce che «Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa».

(2) V. art. 12³, Misure di prevenzione [1].

231. Trasgressione degli obblighi imposti. - Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell'articolo 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta [237; c.p.p. 658, 659; att. c.p.p. 190].

Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216], ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario [223] (1).

(1) V. note 1 e 2, art. 223.

232. Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata. - La persona di età minore [98, 99] (1) o in stato di infermità psichica [88] non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale [att. c.p.p. 190].

Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio [223], o nella casa di cura e di custodia [219].

Se, durante la libertà vigilata, il minore non dà prova di ravvedimento o la persona in stato di infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertà vigilata è sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio [223] o il ricovero in una casa di cura e di custodia [219].

(1) V. note 1 e 2, art. 223.

233. Divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province. - Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato [241-313] o contro l'ordine pubblico [414-421], ovvero di un delitto commesso per motivi politici [8³] o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, designati dal giudice [att. c.p.p. 191].

Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata [228].

234. Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche. - Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche ha la durata minima di un anno.

Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale [94].

Nel caso di trasgressione, può essere ordi-

nata inoltre la libertà vigilata [228] o la prestazione di una cauzione di buona condotta [237].

* **235. Espulsione dello straniero dallo Stato.** - L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge (1), quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni [200⁴, 312].

Allo straniero che trasgredisce all'ordine di espulsione, pronunciato dal giudice, si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione all'ordine di espulsione emanato dall'Autorità amministrativa [Cost. 10].

(1) V. art. 86, Stupefacenti [1]; v., inoltre, art. 15, Cittadini extracomunitari [1].

CAPO SECONDO

Delle misure di sicurezza patrimoniali

236. Specie: regole generali. - Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

1) la cauzione di buona condotta [237 ss.];

2) la confisca [240].

Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3 del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210.

Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte (1), e 207.

(1) L'art. 204 c.p. è stato abrogato dall'art. 31, l. 10 ottobre 1986, n. 663.

237. Cauzione di buona condotta.

(1) - La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103, né superiore a euro 2.065.

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante [ipoteca,

o anche mediante] (2) fideiussione [solidale [c.c. 1936].

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 104, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(2) V. nota 1, art. 189.

238. Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione. - Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata [228 ss.; c.p.p. 679] (1).

(1) Ora l'art. 31², l. 10 ottobre 1986, n. 663 stabilisce che «Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa».

239. Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta.

- Se, durante l'esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto [25], è ordinata la restituzione della somma depositata [o la cancellazione della ipoteca] (1); e la fideiussione si estingue. In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende.

(1) V. nota 1, art. 189.

240. Confisca. - Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto [164³, 179, 236, 335-bis, 600-septies; 733²; c.p.p. 262, 321 ss., 445, 676; att. c.p.p. 86; c.c. 2641] (1).

È sempre ordinata la confisca [270-bis⁴, 322-ter, 416-bis⁷, 446, 544-sexies, 640-quater, 644, 648-quater, 722]:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del

numero 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.



GD 05/47/52

GD 07/15/59

(1) Per particolari ipotesi di confisca, v., oltre alla nota 2, art. 247:

- artt. 256³ e 259², Ambiente [2];
- artt. 4⁸ e 23⁵, Armi [2];
- art. 25³, Armi [4];
- art. 2³, Associazioni militari e segrete [1] e art. 3¹, Associazioni militari e segrete [2];
- artt. 12⁴ e 13^{3-quater}, Cittadini extracomunitari [1];
- artt. 301 e 342, Contrabbando [1];
- art. 171-*sexies*, Diritto d'autore [1];
- art. 5³, Discriminazione razziale, etnica e religiosa [2];
- art. 9⁶, Doping [1];
- art. 3, Fascismo [1];
- art. 187, Intermediazione finanziaria [1];
- art. 12-*sexies*, Mafia [4];

- artt. 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 3-*quinquies*, Misure di prevenzione [2] e art. 31, Misure di prevenzione [3]; v. inoltre d.m. 27 marzo 1990;

- art. 178, Opere d'arte [2];
- art. 6, Ordine pubblico [1] e art. 33, Ordine pubblico [2];
- art. 233², Reati fallimentari [1];
- art. 11, Reato transnazionale [1];
- art. 87, Stupefacenti [1];
- art. 110⁶, R.d. 18 giugno 1931, n. 773 t.u.l.P.S.;
- art. 87, l. 17 luglio 1942, n. 907, legge sul monopolio dei tabacchi (v., altresì, art. 12, l. 3 gennaio 1951, n. 27);
- artt. 22-23-*ter*, l. 2 giugno 1939, n. 739, in materia di reati concernenti gli oli minerali;
- artt. 11-15, l. 2 luglio 1957, n. 474 con riguardo alle frodi nel settore degli oli minerali;
- art. 18-*bis*, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, Disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- art. 44, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, t.u. delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
- art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
- art. 2, d.lgs. 12 gennaio 2007, n. 11 (*G.U.* n. 39 del 16 febbraio 2007), Disciplina sanzionatoria per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

LIBRO SECONDO

DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO PRIMO

Dei delitti contro la personalità dello Stato

CAPO PRIMO

Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato

241. Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato. (1) -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato [4²] o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena è aggravata [64] se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 24 febbraio 2006, n. 85 (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006), recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. L'articolo 15 ha stabilito che alle violazioni depenalizzate dalla legge medesima si applichino, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102. Depenalizzazione di delitti e contravvezioni [3]. La disposizione sostituita prevedeva: «Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato. - Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato, è punito con l'ergastolo [primo comma]. Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria un territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità [secondo comma].»

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: sì

Custodia cautelare in carcere: sì

Altre misure cautelari personali: sì

242. Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano. - Il cittadino [4¹] che porta le armi contro lo Stato o presta servi-

zio nelle forze armate di uno Stato in guerra [310] contro lo Stato italiano, è punito con l'ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito [con la morte (1)] [c.p.m.p. 77].

Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo è considerato «cittadino» [4¹] anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.

Agli effetti della legge penale, sono considerati «Stati in guerra» contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti [7 n. 1, 8, 302 ss., 311, 312, 363, 364].



(1) V. nota 1, art. 9.

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: sì

Custodia cautelare in carcere: sì

Altre misure cautelari personali: sì

243. Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano.

- Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se la guerra segue, si applica la pena [di morte (1)] [63³]; se le ostilità si verificano, si applica l'ergastolo [7 n. 1, 8, 63³, 302 ss., 311, 312, 363, 364].



(1) V. nota 1, art. 9.

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

244. Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra. - Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti [288, 306, 653] o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni (1); se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo [63³] (1).

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni (1). Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni [7 n. 1, 8, 63³, 302 ss., 311, 313, 363; c.p.m.p. 103; c.p.m.g. 172] (1) (2).



(1) Pene aumentate dall'art. 7¹, lett. a), Mercenari [1].

(2) Sulle passeggiate in forma militare con armi, v. art. 29, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S.

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

245. Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra. - Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata [64] se le intelligen-

ze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa [7 n. 1, 8, 302 ss., 311, 313, 363] (1).



(1) Sulla definizione di stampa, v. art. 1, Stampa [1].

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

246. Corruzione del cittadino da parte dello straniero. - Il cittadino [4¹, 242³] che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2065.

Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità.

La pena è aumentata [64]:

1) se il fatto è commesso in tempo di guerra [310];

2) se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa [7 n. 1, 8, 57, 302 ss., 311, 312, 363] (1).



(1) Sulla definizione di stampa, v. art. 1, Stampa [1].

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

247. Favoreggiamento bellico. - Chiunque, in tempo di guerra [310], tiene intelligenze [243] con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano [268], o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non infe-

riore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con [la morte (1)] (2) [7 n. 1, 8, 63³, 313², 363, 364].



(1) V. nota 1, art. 9.

(2) Con la pena prevista da detto articolo è punita, ai sensi dell'art. 1^{2-ter}, l. 27 novembre 2001, n. 415 che ha convertito, con mod., il d.l. 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afgana dei talibani, la violazione delle disposizioni dell'art. 5 del regolamento CE n. 467 del 6 marzo 2001 che stabilisce: «1. Fatti salvi i poteri degli Stati membri nell'esercizio della loro autorità pubblica, sono vietate la concessione, la vendita, la fornitura e la cessione, diretta o indiretta, di consulenza tecnica, assistenza o formazione pertinenti alle attività militari del personale armato sotto il controllo dei talibani a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nell'Afghanistan controllato dai talibani, nonché a qualsiasi persona, entità o organismo ai fini di qualsiasi attività svolta nell'Afghanistan controllato dai talibani o a partire da esso». L'art. 1^{2-sexies} della legge sopra citata stabilisce che con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

248. Somministrazione al nemico di provvigioni. - Chiunque, in tempo di guerra [310], somministra [247], anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano [268], è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni [313²].

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero [7 n. 1, 8, 302 ss., 311 ss., 363].



Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

249. Partecipazione a prestiti a favore del nemico. - Chiunque, in tempo di guerra [310], partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni [313²].

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero [7 n. 1, 8, 242, 302 ss., 311 ss., 363].



Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

250. Commercio col nemico. - Il cittadino [4¹, 242³], o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra [310] e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.032 [7 n. 1, 27, 242, 302-312, 363] (1).



(1) Con la pena prevista da detto articolo è punita, ai sensi dell'art. 1^{2-ter}, l. 27 novembre 2001, n. 415 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 28 settembre 2001, n. 353 recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afgana dei talibani, la violazione delle disposizioni dell'art. 4 del regolamento CE n. 467 del 6 marzo 2001 che stabilisce: «Sono vietate la vendita, la fornitura, l'esportazione e la spedizione, diretta o indiretta, della sostanza chimica denominata "anidride acetica" (codice NC 2915 24 00), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo dell'Afghanistan controllato dai talibani, nonché a qualsiasi persona, entità o organismo ai fini di qualsiasi attività svolta nell'Afghanistan controllato dai talibani o gestita a partire da esso». L'art. 1^{2-sexies} della legge sopra citata stabilisce che con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

251. Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra.

- Chiunque, in tempo di guerra [310], non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato [268] o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che egli avrebbe dovuto fornire [27] e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.032.

Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto, è dovuto a colpa [43], le pene sono ridotte alla metà [c.p.p. 381].

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura [7 n. 1, 268, 302, 309, 313, 355, 356, 363; c.p.m.g. 162].



Competenza: CdA; Tm (fattispecie colposa)

Arresto: obbl. (fattispecie dolosa); **facolt.** (fattispecie colposa)

Fermo: si (fattispecie dolosa); **no** (fattispecie colposa)

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

252. Frode in forniture in tempo di guerra.

- Chiunque, in tempo di guerra [310], commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire [27],

e, in ogni caso, non inferiore a euro 2.065 [7 n. 1, 268, 302, 309, 311, 313, 363; c.p.m.g. 163].



Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

253. Distruzione o sabotaggio di opere militari.

- Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato [268] è punito con la reclusione non inferiore a otto anni [7 n. 1, 254, 302-312, 363, 364; c.p.p. 380].

Si applica la pena [di morte (1)] [63³]:

1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano [242³];

2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari [c.n. 1112, 1121; c.p.m.g. 158].



(1) V. nota 1, art. 9.

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

254. Agevolazione colposa.

- Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa [43] di chi era in possesso o aveva la custodia e la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni [7 n. 1, 268, 302-312, 363].



Competenza: **Tm** (ud. prel.)
Arresto: **facolt.**
Fermo: **no**
Custodia cautelare in carcere: **si**
Altre misure cautelari personali: **si**

255. Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato.

- Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato [268] od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni [7 n. 1, 259, 302-312, 363].

Si applica la pena [di morte (1)] [63³] se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.



(1) V. nota 1, art. 9.

Competenza: **CdA**
Arresto: **obbl.**
Fermo: **si**
Custodia cautelare in carcere: **si**
Altre misure cautelari personali: **si**

256. Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.

- Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato [268] o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete [c.p.p. 202] (1) è punito con la reclusione da tre a dieci anni [7 n. 1, 302, 309-312, 363].

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.

Se si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione

[63³], la pena è della reclusione da due a otto anni.

Si applica la pena [di morte (2)] [63³] se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari [364] (3).



(1) Per la definizione e la disciplina del segreto di Stato, v. artt. 39 ss., Servizi segreti [1].

(2) V. nota 1, art. 9.

(3) Sul segreto militare, v. R.d. 11 luglio 1941, n. 1161.

Competenza: **CdA** (1° e 4° comma); **Tm** (3° comma)
Arresto: **obbl.** (1° e 4° comma); **facolt.** (3° comma)
Fermo: **si**
Custodia cautelare in carcere: **si**
Altre misure cautelari personali: **si**

257. Spionaggio politico o militare.

- Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato [268] o comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete [c.p.p. 202, 204] (1) è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Si applica la pena [di morte (2)] [63³]:

1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano [242⁴];

2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari [7 n. 1, 259-261, 302-312, 363, 364].



(1) V. nota 1, art. 256.

(2) V. nota 1, art. 9.

Competenza: **CdA**
Arresto: **obbl.**
Fermo: **si**
Custodia cautelare in carcere: **si**
Altre misure cautelari personali: **si**

258. Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. - Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione [c.p.p. 201, 204] è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Si applica l'ergastolo [63³] se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano [242⁴].

Si applica la pena [di morte (1)] [63³] se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari [7 n. 1, 259, 268, 302-312, 363, 364] (2).



(1) V. nota 1, art. 9.

(2) V. nota 3, art. 256.

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

259. Agevolazione colposa. - Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a quindici anni [63³] se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato [268], ovvero le operazioni militari.

Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa [43] di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato [7 n. 1, 268, 302-312, 363, 682].



Competenza: CdA; Tm (ud. prel.) (1° comma)

Arresto: facolt. (1° comma); **obbl.** (2° comma)

Fermo: no (1° comma); **si** (2° comma)

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

260. Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio. - È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato [682];

2) è còlto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuni dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;

3) è còlto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.

Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra [310], la pena è della reclusione da tre a dieci anni [7 n. 1, 63³, 302-312, 363, 682; c.n. 1102].



Competenza: CdA; Tm (ud. prel.) (1° comma)

Arresto: obbl.; facolt. (1° comma)

Fermo: no (1° comma)

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

261. Rivelazione di segreti di Stato. - Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 256 [c.p.p. 202, 204] è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (1).

Se il fatto è commesso in tempo di guerra [310], ovvero ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato [268], o le operazioni militari (2), la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni [63³].

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare [257], si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo [63³]; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena [di morte (3)] [63³; c.p.m.g. 86, 91].

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia [7 n. 1, 43, 268, 302, 312].

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni

[63³] qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso [268, 311, 312, 363, 364].



- (1) V. nota 1, art. 256.
 (2) V. nota 3, art. 256.
 (3) V. nota 1, art. 9.

Competenza: CdA; Tm (l parte del 5° comma)
Arresto: obbl.; no (l parte del 5° comma)
Fermo: si; no (l parte del 5° comma)
Custodia cautelare in carcere: si; no (l parte del 5° comma)
Altre misure cautelari personali: si; no (l parte del 5° comma)

262. Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. - Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione [256, 326; c.p.p. 201, 204], è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra [310], ovvero ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato [268] o le operazioni militari (1), la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni [63³].

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare [258], si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni [63³]; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena [di morte (2)] [63³].

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni [63³] qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso [7 n. 1, 302-312, 363, 364] (3).



- (1) V. nota 3, art. 256.
 (2) V. nota 1, art. 9.
 (3) L'applicabilità dell'art. 262 è espressamente prevista dall'art. 198, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della l. 12 dicembre 2002, n. 273 (G.U. n. 52 del 4 marzo 2005, s.o. n. 28).

Competenza: CdA; Tm (l parte del 5° comma)
Arresto: obbl.; no (l parte del 5° comma)
Fermo: si; no (l parte del 5° comma)
Custodia cautelare in carcere: si; no (l parte del 5° comma)
Altre misure cautelari personali: si; no (l parte del 5° comma)

263. Utilizzazione dei segreti di Stato.

- Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358] che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio (1), e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato [256², 268], è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano [242⁴], o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con [la morte (2)] [7 n. 1, 63³, 302-312, 325, 363, 364].



- (1) V. nota 1, art. 256.
 (2) V. nota 1, art. 9.

Competenza: CdA
Arresto: obbl.
Fermo: si
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si

264. Infedeltà in affari di Stato. - Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato [268], si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni [7 n. 1, 302-312, 363].



Competenza: CdA
Arresto: obbl.
Fermo: si
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si

265. Disfattismo politico. - Chiunque in tempo di guerra [310], diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocimento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni [7 n. 1, 302-313, 501, 656].

La pena è non inferiore a quindici anni [63³].

1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari [266; c.p.m.g. 77];

2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

La pena è dell'ergastolo [63³] se il colpevole ha agito in seguito a intelligenza col nemico [268, 363, 364].




Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

266. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.  - Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare (1) o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari [327, 415], è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni [7 n. 1, 268, 311, 312, 363].

La pena è della reclusione da due a cinque anni [63³] se il fatto è commesso pubblicamente.

Le pene sono aumentate [64] se il fatto è commesso in tempo di guerra [310].


Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:

1) col mezzo della stampa (2), o con altro mezzo di propaganda;


2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;

3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata [654] (3).



 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione (C. cost. 21 marzo 1989, n. 139).

(1) V. artt. 2, 3, 4 e 5, l. 11 luglio 1978, n. 382 recante norme sulla disciplina militare.

(2) Sulla definizione di stampa, v. art. 1, Stampa .

(3) Sulle riunioni tenute in luogo pubblico, v. art. 18, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S.

Competenza: Tm

Arresto: no (1° comma); facolt. (2° comma)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no (1° comma)

si (2° comma)

Altre misure cautelari personali: no (1° comma); si (2° comma)

267. Disfattismo economico. - Chiunque, in tempo di guerra [310], adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori [501], pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 [7 n. 1, 268, 302-313, 363].

Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni [63³].

La reclusione è non inferiore a quindici anni [63³] se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.



Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

268. Parificazione degli Stati alleati. - Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o

associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano [c.p.m.g. 15].



269. Attività antinazionale del cittadino all'estero. (1) -



(1) Articolo abrogato dall'art. 12, l. 24 febbraio 2006, n. 85 (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006), recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. La disposizione abrogata stabiliva: «Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».

270. Associazioni sovversive. (1) (2) (3)

- Chiunque nel territorio dello Stato [4²] promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni [7 n. 1, 302-312, 363].

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni (4).

Le pene sono aumentate [64] per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento [Cost. 18].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 24 febbraio 2006, n. 85 (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006), recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. L'articolo 15 ha stabilito che alle violazioni depenalizzate dalla legge medesima si applichino, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3]. La disposizione sostituita prevedeva: «Associazioni sovversive. - Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni (primo comma). Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione

violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società (secondo comma). Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni (terzo comma). Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento (quarto comma).

(2) Sulle associazioni militari o segrete vietate, Associazioni militari e segrete [1] e [2]; sulla riorganizzazione del disciolto partito fascista, v. art. 1, Fascismo [1].

(3) Per casi di non punibilità di coloro che hanno commesso il reato per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, v. art. 5, Terrorismo [1].

(4) Ai sensi dell'art. 3¹, Terrorismo [2], nei procedimenti per il delitto previsto dal presente comma, trattandosi di delitto di cui all'art. 407¹, lett. a), n. 4, c.p.p., si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, Criminalità organizzata [1].

Competenza: CdA; Tm (2° comma)

Arresto: obbl.; no (2° comma)

Fermo: si; no (2° comma)

Custodia cautelare in carcere: si; no (2° comma)

Altre misure cautelari personali: si; no (2° comma)

270-bis. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. (1) -

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo [270-sexies] o di eversione dell'ordine democratico (2) è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni [7 n.1, 302-312, 363] (3).

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo [270-sexies] ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego [240²].



GD 05/30/78

(1) Articolo inserito dall'art. 3, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv., con mod., dalla l. 6 febbraio 1980, n. 15 e, da ultimo, così sostituito dall'art. 1¹, Terrorismo [2].

(2) V. la disposizione interpretativa di cui all'art. 11, l. 29 maggio 1982, n. 304, secondo cui «all'espressione

“eversione dell’ordine democratico” usata nelle disposizioni di leggi precedenti alla presente corrisponde, per ogni effetto giuridico, l’espressione “eversione dell’ordinamento costituzionale”.

(3) V. note 2 e 3, art. 270.

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

270-ter. Assistenza agli associati. (1)

(2) - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato [110] o di favoreggiamento [378, 379], dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata [64] se l’assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto [307¹].

(1) Articolo inserito dall’art. 1^{1-bis}, Terrorismo [2].

(2) Ai sensi dell’art. 3¹, Terrorismo [2], nei procedimenti per questo delitto si applicano le disposizioni di cui all’art. 13, Criminalità organizzata [1].

Competenza: Tm (cit. dir.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: si

270-quater. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. (1) -

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo [270-sexies] anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

(1) Articolo introdotto dall’art. 15, Terrorismo [3].

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

270-quinquies. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. (1) -

Chiunque, al di fuori

dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo [270-sexies], anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

(1) Articolo introdotto dall’art. 15, Terrorismo [3].

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si


270-sexies. Condotte con finalità di terrorismo. (1) -

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.

GD 07/17/90

(1) Articolo introdotto dall’art. 15, Terrorismo [3].

271. Associazioni antinazionali. -

 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo (C. cost. 12 luglio 2001, n. 243).

272. Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale. - (1)




(1) Articolo abrogato dall’art. 12, l. 24 febbraio 2006, n. 85 (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006), recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. La disposizione abrogata stabiliva: «Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per l’instaurazione violenta

della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [primo comma]. Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni [secondo comma, dichiarato costituzionalmente illegittimo in relazione all'art. 21 Cost., poiché detta propaganda faceva parte esclusivamente del mondo del pensiero e della idealità: *C. cost. 6 luglio 1966, n. 87*]. Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti [terzo comma].


273. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale. -



 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo (*C. cost. 28 giugno 1985, n. 193*).

274. Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale. -



 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo (*C. cost. 28 giugno 1985, n. 193*).

275. Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico. - (1)



(1) Articolo abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

CAPO SECONDO

Dei delitti contro la personalità interna dello Stato

276. Attentato contro il Presidente della Repubblica. (1) - Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica (2), è punito con l'ergastolo [290-*bis*, 301-309, 311, 312, 363, 364; c.p.m.p. 77].



(1) Articolo così modificato dall'art. 2, l. 11 novembre 1947, n. 1317.

(2) Alla persona del Sommo Pontefice è estesa la medesima tutela: v. art. 8, l. 27 maggio 1929, n. 810, di esecuzione del trattato e del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia.

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

277. Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica. (1) - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica (2), è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [290-*bis*, 301-309, 311-313, 363; c.p.m.p. 77].



(1) Articolo così modificato dall'art. 2, l. 11 novembre 1947, n. 1317.

(2) Alla persona del Sommo Pontefice è estesa la medesima tutela: v. art. 8, l. 27 maggio 1929, n. 810, di esecuzione del trattato e del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia.

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

278. Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica. (1) - Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica (2) è punito con la reclusione da uno a cinque anni [290-*bis*, 301-309, 311-313, 363; c.p.m.g. 79].



(1) Articolo così modificato dall'art. 2, l. 11 novembre 1947, n. 1317.

(2) Alla persona del Sommo Pontefice è estesa la medesima tutela: v. art. 8, l. 27 maggio 1929, n. 810, di esecuzione del trattato e del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia.

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

279. Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica.

- (1)



(1) Articolo abrogato dall'art. 12, l. 24 febbraio 2006, n. 85 (*G.U. n. 60 del 13 marzo 2006*) recante modifiche al

codice penale in materia di reati di opinione. La disposizione abrogata stabiliva: «Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

280. Attentato per finalità terroristiche o di eversione. (1) - Chiunque per finalità di terrorismo [270-*sexies*] o di eversione dell'ordine democratico (2) attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima [583¹], si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto [63³]; se ne deriva una lesione grave [583¹], si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici [63³].

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita l'ergastolo [63³] e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta [63³].

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti [69] (3).



(1) L'articolo originario, che prevedeva l'«attentato contro il Capo del Governo», fu abrogato dal d.lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 288. Quello attuale è stato aggiunto dall'art. 2, Terrorismo [1].

(2) V. la disposizione interpretativa di cui all'art. 11, l. 29 maggio 1982, n. 304, secondo cui «all'espressione "eversione dell'ordine democratico" usata nelle disposizioni di leggi precedenti alla presente corrisponde, per ogni effetto giuridico, l'espressione "eversione dell'ordinamento costituzionale"».

(3) Comma così sostituito dall'art. 4¹, l. 14 febbraio 2003, n. 34 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2003, s.o.) recante

ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: sì

Custodia cautelare in carcere: sì

Altre misure cautelari personali: sì

280-bis. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi. (1) (2) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo [270-*sexies*] compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà [63³].

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni [63³].

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti [69].

(1) Articolo inserito dall'art. 3, l. 14 febbraio 2003, n. 34 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2003, s.o.) recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

(2) Ai sensi dell'art. 3¹, Terrorismo [2], nei procedimenti per questo delitto si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, Criminalità organizzata [1].

Competenza: Tm (ud. prel.); *CdA* (4° comma)
Arresto: facolt. (1° comma); *obbl.* (4° comma)
Fermo: no (1° comma); *si* (3° e 4° comma)
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si

281. Offesa alla libertà del Capo del Governo. - (1)



(1) Articolo abrogato dall'art. 31, d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 288.

282. Offesa all'onore del Capo del Governo. - (1)



(1) Articolo abrogato dall'art. 31, d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 288.

283. Attentato contro la Costituzione dello Stato. (1) - Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto ed idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni [302-312, 363; c.p.m.p. 77].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 24 febbraio 2006, n. 85 (*G.U.* n. 60 del 13 marzo 2006), recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. L'articolo 15 ha stabilito che alle violazioni depenalizzate dalla legge medesima si applichino, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3]. La disposizione sostituita prevedeva: «*Attentato contro la costituzione dello Stato.* - Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni».

Competenza: CdA
Arresto: obbl.
Fermo: si
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si

284. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato. - Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato (1) è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con [la morte (2)].

Coloro che partecipano all'insurrezione

sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con [la morte (2)].

La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito [302-312, 363, 364; c.p.m.p. 77] (3).



(1) Con riferimento alla Polizia di Stato, v. il reato di «rivolta»: art. 73, l. 1° aprile 1981, n. 121, riguardante l'ordinamento dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza.

(2) V. nota 1, art. 9.

(3) Per la distrazione o sottrazione di armi o di esplosivi correlata alla commissione del reato, v., rispettivamente, artt. 21 e 29, Armi [2].

Competenza: CdA
Arresto: obbl.
Fermo: si
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si

285. Devastazione, saccheggio e strage. - Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione [419], il saccheggio [419] o la strage [422] nel territorio dello Stato [4²] o in una parte di esso è punito con [la morte (1)] [302, 312, 363, 364; c.p.m.p. 77] (2) (3).



(1) V. nota 1, art. 9.

(2) V. nota 3, art. 284.

(3) Sulla sospensione della prescrizione del reato, v. art. 16, Ordine pubblico [1].

Competenza: CdA
Arresto: obbl.
Fermo: si
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si

286. Guerra civile. - Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato [4²], è punito con l'ergastolo [302, 312, 363, 364].

Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con [la morte (1)] (2).



(1) V. nota 1, art. 9.

(2) V. nota 3, art. 284.

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

287. Usurpazione di potere politico o di comando militare. - Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra [310], il colpevole è punito con l'ergastolo [63³]; ed è punito con [la morte (1)] [63³], se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari [302, 363, 364].



(1) V. nota 1, art. 9.

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

288. Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero.

- Chiunque nel territorio dello Stato [4²] e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini [4¹, 242³], perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni (1).

La pena è aumentata [64] se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare [302-313, 363; c.p.m.p. 77].



(1) Pene aumentate dall'art. 7², Mercenari [1].

Competenza: CdA

Arresto: facolt. (1° comma)

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

289. Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali.

(1) - È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più gra-

ve delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica [290-bis] o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni [302-312, 363; c.p.m.p. 77].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 24 febbraio 2006, n. 85 (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006), recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. L'articolo 15 ha stabilito che alle violazioni depenalizzate dalla legge medesima si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3]. La disposizione sostituita prevedeva: «*Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali.*

- È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica o al Governo della Repubblica, l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge; 2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle Assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni [primo comma]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette [secondo comma].

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

289-bis. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione. (1) - Chiunque, per finalità di terrorismo [270-sexies] o di eversione dell'ordine democratico (2) sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo [63³].

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del seque-

stro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni (3).

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma (4) (5).



(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, d.l. 21 marzo 1978, n. 59, conv., con mod., dalla l. 18 maggio 1978, n. 191. L'art. 9-ter di detta legge stabilisce che le disposizioni del codice penale che richiamano l'art. 630 c.p. (v., per es., l'art. 53¹ c.p.) si applicano anche in relazione al delitto di cui all'art. 289-bis c.p.

(2) V. la disposizione interpretativa di cui all'art. 11, l. 29 maggio 1982, n. 304, secondo cui «all'espressione «eversione dell'ordine democratico» usata nelle disposizioni di leggi precedenti alla presente corrisponde, per ogni effetto giuridico, l'espressione «eversione dell'ordinamento costituzionale».

(3) Per l'ipotesi di contributo di eccezionale rilevanza, v. artt. 6 e 16-quinquies, Sequestro di persona [1].
(4) Per un'ipotesi «speciale» di sequestro di persona, v. art. 3, Cattura degli ostaggi [1].

(5) Una speciale circostanza aggravante è prevista dall'art. 1, Persone internazionalmente protette [1].

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

290. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. (1) - Chiunque pubblicamente [266¹] vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (2).

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione [302-313; c.p.m.p. 81].



(1) Articolo così modificato dall'art. 1, l. 30 luglio 1957, n. 655.

(2) L'art. 11¹, l. 24 febbraio 2006, n. 85 (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006), recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, ha sostituito le parole «con la reclusione da sei mesi a tre anni» con le parole «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000». L'articolo 15 ha stabilito che alle violazioni depenalizzate dalla legge medesima si applichino, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3].

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

290-bis. Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci.

(1) - Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279 (2), 289, è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci [Cost. 86; c.p.m.p. 77].



(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, l. 11 novembre 1947, n. 1317.

(2) L'articolo 279 è stato abrogato.

291. Vilipendio alla nazione italiana.

- Chiunque pubblicamente [266¹] vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (1) [302-312, 363; c.n. 1089].



(1) L'art. 11², l. 24 febbraio 2006, n. 85 (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006), recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione ha sostituito le parole «con la reclusione da uno a tre anni» con le parole «con la multa da euro 1.000 a 5.000». L'articolo 15 ha stabilito che alle violazioni depenalizzate dalla legge medesima si applichino, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3].

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

292. Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato. (1) - Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato (2) è punito con

la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel

caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni [302-312, 363; c.n. 1089].

Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 24 febbraio 2006, n. 85 (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006) recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. L'articolo 15 ha stabilito che alle violazioni depenalizzate dalla legge medesima si applichino, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102. Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3]. La disposizione sostituita prevedeva: «*Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.* - Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni [primo comma]. Agli effetti della legge penale, per «bandiera nazionale» si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali [secondo comma]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera [terzo comma].»

(2) Ai sensi dell'art. 1, d.lgs. 5 maggio 1948, n. 535, l'emblema dello Stato, approvato dall'Assemblea costituente con deliberazione del 31 gennaio 1948, è composto di una stella a cinque raggi di bianco, bordata di rosso, accollata agli assi di una ruota di acciaio dentata, tra due rami di olivo e di quercia legati da un nastro di rosso, con la scritta in bianco in carattere capitale «Repubblica italiana».

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

292-bis. Circostanza aggravante. (1) -



(1) Articolo abrogato dall'art. 12, l. 24 febbraio 2006, n. 85 (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006), recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. La disposizione abrogata stabiliva: «La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, secondo comma (vilipendio delle forze armate), e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo [primo comma]. Si considera militare in congedo chi, non es-

sendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace [secondo comma].»

293. Circostanza aggravante. - (1)



(1) Articolo abrogato dall'art. 12, l. 24 febbraio 2006, n. 85 (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006), recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. La disposizione abrogata stabiliva: «Nei casi indicati dai due articoli precedenti [il riferimento era da intendersi agli artt. 291 e 292], la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero.»

CAPO TERZO

Dei delitti contro i diritti politici del cittadino

294. Attentati contro i diritti politici del cittadino. - Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico [Cost. 48 ss.], ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [311, 312, 363].



Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

CAPO QUARTO

Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti

295. Attentato contro i Capi di Stati esteri. - Chiunque nel territorio dello Stato [4²] attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero (1) è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero il colpevole è punito con [la morte (2)], nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l'ergastolo [63³, 300, 301-312].



(1) Per il Sommo Pontefice, v. nota 2, artt. 276, 277 e 278. V., altresì, Persone internazionalmente protette [1].

(2) V. nota 1, art. 9.

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

296. Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri. - Chiunque nel territorio dello Stato [4²], fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero (1) è punito con la reclusione da tre a dieci anni [300-309, 311, 312, 313⁴].



(1) Per il Sommo Pontefice, v. nota 2, artt. 276, 277 e 278. V., altresì, Persone internazionalmente protette [1].

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

297. Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri. - (1)



(1) Articolo abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

298. Offese contro i rappresentanti di Stati esteri. - (1)



(1) Articolo abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

299. Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. - Chiunque nel territorio dello Stato [4²] vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000 [300, 302-312, 313⁴] (1).



(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, l. 24 febbraio

2006, n. 85 (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006), recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. L'articolo 15 ha stabilito che alle violazioni depenalizzate dalla legge medesima si applichino, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3]. La disposizione sostituita prevedeva: «*Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero.* - Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

300. Condizione di reciprocità. - Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 (1) e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.

I capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri, a norma dell'articolo 298 (1), soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai capi di missione diplomatica italiana.

Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo [575 ss.] e tredicesimo [624 ss.]; ma la pena è aumentata [64].



(1) Articolo abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario. Il comma secondo deve, pertanto, ritenersi implicitamente abrogato.

CAPO QUINTO

Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti

301. Concorso di reati. - Quando l'offesa alla vita, all'incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, 281, 282 (1), 295, 296, 297 e 298 (2), è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.

Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà [63³].

Quando l'offesa alla vita, all'incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato [84], questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati [71-84], applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.



(1) Articoli 281 e 282 abrogati.

(2) Articoli 297 e 298 abrogati dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

302. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo. - Chiunque istiga [414¹⁻²] taluno a commettere uno dei delitti, non colposi [43], preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte] (1) o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni [304-306, 311, 312].

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione [304-306, 311; c.p.m.p. 212].



(1) V. nota I, art. 9.

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

303. Pubblica istigazione e apologia.
- (1)



(1) Articolo abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

304. Cospirazione politica mediante accordo. - Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata [64].

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo [308, 311, 312].



Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

305. Cospirazione politica mediante associazione. - Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni [307, 308].

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni [306², 416², 416-bis¹].

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori [306³, 416³, 416-bis²].

Le pene sono aumentate [64] se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati [311, 312].



Competenza: CdA; Tm (ud. prel.) (2° comma)

Arresto: obbl.; facolt. (2° comma)

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

306. Banda armata: formazione e partecipazione. - Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni [307, 309].

Per il solo fatto di partecipare alla banda

armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni [305², 416², 416-bis⁵] (1).

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori [305³, 311, 312, 416³, 416-bis⁴] (2) (3).



(1) Sulle associazioni militari o segrete vietate, v. Associazioni militari e segrete [1] e [2]; sulla riorganizzazione del disciolto partito fascista, v. art. 1, Fascismo [1].

(2) Per la distrazione o sottrazione di armi o di esplosivi correlata alla commissione del reato, v. rispettivamente artt. 21 e 29, Armi [2].

(3) Per la repressione della banda armata diretta a finalità fascista o alla restaurazione monarchica, v. art. 4, l. 3 dicembre 1947, n. 1546. V., altresì, Associazioni militari e segrete [1].

Competenza: CdA; Tm (ud. prel.) (2° comma)

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

307. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata. - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato [110] o di favoreggiamento [378, 418], dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione (1) a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni [308, 309, 311, 312].

La pena è aumentata [64] se l'assistenza è prestata (2) continuamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto [384¹, 418³] (3).

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «prossimi congiunti» gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole [540].



(1) Le parole «dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione» hanno sostituito le precedenti «dà rifugio o fornisce il vitto» ai sensi dell'art. 1^{5-bis}, Terrorismo [2].

(2) Le parole «se l'assistenza è prestata» hanno sostituito le precedenti «se il rifugio o il vitto sono prestati ai sensi dell'art. 1^{5-ter}, Terrorismo [2].

(3) Per altri casi di non punibilità, v. artt. 1^{4-bis} e 3², Sequestro di persona [1].

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

308. Cospirazione: casi di non punibilità. - Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento:

1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione;

2) non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è stata costituita [56⁴].



309. Banda armata: casi di non punibilità. - Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;

2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata [56⁴].



GD 02/25/61

310. Tempo di guerra. - Agli effetti della legge penale, nella denominazione di «tempo di guerra» [c.p.m.g. 3] è compreso anche

il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita (1).



(1) Per lo stato di guerra e di neutralità, v. R.d. 8 luglio 1938, n. 1415.

311. Circostanza diminvente: lieve entità del fatto. - Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità [65].




* **312. Espulsione dello straniero.** - Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo, è espulso dallo Stato [235] (1).



(1) V. nota 1, art. 235.

313. Autorizzazione o richiesta di procedimento. (1) - Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269 (2), 273, 274 (2), 277, 278, 279 (2), 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia [c.p.p. 343].

Parimenti, non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto nell'articolo 290, quando è commesso contro [l'Assemblea costituente ovvero contro] le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia .

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297 (3), e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro della giustizia [c.p.p. 342; att. c.p.p. 111].



 Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo

nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia [ora Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, contenente la riforma dell'organizzazione del Governo] anziché alla Corte stessa (*C. cost. 17 febbraio 1969, n. 15*).

(1) Articolo così modificato dall'art. 2, l. 11 novembre 1947, n. 1317.


(2) Gli artt. 269 e 279 sono stati abrogati. Gli artt. 273 e 274 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi (*C. cost. 28 giugno 1985, n. 193*).

(3) Articoli 297 e 298 abrogati dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

TITOLO SECONDO

Dei delitti

contro la pubblica amministrazione (1)

(1) V. la speciale circostanza aggravante del contrabbando di cui all'art. 295 ^{lett. c)}, Contrabbando ; v., altresì, art. 81, n. 3, l. 17 luglio 1942, n. 907, legge sul monopolio dei tabacchi.

CAPO PRIMO

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione


314. Peculato. (1) - Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni [32-*quinquies*] (2).

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita [24², 317-*bis*, 323-*bis*, 626¹ n. 1] (3) (4).



GD 02/18/61

(1) Articolo così modificato dall'art. 1, l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) Sull'interesse privato del curatore negli atti del fallimento, v. art. 228, Reati fallimentari . In ordine al peculato del militare della Guardia di finanza, v.

art. 3, l. 9 dicembre 1941, n. 1383, recante disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo.

(3) Per i reati del raccoglitore del gioco del lotto, v. art. 8, l. 19 aprile 1990, n. 85.

(4) Sulla candidabilità alle elezioni regionali e locali, v. art. 15^{1, lett. b)}, Misure di prevenzione [5].

Competenza: Tc

Arresto: facolt. (1° comma); **no** (2° comma)

Fermo: si (1° comma); **no** (2° comma)

Custodia cautelare in carcere: si (1° comma); **no** (2° comma)

Altre misure cautelari personali: si (1° comma); **v. art. 289² c.p.p.**

315. Malversazione a danno di privati.

-(1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 20, l. 26 aprile 1990, n. 86.

316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui. (1) - Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [24², 323-bis] (2).

(1) Articolo così modificato dall'art. 2, l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) V. nota 4, art. 314.

Competenza: Tc

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si (v. art. 391⁵ c.p.p.)

Altre misure cautelari personali: si (v. art. 289² e 391⁵ c.p.p.)

316-bis. Malversazione a danno dello Stato.

(1) - Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [24², 32-quater, 323-bis, 640] (2) (3).



GD 98/45/94

GD 07/20/73

(1) Articolo introdotto dall'art. 3, l. 26 aprile 1990, n.

86 e modificato, per quanto riguarda l'inciso «o dalle Comunità europee» dall'art. 1, l. 7 febbraio 1992, n. 181.

(2) V. nota 4, art. 314.

(3) In relazione a questo reato, anche se tentato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. artt. 24 e 26, Responsabilità amministrativa enti [1].

Competenza: Tc

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

(1) (2) - Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [323-bis].

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.



GD 05/1/67

GD 07/20/73

(1) Articolo inserito dall'art. 4, l. 29 settembre 2000, n. 300.

(2) In relazione a questo reato, anche se tentato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. artt. 25 e 26, Responsabilità amministrativa enti [1].

Competenza: Tc

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: v. art. 289² c.p.p.

317. Concussione. (1) - Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito

con la reclusione da quattro a dodici anni [24², 32-*quater*, 32-*quinqüies*, 317-*bis*, 323-*bis*] (2) (3).



GD 05/7/57

(1) Articolo così modificato dall'art. 4, l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) V. note 2 e 4, art. 314.

(3) In relazione a questo reato, anche se tentato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. artt. 25 e 26, Responsabilità amministrativa enti [1].

Competenza: Tc

Arresto: facolt.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

317-bis. Pene accessorie. (1) - La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea [28, 29].

(1) Articolo introdotto dall'art. 5, l. 26 aprile 1990, n. 86.

318. Corruzione per un atto d'ufficio.

(1) (2) - Il pubblico ufficiale [357], che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [322¹].

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno [24², 32-*quater*, 321, 323-*bis*, c.c. 2637] (3) (4).



GD 99/41/91

(1) Articolo così modificato dall'art. 6, l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) In relazione a questo reato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. artt. 25 e 26, Responsabilità amministrativa enti [1].

(3) V. note 2 e 4, art. 314.

(4) Reati di analoga natura sono previsti dagli artt. 170-172, R.d. 27 luglio 1934, n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie, modificati dall'art. 16¹, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541 recante attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

Competenza: Tc

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: v. art. 289² c.p.p.

319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. (1) (2) - Il pubblico ufficiale [357] che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni [24², 32, 32-*quater*, 32-*quinqüies*, 318, 319-*bis*, 320, 321, 322, 323-*bis*] (3) (4).



GD 99/41/91

(1) Articolo così modificato dall'art. 7, l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) In relazione a questo reato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. artt. 25 e 26, Responsabilità amministrativa enti [1].

(3) V. note 2 e 4, art. 314.

(4) V., inoltre, le circostanze aggravanti di cui all'art. 45, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

Competenza: Tc

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

319-bis. Circostanze aggravanti. (1)

- La pena è aumentata [64] se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene [32-*quater*, 321].

(1) Articolo introdotto dall'art. 8, l. 26 aprile 1990, n. 86.

319-ter. Corruzione in atti giudiziari.

(1) - Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni [63³]; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni [32-*quinquies*, 63³, 321] (2) (3).

GD 02/8/103

(1) Articolo introdotto dall'art. 9, l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) Sulla candidabilità alle elezioni regionali e locali, v. art. 15^{1, lett. b)}, Misure di prevenzione [5].

(3) In relazione a questo reato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. artt. 25 e 26, Responsabilità amministrativa enti [1].

Competenza: Tc

Arresto: facolt. (1° comma e I parte del 2° comma); **obbl.** (II parte del 2° comma)

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. (1) - Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio [358]; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato [32-*quater*, 32-*quinquies*, 321, 323-*bis*].

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo (2) (3).



(1) Articolo così modificato dall'art. 10, l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) V. nota 5, art. 318.

(3) Sulla candidabilità alle elezioni regionali e locali, v. art. 15^{1, lett. b)}, Misure di prevenzione [5].

321. Pene per il corruttore. (1) - Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'articolo 319-*ter* (2) e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato

di un pubblico servizio [358] il denaro od altra utilità [32-*quater*] (3).



(1) Articolo così modificato dall'art. 11, l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) Le parole «nell'articolo 319-*ter*» sono state inserite dall'art. 2, l. 7 febbraio 1992, n. 181.

(3) Sulla candidabilità alle elezioni regionali e locali, v. art. 15^{1, lett. b)}, Misure di prevenzione [5].

Competenza: Tc

Arresto: no (in relazione all'art. 318); **facolt.** (in relazione all'art. 319)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no (in riferimento all'art. 318); **si** (in riferimento all'art. 319)

Altre misure cautelari personali: no (in relazione all'art. 318, salva l'applicazione dell'art. 289^c c.p.p.); **si** (in relazione all'art. 319)

322. Istigazione alla corruzione. (1)

- Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358] che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo [115, 323-*bis*].

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale [357] o un incaricato di un pubblico servizio [358] ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole (2) soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo [323-*bis*].

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318 [323-*bis*].

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità

indicate dall'articolo 319 [24², 32-*quater*, 323-*bis*] (3) (4).

GD 98/789

(1) Articolo così modificato dall'art. 12, l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) Le parole «il colpevole» sono state introdotte dall'art. 3, l. 7 febbraio 1992, n. 181.

(3) Sulla candidabilità alle elezioni regionali e locali, v. art. 15^{1, lett. b)}, Misure di prevenzione [5].

(4) In relazione a questo reato è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. artt. 25 e 26, Responsabilità amministrativa enti [1].

Competenza: Tc

Arresto: no (1° e 3° comma); **facolt.** (2° e 4° comma)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: v. art. 289² c.p.p.

322-bis. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. (1) - Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio [323-*bis*].

Le disposizioni degli articoli 321 e 322,

primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali [357] e degli incaricati di un pubblico servizio [358] nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali [323-*bis*].

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali [357], qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio [358] negli altri casi.

(1) Articolo inserito dall'art. 3¹, l. 29 settembre 2000, n. 300.

322-ter. Confisca. (1) (2) (3) - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati dall'articolo 322-*bis*, primo comma, è sempre ordinata la confisca [240] dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-*bis*, secondo comma, è sempre ordinata la confisca [240] dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di pubblico servizio [358] o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna [c.p.p. 533], determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

GD 05/47/52

(1) Articolo inserito dall'art. 3¹, l. 29 settembre 2000, n. 300. Ai sensi dell'art. 15 della legge: «Le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, non si applicano ai reati ivi previsti nonché a quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

(2) L'art. 6¹, l. 27 marzo 2001, n. 97, recante norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare e sugli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, prevede che: «I beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-ter e 335-bis del codice penale sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari».

(3) V. artt. 2 ss., Reati tributari [9].

323. Abuso d'ufficio. (1) - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato [605² n. 2, 609] il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di pubblico servizio [358], che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto [307¹] o negli altri casi prescritti (2), intenzionalmente [43] procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto [328¹], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [24¹].

La pena è aumentata [64, 70¹ n. 1] nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità [323-bis].



GD 05/18/74

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 16 luglio 1997, n. 234, entrata in vigore il 9 agosto 1997. L'articolo sostituito, come modificato dall'art. 13, l. 26 aprile 1990, n. 86, stabiliva: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni».

Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni».

(2) Sulla candidabilità alle elezioni regionali e locali, v. art. 15¹, lett. b), Misure di prevenzione [5].

Competenza: Tc

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: v. art. 289² c.p.p.

323-bis. Circostanza attenuante. (1)

- Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter (2), 317, 318, 319, 320, 322, 322-bis (3) e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite [62 n. 4, 65].

(1) Articolo introdotto dall'art. 14, l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) Le parole «316-ter» sono state inserite dall'art. 6², l. 25 settembre 2000, n. 300.

(3) Le parole «322-bis» sono state inserite dall'art. 6², legge indicata *sub* nota 2.

324. Interesse privato in atti di ufficio. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 20, l. 26 aprile 1990, n. 86.

325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio.

- Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio [623], e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 [263] (1).

(1) V. art. 34, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico degli impiegati civili dello Stato.

Competenza: Tc

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. (1) - Il pubblico ufficiale

[357] o la persona incaricata di un pubblico servizio [358], che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abu-

sando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete [256, 261, 262; c.p.p. 118, 201, 204], o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa [43], si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale [357] o la persona incaricata di un pubblico servizio [358], che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, [c.p.p. 118] è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni (2).



GD 02/41/72

(1) Articolo così modificato dall'art. 15, l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) Per ipotesi previste da leggi speciali, v.:

– art. 73, l. 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori;

– art. 9, d.lgs. 29 marzo 1993, n. 119, recante disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia;

– art. 6, l. 17 maggio 1988, n. 172, recante istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia;

– art. 5², l. 27 ottobre 2006, n. 277 (*G.U.* n. 261 del 9 novembre 2006), recante istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta antimafia;

– art. 4², l. 7 maggio 2002, n. 90, recante l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta concernente il dossier Mitrokhin e l'attività di *intelligence* italiana (*G.U.* n. 109 dell'11 maggio 2002);

– art. 5², l. 20 ottobre 2006, n. 271, recante istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (*G.U.* n. 256 del 3 novembre 2006);

– art. 15, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico degli impiegati civili dello Stato;

– art. 4 e 187-*decies*, Intermediazione finanziaria [1];

– art. 25-*novies*, Mafia [4];

– art. 7, Reati bancari [1];

– art. 46, Riciclaggio [1];

– art. 4, Sequestro di persona [1];

– art. 36, Servizi segreti [1];

– artt. 102³ e 120⁷, Stupefacenti [1].

Competenza: Tc

Arresto: no (1°, 2° comma e II parte del 3° comma); **facolt.** (I parte del 3° comma)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si (I parte del 3° comma)

Altre misure cautelari personali: si (I parte del 3° comma); per il resto **v. art. 289² c.p.p.**

327. Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

(1) - Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo [361-363, 366], è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (2) (3).



GD 05/15/92

(1) Articolo così modificato dall'art. 16, l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) V. art. 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. V., inoltre, circ. Ministro funzione pubblica 4 dicembre 1990.

(3) Per omissioni previste da leggi speciali, v.:

– art. 70, l. 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori;

– art. 9, Reato transnazionale [1];

– art. 98, Stupefacenti [1];

– art. 8, l. 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (*G.U.* n. 193 del 18 agosto 2004).

Competenza: Tc

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: v. art. 289² c.p.p.

329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. - Il militare [c.p.m.p. 2] o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: v. art. 289² c.p.p.

330. Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, l. 12 giugno 1990, n. 146.

331. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. - Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [358] o di pubblica necessità [359], interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio [340], è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 [635 n. 2].

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 [63³].

[Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente] (1).

(1) Comma implicitamente abrogato: v. nota 1, art. 330.

Competenza: Tm; Tc (2° comma)

Arresto: facolt. (2° comma)

Fermo: si (2° comma)

Custodia cautelare in carcere: si (2° comma)

Altre misure cautelari personali: si (2° comma); v. art. 289² c.p.p.

332. Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

333. Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, l. 12 giugno 1990, n. 146.

334. sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'Autorità amministrativa. (1) - Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale [c.p.p. 253, 316, 321, 354, 383] o dall'Autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516 [31, 388].

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 [63³] se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia [31].

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309 [63³], se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

GD 98/5/73

(1) Articolo così sostituito dall'art. 86, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1]; v., altresì, artt. 13 e 19 di detta legge.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

335. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'Autorità amministrativa. (1) - Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale [c.p.p. 253, 316, 321, 354, 383; att. c.p.p. 81] o dall'Autorità amministrativa, per colpa [43] ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressio-

ne, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 [388-bis].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 86, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1]; v., altresì, artt. 13 e 19, detta legge.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

335-bis. Disposizioni patrimoniali. (1) - Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma (2).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6¹, l. 27 marzo 2001, n. 97, recante norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare e sugli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta, ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge predetta -non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti.

(2) V. nota 2, art. 322-ter.

CAPO SECONDO

Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione

336. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. (1) - Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358] (2), per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339].

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa [339] (3).



(1) In virtù dell'art. 4, d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 288 -non si applicano le disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti

arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.». L'art. 341 è stato abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

(2) V. art. 6-*quater*, Manifestazioni sportive [1].

(3) Per le persone sottoposte a misure di prevenzione, v. la circostanza aggravante di cui all'art. 7, Misure di prevenzione [2].

Competenza: Tm (cit. dir.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si (per 2° comma v. art. 391⁵ c.p.p.)

Altre misure cautelari personali: si (per 2° comma v. art. 391⁵ c.p.p.)

337. Resistenza a un pubblico ufficiale. (1) - Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale [357], o ad un incaricato di pubblico servizio [358] (2), mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339].



GD 00/26/83

(1) V. nota 1, art. 336.

(2) V. art. 6-*quater*, Manifestazioni sportive [1].

Competenza: Tm (cit. dir.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

337-bis. Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto. (1) - Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.330.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia.

Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività.

(1) Articolo inserito dall'art. 4, Contrabbando [3].

Competenza: Tm (ud. prel.)
Arresto: facolt.
Fermo: no
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si

338. Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

- Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni [339].

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi [339] (1).

(1) V. note 1 e 3, art. 336.

Competenza: Tm (ud. prel.)
Arresto: facolt.
Fermo: no
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si

339. Circostanze aggravanti. - Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate [64] se la violenza o la minaccia è commessa con armi [585², 3], o da persona travisata, o da più persone riunite [112¹ n. 1] (1), o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni (2), esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da cinque a quindici anni (3), e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni (4).

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici

pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone (5).



(1) Per la nozione di armi da guerra, tipo guerra, e comuni da sparo, v. artt. 1 e 2, Armi [2]; in relazione all'uso e al porto di armi giocattolo, v. art. 5^a stessa legge.

(2) Sulle associazioni segrete, v. art. 1, Associazioni militari e segrete [2].

(3) Le parole «della reclusione da cinque a quindici anni» hanno sostituito le precedenti «della reclusione da tre a quindici anni», ai sensi dell'art. 7^o, d.l. 8 febbraio 2007, n. 8 (G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2007), recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, conv., con mod., dalla l. 4 aprile 2007, n. 41 (G.U. n. 80 del 5 aprile 2007).

(4) V. nota 1, art. 336.

(5) Comma aggiunto dall'art. 7^o, d.l. indicato *sub* nota 3.

340. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

- Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [331, 337, 338, 431, 432, 433] (1) cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico [358] o di un servizio di pubblica necessità [359], è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni [63³].

GD 02/18/65

(1) Sul c.d. blocco stradale, v. art. 1, Blocco stradale [1].

Competenza: Tm (ud. prel. 2° comma)
Arresto: no (1° comma); **facolt.** (2° comma)
Fermo: no
Custodia cautelare in carcere: no (1° comma); **si** (2° comma)
Altre misure cautelari personali: si (2° comma)

341. Oltraggio a un pubblico ufficiale.



GD 99/42/93

(1) Articolo abrogato dall'art. 18^o, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

342. Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario. - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una

rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (1).

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 (2) [63³] se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (3).



GD 95/39/71

(1) L'art. 11, l. 24 febbraio 2006, n. 85 (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006), recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, ha sostituito le parole «con la reclusione fino a tre anni» con le parole «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000». Il trattamento sanzionatorio precedente era stato introdotto dall'art. 18³, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario. L'articolo 15 ha stabilito che alle violazioni depenalizzate dalla legge medesima si applichino, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3].

(2) L'art. 11, l. indicata *sub* nota 1, ha sostituito le parole «è della reclusione da uno a quattro anni» con le parole «con la multa da euro 2.000 a euro 6.000». L'articolo 15 ha stabilito che alle violazioni depenalizzate dalla legge medesima si applichino, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3].

(3) V. nota 1, art. 336.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

343. Oltraggio a un magistrato in udienza. - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza [c.p.p. 476] è punito con la reclusione fino a tre anni (1).

La pena è della reclusione da due a cinque anni [63³] se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate [64] se il fatto è commesso con violenza o minaccia (2).



GD 95/39/71

(1) Il trattamento sanzionatorio è stato così determinato dall'art. 18³, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati

minori e modifiche al sistema penale tributario (prima era prevista la pena da 1 a 4 anni).

(2) V. nota 1, art. 336.

Competenza: Tm (cit. dir.)

Arresto: no (1° comma); **facolt.** (2° comma)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no (1° comma); **si** (2° comma)

Altre misure cautelari personali: si (2° comma)

344. Oltraggio a un pubblico impiegato. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

345. Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni. (1) - Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619 [trans. 19-bis].

(1) L'art. 38, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «è punito con la multa fino a lire un milione» con le parole «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».

346. Millantato credito. - Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale [357], o presso un pubblico impiegato che presta un pubblico servizio [358], riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare [382].



GD 96/17/58

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si

347. Usurpazione di funzioni pubbliche. - Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni [287].

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale [357] o impiegato [358] il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle [287, 498].

La condanna importa la pubblicazione della sentenza [36].

Competenza: Tm
Arresto: no
Fermo: no
Custodia cautelare in carcere: no
Altre misure cautelari personali: v. art. 289² c.p.p.

348. Abusivo esercizio di una professione. - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [c.c. 2229], è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516 [498] (1).



GD 05/35/94

(1) Sulla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, v. art. 8, l. 5 febbraio 1992, n. 175.

V. altresì art. 1, l. 22 gennaio 1934, n. 36, riguardante l'ordinamento della professione di avvocato.

Sull'esercizio abusivo dell'attività di mediazione, v. art. 8², l. 3 febbraio 1989, n. 33, concernente la disciplina della professione di mediatore.

Sull'esercizio abusivo della professione di maestro di sci, v. art. 18, l. 8 marzo 1991, n. 81, legge-quadro per detta professione.

Sull'esercizio abusivo dell'attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 156, d.lgs. 2 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private (G.U. n. 239 del 13 ottobre 2005), v. art. 305², dello stesso d.lgs.

Competenza: Tm
Arresto: no
Fermo: no
Custodia cautelare in carcere: no
Altre misure cautelari personali: no

349. Violazione di sigilli. - Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di as-

sicurare la conservazione o la identità di una cosa [c.c. 705; c.p.c. 752-762; c.p.p. 260, 261 (1)], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [350].

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098 [63³].



(1) V. anche artt. 84 ss., Reati fallimentari [1].

Competenza: Tm (cit. dir.)
Arresto: no (1° comma); facolt. (2° comma)
Fermo: no
Custodia cautelare in carcere: no (1° comma); si (2° comma)
Altre misure cautelari personali: si (2° comma)

350. Agevolazione colposa. (1) - Se la violazione dei sigilli [349] è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa [43] di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929 [trans. 19-*bis*].

(1) L'art. 39, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «è punito con la multa da lire centomila a due milioni» con le parole «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila».

351. Violazione della pubblica custodia di cose. - Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato [c.p.p. 321, 354], atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale [357] o un impiegato che presti un pubblico servizio [358], è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.

Competenza: Tm (ud. prel.)
Arresto: facolt.
Fermo: no
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si

352. Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro. (1) - Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubbli-

co o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro (2), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619 [trans. 19-*bis*].

(1) L'art. 40, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «è punito con la multa fino a lire un milione» con le parole «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».

(2) V. artt. 1 e 2, R.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 561, recante norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni.

353. Turbata libertà degli incanti. -

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [c.p.c. 534, 576-591] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [32-*quater*].

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065 [63³].

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale [357] o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà [63³] (1).



GD 99/36/53

(1) V. nota 3, art. 336.

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt. (2° comma)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si (2° comma)

Altre misure cautelari personali: si (2° comma); **v. art. 290² c.p.p.**

354. Astensione dagli incanti. - Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

GD 98/7/96

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

355. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture. -

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 [251].

La pena è aumentata [64] se la fornitura concerne:

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa [43], si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura [32-*quater*].

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: v. art. 290² c.p.p.

356. Frode nelle pubbliche forniture. -

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [32-*quater*].

La pena è aumentata [64] nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente [252].

GD 98/11/66

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

CAPO TERZO

Disposizioni comuni ai capi precedenti

357. Nozione del pubblico ufficiale.

(1) - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria (2) o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi [360] (3) (4).



GD 98/26/81

(1) Articolo così modificato dall'art. 17, l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) L'art. 4, l. 7 febbraio 1992, n. 181 ha sostituito la parola «giurisdizionale» con la parola «giudiziaria».

(3) Comma così modificato dall'art. 4, l. 7 febbraio 1992, n. 181.

(4) Per ipotesi di espressa attribuzione della qualità di pubblico ufficiale, v.:

– per i dipendenti della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, art. 7², Reati bancari [1];

– per la «Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», art. 2¹⁰, l. 14 novembre 1995, n. 481 recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione di detta Autorità;

– per i dipendenti della Consob nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, art. 4, Intermediazione finanziaria [1]; v., altresì, art. 201, stesso d.lgs.;

– per gli ispettori dell'Isvap, nell'esercizio delle loro funzioni, art. 20³, l. 12 agosto 1982, n. 576, riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

358. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. (1) - Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale [360].



GD 00/26/83

(1) Articolo così modificato dall'art. 18, l. 26 aprile 1990, n. 86.

359. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. - Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione [360] (1).



(1) Sulla assunzione della qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità da parte del progettista, v. art. 29³, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

360. Cessazione della qualità di pubblico ufficiale. - Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale [357] o di incaricato di un pubblico servizio [358], o di esercente un servizio di pubblica necessità [359], come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione

di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

TITOLO TERZO

Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

CAPO PRIMO

Dei delitti contro l'attività giudiziaria

361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. - Il pubblico ufficiale [357], il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne (1), un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni [c.p.p. 330 ss.], è punito con la multa da euro 30 a euro 516 [362, 363, 384¹].

La pena è della reclusione fino ad un anno [63³], se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 330 ss.].

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [120-126] (2).



GD 00/34/92

(1) Per obblighi di denuncia o «rapporto» previsti da leggi speciali, v.:

- con riguardo al personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza, v. artt. 21 e 23 Servizi segreti [1];

- con riguardo ai presidenti delle federazioni sportive affiliate al C.O.N.I., ai presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e ai corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni riconosciuti dallo Stato, art. 3, Manifestazioni sportive [1];

- con riguardo alla Commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento, art. 4³, Armi [4];

- con riguardo ai dipendenti della Banca d'Italia, art. 7², Reati bancari [1];

- con riguardo ai dipendenti della CONSOB, art. 4¹¹, Intermediazione finanziaria [1];

- con riguardo al medico o veterinario provinciale, in materia di frode tossica o dannosa alla salute, art. 1⁶, l. 30 aprile 1962, n. 283, recante Disciplina igienica della produzione e della vendita di alimenti e di bevande;

- con riguardo agli ispettori Isvap, art. 20³, l. 12 agosto 1982, n. 576, riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

- con riguardo alla commissione preposta alla tenuta del ruolo di coloro che esercitano la professione di mediatore, art. 8⁹, l. 3 febbraio 1989, n. 39 concernente la disciplina della professione di mediatore;

- con riguardo all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, art. 5, d.P.R. 6 ottobre 2004, n. 258, Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione (G.U. n. 249 del 22 ottobre 2004);

- con riguardo all'accertamento ed alla cognizione dei reati previsti dal codice della strada, art. 220 Codice della strada [1];

- in tema di segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, artt. 41 ss., Riciclaggio [1];

- in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'art. 90 Cost., art. 5, l. 5 giugno 1989, n. 219;

- in tema di reati di cui all'art. 96 Cost., art. 6, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1;

- in tema di disciplina militare, art. 4⁵, l. 11 luglio 1978, n. 382.

(2) V. nota 1, art. 120.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

362. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio. - L'incaricato di un pubblico servizio [358] che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio [c.p.p. 330 ss.], è punito con la multa fino a euro 103 [363, 384¹].

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa [120-126] (1), né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative (2) per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico (3).

(1) V. nota 1, art. 120.

(2) Per l'individuazione delle stesse, v. d.m. 25 febbraio 1990.

(3) La seconda parte del comma, introdotta dall'art. 104, l. 22 dicembre 1975, n. 685, è stata così integrata dall'art. 32, l. 26 giugno 1990, n. 162.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no
Altre misure cautelari personali: no

363. Omessa denuncia aggravata. -

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato [241-313], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [63³, 384¹; c.p.p. 57].

Competenza: Tm
Arresto: no (I parte); facolt. (II parte)
Fermo: no
Custodia cautelare in carcere: no (I parte); si (II parte)
Altre misure cautelari personali: no (I parte); si (II parte)

364. Omessa denuncia di reato da parte del cittadino. - Il cittadino [4¹], che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato [241-313], per il quale la legge stabilisce [la pena di morte (1) o] l'ergastolo [22], non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 [384¹] (2).

(1) V. nota 1, art. 9.

(2) V. art. 3, Sequestro di persona [1].

Competenza: Tm
Arresto: no
Fermo: no
Custodia cautelare in carcere: no
Altre misure cautelari personali: no

365. Omissione di referto. - Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto [39] pel quale si debba procedere d'ufficio (1), omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la multa fino a euro 516.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale [384¹] (2) (3).

(1) V. nota 1, art. 120.

(2) Per ipotesi analoghe previste da leggi speciali, v.:
 - con riguardo al medico settore, art. 39², d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, regolamento di polizia mortuaria;

- in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'art. 90 Cost., art. 5, l. 5 giugno 1989, n. 219;

- in tema di reati di cui all'art. 96 Cost., art. 6, l. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1;
 - art. 11, Aborto [1];
 - artt. 120 e 121, Stupefacenti [1].
 (3) Con riguardo al medico-chirurgo, v. art. 103, t.u. 27 luglio 1934, n. 1265.

Competenza: Tm
Arresto: no
Fermo: no
Custodia cautelare in carcere: no
Altre misure cautelari personali: no

366. Rifiuto di uffici legalmente dovuti. - Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito [c.p.c. 61; c.p.p. 216, 220, 221], interprete [c.p.c. 122-124; c.p.p. 143, 242], ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale [c.p.p. 259], ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516 [384¹, 384-bis].

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità [651], ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimone dinanzi all'Autorità giudiziaria [c.p.c. 244, 245; c.p.p. 194 ss.] e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria [358; c.p.p. 133].

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa la interdizione dalla professione o dall'arte [30] (1).

(1) Per i testimoni chiamati a deporre dinanzi alla Commissione d'inchiesta sul terrorismo, v. art. 4, l. 17 maggio 1988, n. 172; con riguardo alla Commissione parlamentare d'inchiesta antimafia, v. art. 3¹, l. 27 ottobre 2006, n. 277 (G.U. n. 261 del 9 novembre 2006); con riguardo alla Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il dossier Mitrokhin e l'attività di *intelligence* italiana, v. art. 3¹, l. 7 maggio 2002, n. 90 (G.U. n. 109 dell'11 maggio 2002); con riguardo alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività ad esso connesse, v. art. 3¹, l. 20 ottobre 2006, n. 271 (G.U. n. 256 del 3 novembre 2006). Per i giudici popolari, v. art. 34, l. 10 aprile 1951, n. 287.

Competenza: Tm
Arresto: no
Fermo: no
Custodia cautelare in carcere: no
Altre misure cautelari personali: no

367. Simulazione di reato. - Chiunque, con denuncia [c.p.p. 330 ss.], querela [c.p.p. 336], richiesta o istanza [c.p.p. 341, 342], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato [370], in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni [384-bis].



Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

368. Calunnia. - Chiunque, con denuncia [c.p.p. 330 ss.], querela [c.p.p. 336 ss.], richiesta o istanza [c.p.p. 341, 342], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato [370], è punito con la reclusione da due a sei anni [384-bis].

La pena è aumentata [64] se s'incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo [63³]; le si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte (1) (2).



(1) V. nota I, art. 9.

(2) Per speciali circostanze aggravanti del delitto di calunnia, v. art. 16-septies, Sequestro di persona [1].

Competenza: Tm (ud. prel.); **Tc** (3° comma)

Arresto: facolt.; obbl. (Il parte del 3° comma)

Fermo: no (1° comma); **si** (2° e 3° comma)

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

369. Autocalunnia. - Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo precedente [368], anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni [384¹, 384-bis].



Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

370. Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione. - Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite [65] se la simulazione [367] o la calunnia [368] concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione [39].

371. Falso giuramento della parte. - Chiunque, come parte in giudizio civile, giura [c.c. 2736; c.p.c. 233-243] il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di giuramento deferito d'ufficio [c.c. 2736 n. 2; c.p.c. 240], il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva [c.p.c. 279²], anche se non irrevocabile [c.p.c. 324] (1).

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici [28, 29].



(1) Comma da considerarsi abrogato per effetto dell'art. 2738 c.c. che unifica il regime per entrambe le specie di giuramento, escludendo sempre la prova contraria e inibendo in ogni caso la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso. La ritrattazione del giuramento suppletorio o estimatorio non spiega quindi più alcun effetto impeditivo al formarsi del giudicato; conseguentemente la causa di esclusione della punibilità prevista da questo comma non trova più alcuna giustificazione (*C. cost. 20 novembre 1995, n. 490*).

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

371-bis. False informazioni al pubblico ministero. (1) - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini [c.p.p. 362], rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito [375-377, 384, 384-bis; c.p.p. 381^{4-bis}] con la reclusione fino a quattro anni (2).

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado [c.p.p. 529 ss.] ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione [c.p.p. 408 ss.] o con sentenza di non luogo a procedere [c.p.p. 425] (2).

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore (3).



GD 99/14/69

(1) Articolo introdotto dall'art. 11¹, Mafia 4.

(2) L'art. 25¹, l. 8 agosto 1995, n. 332, entrata in vigore il 23 agosto 1995, ha modificato la pena che era «da uno a cinque anni» ed ha aggiunto il secondo comma. L'art. 28¹ della stessa legge ha inoltre previsto che la sospensione del procedimento penale, prevista dal secondo comma dell'articolo 371-bis, come modificato dall'articolo 25 di detta legge, non si applica relativamente ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della legge, sia stata già esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

(3) Comma aggiunto dall'art. 19, l. 7 dicembre 2000, n. 397, recante disposizioni in materia di indagini difensive.

Competenza: Tm

Arresto: no; v. art. 381^{4bis} c.p.p.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

371-ter. False dichiarazioni al difensore. (1) - Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito [375-377, 384] con la reclusione fino a quattro anni.

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado [c.p.p. 129, 529 ss.] ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione [c.p.p. 408 ss.] o con sentenza di non luogo a procedere [c.p.p. 425].

(1) Articolo inserito dall'art. 20, l. 7 dicembre 2000, n. 397, recante disposizioni in materia di indagini difensive.

Competenza: Tm

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

372. Falsa testimonianza. - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria [c.p.c. 244, 245; c.p.p. 194-207, 497-500], afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni [375-377, 384, 384-bis; c.p.p. 381, 476] (1) (2) (3).



(1) Pena così elevata (prima era «da sei mesi a tre anni») dall'art. 11², Mafia 4.

(2) V. nota 1, art. 366.

(3) Per un'ipotesi prevista da leggi speciali, v. art. 101, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in tema di elezione degli organi delle amministrazioni comunali e provinciali.

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

373. Falsa perizia o interpretazione.

- Il perito [c.p.p. 216, 220, 221; c.p.c. 64] o l'interprete [c.p.p. 143, 242; c.p.c. 122, 124] che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente [375-377, 384, 384-bis; c.p.p. 501].

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici [28, 31], la interdizione dalla professione o dall'arte [30].

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si; v. art. 290² c.p.p.

374. Frode processuale. - Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione [c.p.c. 118, 258-260] o di esperimento giudiziale [c.p.c. 261], ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia [c.p.c. 191-198], immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni [375, 384¹].

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela [120; c.p.p. 336] (1), richiesta [8-12, 127, 313; c.p.p. 342] o istanza [9, 10; c.p.p. 341], e questa non è stata presentata [375, 384¹].



(1) V. nota 1, art. 120.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

374-bis. False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'Autorità giudiziaria.

(1) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'Autorità giudiziaria condizio-

ni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato [c.p.p. 60], al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione (2).

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni [63³] se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale [357], da un incaricato di un pubblico servizio [358] o da un esercente la professione sanitaria [359].

(1) Articolo introdotto dall'art. 11³, Mafia [4].

(2) V. Misure di prevenzione.

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

375. Circostanze aggravanti. (1) - Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter (2), 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo [63³].

(1) Articolo così modificato dall'art. 11⁴, Mafia [4].

(2) Le parole «371-ter» sono state inserite dall'art. 22¹, l. 7 dicembre 2000, n. 397, recante disposizioni in materia di indagini difensive.


Competenza: Tm; Tc (II e III parte)

Arresto: facolt. (I e II parte); **obbl.** (III parte)

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

376. Ritrattazione. - Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter (1), 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento [c.p.p. 524]  (2).

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile [c.p.c. 256], il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva [c.p.c. 279²], anche se non irrevocabile [c.p.c. 324].



GD 99/14/69

 Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo

nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero a norma dell'art. 370 del c.p.p., di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti (*C. cost.* 22-30 marzo 1999, n. 101).

(1) Le parole «371-ter» sono state inserite dall'art. 22², l. 7 dicembre 2000, n. 397, recante disposizioni in materia di indagini difensive.

(2) Comma così sostituito dall'art. 11⁵, Mafia 4).

377. Intralcio alla giustizia. (1) - Chiunque offre o promette denaro od altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata (2) a svolgere attività di perito [c.p.p. 221], consulente tecnico [c.p.p. 225] o interprete [c.p.p. 143], per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter (3), 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi (4).

La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo (5).

Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate [64] se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339 (5).

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici [28, 29].

(1) La precedente rubrica «Subornazione» è stata così sostituita dall'art. 14², l. 16 marzo 2006, n. 146 (*G.U.* n. 91 dell'11 aprile 2006, s.o.), Reato transnazionale [1].

(2) Le parole da «alla persona richiesta» fino a «alla persona chiamata» sono state inserite dall'art. 22³, legge indicata *sub* nota 2, art. 375.

(3) Le parole «371-ter» sono state inserite dall'art. 22², l. 7 dicembre 2000, n. 397, recante disposizioni in materia di indagini difensive.

(4) Comma così sostituito dall'art. 11⁶, Mafia 4).

(5) Comma inserito dall'art. 14¹, l. indicata *sub* nota 1.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

377-bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. (1) (2) -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale [c.p.p. 500⁴], quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

(1) Articolo inserito dall'art. 20, l. 1° marzo 2001, n. 63 in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione dell'art. 111 della Costituzione. La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

(2) In relazione a questo reato, se transnazionale, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. art. 10⁹, Reato transnazionale [1].

Competenza: Tm

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

378. Favoreggiamento personale. (1) - Chiunque, dopo che fu commesso un delitto [39] per il quale la legge stabilisce [la pena di morte (2) o] l'ergastolo [22] o la reclusione [23], e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa [418], è punito con la reclusione fino a quattro anni [c.p.p. 381].

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni [63³, c.p.p. 381] (3).

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [24], ovvero di contravvenzioni [39], la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile [88, 91¹, 93, 95, 96¹, 97] o risulta che non ha commesso il delitto [384¹] (4) (5) (6).



GD 06/2/102

GD 07/27/58

(1) In relazione a questo reato, se transnazionale, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. art. 10⁹, Reato transnazionale [1].

(2) V. nota 1, art. 9.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, Misure di prevenzione [3].

(4) V. C. cost. 27 dicembre 1996, n. 416, *sub* art. 384.

(5) V. nota 3, art. 336.

(6) Sulla candidabilità alle elezioni regionali e locali, v. art. 15¹, lettere *a)* ed *e)*, Misure di prevenzione [5].

Competenza: Tm

Arresto: facolt. (1° e 2° comma); **no** (3° comma; v. art. 381^{4-bis} c.p.p.)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si (1° e 2° comma); **no** (3° comma)

Altre misure cautelari personali: si (1° e 2° comma); **no** (3° comma)

379. Favoreggiamento reale. - Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato [110] e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* (1), aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato [c.p.p. 253²], è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione [39].

Si applicano le disposizioni del primo [378²] e dell'ultimo capoverso [378³] dell'articolo precedente (2) (3) (4) (5).



(1) Il riferimento agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* è stato introdotto dall'art. 25, l. 19 marzo 1990, n. 55.

(2) Comma così sostituito dall'art. 3, Misure di prevenzione [3].

(3) Per un'ipotesi particolare di favoreggiamento reale in relazione ai sequestri di persona, v. art. 1^{4-4-bis}, Sequestro di persona [1].

(4) V. nota 3, art. 336.

(5) V. nota 6, art. 378.

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt. (I parte del 1° comma); **no** (II parte del 1° comma)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si (I parte del 1° comma); **no** (II parte del 1° comma)

Altre misure cautelari personali: si (I parte del 1° comma); **no** (II parte del 1° comma)

379-bis. Rivelazione di segreti incerti a un procedimento penale. (1) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale,

da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale.

GD 07/31/45

(1) Articolo inserito dall'art. 21, l. 7 dicembre 2000, n. 397, recante disposizioni in materia di indagini difensive.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

380. Patrocinio o consulenza infedele.

- Il patrocinatore [c.p.c. 82; c.p.p. 96, 100] o il consulente tecnico [c.p.c. 209; c.p.p. 225], che rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.

La pena è aumentata [64]:

1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;

2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato [c.p.p. 60].

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032 [63³], se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina [la pena di morte (1) o] l'ergastolo [22] ovvero la reclusione superiore a cinque anni [383].

GD 05/24/85

(1) V. nota 1, art. 9.

Competenza: Tm

Arresto: facolt. (3° comma)

Fermo: si (3° comma)

Custodia cautelare in carcere: si (3° comma)

Altre misure cautelari personali: si (3° comma); **v. art. 290² c.p.p.**

381. Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico. - Il patrocinatore [c.p.c. 82; c.p.p. 96, 100] o il consulente tecnico [c.p.c. 201; c.p.p. 225], che, in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 [383].

La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a euro 516 [63³], se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: v. art. 290² c.p.p.

382. Millantato credito del patrocinatore. - Il patrocinatore [c.p.c. 82; c.p.p. 96, 100], che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone [c.p.c. 244; c.p.p. 194 ss., 467, 497], il perito [c.p.c. 61; c.p.p. 221] o l'interprete [c.p.c. 122; c.p.p. 143], riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [383].

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.


Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

383. Interdizione dai pubblici uffici. - La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici [28].


384. Casi di non punibilità. (1) - Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter (2), 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto [307⁴] da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter (2), 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimone [c.p.c. 246-248; c.p.p. 194-207], perito [c.p.c. 61; c.p.p. 221], consulente tecnico o interprete [c.p.c. 122; c.p.p. 143, 225] ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o (3) avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza [c.p.p. 199], perizia, consulenza o interpretazione .



GD 06/2/102

GD 07/27/58

 Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle a norma dell'art. 199 c.p.p. (*C. cost. 12-27 dicembre 1996, n. 416*).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11⁷, Mafia .

(2) Le parole «371-ter» sono state inserite dall'art. 22¹, legge indicata *sub nota* 1, art. 379-bis.

(3) L'art. 21, l. 1^o marzo 2001, n. 63 in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione dell'art. 111 della Costituzione, ha sostituito con le parole: «ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o» le precedenti «ovvero». La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

384-bis. Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero. (1) (2) - I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana.

(1) Articolo inserito dall'art. 17¹, l. 5 ottobre 2001, n. 367, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia

e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

(2) Per ipotesi particolari, v. art. 5², l. 27 ottobre 2006, n. 277 (G.U. n. 261 del 9 novembre 2006), recante istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta antimafia.

CAPO SECONDO

Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie

385. Evasione. (1) - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno [214].

La pena è della reclusione da uno a tre anni [63³] se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni [63³] se la violenza o minaccia è commessa con armi [585²⁻³] (2) (3) o da più persone riunite [386³].

Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento [c.p.p. 284, 284^{5-bis}] se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (4) (5).

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna [c.p.p. 533, 605], la pena è diminuita [65].



(1) Articolo così modificato dall'art. 15, l. 12 gennaio 1977, n. 1.

(2) È possibile l'arresto anche fuori dei casi di flagranza; v. art. 3, Criminalità organizzata [1].

(3) Per la nozione di armi da guerra, tipo guerra, e comuni da sparo, v. artt. 1 e 2, Armi [2]; in relazione all'uso e al porto di armi giocattolo, v. art. 5⁷ stessa legge.

(4) La fattispecie di cui alla prima parte del comma è stata introdotta dall'art. 29, l. 12 agosto 1982, n. 532.

(5) Per ipotesi di evasione previste dalla l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario [1]) v.:

- in caso di ricovero in luogo esterno di cura, art. 11⁴;
- in caso di permessi, artt. 30³ e 30-ter⁶;
- in caso di detenzione domiciliare del condannato, art. 47-ter⁸;
- in caso di detenzione domiciliare speciale, art. 47-sexies;

- in caso di regime di semilibertà, art. 51³;
- in caso di licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà, art. 52.

Competenza: Tm

Arresto: facolt. (v. nota 2)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si (II parte del 2° comma)

Altre misure cautelari personali: si (II parte del 2° comma); v. art. 284^{5-bis} c.p.p.

386. Procurata evasione. - Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato [390, 391], è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a dieci anni [63³] se il fatto è commesso a favore di un condannato [alla pena di morte (1) o] all'ergastolo.

La pena è aumentata [64] se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente [385²] (2).

La pena è diminuita [65]:

1) se il colpevole è un prossimo congiunto [307⁴];

2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità [390², 391¹].

La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici [28].

(1) V. nota 1, art. 9.

(2) Per la nozione di armi da guerra, tipo guerra, e comuni da sparo, v. artt. 1 e 2, Armi [2]; in relazione all'uso e al porto di armi giocattolo, v. art. 5⁷ stessa legge.

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: si (2° comma)

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

387. Colpa del custode. - Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa [43], l'evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032 [391].

Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità [391²].

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

388. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. - Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna [c.p.p. 538 ss.], o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri atti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza [44; c.p.c. 475], con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1).

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci [c.p.c. 732], ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito [c.p.c. 670, 688, 689, 700-703].

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento [c.p.c. 491-497] ovvero a sequestro giudiziario o conservativo [c.c. 2793, 2905; c.p.c. 670-671; 189; c.p.p. 316-320; c.n. 682-686] è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309 (2).

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 [63³] se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 [63³] se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa (2).

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo [c.p.c. 65-67] che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio [328] è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516 (2).

Il colpevole è punito a querela [120] della persona offesa (3).

La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione (4).



GD 07/46/81

(1) Sull'elusione dell'ordine di protezione di cui all'art. 342-ter c.c., v. art. 6, l. 4 aprile 2001, n. 154 recante misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

(2) I commi terzo, quarto e quinto sono stati aggiunti dall'art. 87, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(3) In tema di elusione di provvedimenti giudiziari adottati contro la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, v. art. 44, Cittadini extracomunitari [1].

(4) Comma inserito dall'art. 2, l. 24 febbraio 2006, n. 52 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2006), recante la riforma delle esecuzioni mobiliari.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

388-bis. Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo. (1) - Chiunque, avendo in custodia [c.p.c. 65-67] una cosa sottoposta a pignoramento [c.p.c. 491-497] ovvero a sequestro giudiziario [c.p.c. 670] o conservativo [c.c. 2793, 2905; c.p.c. 671; c.p.p. 316 ss.; c.n. 682-686], per colpa [43] ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela [120] della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 88, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

388ter. Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie. (1) - Chiunque per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri atti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto [44; c.p.c. 480], con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 109, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

389. Inosservanza di pene accessorie. (1) - Chiunque, avendo riportato una condanna [c.p.p. 533] da cui consegue una pena accessoria [19; c.p.p. 662], trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.

La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 129, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(2) L'art. 217 coord. c.p.p. ha abrogato l'art. 140 c.p. e ogni altra disposizione che preveda l'applicazione provvisoria di pene accessorie. Sulle misure cautelari personali «interdittive», v. artt. 287-290 c.p.p.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

390. Procurata inosservanza di pena. - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato [110], aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena [17] è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di condannato per contravvenzione [39].

Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.

Competenza: Tm (ud. prel. I parte del 1° comma)

Arresto: facolt. (sottrazione a condanna per delitto); **no** (sottrazione a condanna per contravvenzione)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si; no (sottrazione a condanna per contravvenzione)

Altre misure cautelari personali: si; no (sottrazione a condanna per contravvenzione)

391. Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive. - Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva [214, 215^{1,2}], ovvero nasconde l'evaso [385] o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.

Se l'evasione avviene per colpa [43] di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a euro 1.032. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 387 [716].

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

CAPO TERZO

Della tutela arbitraria delle private ragioni

392. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

- Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa [120 ss.], con la multa fino a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si ha «violenza sulle cose» allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si ha, altresì, «violenza sulle cose» allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero

viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico (1).



(1) Comma introdotto dall'art. 1, l. 23 dicembre 1993, n. 547 recante norme in tema di criminalità informatica.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

393. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. - Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente [392¹], e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso [120], con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose [392²], alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.

La pena è aumentata [64] se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi [582²⁻³] (1).



GD 95/7/63

(1) Per la nozione di armi da guerra, tipo guerra, e comuni da sparo, v. artt. 1 e 2, Armi [2]; in relazione all'uso e al porto di armi giocattolo, v. art. 57 stessa legge.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

394. Sfida a duello. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale.

395. Portatori di sfida. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale.

396. Uso delle armi in duello. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale.

397. Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale.

398. Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale.

399. Duellante estraneo al fatto. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale.

400. Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale.

401. Provocazione al duello per fine di lucro. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale.

TITOLO QUARTO


Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti

CAPO PRIMO

Dei delitti contro le confessioni religiose (1)

(1) La precedente rubrica «Delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi» è stata così sostituita dall'art. 10, l. 24 febbraio 2006, n. 85 (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006) recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione.

402. Vilipendio della religione dello Stato. - 

 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con i principi di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e di eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge (C. cost. 20 novembre 2000, n. 508).

403. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone. (1) - Chiunque pubblicamente [266³] offende una

confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.



GD 05/20/58

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, l. 24 febbraio 2006, n. 85 (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006) recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. L'articolo 15 ha stabilito che alle violazioni depenalizzate dalla legge medesima si applichino, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102. Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3]. La disposizione sostituita prevedeva: «*Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone.* - Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni [primo comma]. Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico [secondo comma]. L'articolo era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevedeva, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'articolo 406 dello stesso codice (C. cost. 29 aprile 2005, n. 168).

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

404. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose. (1) - Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, l. 24 febbraio 2006, n. 85 (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006) recante mo-

difiche al codice penale in materia di reati di opinione. L'articolo 15 ha stabilito che alle violazioni depenalizzate dalla legge medesima si applichino, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102. Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3]. La disposizione sostituita prevedeva: «*Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose.* - Chiunque in luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni [primo comma, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevedeva la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall'art. 406 c.p. - C. cost. 14 novembre 1997, n. 329]. La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in un luogo privato da un ministro del culto cattolico [secondo comma].

Competenza: Tm


Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no


Altre misure cautelari personali: no

405. Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa

(1).  - Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa (1) [406], le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico [409], è punito con la reclusione fino a due anni.

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni [63³].

GD 02/30/59

 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti (C. cost. 9 luglio 2002, n. 327).

(1) Le parole «del culto di una confessione religiosa» sono state introdotte dall'art. 9, l. 24 febbraio 2006, n. 85 (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006), recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione in sostituzione delle precedenti «del culto cattolico».

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

406. Delitti contro i culti ammessi nello Stato. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, l. 24 febbraio 2006,

n. 85 (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006) recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. La disposizione abrogata stabiliva: «Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato, è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita».

CAPO SECONDO

Dei delitti contro la piet  dei defunti

407. Violazione di sepolcro. - Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna   punito con la reclusione da uno a cinque anni [410] (1).

(1) Per la disciplina delle esumazioni ed estumulazioni, v. artt. 82-89, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 «Regolamento di polizia mortuaria».

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

408. Vilipendio delle tombe. - Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri [425 n. 1, 724²],   punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

409. Turbamento di un funerale o servizio funebre. - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre   punito con la reclusione fino a un anno.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

410. Vilipendio di cadavere. - Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri   punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere [413], o commette, comunque, su questo atti di brutalit  o di oscenit  [529],   punito con la reclusione da tre a sei anni (1).

(1) Per la cremazione del cadavere, v. artt. 8 e 78-

81, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 «Regolamento di polizia mortuaria».

Competenza: Tm (ud. prel. 2^o comma)

Arresto: no (1^o comma); **facolt.** (2^o comma)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no (1^o comma); **si** (2^o comma)

Altre misure cautelari personali: no (1^o comma); **si** (2^o comma)

411. Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere. (1) (2) - Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri,   punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena   aumentata [64] se il fatto   commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volont  del defunto (3).

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalit  diverse rispetto a quanto indicato dal defunto,   punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911 (3).

(1) Per il prelievo di organi e di tessuti da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, v. art. 4^o, l. 1^o aprile 1999, n. 91. Ai sensi dell'art. 22³⁻⁴ della medesima legge   altresì punito, rispettivamente, chiunque procuri, per scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato da cadavere o ne faccia comunque commercio e chiunque procuri un organo o un tessuto prelevato da cadavere senza scopo di lucro.

(2) Per il riscontro diagnostico sui cadaveri, v. l. 15 febbraio 1961, n. 83. V. inoltre artt. 37-48, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 «Regolamento di polizia mortuaria».

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Competenza: Tm (ud. prel. 1^o comma)

Arresto: facolt. (1^o e 2^o comma); **no** (4^o comma)

Fermo: si (1^o e 2^o comma)

Custodia cautelare in carcere: si (1^o e 2^o comma)

Altre misure cautelari personali: si (1^o e 2^o comma)

412. Occultamento di cadavere. - Chiunque occultata un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri,   punito con la reclusione fino a tre anni.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

413. Uso illegittimo di cadavere. - Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici (1), in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

La pena è aumentata [64] se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.

(1) Per le consegne di cadaveri alle sale anatomiche universitarie, v. artt. 40-43, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 «Regolamento di polizia mortuaria». V. nota 1, art. 411.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

TITOLO QUINTO

Dei delitti contro l'ordine pubblico

414. Istigazione a delinquere. - Chiunque pubblicamente [266³] istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione [115³, 266, 302, 322, 415, 580]:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti [39];

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.

Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente [266³] fa l'apologia di uno o più delitti [266, 272², 327] (1).

Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà (2) [63³].



(1) Per la pubblica istigazione, esaltazione e apo-

logia del fascismo, v. art. 4, Fascismo [1]; per la pubblica istigazione e apologia del genocidio, v. art. 8, Genocidio [1].

(2) Comma introdotto dall'art. 15, Terrorismo [3].


Competenza: Tm (ud. prel. escluso n. 2, comma 1)


Arresto: facolt. (1° comma n. 1); no (1° comma n. 2)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si (1° comma n. 1); no (1° comma n. 2)

Altre misure cautelari personali: si (1° comma n. 1); no (1° comma n. 2)

415. Istigazione a disobbedire alle leggi.  - Chiunque pubblicamente [266³] istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [272] (1).

 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non specifica che tale istigazione all'odio fra le classi sociali deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità (C. cost. 23 aprile 1974, n. 108).

(1) Sull'istigazione dei contribuenti a non effettuare il pagamento delle imposte esigibili, v. art. 1, d.lgs. C.p.s. 7 novembre 1947, n. 1559.

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

416. Associazione per delinquere. - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [39, 270, 270-bis, 305, 306¹, 309, 416-bis] (1), coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni [32-*quater*].

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori [32-*quater*].

Se gli associati scendono in armi [585^{2,3}] (2) le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata [64] se il numero degli associati è di dieci o più [417] (3) (4).

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo

comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (5) (6).



GD 04/42/86

- (1) Si vedano le ipotesi speciali di:
 - associazione di carattere militare: art. 1, Associazioni militari e segrete [1];
 - associazione segreta: artt. 1 e 2, Associazioni militari e segrete [2];
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri: art. 291-*quater*, Contrabbando [1];
 - associazione dedita al traffico di stupefacenti: art. 74, Stupefacenti [1].
 (2) Per la nozione di armi da guerra, tipo guerra, e comuni da sparo, v. artt. 1 e 2, Armi [2]; in relazione all'uso e al porto di armi giocattolo, v. art. 5^a stessa legge.
 (3) Per le persone sottoposte a misure di prevenzione v. la circostanza aggravante di cui all'art. 7, Misure di prevenzione [2].
 (4) V. la speciale circostanza aggravante del contrabbando di cui all'art. 295^{lett. d)}, Contrabbando [1]; v., altresì, art. 81, n. 4, l. 17 luglio 1942, n. 907, legge sul monopolio dei tabacchi.
 (5) Comma aggiunto dall'art. 4, Tratta di persone [1].
 (6) In relazione a questo reato, se transnazionale è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. art. 10^a, Reato transnazionale [1].

Competenza: Tc

Arresto: facolt.; obbl. (1°, 3° e 6° comma, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 380^{2m)} c.p.p.)

Fermo: sì (1°, 4° e 6° comma); **no** (2° comma, sempre che non ricorra l'aggravante di cui all'art. 7, Mafia [2])

Custodia cautelare in carcere: sì

Altre misure cautelari personali: sì

416-bis. * Associazione di tipo mafioso.

(1) - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni [32-*quater*; 305², 306², 416²; c.p.p. 51^{3-bis)} (2).

* Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni [305³, 306³, 416³; c.p.p. 275³⁾ (2).

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti [39], per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od

ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti [416-*ter*] a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (3).

* Se l'associazione è armata [585², 3] si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma (2) e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma [63³⁾ (2).

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti [585², 3] (4), anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti [39], le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà [63³⁾ (5) (6).

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca [240] delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego (7) (8).

* Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16).



GD 05/39/68

(1) Articolo inserito dall'art. 1, Misure di prevenzione [3].

(2) Le pene edittali sono state così aumentate dall'art. 1, l. 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (*G.U.* n. 285 del 7 dicembre 2005). Il primo comma prevedeva la reclusione da tre a sei anni; il secondo comma, da quattro a nove anni; il quarto comma, da quattro a dieci anni per la prima ipotesi e da cinque a quindici anni per la seconda.

(3) Nel terzo comma le parole da «ovvero» a «elettorale» sono state aggiunte dall'art. 11-*bis*, Mafia [4].

(4) Per la nozione di armi da guerra, tipo guerra, e comuni da sparo, v. artt. 1 e 2, Armi [2]; in relazione all'uso e al porto di armi giocattolo, v. art. 57 stessa legge.

(5) V. nota 3, art. 416.

(6) V. la speciale circostanza aggravante per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste da questo articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni da esso previste: art. 7, Criminalità organizzata [1].

(7) La seconda parte del settimo comma, che stabiliva «decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare» è stata abrogata dall'art. 36², Misure di prevenzione [5] il quale ha disposto che restano tuttavia ferme le decadenze di diritto in essa previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

(8) L'art. 12-sevies, Mafia [4] prevede ipotesi particolari di confisca.

(9) Sulla commissione parlamentare antimafia, v. artt. 1 ss., l. 27 ottobre 2006, n. 277 (G.U. n. 261 del 9 novembre 2006).

(10) Per la circostanza attenuante collegata alla dissociazione, v. art. 8, Criminalità organizzata [1].

(11) Sulle verifiche della posizione fiscale nei confronti di chi sia stato condannato per questo reato e sui delitti di carattere finanziario o societario eventualmente accertati, v. artt. 25 ss., Misure di prevenzione [3]; v., altresì, art. 23-bis stessa legge.

(12) Sui controlli, ispezioni e perquisizioni nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione di questo delitto, v. art. 27, Misure di prevenzione [5].

(13) Sui divieti di concessione dei benefici ai condannati per questo delitto, v. art. 4-bis, Ordinamento penitenziario [1].

(14) Sulla candidabilità alle elezioni regionali e locali, v. art. 15¹, lettere a) ed e), Misure di prevenzione [5].

(15) Per particolari procedure in materia di abusi edilizi posti in essere da persone imputate di questo delitto, v. art. 39¹, l. 23 dicembre 1994, n. 724, così come modificato dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

(16) In relazione a questo reato, se transnazionale, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. art. 10², Reato transnazionale [1].

Competenza: Tc
Arresto: obbl. ; v. art. 380^{2/bis} c.p.p.
Fermo: si
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si

416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso. (1) - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.



GD 05/39/68

(1) Articolo inserito dall'art. 11-ter, Mafia [4].

Competenza: Tc
Arresto: obbl.
Fermo: si
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si

417. Misura di sicurezza. (1) - Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti (2) [416, 416-bis], è sempre (3) ordinata una misura di sicurezza [215⁴].

(1) Articolo così modificato dall'art. 5, l. 23 dicembre 1982, n. 936.

(2) Il richiamo «ai due articoli precedenti» è da intendersi riferito agli artt. 416 e 416-bis.

(3) V. art. 31², l. 10 ottobre 1986, n. 663, in nota 1, art. 204.

418. Assistenza agli associati. - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato [110] o di favoreggiamento [378, 379], dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione (1) a taluna delle persone che partecipano all'associazione [416] è punito con la reclusione da due a quattro anni (2).

La pena è aumentata [64] se l'assistenza è prestata (3) continuamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto [307⁴, 384¹].

(1) Le parole «dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione» sostituiscono le precedenti «dà rifugio o fornisce il vitto», ai sensi dell'art. 1^{2-bis}, Terrorismo [2].

(2) La pena edittale è stata così aumentata dall'art. 1, l. 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (G.U. n. 285 del 7 dicembre 2005). In precedenza era prevista la reclusione fino a due anni.

(3) Le parole «se l'assistenza è prestata» sostituiscono le precedenti «se il rifugio o il vitto sono prestati» ai sensi dell'art. 1^{5-ter}, Terrorismo [2].

Competenza: Tm
Arresto: si (facolt.)
Fermo: no
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si

419. Devastazione e saccheggio. - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni [421].

La pena è aumentata [64] se il fatto è commesso su armi [582²⁻³], munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.



Competenza: Tc
Arresto: obbl.
Fermo: si
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si

420. Attentato a impianti di pubblica utilità. (1) - Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

* **La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.**

* **Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni [63³].**

(1) L'originario articolo «Pubblica intimidazione col mezzo di materie esplodenti» venne abrogato dall'art. 6, l. 2 ottobre 1967, n. 895, poi sostituito dall'art. 13, Armi [1]; successivamente l'articolo venne reintrodotta con l'attuale rubrica dall'art. 1, d.l. 21 marzo 1978, n. 59, conv., con mod., dalla l. 18 maggio 1978, n. 191; infine è stato così sostituito dall'art. 2, l. 23 dicembre 1993, n. 547 recante norme in materia di criminalità informatica.

Competenza: Tm; Tc (3° comma)

Arresto: facolt.

Fermo: si (3° comma)

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

421. Pubblica intimidazione. - Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità [422 ss.], ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno [285, 419].

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

TITOLO SESTO

Dei delitti contro l'incolumità pubblica

CAPO PRIMO

Dei delitti di comune pericolo mediante violenza (1)

(1) Per la distrazione o sottrazione di armi o di esplosivi correlata alla commissione di detti reati, v. artt. 21 e 29, Armi [2].

422. Strage. (1) - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con [la morte (2)].

Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni [63³] (3).



(1) Per il delitto di genocidio, v. Genocidio [1].

(2) V. nota 1, art. 9.

(3) Sulla sospensione della prescrizione del reato, v. art. 16, Ordine pubblico [1].

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

423. Incendio. - Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni [449].

La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica [425] (1).



(1) Per le violazioni, depenalizzate, concernenti l'accensione di fuochi, v. art. 59, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S.

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

423-bis. Incendio boschivo. (1)(2) - Chiunque cagioni un incendio [423] su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa [43], la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate [64] se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo

comma sono aumentate della metà [63³], se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, d.l. 4 agosto 2000, n. 220, conv., con mod., dalla l. 6 ottobre 2000, n. 275.

(2) Ai sensi dell'art. 2, l. 21 novembre 2000, n. 353, cd. legge-quadro in materia di incendi boschivi «per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree». Per la programmazione delle attività di prevenzione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, v. d.m. 20 dicembre 2001 (G.U. n. 48 del 26 febbraio 2002).

Competenza: Tm (ud. prel.); Tc (4° comma in relazione al 1° comma)

Arresto: obbl. (1° comma; 3° e 4° comma in relazione al 1° comma); facolt. (2° comma; 3° e 4° comma in relazione al 2° comma).

Fermo: si (1° comma oltre al 4° comma in relazione al 1° comma)

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

424. Danneggiamento seguito da incendio. - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis (1), al solo scopo di danneggiare [635] la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio [44], si applicano le disposizioni dell'articolo 423 (2), ma la pena è ridotta da un terzo alla metà [425, 449] (3).

Se al fuoco appiccato a boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboscimento, segue incendio [44], si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis (4).

GD 02/44/65

(1) Le parole «al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis» sono state inserite dall'art. 1^o, d.l. indicato *sub* nota 1, art. 423-bis.

(2) Le parole «dall'articolo precedente» sono state sostituite dalle parole «dall'articolo 423» dall'art. 1^o, d.l. indicato *sub* nota 1, art. 423-bis.

(3) Per le persone sottoposte a misure di prevenzione, v. la circostanza aggravante di cui all'art. 7, Misure di prevenzione [2].

(4) Comma aggiunto dall'art. 11, l. 21 novembre 2000, n. 353, cd. legge-quadro in materia di incendi boschivi.

Competenza: Tm

Arresto: no (1° comma); facolt. (2° comma); obbl. (3° comma)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no (1° comma); si (2° e 3° comma)

Altre misure cautelari personali: no (1° comma), v. art. 290² c.p.p.; si (2° e 3° comma)

425. Circostanze aggravanti. - Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424 (1), la pena è aumentata [64] se il fatto è commesso:

1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti [733], cimiteri [408] e loro dipendenze;

2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

3) su navi (2) o altri edifici natanti, o su aeromobili [c.n. 136, 743, 1122];

4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

5) su boschi, selve e foreste] (3).

(1) Le parole «dai due articoli precedenti» sono state sostituite dalle parole «dagli articoli 423 e 424» dall'art. 1^o, d.l. indicato *sub* nota 1, art. 423-bis.

(2) Sulla definizione di nave, v. art. 3, l. 5 giugno 1962, n. 616.

(3) Numero abrogato dall'art. 1^o, d.l. indicato *sub* nota 1, art. 423-bis.

426. Inondazione, frana o valanga.

- Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni [449, 450].

Competenza: Tc

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

427. Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga. - Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento [635], è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro si verifica [44], la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449, 450].

Competenza: Tm (ud. prel.)
Arresto: **facolt.** (1° comma); **obbl.** (2° comma)
Fermo: **no** (1° comma); **si** (2° comma)
Custodia cautelare in carcere: **si**
Altre misure cautelari personali: **si**

428. Naufragio, sommersione o disastro a viatorio. - Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave [c.n. 136] o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile [c.n. 743], di altrui proprietà è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La pena è della reclusione da cinque a quindici anni [63³] se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica [253, 429⁷, 432, 449, 450] (1).



(1) V. Pirateria aerea **¶** e l. 28 dicembre 1989, n. 422 sulla repressione dei reati contro la sicurezza marittima.

Competenza: Tc
Arresto: **obbl.**
Fermo: **si**
Custodia cautelare in carcere: **si**
Altre misure cautelari personali: **si**

429. Danneggiamento seguito da naufragio. - Chiunque al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro a viatorio, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro [44], la pena è della reclusione da tre a dieci anni [432, 449, 450; c.n. 1141] (1).

(1) V. nota I, art. 428.

Competenza: Tm (ud. prel.); Tc (2° comma)
Arresto: **facolt.** (1° comma); **obbl.** (2° comma)
Fermo: **no** (1° comma); **si** (2° comma)
Custodia cautelare in carcere: **si**
Altre misure cautelari personali: **si**

430. Disastro ferroviario. - Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [431, 432, 449, 450].

Competenza: Tc
Arresto: **obbl.**
Fermo: **si**
Custodia cautelare in carcere: **si**
Altre misure cautelari personali: **si**

431. Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento. - Chiunque, al solo scopo di danneggiare [635] una strada ferrata, ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni [432, 450].

Se dal fatto deriva il disastro [44], la pena è della reclusione da tre a dieci anni [430, 449].

Per «strade ferrate» la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricità o da un altro mezzo di trazione meccanica.

Competenza: Tm (ud. prel.); Tc (2° comma)
Arresto: **facolt.** (1° comma); **obbl.** (2° comma)
Fermo: **no** (1° comma); **si** (2° comma)
Custodia cautelare in carcere: **si**
Altre misure cautelari personali: **si**

432. Attentati alla sicurezza dei trasporti. - Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [63³, 430, 431, 449, 450] (1).

(1) Per il c.d. blocco stradale, v. art. 1, Blocco stradale **¶**.

Competenza: Tm (ud. prel. 1° comma); Tm (cit. dir. 2° comma); Tc (3° comma)
Arresto: facolt. (1° comma); no (2° comma); obbl. (3° comma)
Fermo: no (1° e 2° comma); si (3° comma)
Custodia cautelare in carcere: si (1° e 3° comma); no (2° comma)
Altre misure cautelari personali: si (1° e 3° comma); v. art. 290² c.p.p.

433. Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni.

- Chiunque attenta [420] alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per l'illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [63³, 449].

Competenza: Tm (ud. prel.); Tc (3° comma)
Arresto: facolt.; obbl. (3° comma)
Fermo: si (3° comma)
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si

434. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.

- Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene [63³, 449, 676, 677].

Competenza: Tm (ud. prel. 1° comma); Tc (2° comma)
Arresto: facolt. (1° comma); obbl. (2° comma)
Fermo: no (1° comma); si (2° comma)
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si

435. Fabbricazione o detenzione di materie esplosive.

- Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplosive, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [678-680, 703] (1).

(1) V. nota 3, art. 424.

Competenza: Tm (ud. prel.)
Arresto: facolt.
Fermo: si
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si

436. Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni.

- Chiunque, in occasione di un incendio [423], di una inondazione [426], di una sommersione [428], di un naufragio [428], o di un altro disastro [428, 430] o pubblico infortunio, sottrae, occultata o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o dell'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni [451].

Competenza: Tm (ud. prel.)
Arresto: facolt.
Fermo: si
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si

437. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

- Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro (1), ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [32-*quater*].

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [63³, 449, 451].



(1) Per le norme in materia di prevenzione degli

infortuni sul lavoro, v., in generale, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (nonché d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626) e, nelle costruzioni, d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt. (1° comma); *obbl.* (2° comma)

Fermo: no (1° comma); *si* (2° comma)

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

CAPO SECONDO

Dei delitti di comune pericolo mediante frode

438. Epidemia. - Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone si applica la pena [di morte (1)] [63³, 448, 452].

(1) V. nota 1, art. 9.

Competenza: CdA

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

439. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari. - Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo [63³]; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena [di morte (1)] [63³, 442, 446, 448, 452].

(1) V. nota 1, art. 9.

Competenza: Tc (1° comma); *CdA* (2° comma)

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

440. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari. - Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte

o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio (1).

La pena è aumentata [64] se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali [441, 442, 443, 446, 448, 452²].

(1) Sulla disciplina igienica di alimenti e bevande, v. l. 30 aprile 1962, n. 283; v., altresì, l. 7 agosto 1986, n. 462 in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

Competenza: Tc

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

441. Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute. - Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309 [442, 446, 448, 452²].

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

442. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate. - Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli [446, 448, 452², 516] (1).

(1) V. nota 1, art. 440.

Competenza: **CdA** (in relazione all'art. 439, 2° comma); **Tc** (in relazione agli artt. 439, 1° comma e 440); **Tm** (in relazione all'art. 441)
Arresto: **obbl.** (in relazione agli artt. 439 e 440); **facolt.** (in relazione all'art. 441)
Fermo: **si** (in relazione agli artt. 439 e 440); **no** (in relazione all'art. 441)
Custodia cautelare in carcere: **si**
Altre misure cautelari personali: **si**

443. Commercio o somministrazione di medicinali guasti. (1) - Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 [448, 452¹].

(1) Al titolare della farmacia che trasgredisce all'obbligo di curare che i medicinali, dei quali la farmacia è provvista, non siano né guasti né imperfetti si applicano le pene stabilite da questo articolo (v. art. 123, R.d. 27 luglio 1934, n. 1265, t.u. delle leggi sanitarie).

Competenza: **Tm**
Arresto: **facolt.**
Fermo: **no**
Custodia cautelare in carcere: **si** (v. art. 391⁵ c.p.p.)
Altre misure cautelari personali: **si** (v. artt. 290² e 391⁵ c.p.p.)

444. Commercio di sostanze alimentari nocive. - Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

La pena è diminuita [65] se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve [448, 452², 516] (1).

(1) V. nota 1, art. 440.

Competenza: **Tm**
Arresto: **facolt.**
Fermo: **no**
Custodia cautelare in carcere: **si** (v. art. 391⁵ c.p.p.)

Altre misure cautelari personali: **si** (v. artt. 290² e 391⁵ c.p.p.)

445. Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica. - Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [448, 452¹].

Competenza: **Tm**
Arresto: **no**
Fermo: **no**
Custodia cautelare in carcere: **no**
Altre misure cautelari personali: **v. art. 290² c.p.p.**

446. Confisca obbligatoria. (1) - In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria.

(1) Articolo reintrodotto nel testo attuale, dopo l'abrogazione del testo originario (v. nota 1, art. 447), dall'art. 1, d.l. 18 giugno 1986, n. 282, conv. dalla l. 7 agosto 1986, n. 462.

447. Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti. - (1)

(1) Il presente articolo ed il precedente, nella formulazione originaria, sono stati abrogati dall'art. 108, l. 22 dicembre 1975, n. 685 sugli stupefacenti (v. ora art. 136, Stupefacenti II).

448. Pene accessorie. - La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza [36].

La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle

imprese [32-*bis*] per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (1).

(1) Secondo comma aggiunto dall'art. 1, d.l. 18 giugno 1986, n. 282 «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», conv. dalla l. 7 agosto 1986, n. 462.

CAPO TERZO

Dei delitti colposi di comune pericolo

449. Delitti colposi di danno. - Chiunque al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-*bis* (1), commoia per colpa [43] un incendio [423] o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata [63³] se si tratta di disastro ferroviario [430] o di naufragio o di sommersione di una nave [428] adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone [c.n. 136, 743, 1123, 1125].



(1) Le parole «al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-*bis*» sono state inserite dall'art. 1⁷, d.l. indicato *sub* nota 1, art. 423-*bis*.

Competenza: Tm (ud. prel.); **Tc** (2° comma)

Arresto: facolt.

Fermo: si (2° comma)

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

450. Delitti colposi di pericolo. - Chiunque, con la propria azione od omissione colposa [43], fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di una inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni.

La reclusione non è inferiore a un anno [63³] se il colpevole ha trasgredito ad una

particolare ingiunzione dell'Autorità diretta alla rimozione del pericolo [427, 429, 431; c.n. 136, 743, 1123, 1125].

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

451. Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro. - Chiunque, per colpa [43], omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio [423], o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516 [437] (1).

(1) V. nota 1, art. 437.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

452. Delitti colposi contro la salute pubblica. - Chiunque commette, per colpa [43], alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena [di morte] (1);

2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;

3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa [43] alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

(1) V. nota 1, art. 9.

Competenza: **Tm** (ud. prel.) (1° comma, n. 3); **Tc** (1° comma, nn. 1- 2, e 2° comma limitatamente ai casi di richiamo agli artt. 440 e 442)

Arresto: **obbl.** (1° comma, n. 1); **facolt.** (1° comma, n. 2 e 2° comma limitatamente ai casi di richiamo agli artt. 440 e 442); **no** (negli altri casi)

Fermo: **no;** **si** (1° comma n. 1 e 2° comma limitatamente ai casi di richiamo agli artt. 440 e 442)

Custodia cautelare in carcere: **si** (1° comma, nn. 1-2 e 2° comma limitatamente ai casi di richiamo agli artt. 440 e 442)

Altre misure cautelari personali: **si** (1° comma, nn. 1-2 e 2° comma in relazione agli artt. 440 e 442); **no** (3° comma); **v. art. 290² c.p.p.**

TITOLO SETTIMO

Dei delitti contro la fede pubblica

(1) (2)

(1) V. la speciale circostanza aggravante del contrabbando di cui all'art. 295^{lett. d)}, Contrabbando [1]; v., altresì, art. 81, n. 3, l. 17 luglio 1942, n. 907, legge sul monopolio dei tabacchi.

(2) Per un caso, comune a tutti i delitti di falsità, di diminuzione di pena in tema di dissociazione dal terrorismo, v. art. 2¹, lett. b), Terrorismo [3].

CAPO PRIMO

Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (1)

(1) Sulla perizia nummaria nel procedimento penale e sulla destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati, v. artt. 74 e 88 art. c.p.p.; v., altresì, R.d. 20 giugno 1935, n. 1518, che approva la convenzione di Ginevra sulla repressione del falso nummario.

453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. - È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098 [7 n. 3, 455, 456, 459, 463] (1) (2):

1) chiunque contraffà monete [458] nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo

monete [458] genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato [4²] o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete [458] contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete [458] contraffatte o alterate.



(1) A norma dell'art. 52-*quater*, d.lgs. 21 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale:

-1. Agli effetti della legge penale, alle monete aventi corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale nonché i valori di bollo espressi in moneta euro non aventi ancora corso legale.

2. L'equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1° gennaio 2002.

3. Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461 e 464 del codice penale commessi entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un terzo salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete e i valori di bollo successivamente a tale data-.

(2) In relazione a questo reato, anche se tentato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. art. 25-*bis*, Responsabilità amministrativa enti [1].

Competenza: **Tc**

Arresto: **facolt.**

Fermo: **si**


Custodia cautelare in carcere: **si**

Altre misure cautelari personali: **si**

454. Alterazione di monete. - Chiunque altera monete [458] della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 [463] (1) (2).



(1) V. nota 1, art. 453.

(2) In relazione a questo reato, anche se tentato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. art. 25-*bis*, Responsabilità amministrativa enti .

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: **facolt.**

Fermo: **no**


Custodia cautelare in carcere: **si**

Altre misure cautelari personali: **si**

455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. - Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato [4²], acquista o detiene monete [458] contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggette alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà [456, 459, 463, 694] (1) (2).



(1) V. nota 1, art. 453.

(2) In relazione a questo reato, anche se tentato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. art. 25-*bis*, Responsabilità amministrativa enti .

Competenza: Tm (ud. prel. in relazione all'art. 453)

Arresto: **facolt.** (in relazione all'art. 453); **no** (in relazione all'art. 454)

Fermo: **no**

Custodia cautelare in carcere: **si** (in relazione all'art. 453); **no** (in relazione all'art. 454)

Altre misure cautelari personali: **si** (in relazione all'art. 453); **no** (in relazione all'art. 454)

456. Circostanze aggravanti. - Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate [64] se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.




457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. - Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete [458] contraffatte o alterate, da lui ricevute in

buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032 [459, 463, 694] (1) (2).



(1) V. nota 1, art. 453.

(2) In relazione a questo reato, anche se tentato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. art. 25-*bis*, Responsabilità amministrativa enti .

Competenza: Tm

Arresto: **no**

Fermo: **no**

Custodia cautelare in carcere: **no**

Altre misure cautelari personali: **no**


458. Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete. - Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito [7 n. 3] (1).

Per «carte di pubblico credito» s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte o cedole al portatore emesse dai governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati (2) (3).



(1) V. nota 1, art. 453.

(2) Per i titoli del debito pubblico, v. art. 82, d.P.R. 14 febbraio 1963, n. 343.

(3) Sulla contraffazione o alterazione di carte di credito o di pagamento, v. art. 55⁹, Riciclaggio .

459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. - Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [4²], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo (1).

Agli effetti della legge penale, si intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali [7 n. 3, 463, 466] (2) (3).

(1) V. nota 1, art. 453.

(2) L'art. 110, R.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 recante norme in materia di previdenza sociale, conv. dalla l. 6 aprile 1936, n. 1155 equipara, agli effetti della legge penale, ai valori di bollo le marche emesse in esecuzione del decreto medesimo.

L'art. 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, contenente la disciplina delle tasse sulle concessioni, equipara le marche in esso previste all'art. 2, a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo.

L'art. 33², d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di banca-posta e di telecomunicazioni, equipara, agli effetti degli artt. 459 ss. c.p., i francobolli di Stati esteri a quelli italiani.

(3) In relazione a questo reato, anche se tentato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. art. 25-*bis*, Responsabilità amministrativa enti [1].

Competenza: Tm (ud. prel. in relazione all'art. 453)

Arresto: facolt. (in relazione agli artt. 453 e 455)

Fermo: sì (in relazione all'art. 453)

Custodia cautelare in carcere: sì (in relazione all'art. 453)

Altre misure cautelari personali: sì (in relazione all'art. 453)

460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. - Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito [458²] o dei valori di bollo [459²], ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 [463] (1) (2).

(1) V. nota 1, art. 453.

(2) In relazione a questo reato, anche se tentato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. art. 25-*bis*, Responsabilità amministrativa enti [1].

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: sì

Altre misure cautelari personali: sì

461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. - Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici (1) o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete [458], di valori di bollo [459²] o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 [463] (2).

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione (3) (4).

(1) Le parole «, programmi informatici» sono state inserite dall'art. 5¹, l. 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, di conversione del d.l. 25 settembre 2001, n. 350.

(2) V. nota 1, art. 458.

(3) Comma aggiunto dall'art. 5, d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv., con mod., dalla l. 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.

(4) In relazione a questo reato, anche se tentato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. art. 25-*bis*, Responsabilità amministrativa enti [1].

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: sì

Altre misure cautelari personali: sì

462. Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto. - Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate [431³] o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 10 a euro 206 [463, 465, 466].

Competenza: Tm
Arresto: no
Fermo: no
Custodia cautelare in carcere: no
Altre misure cautelari personali: no

463. Casi di non punibilità. - Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti previsti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi [56⁴].

464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. - Chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo [459²] contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516 (1) (2).

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.



(1) V. nota 1, art. 453.

(2) In relazione a questo reato, anche se tentato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. art. 25-bis, Responsabilità amministrativa enti [1].

Competenza: Tm
Arresto: no
Fermo: no
Custodia cautelare in carcere: no
Altre misure cautelari personali: no

465. Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto. - Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate [431³] o di altre pubbliche imprese di trasporto [466], contraffatti o alterati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619 [trans. 19-bis] (1).

Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 [trans. 19-bis] (2).

(1) L'art. 41, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «è punito con

la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila» con le parole «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».

(2) L'art. 41, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «soltanto la multa fino a lire sessantamila» con le parole «la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila».

466. Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati. - Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo [459²] o da biglietti di strade ferrate [431³] o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619 [trans. 19-bis] (1).

Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 [trans. 19-bis] (2) (3).

(1) L'art. 42, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila» con le parole «la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».

(2) Comma così sostituito dall'art. 42, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3].

(3) A norma dell'art. 27, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, contenente la disciplina dell'imposta di bollo, chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche ed altri valori di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall'articolo 466 del codice penale. V., altresì, art. 40, d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492.

CAPO SECONDO

Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento (1)

(1) V. art. 36, d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, testo unico sulle tasse automobilistiche. V., altresì, art. 100¹⁴, Codice della strada [1].

467. Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. - Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso [110] nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 103 a euro 2.065 [7 n. 2, 469, 470].



Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

468. Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.

- Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso [110] nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti [469, 470] (1).



(1) A norma dell'art. 33¹, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, le disposizioni degli artt. 468, 469, 470, 471 c.p. si applicano anche ove si tratti di bolli e di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte relative.

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

469. Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. - Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso [110] nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo (1).



(1) V. nota 1, art. 468.

Competenza: Tm

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si (in relazione all'art. 467); no (in relazione all'art. 468)

Altre misure cautelari personali: si

470. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione.

- Chiunque, fuori dei casi di concorso [110] nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati (1).



(1) V. nota 1, art. 468.

471. Uso abusivo di sigilli e strumenti veri.

- Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 309 (1).

(1) V. nota 1, art. 468.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

472. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta. - Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di «misure» o di «pesi» è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare [692] (1).

(1) V. R.d. 23 agosto 1890, n. 7088, testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

473. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. (1) - Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso [110] nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale [474, 475, 514, 517] (2).



GD 96/40/65

(1) Ai sensi dell'art. 26^{7-bis}, Cittadini extracomunitari [I], la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del

medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

(2) Su marchi, brevetti, disegni o modelli industriali, altri segni distintivi, v. d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della l. 12 dicembre 2002, n. 273 (G.U. n. 52 del 4 marzo 2005, s.o. n. 28); in particolare, sulle sanzioni penali ed amministrative, v. art. 127. Sulla tutela della proprietà intellettuale, v. l. 22 aprile 1941, n. 633.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. (1)

- Chiunque, fuori dei casi di concorso [110] nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065 [475, 514, 517].

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [473³].



GD 00/25/69

(1) V. note 1 e 2, art. 473.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

475. Pena accessoria. - La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza [36].

CAPO TERZO

Della falsità in atti (1) (2)

(1) Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa sono punite ai sensi delle leggi speciali in materia: v. art. 76 citato d.P.R.

(2) Per la pronuncia sulla falsità di documenti, v. artt. 241, 425¹, 537 e 675 c.p.p.; sulle scritture di comparazione nei procedimenti per falsità in atti, v. art. 75 att. c.p.p.

476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. - Il pubblico ufficiale [357, 482, 493], che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso [492] o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni [491, 491-*bis*].

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [c.c. 2699, 2700], la reclusione è da tre a dieci anni [63³, 490].



GD 07/3/59

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: **facolt.**

Fermo: **no** (1° comma); **si** (2° comma)

Custodia cautelare in carcere: **si**

Altre misure cautelari personali: **si**

477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. - Il pubblico ufficiale [357, 482, 493] che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [480, 491-*bis*].



GD 97/13/47

Competenza: Tm

Arresto: **no**

Fermo: **no**

Custodia cautelare in carcere: **no**

Altre misure cautelari personali: **no**

478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti. - Il pubblico ufficiale [357, 482, 493], che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato [491-*bis*,

492] diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [c.c. 2699, 2700], la reclusione è da tre a otto anni [63³].

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale [357, 482, 493] in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati [492], la pena è della reclusione da uno a tre anni.



Competenza: Tm (ud. prel. 2° comma)

Arresto: **facolt.** (1° e 2° comma)

Fermo: **si** (2° comma)

Custodia cautelare in carcere: **si** (1° e 2° comma)

Altre misure cautelari personali: **si** (1° e 2° comma)

479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. - Il pubblico ufficiale [357, 493], che, ricevendo o formando un atto [491-*bis*, 492] nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476 [487; c.n. 1127] (1) (2).



GD 07/3/59

GD 07/42/83

(1) V. la speciale circostanza aggravante di cui all'art. 15-*quater*, d.l. 26 novembre 1980, n. 776, conv., con mod., dalla l. 22 dicembre 1980, n. 874, di cui si trascrive il testo: «Le pene per i reati previsti dagli artt. 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla metà.

Non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 69 del codice penale.

(2) V. art. 49, l. 16 febbraio 1913, n. 89, legge notarile, in tema di attestazione notarile dell'identità delle parti.

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: **facolt.**

Fermo: **si** (in relazione al 2° comma, art. 476)

Custodia cautelare in carcere: **si**

Altre misure cautelari personali: **si**

480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. - Il pubblico ufficiale [357, 493], che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni [487, 491-*bis*] (1).



GD 97/30/61

GD 07/42/83

(1) V. nota 1, art. 479.

Competenza: Tm**Arresto: no****Fermo: no****Custodia cautelare in carcere: no****Altre misure cautelari personali: no**

481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. - Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità [359], attesta falsamente, in un certificato [477, 491-*bis*], fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.

Tali pene si applicano congiuntamente [63³] se il fatto è commesso a scopo di lucro (1) (2).



(1) V. nota 1, art. 479.

(2) Per un'ipotesi di dichiarazioni non veritiere contenute in una relazione, v. art. 29³, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Competenza: Tm**Arresto: no****Fermo: no****Custodia cautelare in carcere: no****Altre misure cautelari personali: no**

482. Falsità materiale commessa dal privato. - Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale [357, 493] fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene

stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo [490, 491¹, 491-*bis*].



GD 95/10/78

Competenza: Tm**Arresto: facolt.** (in relazione agli artt. 476 e 478, comma 2)**Fermo: si** (in relazione all'art. 476, comma 2)**Custodia cautelare in carcere: si** (in relazione agli artt. 476 e 478, comma 2)**Altre misure cautelari personali: si** (in relazione agli artt. 476 e 478, comma 2)

483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. - Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale [357], in un atto pubblico [491-*bis*, 492; c.c. 2699], fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni (1) (2).

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [c.c. 449], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi [63³, 495] (3).



GD 00/32/46

GD 07/42/83

GD 07/20/73

(1) V. nota 1, art. 479.

(2) Per ipotesi previste da leggi speciali, v.:

- artt. 209² e 258⁴, Ambiente [2];

- art. 19, Stampa [1], per le false dichiarazioni nella registrazione di periodici;

- art. 21, l. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti, per le dichiarazioni mendaci e le false attestazioni nella denuncia o nella domanda di cui agli artt. 19 e 20 della legge stessa;

- art. 23, Armi [4].

(3) In materia di dichiarazioni sostitutive e di certificazioni o dell'atto di notorietà v. artt. 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Competenza: Tm**Arresto: no****Fermo: no****Custodia cautelare in carcere: no****Altre misure cautelari personali: no**

484. Falsità in registri e notificazioni. - Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a

fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali (1), scrive o lascia scrivere false indicazioni [491-*bis*] è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.



(1) V. artt. 55 (per gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi), 109 (per i gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 6, l. 17 maggio 1983, n. 217, esclusi taluni rifugi alpini), 128 (per i commercianti di cose antiche o usate e per i fabbricanti, commercianti, ecc. di oggetti preziosi), R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.l.P.S.

Per le attività concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, v. artt. 60 ss., *Stupefacenti* [1].

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

485. Falsità in scrittura privata. - Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera [491-*bis*, 492], è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata [493-*bis*] (1).



(1) V. nota 3, art. 458.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

486. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato. - Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco [487, 488], del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni [491, 491-*bis*].

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito [493-*bis*].



Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. - Il pubblico ufficiale [357, 493], che, abusando di un foglio firmato in bianco [488], del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico [c.c. 2699] diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480 [488, 491, 491-*bis*].



488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. - Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti [486, 487], si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici [476, 482, 492] o in scritture private [485, 491, 491-*bis*, 493-*bis*].



489. Uso di atto falso. - Chiunque senza essere concorso [110] nella falsità, fa uso di un atto falso [491-*bis*] soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private [485, 491] chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno [490, 492, 493-*bis*; c.n. 1128] (1).



GD 07/20/73

(1) V. nota 1, in calce al capo terzo.

Competenza: Tm

Arresto: **facolt.** (per ipotesi riferibili all'art. 476, commi 1 e 2, all'art. 478, comma 2, all'art. 479 collegato all'art. 476, commi 1 e 2, all'art. 482 collegato all'art. 476, comma 2 e all'art. 478, comma 2)

Fermo: **no;** **si** (per ipotesi riferibili agli artt. 476, comma 2 e 479)

Custodia cautelare in carcere: **si** (per ipotesi riferibili agli artt. 476, commi 1 e 2, 478, comma 2, 479 collegato all'art. 476, commi 1 e 2, 482 collegato all'art. 476, comma 2 e 478, comma 2)

Altre misure cautelari personali: **si** (per ipotesi riferibili agli artt. 476, commi 1 e 2, 478, comma 2, 479 collegato all'art. 476, commi 1 e 2, 482 collegato all'art. 476, comma 2 e 478, comma 2)

490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. - Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occultata un atto pubblico o una scrittura privata veri [492] soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute [491-bis, 493-bis].

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente [489²].



491. Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena. - Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo [c.c. 463, 602], ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore [c.c. 2003, 2008, 2023], in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482 [63³; c.n. 1126].

Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso [110] nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso [63³, 491-bis, 492].



491-bis. Documenti informatici. (1)
* - Se alcuna delle falsità previste dal presente

capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.



(1) Articolo introdotto dall'art. 3, l. 23 dicembre 1993, n. 547, recante norme in materia di criminalità informatica.

492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti. - Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengono luogo degli originali mancanti [c.c. 2714- 2719].



493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico. - Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali [357] si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio [358], relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.



493-bis. Casi di perseguibilità a querela. (1) - I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336 ss.].

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo [c.c. 602].



(1) Articolo aggiunto dall'art. 89, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

CAPO QUARTO

Della falsità personale (1)

(1) Per l'uso non autorizzato di documenti di copertura rilasciati a collaboratori di giustizia, v. art. 13², Collaboratori di giustizia [1].

494. Sostituzione di persona. - Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, inducendo taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome [c.c. 6], o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno [496; c.n. 1133] (1).

(1) Per l'art. 133, d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (recante norme sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), i colpevoli di fraudolenta sostituzione di persona sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

* **495. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.** - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale [357], in un atto pubblico [c.c. 2699], l'identità [c.p.p. 349] o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni (1).

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico (2).

La reclusione non è inferiore ad un anno [63³]:

1) se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile [483², 567²; c.c. 449];

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità giudiziaria [c.p.p. 66], o ad una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata

alle indagini (3), ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome [att. c.p.p. 21].

La pena è diminuita [65] se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative [477] sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci [496] (4).



(1) Le dichiarazioni mendaci rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico in materia di documentazione amministrativa sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: v. art. 76 citato d.P.R. V., altresì, art. 6, Cittadini extracomunitari [1], nonché, in materia di passaporti, art. 25, l. 21 novembre 1967, n. 1185.

(2) Sull'accompagnamento negli uffici di polizia di chi, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità, v., oltre all'art. 349 c.p.p., l'art. 11, l. 18 maggio 1978, n. 191, recante norme penali e processuali per la prevenzione e repressione di gravi reati.

(3) Le parole «o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini» sono state inserite dall'art. 10³, Terrorismo [3].

(4) Ai sensi dell'art. 1, l. 19 aprile 1925, n. 475, «chiunque in esami o concorsi prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni o per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito».

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

* * *

496. False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.

* - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale [357], o a persona incaricata di un pubblico servizio [358], nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è

punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 516 [651] (1).



(1) V. nota 2, art. 495.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

497. Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati. - Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 (1).

(1) La disciplina dei certificati del casellario giudiziale è contenuta nel d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003, s.o.), recante il t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei carichi pendenti.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

497-bis. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. (1) - Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà [63³] per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.

(1) Articolo introdotto dall'art. 10⁴, Terrorismo [3].

Competenza: Tm

Arresto: facoltativo

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

497-ter. Possesso di segni distintivi contraffatti. (1) - Le pene di cui all'arti-

colo 497-bis si applicano anche, rispettivamente:

1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;

2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.

(1) Articolo introdotto dall'art. 1-ter, l. 21 febbraio 2006, n. 49 (G.U. n. 45 del 27 febbraio 2006, s.o.), di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2005), recante, tra l'altro, disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.

498. Usurpazione di titoli o di onori.

(1) - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico [266³] la divisa o i segni distintivi (2) di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [348], ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929 [trans. 19-bis; c.n. 1130; c.p.m.p. 221] (3).

Alla stessa sanzione (4) soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici (5), titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche (6), ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente [trans. 19-bis] (7).

Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall'articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (8) (9).

(1) V. l'art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione.

(2) L'art. 1-ter, l. 21 febbraio 2006, n. 49 (G.U. n. 45 del 27 febbraio 2006, s.o.), di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2005), recante, tra l'altro, disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi, ha così sostituito le precedenti parole: «Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi».

(3) L'art. 43, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni» con le parole «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila».

(4) L'art. 43, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «Alla stessa pena» con le parole «Alla stessa sanzione».

(5) Sul conferimento e sull'uso di titoli accademici e professionali, v. l. 13 marzo 1958, n. 262. Per i titoli accademici conseguiti all'estero, v. art. 170, R.d. 31 agosto 1933, n. 1592.

(6) Sull'uso di onorificenze, v. l. 3 marzo 1951, n. 178.

(7) V. art. 1³, l. 22 gennaio 1934, n. 36, riguardante l'ordinamento della professione di avvocato; per il titolo di ingegnere e di architetto, v. l. 24 giugno 1923, n. 1395.

(8) Comma così sostituito dall'art. 43, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3].

(9) V. Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

TITOLO OTTAVO

Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio

CAPO PRIMO

Dei delitti contro l'economia pubblica

499. Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione. - Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocimento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 2.065.

Competenza: Tc

Arresto: facolt.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

500. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali. - Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [635 n. 5].

Se la diffusione avviene per colpa [43], la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065.

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt. (1° comma); **no** (2° comma)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si (1° comma); **no** (2° comma)

Altre misure cautelari personali: si (1° comma); **no** (2° comma); **v. art. 290² c.p.p.**

501. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio. (1) - Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose [265, 267, 269, 656; c.c. 2637] o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.

Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate [64].

Le pene sono raddoppiate [63³]:

1) se il fatto è commesso dal cittadino [41] per favorire interessi stranieri;

2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani [7 n. 5].

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici [28, 32-*quater*, 518].



(1) Articolo sostituito dalla l. 27 novembre 1976, n. 787, che ha convertito, con mod., il d.l. 15 ottobre 1976, n. 704.

Competenza: Tm (ud. prel. 3° comma)

Arresto: facolt. (3° comma)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si (3° comma)

Altre misure cautelari personali: si (3° comma); **v. art. 290² c.p.p.**

501-bis. Manovre speculative su merci.

(1) - Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.

L'Autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza [c.p.p. 382], anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria [c.p.p. 57] procedono al sequestro delle merci [c.p.p. 253, 321], osservando le norme sull'istruzione formale [coord. c.p.p. 208, 209]. L'Autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale (2).

La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali [30, 32-*quater*] per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'Autorità e la pubblicazione della sentenza [36].



(1) Articolo aggiunto dalla l. 27 novembre 1976, n. 787, che ha convertito, con mod., il d.l. 15 ottobre 1976, n. 704.

(2) Ora art. 264 c.p.p.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: v. art. 290² c.p.p.

502. Serrata e sciopero per fini contrattuali. - 

Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con riferimento agli artt. 39 e 40 Cost. (C. cost. 4 maggio 1960, n. 29).

503. Serrata e sciopero per fini non contrattuali. 

- Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente (1), sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a euro 1.032, se si tratta d'un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 103, se si tratta di lavoratori [510-512, 635² n. 2].



Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero a impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare (C. cost. 27 dicembre 1974, n. 290).

(1) L'articolo precedente prevedeva i seguenti fatti: «Il datore di lavoro che, col solo scopo di imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici...» e «I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici che, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti...».


Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: v. art. 290² c.p.p.

504. Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero. 

- Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 (1) è commesso con lo scopo di costringere l'Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni [510-512, 635² n. 2].



Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero a impedire o a ostacolare il libero esercizio di poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare (C. cost. 13 giugno 1983, n. 165).

(1) V. nota 1, art. 503.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no


Altre misure cautelari personali: v. art. 290² c.p.p.

505. Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta. - Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 (1) soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite [510-512, 635² n. 2] (2).





(1) V. nota 1, art. 503.

(2) La Corte costituzionale ha precisato che sono inapplicabili le sanzioni previste a carico dei lavoratori che scioperino per solidarietà con altri lavoratori scioperanti ove l'affinità delle esigenze che motivano l'agitazione degli uni e degli altri sia tale da fare fondatamente ritenere che senza l'associazione di tutti in uno sforzo comune esse rischiano di rimanere insoddisfatte (*C. cost. 28 dicembre 1962, n. 123*).

506. Serrata di esercenti di piccole industrie o commerc.  - Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti [503-505], soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà [510-512, 635² n. 2; Cost. 40].




 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 505, nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza (*C. cost. 17 luglio 1975, n. 222*).

507. Boicottaggio.  - Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502 (1), 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non

somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Se concorrono fatti di violenza o minaccia si applica la reclusione da due a sei anni [63³; 510-512, 635² n. 2].

 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo per la parte relativa all'ipotesi della propaganda qualora questa non assuma dimensioni tali né raggiunga un grado tale di intensità e di efficacia da risultare veramente notevole e perciò si tratti di propaganda di pura opinione, espressione della libertà garantita dall'art. 21 Cost. (*C. cost. 17 aprile 1969, n. 84*).

(1) V. nota 1, art. 503.

Competenza: Tm (ud. prel. 2° comma)

Arresto: no (1° comma); **facolt.** (2° comma)


Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no (1° comma); **si** (2° comma)

Altre misure cautelari personali: **si** (2° comma); **v. art. 290² c.p.p.**

508. Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio. - Chiunque, col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale [614, 633, 634], ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a euro 516, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente [510-512, 614, 635].



Competenza: Tm

Arresto: no (1° comma); **facolt.** (2° comma)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no (1° comma); **si** (2° comma)

Altre misure cautelari personali: **si** (2° comma); **v. art. 290² c.p.p.**

509. Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro. (1) - Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo [o dalle norme emanate dagli organi corporativi] (2), è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 (1).

[Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032] (1).



(1) Articolo modificato dall'art. 1, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 che ha sostituito la rubrica con l'eliminazione delle parole «e delle decisioni del magistrato del lavoro», eliminato la pena della multa al primo comma sostituendola con la sanzione amministrativa e abrogato il secondo comma.

(2) Gli organi corporativi sono stati soppressi dal R.d.l. 9 agosto 1943, n. 721 e le organizzazioni sindacali fasciste con d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: v. art. 290² c.p.p.

510. Circostanze aggravanti. - Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 (1) e seguenti sono commessi in tempo di guerra [310], ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate [64].

(1) V. nota 1, art. 503.

511. Pena per i capi promotori e organizzatori. - Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 (1) e seguenti sono raddoppiate [63³] per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria,

è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni [63³].

(1) V. nota 1, art. 503.

512. Pena accessoria. - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 502 (1) e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.



(1) V. nota 1, art. 503.

CAPO SECONDO

Dei delitti contro l'industria e il commercio

513. Turbata libertà dell'industria o del commercio. - Chiunque adopera violenza sulle cose [392²] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [508].

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: v. art. 290² c.p.p.

513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (1) - Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata [64] se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici (2).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, Misure di prevenzione [3].

(2) Per le persone sottoposte a misure di prevenzione, v. la circostanza aggravante di cui all'art. 7, Misure di prevenzione [2].

Competenza: Tc

Arresto: facolt.

Fermo: no; **si** (comma 2°)

Custodia cautelare in carcere: **si**

Altre misure cautelari personali: **si**

514. Frodi contro le industrie nazionali. - Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati [473, 474], cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 (1).

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata [64] e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 [518].

(1) Sui marchi, v. d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15, l. 12 dicembre 2002, n. 273 (*G.U.* n. 52 del 4 marzo 2005, s.o. n. 28).

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: **si**

Altre misure cautelari personali: **si**

515. Frode nell'esercizio del commercio. - Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o patuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 [517-bis, 518] (1).

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 [63³, 517-bis, 518].



(1) Per un'ipotesi particolare di frode, v. art. 4, d.l. 17 gennaio 1977, n. 3, conv., con mod., dalla l. 18 marzo 1977, n. 63, secondo cui il reato di frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'art. 515

c.p., è punito, quando consista nella vendita di carne scongelata per fresca, o nella vendita di carne ripetutamente ricongelata, qualora il fatto non costituisca più grave delitto, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 516 a euro 25.822.

Sulla vendita a peso netto delle merci, v. l. 5 agosto 1981, n. 441; in materia di indicazioni sui prodotti e sulle confezioni, v. l. 10 aprile 1991, n. 126.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: v. art. 290² c.p.p.

516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 [440, 442, 444, 517-bis, 518].

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: v. art. 290² c.p.p.

517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. (1) - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [c.c. 2563-2574], atti a indurre in inganno [473, 474] il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro [514, 517-bis, 518] (2).

GD 05/25/71

(1) Sui marchi, brevetti, disegni o modelli industriali, altri segni distintivi, v. d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della l. 12 dicembre 2002, n. 273 (*G.U.* n. 52 del 4 marzo 2005, s.o. n. 28), in particolare, sulle sanzioni penali ed amministrative, art. 127. Sulla tutela della proprietà intellettuale, v. l. 22 aprile 1941, n. 633.

(2) Multa elevata da due milioni di lire (convertiti in 1.032 euro) a ventimila euro dall'art. 1¹⁰, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (*G.U.* n. 62 del 16 marzo 2005), conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 (*G.U.* n. 111 del 14 maggio 2005, s.o. n. 91),

recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: v. art. 290² c.p.p.

517-bis. Circostanza aggravante. (1) - Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate [64] se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna [c.p.p. 533], può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica [99], la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

(1) Articolo inserito dall'art. 5, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3].

CAPO TERZO

Disposizione comune ai capi precedenti

518. Pubblicazione della sentenza. - La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza [36].

TITOLO NONO

Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

CAPO PRIMO

Dei delitti contro la libertà sessuale (1)

(1) L'intero capo è stato abrogato dall'art. 1, l. 15 febbraio 1996, n. 66 recante norme contro la violenza sessuale.

519. Della violenza carnale. (1) (2) - [Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;
- 3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;
- 4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona].

GD 00/19/64

(1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, l. 15 febbraio 1996, n. 66, entrata in vigore il 6 marzo 1996, recante norme contro la violenza sessuale.

(2) L'art. 36, l. 5 febbraio 1992, n. 104 prevede una speciale circostanza aggravante, stabilendo che per i reati di cui agli artt. 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 c.p., per i delitti non colposi contro la persona, di cui al Titolo XII del libro II c.p. (artt. 575 ss.), e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Prostituzione [1]), qualora l'offeso sia una persona handicappata, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Secondo l'art. 3 di detta legge è «persona handicappata» colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Il riferimento agli artt. 519, 520, 521, 522, 523 è stato ora eliminato dall'art. 17 della legge indicata alla nota 1.

520. Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale. (1) (2) - [Il pubblico ufficiale, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette].

(1) V. nota 1, art. 519.

(2) V. nota 2, art. 519.

521. Atti di libidine violenti. (1) (2)
- [Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri].

GD 98/25/131

(1) V. nota 1, art. 519.

(2) V. nota 2, art. 519.

522. Ratto a fine di matrimonio. - (1) (2)

(1) V. nota 1, art. 519.

(2) V. nota 2, art. 519.

523. Ratto a fine di libidine. - (1) (2)

(1) V. nota 1, art. 519.

(2) V. nota 2, art. 519.

524. Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio. - (1)

(1) V. nota 1, art. 519.

525. Circostanze attenuanti. - (1)

(1) V. nota 1, art. 519.

526. Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata. - (1)

(1) V. nota 1, art. 519.

CAPO SECONDO

Delle offese al pudore e all'onore sessuale

527. Atti osceni. (1) - Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni [529] è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni [726] (2).

Se il fatto avviene per colpa [43], si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 [trans. 19-*bis*] (3).



GD 02/6/73

(1) V. nota 2, art. 519.

(2) Per i sequestri e le sanzioni relative a rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, v. art. 15, l. 21 aprile 1962, n. 161.

(3) L'art. 44, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «la pena è della multa da lire sessantamila a seicentomila» con le parole «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila».

Competenza: Tm (1° comma)

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

528. Pubblicazioni e spettacoli osceni. - Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente [266⁴], fabbrica, introduce nel territorio dello Stato [4²], acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni [529, 565, 725] di qualsiasi specie (1), è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 [Cost. 21⁹] (2) (3) (4).

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente [266⁴].

Tale pena si applica inoltre a chi:

1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal numero 2, la pena è aumentata [64] se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'Autorità.



GD 02/31/56

(1) Sul divieto, v. anche art. 112, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S. Sulle pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza e sulle pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante, v. rispettivamente artt. 14 e 15, Stampa [1].

(2) Per i casi di trasmissioni radiotelevisive che abbiano carattere di oscenità, v. le disposizioni penali contenute nell'art. 30, Stampa [3] (v. nota 2, art. 595). V., inoltre, art. 11, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

(3) Sulla non punibilità dei rivenditori professionali

della stampa, e per una speciale circostanza aggravante, v. articolo unico, Stampa [2].

(4) Sull'affissione ed esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore e alla decenza, v. artt. 1 e 2, l. 12 dicembre 1960, n. 1591.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

529. Atti e oggetti osceni: nozione.

- Agli effetti della legge penale, si considerano «osceni» gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore [725, 726].

Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.



GD 99/18/81

530. Corruzione di minorenni. (1) -

[Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.

La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta].



GD 97/9/64

(1) Articolo abrogato. V. nota 1, art. 519.

531. Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, Prostituzione [1].

532. Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, Prostituzione [1].

533. Costrizione alla prostituzione. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, Prostituzione [1].

534. Sfruttamento di prostitute. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, Prostituzione [1].

535. Tratta di donne e di minori. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, Prostituzione [1].

536. Tratta di donne e di minori mediante violenza, minaccia o inganno. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, Prostituzione [1].

537. Tratta di donne e di minori commessa all'estero. - I delitti preveduti dai due articoli precedenti (1) sono punibili anche se commessi da un cittadino [4] in territorio estero [7 n. 5].

(1) V. art. 3³, Prostituzione [1].

538. Misura di sicurezza. - Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva [215²]. La misura di sicurezza detentiva è sempre (1) aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536 (2).

(1) V. art. 31², l. 10 ottobre 1986, n. 663, che stabilisce: «Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa».

(2) V. art. 3³, Prostituzione [1].

CAPO TERZO

Disposizioni comuni ai capi precedenti

539. Età della persona offesa. - (1)

(1) Articolo abrogato. V. nota 1, art. 519.

540. Rapporto di parentela. - Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela [307¹] è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione illegittima (1) è equiparata alla filiazione legittima.

Il rapporto di filiazione illegittima (1) è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile [c.c. 250 ss., 269, 278] anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone [c.p.p. 193].

(1) Ora «naturale» ai sensi della l. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

541. Pene accessorie ed altri effetti penali. (1) - [La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa].

(1) Articolo abrogato. V. nota 1, art. 519.

542. Querela dell'offeso. (1) - [I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio].



(1) Articolo abrogato. V. nota 1, art. 519.

543. Diritto di querela. (1) - [Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.

Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato espressamente, o tacitamente al diritto di querelarsi].

(1) Articolo abrogato. V. nota 1, art. 519.

544. Causa speciale di estinzione del reato. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, l. 5 agosto 1981, n. 442.

TITOLO NONO-BIS(1) (2)

Dei delitti contro il sentimento per gli animali

(1) Titolo inserito dall'art. 1, l. 20 luglio 2004, n. 189

(G.U. n. 178 del 31 luglio 2004), recante disposizioni sul divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. L'art. 2 della legge punisce come contravvenzione la violazione del divieto di utilizzazione a fini commerciali di pelli o pellicce di cani e di gatti.

(2) Ai sensi dell'art. 19-ter, disp. coord. c.p.: «Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale [544-bis ss.] non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente».

In argomento v., in particolare, l. 12 giugno 1913, n. 611, Provvedimenti per la protezione degli animali; l. 12 aprile 1973, n. 222 e d.P.R. 5 giugno 1982, n. 624 per la protezione degli animali nei trasporti internazionali; l. 14 ottobre 1985, n. 623 per la protezione degli animali da macello; l. 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo; d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, Attuazione della direttiva (CEE) n. 609/86 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici; l. 11 febbraio 1992, n. 157 per la protezione della fauna selvatica omeoterma.

544-bis. Uccisione di animali. (1) - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi [coord. 19-ter].

(1) Articolo inserito dall'art. 1, l. 20 luglio 2004, n. 189 (G.U. n. 178 del 31 luglio 2004), recante disposizioni sul divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, entrata in vigore il 1° agosto 2004.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

544-ter. Maltrattamento di animali. (1) - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro [coord. 19-ter].

La stessa pena si applica a chiunque som-

ministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà [63³] se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, l. 20 luglio 2004, n. 189 (G.U. n. 178 del 31 luglio 2004), recante disposizioni sul divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, entrata in vigore il 1° agosto 2004.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

544-quater. Spettacoli o manifestazioni vietati. (1) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro [coord. 19-ter].

La pena è aumentata da un terzo alla metà [63³] se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, l. 20 luglio 2004, n. 189 (G.U. n. 178 del 31 luglio 2004), recante disposizioni sul divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, entrata in vigore il 1° agosto 2004.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

544-quinquies. Divieto di combattimenti tra animali. (1) - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro [coord. 19-ter].

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrandolo animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, l. 20 luglio 2004, n. 189 (G.U. n. 178 del 31 luglio 2004), recante disposizioni sul divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, entrata in vigore il 1° agosto 2004.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

544-sexies. Confisca e pene accessorie. (1) - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato [coord. 19-quater]. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di

allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività [35]. In caso di recidiva [99] è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime [30].

(1) Articolo inserito dall'art. 1, l. 20 luglio 2004, n. 189 (G.U. n. 178 del 31 luglio 2004), recante disposizioni sul divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, entrata in vigore il 1° agosto 2004.

TITOLO DECIMO

Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe

545. Aborto di donna non consenziente. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 22, Aborto [1].

546. Aborto di donna consenziente. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 22, Aborto [1].

547. Aborto procuratosi dalla donna. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 22, Aborto [1].

548. Istigazione all'aborto. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 22, Aborto [1].

549. Morte o lesione della donna. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 22, Aborto [1].

550. Atti abortivi su donna ritenuta incinta. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 22, Aborto [1].

551. Causa di onore. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 22, Aborto [1].

552. Procurata impotenza alla procreazione. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 22, Aborto [1].

553. Incitamento a pratiche contro la procreazione. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 22, Aborto [1].

554. Contagio di sifilide e di blenorragia. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 22, Aborto [1].

555. Circostanza aggravante e pena accessoria. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 22, Aborto [1].

TITOLO UNDICESIMO

Dei delitti contro la famiglia

CAPO PRIMO

Dei delitti contro il matrimonio

556. Bigamia. - Chiunque, essendo legato da matrimonio [c.c. 82, 83, 106-116] avente effetti civili, ne contrae un altro, pure avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili [557] (1).

La pena è aumentata [64] se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei [558].

Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia [c.c. 117, 119, 120, 122, 123], il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali [557] (2).



(1) Per l'efficacia civile del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico, v. art. 34 del Concordato lateranense reso esecutivo con l. 27 maggio 1929, n. 810 e art. 8 dell'Accordo tra Santa Sede e Repubblica italiana 18 febbraio 1984 reso esecutivo con l. 25 marzo 1985, n. 121; per il riconoscimento del matrimonio degli acattolici, v. l. 24 giugno 1929, n. 1159; per gli appartenenti alla Tavola valdese, v. art. 11, l. 11 agosto 1984, n. 449; per gli appartenenti alle Chiese cristiane avventiste, v. art. 1^o e 18, l. 22 novembre 1988, n. 516; per gli appartenenti alle Assemblee di Dio in Italia, v. art.

1² e 12, l. 22 novembre 1988, n. 517; per gli appartenenti alle Comunità ebraiche italiane, v. artt. 14 e 34, l. 8 marzo 1989, n. 101.

(2) In tale caso la condanna non è riportata nel certificato generale e in quello penale del casellario giudiziale, nonché nel certificato del casellario dei carichi pendenti, rilasciati a richiesta dell'interessato, delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di servizi pubblici: v. artt. 24¹, lett. c)¹, 25¹, lett. c)¹, 27¹, lett. c)¹ e 28, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (*G.U.* n. 36 del 13 febbraio 2003, s.o.) recante il t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei carichi pendenti.

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

557. Prescrizione del reato. - Il termine della prescrizione [158] per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto [c.c. 149] uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo [c.c. 117 ss.] il secondo per bigamia.

558. Induzione al matrimonio mediante inganno. - Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili [c.c. 82, 83, 106-116], con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento [c.c. 84 ss.] che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato [c.c. 117 ss.], con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206 a euro 1.032.

Competenza: Tm


Arresto: no

Fermo: no


Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no


559. Adulterio. - 

 Primo e secondo comma dichiarati costituzionalmente illegittimi (*C. cost. 19 dicembre 1968, n. 126*); terzo e quarto comma dichiarati costituzionalmente illegittimi (*C. cost. 3 dicembre 1969, n. 147*).


560. Concubinato. - 

 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo (*C. cost. 3 dicembre 1969, n. 147*).


561. Casi di non punibilità. Circo-
stanza attenuante. - 

 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo (*C. cost. 3 dicembre 1969, n. 147*).

562. Pena accessoria e sanzione civile.
- 

 Primo comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte relativa alla perdita dell'autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato (*C. cost. 3 dicembre 1969, n. 147*); il comma, peraltro, è da ritenere totalmente abrogato poiché la potestà maritale è stata abolita (v. nota 4, art. 19). Gli altri commi sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi (*C. cost. 3 dicembre 1969, n. 147*).

563. Estinzione del reato. - 

 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo (*C. cost. 3 dicembre 1969, n. 147*).

CAPO SECONDO

Dei delitti contro la morale familiare

564. Incesto. - Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente [c.c. 75], o con un affine in linea retta [c.c. 78], ovvero con una sorella o un fratello [c.c. 540], è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età [c.c. 2], con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata [64] per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della potestà dei genitori [c.c. 316] (1) [o della tutela legale (2)].



(1) Locuzione così sostituita dall'art. 146, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(2) La tutela legale era un istituto previsto dall'art. 348, u.c., c.c., soppresso dal R.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25.

Competenza: Tc

Arresto: facolt.

Fermo: si (2° comma)

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

565. Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica. - Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti [57], espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare [528], è punito con la multa da euro 103 a euro 516 (1).

(1) Per la non punibilità del rivenditore professionale di stampa, v. articolo unico, Stampa [2].

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

CAPO TERZO

Dei delitti contro lo stato di famiglia

566. Supposizione o soppressione di stato. - Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile [c.c. 449] una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni [569].

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile [569] (1).

(1) Sull'ordinamento dello stato civile, v., ora, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 che ha abrogato il R.d. 9 luglio 1939, n. 1238.

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

567. Alterazione di stato. - Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato [c.c. 239], ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità [569; c.c. 231].



Competenza: Tm (ud. prel.); *Tc* (2° comma)

Arresto: facolt.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

568. Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto.

- Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile [c.c. 449] come figlio legittimo [c.c. 231] o naturale riconosciuto [c.c. 250, 251], in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [569].

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

569. Pena accessoria. - La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della potestà dei genitori [34; c.c. 315 ss.] [o della tutela legale] (1).



(1) V. note 1 e 2, art. 564.

CAPO QUARTO

Dei delitti contro l'assistenza familiare

570. Violazione degli obblighi di assistenza familiare.

- Chiunque, abbandonando il domicilio domestico [c.c. 43, 45, 143², 144, 146], o comunque serbandone una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori [c.c. 316], [alla tutela legale (1)] o alla qualità di coniuge [c.c. 143], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [c.c. 2] o del pupillo o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore [c.c. 2], ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa [540; c.c. 75, 146, 150, 151, 156] (2).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma (3).

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge (4).



GD 99/40/80

(1) V. note 1 e 2, art. 564.

(2) Dopo le innovazioni al diritto di famiglia approntate dalla l. 19 maggio 1975, n. 151, ora è configurabile la separazione giudiziale «addebitabile» a uno dei due coniugi o a entrambi.

(3) Comma inserito dall'art. 90, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni II.

(4) V. art. 12-*sexies*, l. 1° dicembre 1970, n. 898, sullo scioglimento del matrimonio.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: v. art. 282-bis⁶ c.p.p.

571. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. - Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo [63³]; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni [63³, 572].



GD 97/27/76

Competenza: Tm (ud. prel.); **CdA** (morte)
Arresto: facolt. (lesione gravissima o morte)
Fermo: si (morte)

Custodia cautelare in carcere: si (lesione gravissima o morte)

Altre misure cautelari personali: si (lesione gravissima o morte); **v. artt. 282-bis⁶ e 288² c.p.p.**

572. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia [540], o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [583¹], si applica la reclusione da quattro a otto anni [63³]; se ne deriva una lesione gravissima [583¹], la reclusione da sette a quindici anni [63³]; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni [63³].



GD 97/27/76

GD 07/50/71

Competenza: Tm (ud. prel.); **Tc** (per l'ipotesi di lesione gravissima); **CdA** (morte)

Arresto: facolt.; obbl. (morte)

Fermo: si (2° comma)

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

573. Sottrazione consensuale di minorenni. - Chiunque sottrae un minore [c.c. 2], che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori [c.c. 316-320] (1) o al tutore [c.c. 346 ss.] ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo [120; c.p.p. 336] con la reclusione fino a due anni.

La pena è diminuita [65], se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata [64], se è commesso per fine di libidine.

[Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544] (2).



GD 97/9/64

(1) V. nota 1, art. 564. La Corte costituzionale aveva

dichiarato incostituzionale la norma limitante il diritto di querela al solo genitore esercente la patria potestà (C. cost. 22 febbraio 1964, n. 9).

(2) Articoli 525 e 544 abrogati.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

574. Sottrazione di persone incapaci.

- Chiunque sottrae un minore [c.c. 2] degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà dei genitori [c.c. 316-320] (1), al tutore [c.c. 346 ss.], o al curatore [c.c. 424], o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela [120; c.p.p. 336] del genitore esercente la potestà dei genitori (1), del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore [c.c. 2] che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

[Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544] (2) (3).



(1) V. nota 1, art. 573.

(2) V. nota 2, art. 573.

(3) Per gli atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori, v. art. 5, Genocidio [1].

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

TITOLO DODICESIMO

Dei delitti contro la persona

(1)

(1) L'art. 36¹, l. 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza delle persone handicappate, prevede una speciale circostanza aggravante, stabilendo che per i delitti non colposi contro la persona di cui al presente titolo XII, qualora l'offeso sia una persona handicappata (sulla nozione, v. nota 2, art. 519), la pena è aumentata da un terzo alla metà.

CAPO PRIMO

Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

575. Omicidio. - Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno [276; 280⁴; 289-bis³; 295; 301; 422²; 576-579; 630³; c.n. 1150] (1) (2) (3) (4).



GD 02/40/47

(1) Per speciali circostanze aggravanti, v.:

- per le persone sottoposte a misura di prevenzione l'art. 7, Misure di prevenzione [2];

- per le persone -internazionalmente protette- l'art. 1, Persone internazionalmente protette [1].

(2) Sugli atti diretti a commettere genocidio, v. art. 1 e 3, Genocidio [1].

(3) V. art. 4-bis, Ordinamento penitenziario [1].

(4) Sulla sospensione della prescrizione del reato, v. art. 16, Ordine pubblico [1].

Competenza: CdA; Tc (tentato omicidio)

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

576. Circostanze aggravanti. [Pena di morte]. - Si applica la pena [di morte (1)] [63³] se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell'articolo 61;

2) contro l'ascendente o il discendente [82; 540; c.c. 75], quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;

3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4) dall'associato per delinquere [416], per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521 (2). *

È latitante [c.p.p. 295; 296], agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell'articolo 61.

(1) V. nota 1, art. 9.

(2) Articoli abrogati dall'art. 1, l. 15 febbraio 1996, n. 66; v. nota 1, art. 519. Il richiamo deve ora intendersi all'art. 609-bis c.p.

577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. - Si applica la pena dell'ergastolo [63³; c.p.p. 380] se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente [82, 540; c.c. 75];

2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3) con premeditazione;

4) con concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni [63³; c.p.p. 380], se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella [540], il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo [c.c. 291], o contro un affine in linea retta [582²; c.c. 78].

578. Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. (1) - La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono [110] nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi [63³].

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 5 agosto 1981, n. 442.

Competenza: Tc; CdA (I parte del 2° comma)

Arresto: facolt.; obbl. (2° comma)

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

579. Omicidio del consenziente. - Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui [50], è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio [575-577] se il fatto è commesso:

1) contro una persona minore degli anni diciotto;

2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;

3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione [613²], ovvero carpiuto con inganno.

Competenza: CdA

Arresto: facolt.; obbl. (3° comma)

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

580. Istigazione o aiuto al suicidio.

- Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [63³, 583].

Le pene sono aumentate [64] se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente [579]. Non-dimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio [575-577].

Competenza: CdA

Arresto: facolt.; obbl. (II parte 2° comma)

Fermo: si (suicidio consumato)

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

581. Percosse. - Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente [582], è punito, a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336 ss.], con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 (1).

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di

un altro reato [84, 294, 336, 337, 338, 342⁴, 343³, 353, 385², 386³, 393, 405², 422, 507², 584, 588, 610, 611, 614¹, 628, 629, 634, 635² n. 1] (2).

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, per le fattispecie di cui al presente articolo si applica la pena della multa da euro 258 a euro 2.582 (art. 52², lett. a), Giudice di pace [1].

(2) Per le persone «internazionalmente protette», v. la speciale circostanza aggravante di cui all'art. 1, Persone internazionalmente protette [1].

Competenza: Gdp

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

582. Lesione personale. (1) - Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni [583, 585] (2) (3).

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela [120; c.p.p. 336] della persona offesa (4) (5).



(1) Articolo modificato dall'art. un., l. 26 gennaio 1963, n. 24.

(2) Per le persone internazionalmente protette, v. la speciale circostanza aggravante di cui all'art. 1, Persone internazionalmente protette [1].

(3) V. nota 2, art. 575.

(4) Comma così sostituito dall'art. 91, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(5) Nel procedimento davanti al giudice di pace, per le fattispecie di cui al comma secondo, perseguibili a querela di parte, si applica la pena della multa da euro 774 a euro 2.582 o della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi, ai sensi dell'art. 52², lett. c), Giudice di pace [1]. Sulla permanenza domiciliare e sul lavoro di pubblica utilità, v. artt. 53 e 54, Giudice di pace [1].

Competenza: Tm; Gdp (2° comma se perseguibile a querela di parte)

Arresto: facolt. (no se di competenza del Gdp)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: v. art. 391⁵ c.p.p.

Altre misure cautelari personali: v. art. 391⁵ c.p.p.

583. Circostanze aggravanti. - La lesione personale è grave [280⁷] e si applica la reclusione da tre a sette anni [63³]:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto (1).

La lesione personale è gravissima [280²], e si applica la reclusione da sei a dodici anni [63³], se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

5) l'aborto della persona offesa [585, 586] (1).



(1) Numero abrogato dall'art. 22, Aborto [1].

Competenza: Tm (ud. prel.); **Tc** (2° comma)

Arresto: facolt.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

583-bis. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. (1) (2) - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione

da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità [63³].

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

(1) Articolo introdotto dall'art. 6, l. 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (G.U. n. 14 del 18 gennaio 2006).

(2) In relazione a questo reato è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. art. 25-*quater* 1, Responsabilità amministrativa enti [1].

Competenza: Tc; Tm (ud. prel.) (2° comma)
Arresto: facolt.
Fermo: si
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si

583-ter. Pena accessoria. (1) - La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-*bis* importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni [30]. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

(1) Articolo introdotto dall'art. 6, l. 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (G.U. n. 14 del 18 gennaio 2006).

583-quater. Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. (1) - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.

(1) Articolo inserito dall'art. 7¹, l. 4 aprile 2007, n. 41 (G.U. n. 80 del 5 aprile 2007) di conversione del d.l. 8 febbraio 2007, n. 8 (G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2007), recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.

584. Omicidio preterintenzionale. - Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni [43, 585, 586] (1) (2).



GD 05/23/61

(1) V. nota 2, art. 581.

(2) Per l'interruzione preterintenzionale della gravità, v. art. 18², Aborto [1].

Competenza: CdA
Arresto: facolt.
Fermo: si
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si

585. Circostanze aggravanti. - Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà [63³], se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive (1).

Agli effetti della legge penale, per «armi» s'intendono (2):

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona [704];

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo (3).

Sono assimilate alle armi le materie esplosive e i gas asfissianti o accecanti [704] (4).

(1) V. nota 2, art. 581.

(2) Per la distinzione tra armi da guerra e armi comuni, v. artt. 1 e 2, Armi [2]. Per la nozione di armi clandestine, v. art. 23 stessa legge. Sul concetto di arma, v. anche art. 30, t.u.I.P.S. e artt. 44 ss., reg. t.u.I.P.S.

(3) In materia, v. art. 42, t.u.I.P.S.; art. 4, Armi [1]; art. 4, Armi [2]; artt. 4 e 6, Armi [3] e, per le armi ad uso sportivo, art. 3, l. 25 marzo 1986, n. 85. Sul porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, v. art. 4, Armi [2].

(4) Sulle armi giocattolo, v. art. 5, Armi [2].

586. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. - Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva [43], quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte [c.p.p. 5, lett. c)] o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate [64, 280¹, 289-*bis*²,

439², 571², 572², 584, 588², 591³, 593³, 630²
(1) (2) (3).

GD 07/1/63

(1) V. nota 2, art. 575.
(2) Per gli atti diretti ad impossessarsi, a dirottare o a distruggere un aereo, v. art. 1, Pirateria aerea [1].
(3) Per una speciale circostanza attenuante in caso di morte o lesioni dell'assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, v. art. 81, Stupefacenti [1].

587. Omicidio e lesione personale a causa di onore. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, l. 5 agosto 1981, n. 442.

588. Rissa. - Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309.

Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale [582], la pena per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni [63³]. La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.



Competenza: Tm (cit. dir.)
Arresto: facolt. (2° comma)
Fermo: no
Custodia cautelare in carcere: si (2° comma)
Altre misure cautelari personali: si (2° comma)

589. Omicidio colposo. (1) - Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

* **Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (2) o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (3) la pena è della reclusione da due a cinque anni [63³] (4) (5).** *

* **Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [81¹], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici (6).**



GD 05/44/71

GD 07/3/59

GD 07/1/63

(1) Articolo così modificato dall'art. 1, l. 11 maggio 1966, n. 296.

(2) V. art. 189, Codice della strada [1].

(3) V., tra le altre, le norme contenute nel d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro», nel d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni» e nel d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, attuazione di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

(4) Comma così sostituito dall'art. 2¹, l. 21 febbraio 2006, n. 102 (G.U. n. 64 del 17 marzo 2006) recante disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali. Il testo precedente era il seguente: «Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni».

(5) In relazione a questo reato, se commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. art. 25-*septies*, Responsabilità amministrativa enti [1].

(6) V. nota 3, art. 586.

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

590. Lesioni personali colpose. (1) - Chiunque cagiona ad altri per colpa [43] una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave [583¹] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619 [63³]; se è gravissima [583²], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239 [63³].

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (2) o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (2) la pena per le lesioni gravi [583¹] è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 [63³] e la pena per le lesioni gravissime [583²] è della reclusione da uno a tre anni [63³] (3) (4). *

Nel caso di lesioni di più persone [81¹] si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela [120; c.p.p. 336] della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (5) (6).



GD 05/29/84

GD 07/40/105

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 11 maggio 1966, n. 296. L'ultimo comma è stato ulteriormente sostituito dall'art. 92, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(2) V. note 2 e 3, art. 589.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2², l. 21 febbraio 2006, n. 102 (G.U. n. 64 del 17 marzo 2006) recante disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali. Il testo precedente era il seguente: «Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 206 a euro 619; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da euro 619 a euro 1.239».

(4) In relazione a questo reato aggravato, se commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. art. 25-septies, Responsabilità amministrativa enti [1].

(5) V. nota 3, art. 586.

(6) Nel procedimento davanti al giudice di pace, per le fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, si applica la pena della multa da euro 258 a euro 2.582 e, se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi, ai sensi dell'art. 52², lett. a), Giudice di pace [1]. Sulla permanenza domiciliare e sul lavoro di pubblica utilità, v. artt. 53 e 54, Giudice di pace [1].

Competenza: Tm; Gdp (con riguardo alle sole fattispecie indicate alla nota 6)

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

*

591. Abbandono di persone minori o incapaci. - Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano [4¹] minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato [4²] per ragioni di lavoro [7 n. 5].

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale [63³, 582], ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte [63³].

Le pene sono aumentate [64] se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio [540], dal tutore [c.c. 346] o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato [c.c. 291].

Competenza: Tm (ud. prel.); **CdA** (morte)

Arresto: facolt.

Fermo: sì (morte)

Custodia cautelare in carcere: sì

Altre misure cautelari personali: sì

592. Abbandono di un neonato per causa di onore. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, l. 5 agosto 1981, n. 442.

593. Omissione di soccorso. - Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci (1), o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro (2).

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità (3).

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale [582], la pena è aumentata [64]; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata [63³].

(1) Sul ritrovamento di bambini abbandonati, v., ora, art. 38, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile; sulle situazioni di abbandono di minori, v. artt. 9 e 70, l. 4 maggio 1983, n. 184 recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori.

(2) Questa cornice editale di pena è stata introdotta dall'art. 1, l. 9 aprile 2003, n. 72 (G.U. n. 88 del 15 aprile 2003), che ha sostituito le pene precedentemente previste (reclusione fino a tre mesi o multa fino a 309 euro).

(3) V., in caso di incidente stradale, art. 189^{6 e 7}, Codice della strada [1].

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

CAPO SECONDO

Dei delitti contro l'onore

594. Ingiuria. (1) - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente [c.p.p. 577] è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 [342-343].

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa (2).

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 [63³] se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate [64] qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone [596-599].

(1) Per il procedimento davanti al giudice di pace, per le fattispecie indicate nel presente articolo, si applica la pena della multa da euro 258 a euro 2.582 e, se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi, ai sensi dell'art. 52^{2.lett. a)}, Giudice di pace [1]. Sulla permanenza domiciliare e sul lavoro di pubblica utilità, v. artt. 53 e 54, Giudice di pace [1].

(2) In materia di posta e telecomunicazioni, v. art. 11, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

Competenza: Gdp

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

595. Diffamazione. - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente [594], comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione [c.p.p. 577], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 [63³] (1).

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa

[57, 58-bis] (2) o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 [57 ss., 63³, 596-599].

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate [64, 342].



GD 02/43/77

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, per le fattispecie di cui al primo e secondo comma del presente articolo si applica la pena della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi, ai sensi dell'art. 52^{2.lett. a)}, Giudice di pace [1]. Sulla permanenza domiciliare e sul lavoro di pubblica utilità, v. artt. 53 e 54, Giudice di pace [1].

(2) Se la diffamazione, commessa col mezzo della stampa, consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano le pene di cui all'art. 13, Stampa [1].

In ordine alle trasmissioni radiofoniche o televisive, v. art. 30, Stampa [3].

Competenza: Tm (3° e 4° comma); Gdp (1° e 2° comma)

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

596. Esclusione della prova liberatoria.

(1) - Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti [594, 595] non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato [594³, 595²], la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile [c.p.p. 648, 650], deferire ad un giuri d'onore [att. c.p.p. 177-180] il giudizio [597²] sulla verità del fatto medesimo.

Quando l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato [594³, 595²], la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale [357] ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;

2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia un procedimento penale;

3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, primo comma, ovvero dell'articolo 595, primo comma.



(1) Articolo così modificato dall'art. 5, d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 288, che ha aggiunto i commi terzo e quarto.

596-bis. Diffamazione col mezzo della stampa. (1) - Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa [595³] (2) le disposizioni dell'articolo precedente [596] si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58 (3).



(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, l. 4 marzo 1958, n. 127.

(2) V. nota 2, art. 595.

(3) Sul direttore responsabile, v. art. 3, Stampa [1]; v., altresì, art. 10, Stampa [3].

597. Querela della persona offesa ed estinzione del reato. - I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336].

Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente [596²] (1), la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa [124², 152].

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela [124], o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti [307¹], l'adottante e l'adottato [c.c. 291]. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente [596²] (1) spetta ai prossimi congiunti [307¹], all'adottante e all'adottato [c.c. 291].

(1) Si tratta dell'art. 596.

598. Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative. - Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazioni della sentenza [c.p.c. 89].



GD 02/24/70

599. Ritorsione e provocazione. - Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui [62 n. 2], e subito dopo di esso.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela [597] per le offese ricevute.



GD 98/18/67

CAPO TERZO

Dei delitti contro la libertà individuale

SEZIONE PRIMA

Dei delitti contro la personalità individuale

600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. (1) (2) (3) (4) - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni [604].

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata [63³] da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi (5) (6).

GD 05/9/93

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1. Tratta di persone [1]. Il testo precedente era il seguente: -600. *Riduzione in schiavitù.* - Chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

(2) Ai sensi della Convenzione di Ginevra sulla schiavitù 25 settembre 1926, resa esecutiva con R.d. 26 aprile 1928, n. 1723, la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi. V. anche la Convenzione supplementare di Ginevra 7 settembre 1956 relativa all'abolizione della schiavitù, resa esecutiva con l. 20 dicembre 1957, n. 1304.

(3) In relazione a questo reato, anche se tentato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. artt. 25-*quinquies* e 26, Responsabilità amministrativa degli enti [1].

(4) Per le ipotesi di ritardata esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro, nonché per altre operazioni sotto copertura, v. art. 9, Reato transnazionale [1].

(5) Sui minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale, v. anche art. 25-*bis*, R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, conv., con mod., dalla l. 27 maggio 1935, n. 835, recante norme sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni.

(6) Per le persone sottoposte a misure di prevenzione, v. la circostanza aggravante di cui all'art. 7, Misure di prevenzione [2].

Competenza: Tc; CdA (3° comma)

Arresto: obbl.

Fermo: si.

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

600-bis. Prostituzione minorile. (1) (2)

(3) - Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione (4) è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937 [600-*sexies*].

Salvo che il fatto costituisca più grave reato [609-*quater*], chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164 (5).

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni (5).

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi [63³, 600-*septies*, 609-*decies*, 734-*bis*] (5) (6) (7).

(1) Articolo introdotto dall'art. 2¹, Prostituzione [2].

(2) In relazione a questi reati, anche se tentati, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. artt. 25-*quinquies* e 26, Responsabilità amministrativa degli enti [1].

(3) Per ipotesi di ritardata esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro, nonché per altre operazioni sotto copertura, v. art. 9, Reato transnazionale [1].

(4) V. art. 3, Prostituzione [1].

(5) Comma così sostituito dall'art. 1, l. 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006).

La disposizione sostituita prevedeva: -Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a euro 5.164. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

(6) L'art. 16¹, l. 15 febbraio 1996, n. 66, come modificato dall'art. 15, Prostituzione [2], prevede che l'imputato per i delitti di cui agli artt. 600-*bis*², 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale sia sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

(7) Sui minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale, v. anche art. 25-*bis*, R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, conv., con mod., dalla l. 27 maggio 1935, n. 835, recante norme sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni.

Competenza: Tc (1° comma); Tm (2° comma); Tm (ud. prel.: 3° comma)

Arresto: obbl. (1° comma); no (2° comma);

falcit. (3° comma)

Fermo: si (1° comma); no (2° e 3° comma)

Custodia cautelare in carcere: si (1° e 3° comma); no (2° comma)

Altre misure cautelari personali: si (1° e 3° comma); *v. art. 282-bis⁶ c.p.p.*

600-ter. Pornografia minorile. (1) (2) (3) - Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 [600-*sexvies*].

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (4) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 [600-*septies*, 609-*decies*, 734-*bis*] (5).

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi [63³] ove il materiale sia di ingente quantità (6) (7).



GD 00/27/51

GD 07/34/55

(1) Articolo introdotto dall'art. 3, Prostituzione [2]. Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 2, l. 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006). La disposizione sostituita prevedeva: «Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228».

(2) In relazione a questi reati, anche se tentati, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. artt. 25-*quinquies* e 26, Responsabilità amministrativa degli enti [1].

(3) Per ipotesi di ritardata esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del

sequestro, nonché per altre operazioni sotto copertura, v. art. 9, Reato transnazionale [1].

(4) La parola «, diffonde» è stata aggiunta dall'art. 2, l. 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006).

(5) Comma così sostituito dall'art. 2, l. 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006). La disposizione sostituita prevedeva: «Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.164».

(6) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006).

(7) Sui minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale, v. anche art. 25-*bis*, R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, conv., con mod., dalla l. 27 maggio 1935, n. 835, recante norme sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni.

Competenza: Tc; Tm (4° comma)

Arresto: obbl. (1° e 2° comma); *facolt.* (3° comma); *no* (4° comma)

Fermo: si (1° e 2° comma)

Custodia cautelare in carcere: no (4° comma)

Altre misure cautelari personali: si (per il 4° comma, *v. art. 282-bis⁶ c.p.p.*)

600-quater. Detenzione di materiale pornografico. (1) (2) (3) - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549 [600-*septies*, 734-*bis*].

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi [63³] ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006). La disposizione sostituita, introdotta dall'art. 4, Prostituzione [2], prevedeva: «*Detenzione di materiale pornografico.* - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549».

(2) In relazione a questo reato, anche se tentato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v.

artt. 25-*quinquies* e 26, Responsabilità amministrativa degli enti [1].

(3) Per ipotesi di ritardata esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro, nonché per altre operazioni sotto copertura, v. art. 9, Reato transnazionale [1].

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: v. art. 282-*bis*⁶ c.p.p.

600-*quater*.1. Pornografia virtuale. (1)

(2) (3) - Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

(1) Articolo introdotto dall'art. 4, l. 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006).

(2) In relazione a questo reato, anche se tentato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. artt. 25-*quinquies* e 26, Responsabilità amministrativa enti [1].

(3) Per ipotesi di ritardata esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro, nonché per altre operazioni sotto copertura, v. art. 9, Reato transnazionale [1].

600-*quinquies*. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. (1) (2) (3) - Chiunque organizza o

propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937 [600-*sexies*, 600-*septies*, 609-*decies*, 734-*bis*].

(1) Articolo introdotto dall'art. 5, Prostituzione [2].

(2) In relazione a questo reato, anche se tentato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. artt. 25-*quinquies* e 26, Responsabilità amministrativa degli enti [1].

(3) Per ipotesi di ritardata esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro, nonché per altre operazioni sotto copertura, v. art. 9, Reato transnazionale [1].

Competenza: Tc

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

600-*sexies*. Circostanze aggravanti ed

attenuanti. (1) - Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo comma, e 600-*quinquies*, nonché dagli articoli 600, 601 e 602 (2), la pena è aumentata da un terzo alla metà [63³] se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore (3), la pena è aumentata dalla metà ai due terzi [63³] se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo [c.c. 291], o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado [c.c. 78], da parenti fino al quarto grado collaterale [c.c. 76], dal tutore [c.c. 346] o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni [357, 358] ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minora-zione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, nonché dagli articoli 600, 601 e 602 (4), la pena è aumentata [64] se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis* e 600-*ter*, nonché dagli articoli 600, 601 e 602 (4), la pena è ridotta da un terzo alla metà [63³] per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (5).

(1) Articolo introdotto dall'art. 6, Prostituzione [2].

(2) Le parole «, nonché dagli articoli 600, 601, 602,» sono state inserite dall'art. 15¹, Tratta di persone [1].

(3) Le parole «, nonché dagli articoli 600, 601, 602, se il fatto è commesso in danno di minore» sono state inserite dall'art. 15², Tratta di persone [1].

(4) Le parole «, nonché dagli articoli 600, 601, 602,» sono state inserite dall'art. 15³, Tratta di persone [1].

(5) Comma aggiunto dall'art. 15⁴, Tratta di persona [1].

600-septies. Confisca e pene accessorie. (1) - Nel caso di condanna [c.p.p. 442, 533], o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (2).

(1) L'articolo, introdotto dall'art. 7, Prostituzione [2], è stato così sostituito dall'art. 15⁵, Tratta di persone [1]. Il precedente testo dell'articolo disponeva: «600-septies. *Pene accessorie.* - Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radio-televisive».

(2) Comma aggiunto dall'art. 5, l. 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006).

601. Tratta di persone. (1) (2) (3) (4) - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione

di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni [604].

La pena è aumentata [63³] da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi (5) (6).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, Tratta di persone [1]. Il testo precedente era il seguente: «601. *Tratta e commercio di schiavi.* - Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni.

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni.

(2) Ai sensi della Convenzione di Ginevra sulla schiavitù 25 settembre 1926, resa esecutiva con R.d. 26 aprile 1928, n. 1723, la tratta comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di individuo per ridurlo in schiavitù; ogni atto di acquisto di schiavo per venderlo o scambiarlo; ogni atto di cessione per vendita o scambio di uno schiavo acquistato, per essere venduto o scambiato; come pure, in genere, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi.

(3) In relazione a questo reato, anche se tentato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. artt. 25-quinquies e 26, Responsabilità amministrativa degli enti [1].

(4) Per ipotesi di ritardata esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro, nonché per altre operazioni sotto copertura, v. art. 9, Reato transnazionale [1].

(5) Sui minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale, v. anche art. 25-bis, R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, conv., con mod., dalla l. 27 maggio 1935, n. 835, recante norme sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni.

(6) Per le persone sottoposte a misure di prevenzione, v. la circostanza aggravante di cui all'art. 7, Misure di prevenzione [2].

Competenza: Tc; CdA (2° comma)

Arresto: obbl.

Fermo: sì

Custodia cautelare in carcere: sì

Altre misure cautelari personali: sì

602. Acquisto e alienazione di schiavi.

(1) (2) (3) (4) - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o

cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni [604].

La pena è aumentata [63³] da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi (5) (6).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, Tratta di persone [1]. Il testo precedente era il seguente: -602. *Alienazione e acquisto di schiavi*. - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella condizione predetta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

(2) V. nota 2, art. 601.

(3) In relazione a questo reato, anche se tentato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. artt. 25-*quinquies* e 26, Responsabilità amministrativa degli enti [1].

(4) Per ipotesi di ritardata esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro, nonché per altre operazioni sotto copertura, v. art. 9, Reato transnazionale [1].

(5) Sui minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale, v. anche art. 25-*bis*, R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, conv., con mod., dalla l. 27 maggio 1935, n. 835, recante norme sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni.

(6) Per le persone sottoposte a misure di prevenzione, v. la circostanza aggravante di cui all'art. 7, Misure di prevenzione [2].

Competenza: Tc; CdA (2° comma)


Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

603. Plagio. -

 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con il principio di determinatezza della fattispecie penale di cui all'art. 25² Cost. (*C. cost.* 8 giugno 1981, n. 96).

604. Fatto commesso all'estero. (1) - Le disposizioni di questa sezione [600-602], nonché quelle previste dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*quinquies*, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano [4¹], ovvero dallo straniero (2) in

concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero (3) è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione [23] non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia (4) [7 n. 5, 128, 129; c.p.p. 342].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, Prostituzione [2]. Il testo originario stabiliva: «*Fatto commesso all'estero in danno di cittadino italiano*). Le disposizioni di questa sezione si applicano, altresì, quando il fatto è commesso all'estero in danno di cittadino italiano».

(2) Le parole «dallo straniero» sono state inserite dall'art. 6, l. 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (*G.U.* n. 14 del 18 gennaio 2006) in sostituzione delle precedenti «da cittadino straniero».

(3) Le parole «lo straniero» sono state inserite dall'art. 6, l. 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (*G.U.* n. 14 del 18 gennaio 2006) in sostituzione delle precedenti «il cittadino straniero».

(4) La denominazione di «Ministro di grazia e giustizia» deve ora intendersi sostituita con quella di «Ministro della giustizia» ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, contenente la riforma dell'organizzazione del Governo.

SEZIONE SECONDA

Dei delitti contro la libertà personale

605. Sequestro di persona. - Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni [289-*bis*, 630] (1).

La pena è della reclusione da uno a dieci anni [63³], se il fatto è commesso:

1) in danno di un ascendente, di un discendente [82, 540; c.c. 75], o del coniuge;

2) da un pubblico ufficiale [357], con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni [323, 606] (2) (3) (4).



(1) Per un'ipotesi speciale di sequestro di persona, v. art. 3, Cattura di ostaggi [1].

(2) Per le persone sottoposte a misura di prevenzione, v. la speciale circostanza aggravante di cui all'art. 7, Misure di prevenzione [2].

(3) Per le «persone internazionalmente protette», v. la speciale circostanza aggravante di cui all'art. 1, Persone internazionalmente protette [1].

(4) Per la sospensione della prescrizione del reato, v. art. 16, Ordine pubblico [1].

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

606. Arresto illegale. - Il pubblico ufficiale [357] che procede ad un arresto [c.p.p. 379 ss.], abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni [323, 605² n. 2], è punito con la reclusione fino a tre anni.



Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

607. Indebita limitazione di libertà personale. - Il pubblico ufficiale [357], che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena [17] (1) o di una misura di sicurezza [215²] (2), vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente [att. c.p.p. 94] o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena [c.p.p. 656] o della misura di sicurezza [c.p.p. 658], è punito con la reclusione fino a tre anni.

(1) Sugli istituti penitenziari, v. artt. 59 ss., Ordinamento penitenziario [1] e artt. 110 ss., Ordinamento penitenziario [2].

(2) Per l'individuazione degli istituti destinati all'esecuzione delle misure di sicurezza, v. artt. 59, n. 3 e 62, Ordinamento penitenziario [1]; v., altresì, art. 111, Ordinamento penitenziario [2].

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

608. Abuso di autorità contro arrestati o detenuti. - Il pubblico ufficiale [357], che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente [c.p.p. 386¹], è punito con la reclusione fino a trenta mesi.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita (1).

(1) V. artt. 14-bis e 39 ss., Ordinamento penitenziario [1].

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

609. Perquisizione e ispezione personali arbitrarie. - Il pubblico ufficiale [357], che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione [c.p.p. 247 ss., 352] o una ispezione personale [c.p.p. 245; att. c.p.p. 79] è punito con la reclusione fino ad un anno.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

609-bis. Violenza sessuale. (1)(2) - Chiunque [609-septies⁴ nn. 2 e 3], con violenza [581²] o minaccia [612] o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni [609-novies].

Alla stessa pena soggiace chi [609-septies⁴ nn. 2 e 3] induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto [609-quater, 609-sexies, 609-decies];

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona [609-septies].

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi [63³, 604, 734-bis].



GD 00/19/64

(1) Articolo introdotto dall'art. 3, l. 15 febbraio 1996, n. 66 recante norme contro la violenza sessuale, entrata in vigore il 6 marzo 1996.

(2) L'art. 16¹, l. 15 febbraio 1996, n. 66, come modificato dall'art. 15, Prostituzione [2], prevede che l'imputato per i delitti di cui agli articoli 600-bis², 609-bis,

609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale sia sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

Competenza: Tc

Arresto: facolt.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si (per il 3° comma, v. artt. 282-bis⁵ e 288² c.p.p.)

609-ter. Circostanze aggravanti. (1)

- La pena è della reclusione da sei a dodici anni [63³] se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi [609-septies⁴]:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici [609-quater, 609-sexies, 609-septies⁴ n. 1, 609-decies];

2) con l'uso di armi [582²] o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale [357] o di incaricato di pubblico servizio [358];

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo [c.c. 291] (2), il tutore [609-septies⁴ n. 2; c.c. 346 ss.].

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci [604; 609-septies⁴ n. 1, 734-bis] (3).

(1) Articolo introdotto dall'art. 4, l. 15 febbraio 1996, n. 66 recante norme contro la violenza sessuale, entrata in vigore il 6 marzo 1996.

(2) V. nota 2, art. 609-bis.

(3) V. nota 2, art. 519.

609-quater. Atti sessuali con minorenni.

(1) - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis [609-septies] chiunque [609-septies⁴ nn. 2 e 3], al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici [609-sexies];

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo [609-novies], o il di lui convivente, il tutore [c.c. 346 ss.], ovvero

altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza [609-septies⁴ n. 2] (2).

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni (3).

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi [63³].

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci [604; 609-septies⁴ n. 5, 734-bis] (4).

GD 97/9/64

(1) Articolo introdotto dall'art. 5, l. 15 febbraio 1996, n. 66 recante norme contro la violenza sessuale, entrata in vigore il 6 marzo 1996.

(2) Il numero 2) è stato così sostituito dall'art. 6, l. 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006). La disposizione sostituita prevedeva: «2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza».

(3) Comma inserito dall'art. 6, l. 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006).

(4) V. nota 2, art. 609-bis.

Competenza: Tc

Arresto: facolt.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si (per il 3° comma, v. artt. 282-bis⁵ e 288² c.p.p.)

609-quinquies. Corruzione di minorenne. (1) - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quat-

tordici [609-sexies], al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [604; 734-bis].

GD 99/19/59

(1) Articolo introdotto dall'art. 6, l. 15 febbraio 1996, n. 66 recante norme contro la violenza sessuale, entrata in vigore il 6 marzo 1996.

Competenza: Tm

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: v. art. 391⁵ c.p.p.

Altre misure cautelari personali: v. artt. 282-bis⁶, 288² e 391⁵ c.p.p.

609-sexies. Ignoranza dell'età della persona offesa. (1) - Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa [60³].



GD 07/38/63

(1) Articolo introdotto dall'art. 7, l. 15 febbraio 1996, n. 66 recante norme contro la violenza sessuale, entrata in vigore il 6 marzo 1996.

609-septies. Querela di parte. (1) - I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa [120 ss.; c.p.p. 336 ss.].

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto (2);

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore [c.c. 346 ss.] ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza (3);

3) se il fatto è commesso da un pubblico

ufficiale [357] o da un incaricato di pubblico servizio [358] nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso [c.p.p. 12^{lett. b) e c)} con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.



(1) Articolo introdotto dall'art. 8, l. 15 febbraio 1996, n. 66 recante norme contro la violenza sessuale, entrata in vigore il 6 marzo 1996.

(2) La parola «diciotto» è stata inserita, in sostituzione della parola «quattordici», dall'art. 7, l. 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006).

(3) Il numero 2) è stato così sostituito dall'art. 7, l. 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006). La disposizione sostituita prevedeva: «2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia».

609-octies. Violenza sessuale di gruppo.

(1) - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni [609-novies].

La pena è aumentata [64] se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter [609-sexies].

La pena è diminuita [65] per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato [114]. La pena è altresì diminuita [65] per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3 e 4 del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112 [734-bis] (2).



GD 05/11/79

(1) Articolo introdotto dall'art. 9, l. 15 febbraio 1996, n. 66 recante norme contro la violenza sessuale, entrata in vigore il 6 marzo 1996.

(2) V. nota 2, art. 609-bis.

Competenza: Tc

Arresto: facolt.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si (v. art. 282-bis⁶ c.p.p.)

609-novies. Pene accessorie ed altri effetti penali. (1) - La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (2) per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:

1) la perdita della potestà del genitore [c.c. 315 ss.], quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante (3) del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela [28 n. 3];

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa [c.c. 433, 536 ss., 565 ss.].

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (4).

(1) Articolo introdotto dall'art. 10, l. 15 febbraio 1996, n. 66 recante norme contro la violenza sessuale, entrata in vigore il 6 marzo 1996.

(2) Le parole «l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale» sono state inserite dall'art. 8, l. 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006).

(3) Le parole «circostanza aggravante» sono state inserite dall'art. 8, l. 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006).

(4) Comma aggiunto dall'art. 8, l. 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006).

609-decies. Comunicazione al tribunale per i minorenni. (1) - Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600 (2), 600-bis, 600-ter, 600-quinquies (3), 601, 602 (4), 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minore e ammesse dall'Autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'Autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento (5).

(1) Articolo introdotto dall'art. 11, l. 15 febbraio 1996, n. 66 recante norme contro la violenza sessuale, entrata in vigore il 6 marzo 1996.

(2) Le parole «600» sono state inserite dall'art. 15⁶, Tratta di persone [1].

(3) Le parole da «600-bis» a «600-quinquies» sono state inserite dall'art. 13⁷, Prostituzione [2].

(4) Le parole «601, 602,» sono state inserite dall'art. 15⁶, Tratta di persone [1].

(5) V. art. 8, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

SEZIONE TERZA

Dei delitti contro la libertà morale

610. Violenza privata. - Chiunque, con violenza [581²] o minaccia [612], costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339 (1) (2) (3).

GD 95/40/59

(1) Pe le persone sottoposte a misura di prevenzione-

ne, v. la speciale circostanza aggravante di cui all'art. 7, Misure di prevenzione [2].

(2) Per le «persone internazionalmente protette», v. la speciale circostanza aggravante di cui all'art. 1, Persone internazionalmente protette [1].

(3) Per la nozione di armi da guerra, tipo guerra, e comuni da sparo, v. artt. 1 e 2, Armi [2]; in relazione all'uso e al porto di armi giocattolo, v. art. 57 stessa legge.

Competenza: Tm

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

611. Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. - Chiunque usa violenza [581²] o minaccia [612] per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni [46, 54³, 63³].

La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339 (1) (2).

(1) V. note 2 e 3, art. 605.

(2) Per la nozione di armi da guerra, tipo guerra, e comuni da sparo, v. artt. 1 e 2, Armi [2]; in relazione all'uso e al porto di armi giocattolo, v. art. 57 stessa legge.

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

612. Minaccia. - Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336], con la multa fino a euro 51 (1).

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio [63³] (2) (3) (4).

(1) Per un'ipotesi speciale di perseguibilità d'ufficio, v. art. 7, Misure di prevenzione [2].

(2) V. note 1 e 2, art. 610.

(3) Per la nozione di armi da guerra, tipo guerra, e comuni da sparo, v. artt. 1 e 2, Armi [2]; in relazione all'uso e al porto di armi giocattolo, v. art. 57 stessa legge.

(4) V., artt. 3 e 8, l. 28 dicembre 1989, n. 422 sulla repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima.

Competenza: Tm (2° comma); **Gdp** (1° comma)

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

613. Stato di incapacità procurato mediante suggestione ipnotica. - Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere è punito con la reclusione fino a un anno [628^{3, n. 2}, 690, 691, 728].

Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità.

La pena è della reclusione fino a cinque anni [63³].

1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto [86, 111].

Competenza: Tm (ud. prel. 3° comma)

Arresto: facolt. (3° comma)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si (3° comma)

Altre misure cautelari personali: si (3° comma)

SEZIONE QUARTA

Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio

614. Violazione di domicilio. - Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi [615-*bis*¹], contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni [615].

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336].

La pena è da uno a cinque anni [63³], e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose [392²], o alle persone [581²], ovvero se il colpevole è palesemente armato [585²] (1) (2).

(1) Per gli uffici e i domicili delle «persone internazionalmente protette» e per i mezzi di trasporto dalle medesime impiegati, v. la speciale circostanza aggravante di cui all'art. 1, Persone internazionalmente protette [1].

(2) Per la nozione di armi da guerra, tipo guerra, e comuni da sparo, v. artt. 1 e 2, Armi [2]; in relazione all'uso e al porto di armi giocattolo, v. art. 5^a stessa legge.

Competenza: Tm

Arresto: facolt. (4° comma)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si (4° comma)

Altre misure cautelari personali: si (4° comma)

615. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale. - Il pubblico ufficiale [357], che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge [c.p.p. 247, 250, 251, 352], la pena è della reclusione fino a un anno (1).

(1) V. nota I, art. 614.

Competenza: Tm (ud. prel. 1° comma)

Arresto: facolt. (1° comma); **no** (2° comma)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si (1° comma); **no** (2° comma)

Altre misure cautelari personali: si (1° comma); **no** (2° comma)

615-bis. Interferenze illecite nella vita privata. (1) - Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente [c.p.p. 266] (2) notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il

fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela [120; c.p.p. 336] della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni [63³] se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale [357] o da un incaricato di un pubblico servizio [358], con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato [c.p.p. 327-bis; coord. c.p.p. 222] (3).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, l. 8 aprile 1974, n. 98 recante norme per la tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.

(2) Sulle intercettazioni, v. anche:

- in tema di criminalità organizzata, art. 13, Criminalità organizzata [1];

- in tema di prevenzione, art. 16, Misure di prevenzione [3].

(3) Sulle investigazioni private, v. artt. 134-137, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S.

Competenza: Tm

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

615-ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. (1) -

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni [63³]:

(1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale [357] o da un incaricato di un pubblico servizio [358], con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato [c.p.p. 327-bis; coord. c.p.p. 222] (2), o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose [391²] o alle persone [581²], ovvero se è palesemente armato [585²];

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni [63³].

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336]; negli altri casi si procede d'ufficio.

(1) Articolo introdotto dall'art. 4, l. 23 dicembre 1993, n. 547 recante norme in materia di criminalità informatica.

(2) V. nota 3, art. 615-*bis*.

Competenza: Tm (ud. prel. 2° e 3° comma)

Arresto: facolt. (2° e 3° comma)

Fermo: si (3° comma in relazione alle ipotesi di cui al 2° comma)

Custodia cautelare in carcere: si (2° e 3° comma)

Altre misure cautelari personali: si (2° e 3° comma)

615-quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. (1) - Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329

[63³] se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

(1) Articolo introdotto dall'art. 4, l. 23 dicembre 1993, n. 547 recante norme in materia di criminalità informatica.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

*** 615-quinquies. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.** (1) - Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

(1) Articolo introdotto dall'art. 4, l. 23 dicembre 1993, n. 547 recante norme in materia di criminalità informatica.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

SEZIONE QUINTA

Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti

616. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. - Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516 [619].

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva

nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni [618].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336].

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per «corrispondenza» si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (1) (2).

GD 97/41/82

(1) Comma così sostituito dall'art. 5, l. 23 dicembre 1993, n. 547 recante norme in materia di criminalità informatica.

(2) Per la disciplina dei diritti dell'autore e del destinatario delle corrispondenze epistolari, v. artt. 93-95, l. 22 aprile 1941, n. 633. Sulla segretezza della corrispondenza, v. art. 10, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

617. Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. (1)

- Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche [c.p.p. 266] (2), tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [623-bis; c.p.p. 103, 266].

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336]; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni [63³] se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale [357] o di un incaricato di un pubblico servizio [358] nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professio-

ne di investigatore privato [c.p.p. 327-bis; coord. c.p.p. 222] (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 8 aprile 1974, n. 98 recante norme per la tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.

(2) V. nota 2, art. 615-bis.

(3) V. nota 3, art. 615-bis.

Competenza: Tm (ud. prel. 3° comma)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

617-bis. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. (1)

- Chiunque fuori dei casi consentiti dalla legge [c.p.p. 103, 266] (2), installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni [623-bis].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni [63³] se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale [357] nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio [358] con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato [c.p.p. 327-bis; coord. c.p.p. 222] (3).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, l. 8 aprile 1974, n. 98 recante norme per la tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.

(2) V. nota 2, art. 615-bis.

(3) V. nota 3, art. 615-bis.

Competenza: Tm (ud. prel. 2° comma)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

617-ter. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. (1)

- Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di

recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni [623-*bis*].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni [63³] se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale [357] nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio [358] con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato [c.p.p. 327-*bis*; coord. c.p.p. 222] (2).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, l. 8 aprile 1974, n. 98 recante norme per la tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.

(2) V. nota 3, art. 615-*bis*.

Competenza: Tm (ud. prel. 2° comma)

Arresto: **facolt.**

Fermo: **no**

Custodia cautelare in carcere: **si**

Altre misure cautelari personali: **si**

617-*quater*. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

(1) - Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi [c.p.p. 266-*bis*], ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336].

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni [63³] se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico

o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale [357] o da un incaricato di un pubblico servizio [358], con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato [c.p.p. 327-*bis*; coord. c.p.p. 222] (2).

(1) Articolo introdotto dall'art. 6, l. 23 dicembre 1993, n. 547 recante norme in materia di criminalità informatica.

(2) V. nota 3, art. 615-*bis*.

Competenza: Tm (ud. prel. 4° comma)

Arresto: **facolt.**

Fermo: **no**

Custodia cautelare in carcere: **si**

Altre misure cautelari personali: **si**

617-*quinquies*. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

(1) - Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi [c.p.p. 266-*bis*], è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni [63³] nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

(1) Articolo introdotto dall'art. 6, l. 23 dicembre 1993, n. 547 recante norme in materia di criminalità informatica.

Competenza: Tm (ud. prel. 2° comma)

Arresto: **facolt.**

Fermo: **no**

Custodia cautelare in carcere: **si**

Altre misure cautelari personali: **si**

617-*sexies*. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

(1) - Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il con-

tenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni [63³] nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

(1) Articolo introdotto dall'art. 6, l. 23 dicembre 1993, n. 547 recante norme in materia di criminalità informatica.

Competenza: Tm (ud. prel. 2° comma)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

618. Rivelazione del contenuto di corrispondenza. - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza [614⁴, 623-*bis*] a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516 [620].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336] (1).

(1) Sull'obbligo di segretezza relativo alla corrispondenza trasmessa per via telematica, v. art. 13, d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, contenente il regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

619. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. - L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (1), il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [63³].

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza [614⁴] (2), è punito qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 30 a euro 516 [63³] (3).

(1) Ai sensi dell'art. 9, d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, ai fini degli artt. 619 e 620 c.p., sono considerati addetti ai servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, oltre gli impiegati dell'Amministrazione e dell'Azienda, i concessionari dei servizi stessi e gli obbligati al trasporto postale nonché i loro dipendenti addetti a questo servizio.

(2) V. nota 2, art. 616.

(3) V. nota 1, art. 618.

Competenza: Tm (ud. prel. 2° comma)

Arresto: no (1° comma); **facolt.** (2° comma)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no (1° comma); **si** (2° comma)

Altre misure cautelari personali: no (1° comma); **si** (2° comma)

620. Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. - L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (1), che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza [616⁴] aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica [623-*bis*], lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (2).

(1) V. nota 1, art. 619.

(2) V. nota 1, art. 618.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

621. Rivelazione del contenuto di documenti segreti. - Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza [616⁴, 623-*bis*], lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal

fatto deriva documento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032 [262].

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi (1).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336].

(1) Comma introdotto dall'art. 7, l. 23 dicembre 1993, n. 547 recante norme in materia di criminalità informatica.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

622. Rivelazione di segreto professionale. - Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto [c.p.p. 200], lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare documento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (1), sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società (2) (3).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336] (4).

(1) Le parole «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari», sono state inserite dall'art. 15, l. 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (G.U. n. 301 del 28 dicembre 2005).

(2) Comma introdotto dall'art. 2, d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (v. Reati societari [1]).

(3) V. artt. 155 ss. Intermediazione finanziaria [1].

(4) Per ipotesi previste da leggi speciali, v.:

– art. 21, Aborto [1];

– art. 167², Protezione dati personali [1];

– art. 120, Stupefacenti [1];

– art. 5, d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 recante l'ordinamento della professione di dottore commercialista;

– art. 4, d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 recante l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale;

– art. 6, l. 11 gennaio 1979, n. 12 recante l'ordinamento della professione di consulente del lavoro;

– art. 4, l. 18 febbraio 1989, n. 56 recante l'ordinamento della professione di psicologo;

– art. 1, l. 3 aprile 2001, n. 119, recante disposizioni sull'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali.

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

623. Rivelazione di segreti scientifici o industriali. - Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni [263, 325] (1).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336].

(1) V. artt. 98 ss. d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della l. 12 dicembre 2002, n. 273 (G.U. n. 52 del 4 marzo 2005, s.o. n. 28).

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

623-bis. Altre comunicazioni e conversazioni. (1) - Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, l. 8 aprile 1974, n. 98 recante norme per la tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni e così sostituito dall'art. 8, l. 23 dicembre 1993, n. 547 recante norme in materia di criminalità informatica.

TITOLO TREDICESIMO

Dei delitti contro il patrimonio

CAPO PRIMO

Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

624. Furto. - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola [334, 388,

627) a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 (1) [625, 625-bis, 626, 649] (2) (3) (4).

Agli effetti della legge penale, si considera «cosa mobile» anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 812, 814; c.n. 1148].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336], salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625 (5).



GD 95/51/54

GD 07/11/65

GD 07/39/73

(1) Le parole «reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione» hanno sostituito le precedenti «reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione» ai sensi dell'art. 2¹, l. 26 marzo 2001, n. 128 in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

(2) Per il furto di cose d'antichità e d'arte rinvenute, v. 176, Opere d'arte [2].

(3) Per il furto di pesci, v. art. 33², R.d. 8 ottobre 1931, n. 604, t.u. delle leggi sulla pesca. In materia di caccia e di protezione della fauna selvatica, v. art. 30³, l. 11 febbraio 1992, n. 157 che esclude l'applicabilità degli artt. 624, 625 e 626 c.p. per le violazioni descritte nel comma 1 del medesimo art. 30.

(4) Se il fatto è commesso su armi, munizioni ed esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi, v. art. 4³, Ordine pubblico [2].

(5) Comma aggiunto dall'art. 12, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario. Quanto alla decorrenza del termine per presentare la querela, v. art. 16 legge citata.

Competenza: Tm

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: v. art. 391⁵ c.p.p.

Altre misure cautelari personali: v. art. 391⁵ c.p.p.

624-bis. Furto in abitazione e furto con strappo. (1) - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 [625-bis].

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona [625-bis].

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61 [63³] (2).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2¹, l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

(2) Se il fatto è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi, v. art. 4³, Ordine pubblico [2].

Competenza: Tm

Arresto: obbligatorio (salvo circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4)

Fermo: sì (u.c.)

Custodia cautelare in carcere: sì

Altre misure cautelari personali: sì

625. Circostanze aggravanti. - La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 (1) è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032 [633, 649] (2):

1) (3);

2) se il colpevole usa violenza sulle cose [392¹] o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento [626²];

3) se il colpevole porta indosso armi [585²] (4) o narcotici, senza farne uso [626²];

4) se il fatto è commesso con destrezza (5);

5) se il fatto è commesso da tre o più persone [112² n. 1], ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale [357] o d'incaricato di un pubblico servizio [358];

6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande [c.n. 1148];

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici [351], o sottoposte a sequestro [189, 190, 334; c.c.

1798, 2793, 2905; c.p.c. 670 ss.; c.p.p. 253, 262, 321, 354; c.n. 682] o a pignoramento [c.p.c. 491 ss.], o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria [638²] (6).

Se concorrono due o più delle circostanze previste dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 [63³, 112, 628, 640].



(1) Le parole: «per il fatto previsto dall'articolo 624» sono state inserite dall'art. 2³, lett. *o*), l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

(2) V. note 2, 3 e 4, art. 624.

(3) Numero soppresso dall'art. 2³, lett. *b*), l. indicata *sub* nota 1. Il testo era il seguente: «Se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si intrattiene in un edificio o in altro luogo destinato ad abitazione». V. ora art. 624-*bis*.

(4) Per la nozione di armi da guerra, tipo guerra, e comuni da sparo, v. artt. 1 e 2, Armi [2]; in relazione all'uso e al porto di armi giocattolo, v. art. 57 stessa legge.

(5) Le parole: «, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona» sono state soppresse dall'art. 2³, lett. *c*), l. indicata *sub* nota 1. V. ora art. 624-*bis*.

(6) Per la repressione dell'abigeato in Sardegna, v. R.d. 14 luglio 1898, n. 404, esteso all'Italia meridionale e alla Sicilia in forza del d.lgs.lgt. 11 febbraio 1917, n. 249, conv. in l. 21 marzo 1926, n. 574; per la repressione dell'abigeato in Sicilia, v. d.lgs.lgt. 18 gennaio 1917, n. 148 e il relativo regolamento, emanato con d.lgs.lgt. 11 febbraio 1917, n. 372, modificato con d.lgs.lgt. 16 febbraio 1919, n. 401. V., inoltre, artt. 60 e 64, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3].

Competenza: Tm (cit. dir.)

Arresto: **facolt.**; **obbl.** (n. 2 l ipotesi, salvo che ricorra la circostanza attenuante *ex* art. 62, comma 1°, n. 4, c.p.)

Fermo: **si** (2° comma)

Custodia cautelare in carcere: **si**

Altre misure cautelari personali: **si**

625-bis. Circostanze attenuanti. (1)

- Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-*bis* e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà [63³] qualora il colpevole, prima del

giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.

GD 02/27/53

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2⁴, l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

626. Furti punibili a querela dell'offeso. (1) - Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336]:

1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita [1];

2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;

3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente [62 n. 4, 649] (2).



Il primo comma, n. 1, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta (*C. cost. 13 dicembre 1988, n. 1085*).

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, per le fattispecie previste dal presente articolo si applica la pena della multa da euro 258 a euro 2.582 o della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero della pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi, ai sensi dell'art. 52^{lett. a}), Giudice di pace [1]. Sulla permanenza domiciliare e sul lavoro di pubblica utilità, v. artt. 53 e 54, Giudice di pace [1].

(2) V. nota 3, art. 624.

Competenza: Gdp

Arresto: **no**

Fermo: **no**

Custodia cautelare in carcere: **no**

Altre misure cautelari personali: **no**

627. Sottrazione di cose comuni. - Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si im-

possessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206 (1) (2).

Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante [649].

(1) Primo comma così sostituito dall'art. 93, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(2) Nel procedimento davanti al giudice di pace, per le fattispecie previste dal presente articolo si applica la pena della multa da euro 258 a 2.582 o della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero della pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi, ai sensi dell'art. 52², lett. a), Giudice di pace [1]. Sulla permanenza domiciliare e sul lavoro di pubblica utilità, v. artt. 53 e 54, Giudice di pace [1].

Competenza: Gdp

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

628. Rapina. - Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona [581²] o minaccia [612], s'impossessa della cosa mobile altrui [624²], sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 [63³] (1):

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585²] (2), o da persona travisata, o da più persone riunite [112 n. 1];

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire [605, 613; c.n. 1137];

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis* (3) (4) (5) (6) (7).



(1) Pena così elevata dall'art. 8, d.l. 13 dicembre

1991, n. 419, conv., con mod., dalla l. 18 febbraio 1992, n. 172. La disposizione ha effetto dal 31 dicembre 1991.

(2) Per la nozione di armi da guerra, tipo guerra, e comuni da sparo, v. artt. 1 e 2, Armi [2]; in relazione all'uso e al porto di armi giocattolo, v. art. 5⁷ stessa legge.

(3) Numero 3 aggiunto dall'art. 9, Misure di prevenzione [3].

(4) Per il caso in cui la persona offesa sia handicappata, v. nota 2, art. 519.

(5) Se il reato è commesso nei confronti di «persone internazionalmente protette», v. la speciale circostanza aggravante di cui all'art. 1, Persone internazionalmente protette [1].

(6) Per le persone sottoposte a misure di prevenzione, v. la speciale circostanza aggravante di cui all'art. 7, Misure di prevenzione [2].

(7) V. art. 4-*bis*, Ordinamento penitenziario [1].

Competenza: Tm (ud. prel.); Tc (ipotesi aggravate)

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

629. Estorsione. - Chiunque, mediante violenza [392², 581²] o minaccia [612], costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065 (1).

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 [63³] (1), se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [317, 640² n. 2] (2) (3) (4) (5) (6) (7).



GD 96/26/70

(1) Pena così elevata dall'art. 8, d.l. 31 dicembre 1991, n. 419 conv., con mod., dalla l. 18 febbraio 1992, n. 172. La disposizione ha effetto dal 31 dicembre 1991.

(2) Secondo comma così modificato dall'art. 4, l. 14 ottobre 1974, n. 497.

(3) V. note 5 e 6, art. 628.

(4) L'art. 12-*sexies*, Mafia [4], prevede ipotesi particolari di confisca.

(5) Per le ipotesi di ritardata esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro, v. art. 9, Reato transnazionale [1].

(6) Per la nozione di armi da guerra, tipo guerra, e comuni da sparo, v. artt. 1 e 2, Armi [2]; in relazione all'uso e al porto di armi giocattolo, v. art. 57 stessa legge.

(7) V. art. 4-*bis*, Ordinamento penitenziario [1].

Competenza: Tm (ud. prel.); Tc (ipotesi aggravate)

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. (1) - Chiunque sequestra una persona [289-*bis*, 605] allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni [c.p.p. 51^{3-bis}].

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta [586].

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo [84].

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'Autorità di polizia o l'Autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi [63³].

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze

attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo (2) (3) (4) (5) (6) (7).



GD 99/12/81

(1) Articolo così sostituito dalla l. 30 dicembre 1980, n. 894.

(2) Per un'ipotesi «speciale» di sequestro di persona, v. art. 3, Cattura di ostaggi [1].

(3) V. note 5 e 6, art. 628.

(4) V. nota 4, art. 629.

(5) In materia, v. inoltre l. 15 marzo 1991, n. 82 (in particolare l'art. 6 in materia di contributo di eccezionale rilevanza); art. 16-*quinquies*, Sequestro di persona [1].

(6) Sui divieti di concessione dei benefici ai condannati per questo delitto, v. art. 4-*bis*, Ordinamento penitenziario [1].

(7) Sulla sospensione della prescrizione del reato, v. art. 16, Ordine pubblico [1].

Competenza: Tc (1° comma); CdA (2° e 3° comma)

Arresto: obbl.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

631. Usurpazione. (1) (2) - Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206 [639-*bis*, 649].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 94, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(2) Nel procedimento davanti al giudice di pace, per le fattispecie previste dal presente articolo (salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-*bis*) si applica la pena della multa da euro 774 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi, ai sensi dell'art. 52², lett. c^o, Giudice di pace [1]. Sulla permanenza domiciliare e sul lavoro di pubblica utilità, v. artt. 53 e 54, Giudice di pace [1].

Competenza: **Gdp; Tm** (se aggravato *ex art. 639-bis*)

Arresto: **no**

Fermo: **no**

Custodia cautelare in carcere: **no**

Altre misure cautelari personali: **no**

632. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi. (1) (2)

- Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa [120, 639-*bis*; c.p.p. 336], con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206 [649] (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 95, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(2) Nel procedimento davanti al giudice di pace, per le fattispecie previste dal presente articolo (salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-*bis*) si applica la pena della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi, ai sensi dell'art. 52², lett. c), Giudice di pace [1]. Sulla permanenza domiciliare e sul lavoro di pubblica utilità, v. artt. 53 e 54, Giudice di pace [1].

(3) Per le persone sottoposte a misure di prevenzione, v. la speciale circostanza aggravante di cui all'art. 7, Misure di prevenzione [2].

Competenza: **Gdp; Tm** (se aggravato *ex art. 639-bis*)

Arresto: **no**

Fermo: **no**

Custodia cautelare in carcere: **no**

Altre misure cautelari personali: **no**

633. Invasione di terreni o edifici. - Chiunque invade [637] arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032 [649] (1).

Le pene si applicano congiuntamente [63³], e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più

di dieci persone, anche senza armi [112¹ n. 1, 585², 634, 649] (2).

GD 07/50/75

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, per le fattispecie indicate nel primo comma del presente articolo (salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-*bis*) si applica la pena della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi, ai sensi dell'art. 52², lett. a), Giudice di pace [1]. Sulla permanenza domiciliare e sul lavoro di pubblica utilità, v. artt. 53 e 54, Giudice di pace [1].

(2) Per le persone sottoposte a misure di prevenzione, v. la speciale circostanza aggravante di cui all'art. 7, Misure di prevenzione [2].

Competenza: **Gdp** (1° comma); **Tm** (1° comma se aggravato *ex art. 639-bis* e 2° comma)

Arresto: **no**

Fermo: **no**

Custodia cautelare in carcere: **no**

Altre misure cautelari personali: **no**

634. Turbativa violenta del possesso di cose immobili.

- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona [581²] o con minaccia [612], l'altrui pacifico possesso [c.c. 1170] di cose immobili [c.c. 812], è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone [112¹ n. 1] (1).

(1) Per le persone sottoposte a misure di prevenzione, v. la speciale circostanza aggravante di cui all'art. 7, Misure di prevenzione [2].

Competenza: **Tm**

Arresto: **no**

Fermo: **no**

Custodia cautelare in carcere: **no**


Altre misure cautelari personali: **no**

635. Danneggiamento. - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui [424, 427, 429, 431, 664; c.n. 1141,

1142], è punito, a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309 [638, 639, 649] (1).

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni [63³; c.p.p. 381] e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona [581²] o con minaccia [612];


2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero , ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333 (2);



3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici (3), o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625 [508] (4);

4) sopra opere destinate all'irrigazione;

5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboscimento (5) (6).

5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive (7).

 Il secondo comma, n. 2, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilità d'ufficio il fatto che il reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata (*C. cost. 6 luglio 1970, n. 119*).


(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, per le fattispecie indicate nel primo comma del presente articolo si applica la pena della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi, ai sensi dell'art. 52² lett. a), Giudice di pace . Sulla permanenza domiciliare e sul lavoro di pubblica utilità, v. artt. 53 e 54, Giudice di pace .


(2) Gli artt. 330 e 333 sono stati abrogati dall'art. 11, l. 12 giugno 1990, n. 146.

(3) Le parole da «o» a «storici» sono state inserite dall'art. 13¹, l. 8 ottobre 1997, n. 352, in vigore dal 1° novembre 1997.

(4) Per il danneggiamento di servizi postali e di telecomunicazioni o alle opere e oggetti a esse inerenti, v. art. 23, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, codice postale e delle telecomunicazioni. Per il danneggiamento di

cavi telegrafici e telefonici sottomarini, v. art. 219, citato d.P.R. n. 156/1973; v., altresì, la contravvenzione di cui all'art. 225, stesso d.P.R.

(5) Per gli uffici e i domicili delle «persone internazionalmente protette» e per i mezzi di trasporto dalle medesime impiegati, v. la speciale circostanza aggravante di cui all'art. 1, Persone internazionalmente protette .

(6) Per le persone sottoposte a misure di prevenzione, v. la speciale circostanza aggravante di cui all'art. 7, Misure di prevenzione .

(7) Numero aggiunto dall'art. 3-bis, l. 4 aprile 2007, n. 41 (*G.U.* n. 80 del 5 aprile 2007) di conversione del d.l. 8 febbraio 2007, n. 8 (*G.U.* n. 32 dell'8 febbraio 2007), recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.

Competenza: Tm (2° comma); Gdp (1° comma)

Arresto: no (1° comma); **facolt.** (2° comma)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no (1° comma); **si** (2° comma); **v. art. 391⁵ c.p.p.**

Altre misure cautelari personali: no (1° comma); **si** (2° comma); **v. art. 391⁵ c.p.p.**

* **635-bis. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici.** (1) - Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni [63³].

(1) Articolo introdotto dall'art. 9, l. 23 dicembre 1993, n. 547 recante norme in tema di criminalità informatica.

Competenza: Tm

Arresto: no (1° comma); **facolt.** (2° comma)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no (1° comma); **si** (2° comma)

Altre misure cautelari personali: no (1° comma); **si** (2° comma)

*

636. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. - Chiunque introduce o abbandona

animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 a euro 103.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206 [63³] (1).

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516 [63³] (2).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120, 639-bis, 649; c.p.p. 336] (3) (4).



(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, per le fattispecie indicate nel secondo comma del presente articolo si applica (salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis) la pena della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi, ai sensi dell'art. 52², lett. a), Giudice di pace [1]. Sulla permanenza domiciliare e sul lavoro di pubblica utilità, v. artt. 53 e 54, Giudice di pace [1].

(2) Nel procedimento davanti al giudice di pace, per le fattispecie indicate nel terzo comma del presente articolo (salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis) si applica la pena della multa da euro 774 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi, ai sensi dell'art. 52², lett. c), Giudice di pace [1]. Sulla permanenza domiciliare e sul lavoro di pubblica utilità, v. artt. 53 e 54, Giudice di pace [1].

(3) Ultimo comma aggiunto dall'art. 96, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(4) Per le persone sottoposte a misure di prevenzione, v. la speciale circostanza aggravante di cui all'art. 7, Misure di prevenzione [2].

Competenza: Gdp; Tm (se aggravato ex art. 639-bis)

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

637. Ingresso abusivo nel fondo altrui. - Chiunque senza necessità entra [614,

633] nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336], con la multa fino a euro 103 [649] (1).

(1) Per le persone sottoposte a misure di prevenzione, v. la speciale circostanza aggravante di cui all'art. 7, Misure di prevenzione [2].

Competenza: Gdp

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

638. Uccisione o danneggiamento di animali altrui. - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali [727] che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato (1) a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309 (2).

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni [63³], e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria [625 n. 8].

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno [649] (3).

(1) Le parole «, salvo che il fatto costituisca più grave reato» sono state inserite dall'art. 1, l. 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (G.U. n. 178 del 31 luglio 2004), entrata in vigore il 1° agosto 2004).

(2) Nel procedimento davanti al giudice di pace, per le fattispecie indicate nel primo comma del presente articolo si applica la pena della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi, ai sensi dell'art. 52², lett. a), Giudice di pace [1]. Sulla permanenza domiciliare e sul lavoro di pubblica utilità, v. artt. 53 e 54, Giudice di pace [1].

(3) Per le persone sottoposte a misure di prevenzione, v. la speciale circostanza aggravante di cui all'art. 7, Misure di prevenzione [2].

Competenza: Tm (2° comma); **Gdp** (1° comma)

Arresto: no (1° comma); **facolt.** (2° comma)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no (1° comma); **si** (2° comma)

Altre misure cautelari personali: no (1° comma); **si** (2° comma)

639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui [624²; c.c. 812, 814] è punito, a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336], con la multa fino a euro 103 [635, 649, 664, 674].

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 e si procede d'ufficio (1) (2).

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, per le fattispecie indicate nel secondo comma del presente articolo si applica la pena della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi, ai sensi dell'art. 52² lett. a), Giudice di pace [1]. Sulla permanenza domiciliare e sul lavoro di pubblica utilità, v. artt. 53 e 54, Giudice di pace [1].

(2) Comma aggiunto dall'art. 13², l. 8 ottobre 1997, n. 352, in vigore dal 1° novembre 1997.

Competenza: Gdp

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

639-bis. Casi di esclusione della perseguibilità a querela. (1) - Nei casi previsti negli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 97, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

CAPO SECONDO

Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

640. Truffa. - Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura

a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [649].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 [63³].

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [32-*quater*; 640-*ter*; c.p.m.p. 162¹] (1);

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [661].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante (2) (3) (4).



GD 00/27/65

(1) In relazione a questo reato, anche se tentato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. artt. 24 e 26, Responsabilità amministrativa enti [1].

(2) Ultimo comma aggiunto dall'art. 98, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(3) Sulla frode in competizioni sportive, v. art. 1, Manifestazioni sportive [1].

(4) Sulla violazione del divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene e sulla relativa contravvenzione, v. artt. 5 e 7, l. 17 agosto 2005, n. 173, Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali (G.U. n. 204 del 2 settembre 2005).

Competenza: Tm (ud. prel. 2° comma)

Arresto: **facolt.**

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: **si** (per 1° comma ex art. 391⁵ c.p.p.)

Altre misure cautelari personali: **si** (per 1° comma ex art. 391⁵ c.p.p.)

640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. (1) -

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,

concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (2) (3) (4).



GD 07/20/73

(1) Articolo introdotto dall'art. 22, Misure di prevenzione [5].

(2) Per l'indebito conseguimento di contributi comunitari mediante la mera esposizione di dati o notizie falsi, v. art. 2, l. 23 dicembre 1986, n. 898.

(3) Per le persone sottoposte a misure di prevenzione, v. la speciale circostanza aggravante di cui all'art. 7, Misure di prevenzione [2].

(4) In relazione a questo reato, anche se tentato, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. artt. 24 e 26, Responsabilità amministrativa enti [1].

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facult.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

640-ter. Frode informatica. (1) (2) - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico e telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 [63³] se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336], salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante [61].

(1) Articolo introdotto dall'art. 10, l. 23 dicembre 1993, n. 547 recante norme in materia di criminalità informatica.

(2) In relazione a questo reato, anche se tentato, è

prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. artt. 24 e 26, Responsabilità amministrativa enti [1].

Competenza: Tm (ud. prel. 2° comma)

Arresto: facult. (2° comma)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no (1° comma); **si** (2° comma)

Altre misure cautelari personali: no (1° comma); **si** (2° comma)

640-quater. Applicabilità dell'articolo 322-ter. (1) - Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter.



(1) Articolo inserito dall'art. 3², l. 29 settembre 2000, n. 300.

*

641. Insolvenza fraudolenta. - Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336], qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516 [649].

L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato [182].



GD 96/25/73

Competenza: Tm

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

642. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. (1) - Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione [c.c. 1882] o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà [c.c. 922], falsifica o altera una polizza o la

documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [649].

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale [582] o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata [64]. Si procede a querela di parte. [120; c.p.p. 336].

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato [4², 7ⁿ. 3]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 24, l. 12 dicembre 2002, n. 273 (G.U. n. 293 del 14 dicembre 2002, s.o.) recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. Il testo precedente era il seguente: «642. *Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona.* - Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri il prezzo di un'assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (primo comma). Alla stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall'infortunio. Se il colpevole consegue l'intento, la pena è aumentata (secondo comma). Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua industria nel territorio dello Stato; ma il delitto è punibile a querela della persona offesa (terzo comma)».

Competenza: Tm

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

643. Circonvenzione di persone incapaci. - Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una

persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065 [644, 649].



GD 07/11/61

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facolt.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

644. Usura. (1) (2) - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 (3) [644-ter; c.c. 1448¹, 1815].

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario [644-ter; 649].

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (4). Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà [63³].

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione (5).

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca [240] dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni (6) (7).



GD 99/29/71

(1) Articolo così modificato dall'art. 1, Usura [1]. Il testo precedente era: «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni [primo comma]. Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario [secondo comma]. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o di intermediazione finanziaria» [terzo comma]. Le pene erano state aumentate e l'ultimo comma era stato aggiunto dall'art. 11-*quinquies*, Mafia [4].

(2) Ai sensi dell'art. 1¹, l. 28 febbraio 2001, n. 24, di conversione del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale, e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».

(3) La pena editale è stata così aumentata dall'art. 2, l. 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (*G.U.* n. 285 del 7 dicembre 2005). In precedenza il reato era punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493.

(4) V. artt. 2 e 3, Usura [1].

(5) V. artt. 3 ss., Misure di prevenzione [1].

(6) V. note 4 e 5, art. 629.

(7) In caso di usura transnazionale, v. in materia di confisca art. 11, Reato transnazionale [1].

Competenza: Tc

Arresto: facolt.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

644-bis. Usura impropria. - (1)

(1) L'articolo, introdotto dall'art. 11-*quinquies*, Mafia [4], è stato abrogato dall'art. 1, l. 7 marzo 1996, n. 108.

Si riporta il testo: «644-bis. (Usura impropria). Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.330.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644.».

644-ter. Prescrizione del reato di usura. (1) - La prescrizione del reato di usura

[644] decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale [158].

(1) Articolo introdotto dall'art. 11, Usura \square , entrata in vigore il 24 marzo 1996.

645. Frode in emigrazione. - Chiunque con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 [649].

La pena è aumentata [64] se il fatto è commesso a danno di due o più persone (1).

(1) Per la tutela penale degli emigrati, v. l. 24 luglio 1930, n. 1278.

Competenza: Tm (ud. prel.)

Arresto: facult.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

646. Appropriazione indebita. - Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile [624²; c.c. 812] altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 [649; c.n. 1144-1146].

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario (1), la pena è aumentata [64].

Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61 [649].



GD 98/41/60

(1) Per l'art. 1864 c.c. del 1865 il deposito necessario era quello «a cui uno era costretto da qualche accidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non preveduto».

Competenza: Tm

Arresto: facult.

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: si (ex art. 391⁵ c.p.p.)

Altre misure cautelari personali: si (ex art. 391⁵ c.p.p.)

647. Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito. - È punito, a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 309 (1):

1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate [c.c. 927 ss.];

2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo [c.c. 932];

3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito [c.n. 1147].

Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 309 [63³, 649] (2).

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, per le fattispecie indicate nel primo comma del presente articolo si applica la pena della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi, ai sensi dell'art. 52^{2, lett. a)}, Giudice di pace \square . Sulla permanenza domiciliare e sul lavoro di pubblica utilità, v. artt. 53 e 54, Giudice di pace \square .

(2) Nel procedimento davanti al giudice di pace, per le fattispecie indicate nel secondo comma del presente articolo si applica la pena della multa da euro 774 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi, ai sensi dell'art. 52^{2, lett. c)}, Giudice di pace \square . Sulla permanenza domiciliare e sul lavoro di pubblica utilità, v. artt. 53 e 54, Giudice di pace \square .

Competenza: Gdp

Arresto: no

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no

648. Ricettazione. (1) - Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [379, 649, 709, 712].

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 [63³], se il fatto è di particolare tenuità [62 n. 4].

Le disposizioni di questo articolo [648-bis⁴, 648-ter³] si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [88, 91¹, 93, 95, 96¹, 97] o non è punibile [3¹, 46, 649] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto [c.p.p. 336 ss.] (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8).



GD 00/23/66

(1) Articolo così sostituito dall'art. 15, Ordine pubblico [1].

(2) Ultimo comma così modificato dall'art. 3, l. 9 agosto 1993, n. 328 recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio.

(3) Per il caso in cui il reato sia commesso nell'esercizio di attività bancaria, professionale o di cambio-valuta, ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, v. art. 26, Misure di prevenzione [5].

(4) Per altre operazioni sotto copertura, art. 9, Reato transnazionale [1]; v. altresì art. 17³, l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini secondo cui: «Ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi o esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle attività soggette ad autorizzazione disciplinata dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro per gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

(5) V. altresì il reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12-quinquies, Mafia [4].

(6) Sull'acquisizione o il possesso di carte di credito e di pagamento, nonché di documenti che abilitano al

prelievo di denaro contante, di provenienza illecita, v. l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 55⁹, Riciclaggio [1].

(7) L'art. 12-sexies, Mafia [4], prevede ipotesi particolari di confisca.

(8) In relazione a questo reato è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. artt. 25-octies e 26, Responsabilità amministrativa degli enti [1].

Competenza: Tm (cit. dir.)

Arresto: facolt.

Fermo: sì (1° comma)

Custodia cautelare in carcere: sì

Altre misure cautelari personali: sì

648-bis. Riciclaggio. (1) - Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (2) (3), è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata [64] quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale (4) (5).

La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (5) (6) (7) (8) (9) (10).



GD 07/27/75

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.l. 21 marzo 1978, n. 59, conv. dalla l. 18 maggio 1978, n. 191, così modificato dapprima dall'art. 23, Misure di prevenzione [5] e, da ultimo, dall'art. 4, l. 9 agosto 1993, n. 328 recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio.

(2) Sulla segnalazione di operazioni sospette, v. art. 3¹, Riciclaggio [1].

(3) Sulla comunicazione al Governatore della Banca d'Italia per l'ipotesi in cui la sostituzione o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di cui agli artt. 648-bis e 648-ter siano avvenuti attraverso operazioni bancarie, v. art. 4, Sequestro di persona [1].

(4) V. nota 3, art. 648.

(5) Per le persone sottoposte a misure di prevenzione, v. la speciale circostanza aggravante di cui all'art. 7, Misure di prevenzione [2].

(6) V. note 4, 5 e 7, art. 648.

(7) Sulle operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione dei delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter, v. art. 27, Misure di prevenzione [5]; v. altresì

art. 17³, l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini secondo cui: «Ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o riempiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi o esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle attività soggette ad autorizzazione disciplinata dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro per gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

(8) Per ipotesi di ritardata esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro, v. art. 9, Reato transnazionale [1].

(9) Per particolari procedure in materia di abusi edilizi posti in essere da persone imputate di questo delitto, v. art. 39¹, l. 23 dicembre 1994, n. 724, così come modificato dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

(10) In relazione a questo reato è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. artt. 25-*octies* e 26, Responsabilità amministrativa enti [1]; se Transnazionale, v. gli abrogati commi 5 e 6 dell'art. 10, Reato Transnazionale [1].

Competenza: Tc

Arresto: facult.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. (1) - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato [110] e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (2), è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata [64] quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale (3).

La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (4).



GD 00/23/66

(1) Articolo introdotto dall'art. 24, Misure di prevenzione [5] e così modificato dall'art. 5, l. 9 agosto 1993,

n. 328 recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio.

(2) V. note 3, 5, 7, 8 e 9, art. 648-*bis*.

(3) V. note 3, 4, 5 e 7, art. 648.

(4) In relazione a questo reato è prevista la responsabilità amministrativa degli enti: v. artt. 25-*octies* e 26, Responsabilità amministrativa enti [1]; se Transnazionale, v. gli abrogati commi 5 e 6 dell'art. 10, Reato Transnazionale [1].

Competenza: Tc

Arresto: facult.

Fermo: si

Custodia cautelare in carcere: si

Altre misure cautelari personali: si

648-*quater*. Confisca. (1) - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter*, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter*, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro e o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

(1) Articolo introdotto dall'art. 63⁴, Riciclaggio [1].

CAPO TERZO

Disposizioni comuni ai capi precedenti

649. Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti. - Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo [624 ss.] in danno:

1) del coniuge non legalmente separato [c.c. 150, 151, 158];

2) di un ascendente o discendente [540;

c.c. 75] o di un affine in linea retta [c.c. 78], ovvero dell'adottante o dell'adottato [c.c. 291, 309];

3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336], se commessi a danno del coniuge legalmente separato [c.c. 150], ovvero del fratello o della sorella che non convivano

coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado [c.c. 78] con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.



LIBRO TERZO

DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

TITOLO PRIMO

Delle contravvenzioni di polizia

CAPO PRIMO

**Delle contravvenzioni
concernenti la polizia di sicurezza**

SEZIONE PRIMA

**Delle contravvenzioni
concernenti l'ordine pubblico
e la tranquillità pubblica**

§ 1

*Delle contravvenzioni
concernenti l'inosservanza
dei provvedimenti di polizia
e le manifestazioni sediziose e pericolose*

650. Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. - Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità (1) per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica (2) o d'ordine pubblico (3) o d'igiene (4), è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 388², 450², 509², 677³], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 [42⁴, 162-*bis*] (5) (6) (7).



(1) Sull'inottemperanza all'invito a presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza, v. art. 15, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.l.P.S. V. altresì art. 17-*ter* citato R.d.

(2) Sul concetto di sicurezza pubblica, v. art. 1, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.l.P.S.

(3) Sui provvedimenti, in caso di urgenza o per

grave necessità pubblica, indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, v. art. 2, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.l.P.S.

(4) Sui provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco, v. art. 38, l. 8 giugno 1990, n. 142 contenente l'ordinamento delle autonomie locali.

(5) Sull'ordine impartito all'intestatario di un veicolo di presentarsi a un organo di polizia onde fornire informazioni o esibire documenti, v. art. 180⁸, Codice della strada [1].

(6) Sull'inosservanza dell'ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali, v. art. 180, Opere d'arte [2].

(7) Sull'inosservanza delle norme relative ai giornali murali, v. art. 10, Stampa [1].

651. Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale. - Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale [357] nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale (1) (2) (3), sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206 [42⁴, 162-*bis*, 366², 494, 495, 496; c.p.p. 66, 349; att. c.p.p. 21].

(1) L'Autorità di pubblica sicurezza può ordinare che sia sottoposto a rilievi segnaletici: v. art. 4, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.l.P.S., e art. 7, R.d. 6 maggio 1940, n. 635, regolamento di esecuzione; per lo straniero, v. art. 144, R.d. n. 773 del 1931 cit.

(2) Per l'accompagnamento in ufficio da parte della polizia giudiziaria di chi rifiuta di dichiarare le proprie generalità, v. art. 11, l. 18 maggio 1978, n. 191 recante norme penali e processuali per la prevenzione e repressione di gravi reati.

(3) Sulla carta d'identità, v. artt. 288, 292 e 294, R.d. 6 maggio 1940, n. 635, regolamento di esecuzione del t.u.l.P.S.; il mero rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale è sanzionato dall'art. 221², R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.l.P.S.

652. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.

- Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo [422 ss.] ovvero nella flagranza di un reato [c.p.p. 382] rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale [357] o da una persona incaricata di un pubblico servizio [358], nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309 [42⁴, 162-*bis*].

Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619 [42⁴, 162-*bis*].

**653. Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati.**

- Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l'arresto fino a un anno [42⁴, 306, 416⁴, 582²⁻³] (1).

(1) Sul divieto di passeggiare in forma militare con armi, v. art. 29, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.l.P.S., e art. 43, d.P.R. 6 maggio 1940, n. 635, regolamento di esecuzione.

654. Grida e manifestazioni sediziose.

- Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3 dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico (1), compie manifestazioni (2) o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato [42⁴, 266⁴, 414, 415], con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619 [trans. 19-*bis*] (3).



(1) Sulle riunioni pubbliche e gli assembramenti in luogo pubblico, v. artt. 18, 22 e 24, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.l.P.S.

(2) Sul concetto di manifestazione sediziosa, v. art. 21, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.l.P.S.

(3) L'art. 45, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a un anno» con le parole: «è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».

655. Radunata sediziosa. - Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione con l'arresto fino a un anno [42⁴].

Se chi fa parte della radunata è armato [582²⁻³], la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi [63³].

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata (1).



(1) V. nota 1, art. 654.

656. Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico.

- Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato [265, 269, 501, 658, 661], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309 [42⁴, 162-*bis*] (1).



(1) V. art. 7¹, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

657. Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

658. Procurato allarme presso l'Autorità.

- Chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio [358], è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516 [42⁴, 162-*bis*, 340, 367, 656].

659. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

- Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309 [42⁴, 162-bis, 654, 660, 703].

Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità [42⁴, 162].

GD 94/187

660. Molestia o disturbo alle persone.

- Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516 [42⁴, 162-bis, 659, 688] (1).

(1) V. art. 286, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

661. Abuso della credulità popolare.

- Chiunque, pubblicamente [266³], cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032 [42⁴, 162-bis, 640] (1).

(1) Per l'art. 121³, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S., è vietato il mestiere di ciarlatano, per la cui nozione v. art. 231, R.d. 6 maggio 1940, n. 635, regolamento di esecuzione.

§ 2


Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità

662. Esercizio abusivo dell'arte tipografica. - (1)


(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480.


663. Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni.

- Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 [trans. 19-bis] (1) (2).


Alla stessa sanzione (3) soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni [trans. 19-bis] .

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'Autorità competente (4) (5) (6).

 La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di questo articolo con riferimento al disposto dell'art. 113, escluso il comma quinto, del R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S. Per la violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del citato art. 113 è inoperante la sanzione prevista dall'art. 663 c.p. (*C. cost. 14 giugno 1956, n. 1*).

(1) L'art. 46, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni , ha sostituito le parole «è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire cinquantamila» con le parole «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila».

(2) Sulla stampa clandestina e sui giornali murali, v. art. 10 e 16, Stampa .

(3) L'art. 46, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni , ha sostituito le parole «alla stessa pena con le parole «alla stessa sanzione».

(4) Comma aggiunto dall'art. 8, d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

(5) Ai sensi dell'art. 113⁵, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S., le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dalla autorità competente.

(6) Sulle pubbliche affissioni, v. l. 23 gennaio 1941, n. 166, l. 5 luglio 1961, n. 641 e, per le affissioni a scopo di propaganda elettorale, l. 4 aprile 1956, n. 212.

663-bis. Divulgazione di stampa clandestina. (1) - Salvo che il fatto costituisca

reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica (2) (3), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619 [trans. 19-*bis*].

Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (4).



(1) Articolo così sostituito dall'art. 47, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3].

(2) Sulla definizione di stampa o stampato e sulle prescrizioni per la pubblicazione, v. artt. 1-7, Stampa [1].

(3) Sulle esposizioni di manifesti e avvisi al pubblico, v. art. 113, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.l.P.S.

(4) V. Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

664. Distruzione o deterioramento di affissioni. (1) - Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464 [trans. 19-*bis*] (2).

Se si tratta di scritti o di disegni fatti affiggere da privati nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 [trans. 19-*bis*] (3) (4).

(1) Sull'asportazione, distruzione o deterioramento di stampati, v. art. 20, Stampa [1].

(2) L'art. 48, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «è punito con l'ammenda fino a lire seicentomila» con le parole «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantomila a novecentomila».

(3) L'art. 48, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «la pena è dell'ammenda fino a lire duecentomila» con le parole «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila».

(4) V. nota 6, art. 663.

§ 3

Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici

665. Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

666. Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza. - Chiunque, senza la licenza dell'Autorità (1) in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549 [trans. 19-*bis*] (2).

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478 [trans. 19-*bis*] [2] (3).

È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni (4).

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (4) (5).



[2] Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo (insieme all'art. 68, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.l.P.S.) nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza dell'autorità competente (C. cost. 15 aprile 1970, n. 56).

(1) In materia di spettacoli e trattenimenti pubblici, v. artt. 68-85, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.l.P.S.

(2) L'art. 49, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «è punito con l'ammenda da lire ventimila a un milione» con le parole «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni».

(3) L'art. 49, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «la pena è dell'arresto fino a un mese» con le parole «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila».

(4) Comma aggiunto dall'art. 49, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3].

(5) V. Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

667. Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinema-tografo. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

668. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. - Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorità (1), è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 309 [42⁴, 162-bis].

Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorità [42⁴, 162-bis] (2).

Se il fatto è commesso contro il divieto dell'Autorità, la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente [63³].

Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 266.



(1) Sulle rappresentazioni teatrali o cinematografiche, v. artt. 68, 77 e 78, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S.

(2) Sulla revisione dei film e dei lavori teatrali, v. l. 21 aprile 1962, n. 161 e il relativo regolamento approvato con d.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029.

§ 4

Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio

669. Esercizio abusivo di mestieri girovaghi. (1) - Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorità (2)

o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 258.

Alla stessa [pena] sanzione amministrativa soggiace il genitore o il tutore [c.c. 346] che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge.

[La pena è dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire quattromila a ottantamila e può essere ordinata la libertà vigilata [228]:

1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell'Autorità;

2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo].

(1) Fattispecie depenalizzata ai sensi dell'art. 33^{lett. a)}, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1]. L'entità della sanzione amministrativa è stata fissata dall'art. 38 di detta legge, che fa riferimento all'art. 669 c.p., senza distinzione fra i vari commi.

(2) Sulla vendita ambulante di armi, v. art. 37, R.d. 18 giugno 1931, n. 773 t.u.I.P.S.; sui mestieri girovaghi, v. art. 121, cit. R.d. La l. 19 maggio 1976, n. 398 ha disciplinato *ex novo* il commercio ambulante.

670. Mendicità. - [Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi.

La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario. Precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 28 dicembre 1995, n. 519, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma.

671. Impiego di minori nell'accattonaggio. - Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile [88, 91¹, 93, 95, 96¹, 97], la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare,

è punito con l'arresto da tre mesi a un anno [42⁴] (1).

Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori [34] (2) o dall'ufficio di tutore [c.c. 350].



(1) V. art. 155, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S.

(2) Ai sensi dell'art. 146, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1], ogniqualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione «patria potestà», la medesima è sostituita dall'espressione «potestà dei genitori».

SEZIONE SECONDA

Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica

§ 1

Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni

672. Omessa custodia e malgoverno di animali. (1) - Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.

Alla stessa [pena] sanzione amministrativa soggiace:

1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone [c.c. 2052].



(1) Fattispecie depenalizzata ai sensi dell'art. 33^{lett. a)}, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1]; la misura della relativa sanzione è stata determinata dall'art. 38² di detta legge.

673. Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari. - Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 516 [42⁴, 162-bis] (1).

Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione [42⁴, 162-bis, 428², 437, 451; c.n. 1112, 1229].

(1) Per il codice della strada, v. artt. 21 e 40, Codice della strada [1].

674. Getto pericoloso di cose. - Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo [c.c. 844], atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206 [42⁴, 162-bis] (1).



(1) In relazione ai mezzi di trasporto, v. art. 27, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

675. Collocamento pericoloso di cose. - Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possono offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619 [trans. 19-bis] (1).

(1) L'art. 50, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila» con le parole «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».

676. Rovina di edifici o di altre costruzioni. - Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929 [439, 449, 677; trans. 19-*bis*; c.c. 1669, 2053] (1).

Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a euro 309 [63³, 162-*bis*].

(1) L'art. 51, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila» con le parole «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila».

677. Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.

- Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929 [676; trans. 19-*bis*; c.c. 2053] (1).

La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione (2).

Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309 [63³, 162-*bis*].

(1) L'art. 52, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila» con le parole «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila».

(2) L'art. 52, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «Alla stessa pena soggiace chi» con le parole «La stessa sanzione si applica a chi».

§ 2

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti

678. Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti. - Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato [4²] (1), ovvero tiene in deposito (2) o vende (1) o trasporta (3) materie esplodenti [583³] o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse (4), è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 253 (5) [435, 680] (6).



(1) Sulla fabbricazione, introduzione nello Stato e sulla vendita od offerta in vendita senza licenza dell'autorità, non di materie esplodenti ma, di «esplosivi di qualsiasi genere», v. art. 1, Armi [1].

(2) Sulla illegale detenzione a qualsiasi titolo, non di materie esplodenti ma, di «esplosivi di qualsiasi genere», v. art. 2, Armi [1].

(3) Sul porto illegale, non di materie esplodenti ma, di «esplosivi di qualsiasi genere», v. art. 1, Armi [1].

(4) Sulle materie esplodenti, sui fuochi artificiali o pirotecnici, ecc., v. artt. 46-57, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S., e artt. 81-110, R.d. 6 maggio 1940, n. 635, regolamento di esecuzione.

(5) Pene triplicate dall'art. 7, Armi [1], che ha stabilito che «in ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi».

(6) V., altresì, artt. 18 (modalità per il trasporto di esplosivi), 20 (custodia degli esplosivi), 24 (divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti), 25 (registro delle operazioni giornalieri di chi, per la propria attività, fa abituale impiego di esplosivi), 27 (requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi), 28 (responsabilità nell'impiego di esplosivi) e 29 (distrazione o sottrazione di esplosivi), Armi [2].

679. Omessa denuncia di materie esplodenti. - Chiunque omette di denunciare all'Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie (1) (2), ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità è punito con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371 (3) [42⁴, 162-*bis*, 435, 585³].

Soggiace all'ammenda fino a euro 253

chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'Autorità [42¹, 162].

Nel caso di trasgressione all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni o dell'ammenda da euro 37 a euro 619 [42¹, 162-bis, 680] (4).

(1) Sull'obbligo di immediata denuncia, v. artt. 38-40, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S., e artt. 57 e 58, R.d. 6 maggio 1940, n. 635, regolamento di esecuzione.

(2) Sulla illegale detenzione a qualsiasi titolo, non di materie esplodenti, ma di «esplosivi di qualsiasi genere», v. art. 2, Armi [1].

(3) V. nota 5, art. 678.

(4) Sulla trasgressione all'ordine di consegna, non di materie esplodenti, ma di «esplosivi di qualsiasi genere», v. art. 3, Armi [1].

680. Circostanze aggravanti. - Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti [678, 679] sono aumentate [64] se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza (1), ovvero se questa è stata negata o revocata [700].

(1) Sui divieti, v. artt. 11 e 52, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S., e art. 8, Misure di prevenzione [2].

681. Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. - Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica (1), è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 103 [42¹].

(1) In materia, v. art. 80, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S.

SEZIONE TERZA

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati

§ 1

Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti

682. Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato. - Chiunque si introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto

non costituisce un più grave reato [260], con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro 309 [42¹, 162-bis].

683. Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere.

(1) - Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258 [42¹, 162-bis] (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 44, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(2) Le pene previste da questo articolo si applicano anche per la violazione del divieto di pubblicazione previsto dall'art. 11², l. 5 giugno 1989, n. 219, recante nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'art. 90 Cost.

684. Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

(1) - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione [326; c.p.p. 114] è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258 [42¹, 162-bis].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 45, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

685. Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale.

(1) - Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale [c.p.p. 525, 527, 544, 545] è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 25 a euro 103 [42¹, 162-bis].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 46, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

§ 2

*Delle contravvenzioni concernenti
la prevenzione dell'alcolismo
e dei delitti commessi in stato di ubriachezza*

686. Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione.

- Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcoliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478 [trans. 19-*bis*] (1).

Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe [690, 691; trans. 19-*bis*] (2).

È sempre disposta la cessazione dell'attività illecitamente esercitata. Se l'attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni (3).

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (3) (4).

(1) L'art. 53, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione» con le parole «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro milioni ottocentomila».

(2) L'art. 53, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «Alla stessa pena» con le parole «Alla stessa sanzione».

(3) Comma aggiunto dall'art. 53, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3].

(4) V. Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].


687. Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita.

- Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcoliche fuori del

tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la [ammenda] sanzione amministrativa fino a euro 51 (1).

(1) Fattispecie depenalizzata dall'art. 33, lett. a), Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1] e così sanzionata dall'art. 38 di detta legge.


688. Ubriachezza. - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza [690, 691] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 [trans. 19-*bis*] (1).

La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale [575-583] .

La pena è aumentata [64] se l'ubriachezza è abituale [94, 221, 234] (2).



GD 02/82/32

 Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo (C. cost. 10-17 luglio 2002, n. 354)

(1) L'art. 54, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila» con le parole «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila».

(2) Sulla guida in stato di ebbrezza, v. art. 186, Codice della strada [1].

689. Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente.

- L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno [42⁴] (1).

Se dal fatto deriva l'ubriachezza [690], la pena è aumentata [64].

La condanna importa la sospensione dall'esercizio [35] (2).

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, per le fattispecie indicate nel presente articolo si applica

la pena dell'ammenda da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, ai sensi dell'art. 52^{2, lett. b)}, Giudice di pace [1]. Sulla permanenza domiciliare e sul lavoro di pubblica utilità, v. artt. 53 e 54, Giudice di pace [1].

(2) A norma dell'art. 187, R.d. 6 maggio 1940, n. 635, regolamento di esecuzione del t.u.I.P.S., «salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo».

690. Determinazione in altri dello stato di ubriachezza. - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 309 [42⁴, 162-bis, 613] (1).

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, per le fattispecie indicate nel presente articolo si applica la pena dell'ammenda da lire cinquecentomila a cinque milioni, ai sensi dell'art. 52^{2, lett. a)}, Giudice di pace [1].

691. Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza. - Chiunque somministra bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza è punito con l'arresto da tre mesi a un anno [42⁴] (1).

Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio [35] (2).

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, per le fattispecie indicate nel presente articolo si applica la pena dell'ammenda da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, ai sensi dell'art. 52^{2, lett. b)}, Giudice di pace [1]. Sulla permanenza domiciliare e sul lavoro di pubblica utilità, v. artt. 53 e 54, Giudice di pace [1].

(2) V. nota 2, art. 689.

§ 3

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica

692. Detenzione di misure e pesi illegali. - Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto

al pubblico, detiene misure o pesi [472] diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619 [trans. 19-bis] (1).

[Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole, può essere sottoposto alla libertà vigilata] (2).

(1) L'art. 55, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila» con le parole «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».

(2) Comma abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

693. Rifiuto di monete aventi corso legale. - Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la [ammenda] sanzione amministrativa fino a euro 30 [458] (1).

(1) Fattispecie depenalizzata dall'art. 33, lett. a), Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1] e così sanzionata dall'art. 38 di detta legge.

694. Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte. - Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la [ammenda] sanzione amministrativa fino a lire euro 206 [453, 458] (1).

(1) V. nota 1, art. 693.

§ 4

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale

695. Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi. - Chiunque, senza la licenza dell'Autorità (1), fabbrica o introduce

nello Stato [4²] (2), o esporta (3), o pone comunque in vendita (1) armi [704] (4), ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria (5), è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239 (6) [42⁴, 700, 701] (6) (7).

Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche (8).

(1) Sulla autorizzazione, v. artt. 28, 31 e 32, 34 e 35, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S., nonché artt. 8-10 e 12-17, Armi [2].

(2) Sulla fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita od offerta in vendita e cessione a qualsiasi titolo, senza licenza dell'autorità, di armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse atte all'impiego, e di armi comuni da sparo, o parti di esse atte all'impiego, v. artt. 1 e 7¹, Armi [1].

(3) Sull'importazione ed esportazione di armi, v. artt. 12-16, Armi [2].

(4) Sulla nozione di armi, agli effetti del t.u.I.P.S., v. art. 30, R.d. 18 giugno 1931, n. 773; per i reati in materia di armi da guerra e comuni da sparo, v. artt. 1 ss., Armi [1].

(5) Sul divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra e sulla collezione di armi comuni da sparo, v. art. 10, Armi [2].

(6) V. nota 5, art. 678.

(7) Per le persone sottoposte a misure di prevenzione, v. la speciale circostanza aggravante di cui all'art. 7, Misure di prevenzione [2].

(8) Il regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica è contenuto nel d.m. 14 aprile 1982.

696. Vendita ambulante di armi. - Chiunque esercita la vendita ambulante di armi [704] (1) (2) (3) è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239 (4) [42⁴, 700, 701] (5).

(1) Sul divieto, v. art. 37, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S.

(2) V. nota 4, art. 695.

(3) Sulla vendita od offerta in vendita e cessione a qualsiasi titolo, senza licenza dell'autorità, di armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse atte all'impiego, e di armi comuni da sparo, o parti di esse atte all'impiego, v. artt. 1 e 7¹, Armi [1].

(4) V. nota 5, art. 678.

(5) V. nota 7, art. 695.

697. Detenzione abusiva di armi. - Chiunque detiene (1) armi [704] (2) o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta (3), è punito con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371 (4) [42⁴].

Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'Autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 258 [42⁴] (5) (6).



(1) Sulla illegale detenzione a qualsiasi titolo di armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse atte all'impiego, di munizioni da guerra, di armi comuni da sparo, o parti di esse atte all'impiego, v. artt. 2 e 7¹, Armi [1]. Sul divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra e sulla collezione di armi comuni da sparo, v. art. 10, Armi [2].

(2) V. nota 4, art. 695.

(3) V. nota 1, art. 695.

(4) V. nota 5, art. 678.

(5) Secondo comma così sostituito dall'art. 47, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [1].

(6) V. nota 7, art. 695.

698. Omessa consegna di armi. - Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità (1), di consegnare nei termini prescritti le armi [704] (2) (3) o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto da tre a nove mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 123 (4) [42⁴, 700, 701] (5).

(1) Sull'ordine di consegna, v. art. 40, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S.

(2) V. nota 4, art. 695.

(3) Sull'omessa consegna di armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse atte all'impiego, di munizioni da guerra e di armi comuni da sparo, o parti di esse atte all'impiego, v. artt. 3 e 7¹, Armi [1].

(4) V. nota 5, art. 678.

(5) V. nota 7, art. 695.

699. Porto abusivo di armi. - Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta (1) porta un'arma [704] (2) fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa (3), è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi [42⁴] (4) (5).

Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni (4) chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa porta un'arma [704] per cui non è ammessa licenza [42⁴] (3).

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di

notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate [64, 700, 701] (6).



(1) Sulla licenza, v. artt. 36 e 42-45, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S.

(2) V. nota 4, art. 695.

(3) Sul porto illegale di armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse atte all'impiego, di munizioni da guerra e di armi comuni da sparo, o parti di esse atte all'impiego, v. artt. 4 e 7¹, Armi [1].

(4) V. nota 5, art. 678.

(5) Ai sensi dell'art. 15, l. 14 ottobre 1974, n. 497 le disposizioni di cui all'art. 71, Armi [1], non si applicano nell'ipotesi di reato di porto d'armi abusivo per mancanza di validità della licenza di porto d'armi anche per uso di caccia conseguente all'omesso pagamento della tassa di concessione governativa.

(6) V. nota 7, art. 695.

700. Circostanze aggravanti. - Nei casi preveduti dagli articoli precedenti [695-699], la pena è aumentata [64] qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell'articolo 680.

701. Misura di sicurezza. - Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti [695-699] può essere sottoposto alla libertà vigilata [228].

702. Omessa custodia di armi. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, Criminalità organizzata [1]. V. ora art. 20-bis, Armi [2].

703. Accensioni ed esplosioni pericolose. - Chiunque, senza la licenza dell'Autorità (1), in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi [704] da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose [435] (2), è punito con l'ammenda fino a euro 103 [42⁴, 162, 435] (3).

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese [63³] (3).

(1) Sulla licenza, v. art. 57, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S., e artt. 24-28, Armi [2].

(2) Sulla classificazione dei prodotti esplosivi, v. artt. 81 e 82, R.d. 6 maggio 1940, n. 635, regolamento di esecuzione del t.u.I.P.S.

(3) V. il delitto previsto dall'art. 6, Armi [1].

704. Armi. - Agli effetti delle disposizioni precedenti, per «armi» (1) si intendono:

1) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell'articolo 585;

2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.

(1) V. nota 4, art. 695.

§ 5

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio

705. Commercio non autorizzato di cose preziose. - Chiunque, senza la licenza dell'Autorità (1) o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 1.549 [trans. 19-bis] (2).

Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686 (3).



GD 96/12/91


(1) Sulla licenza, v. artt. 126-128, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S., e artt. 243 e 244, R.d. 6 maggio 1940, n. 635, regolamento di esecuzione.

(2) L'art. 56, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a due milioni» con le parole «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni».

(3) Comma aggiunto dall'art. 56, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3].


706. Commercio clandestino di cose antiche. - (1)


(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

707. Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. - Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio [705-713] lo per mendicizia o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta , è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione è punito con l'arresto da sei mesi a due anni [42⁴, 713].




GD 96/48/57

 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicizia, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta (*C. cost. 2 febbraio 1971, n. 14*).

708. Possesso ingiustificato di valori.  - Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.



GD 98/18/77

 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. (*C. cost. 2 novembre 1996, n. 370*).

709. Omessa denuncia di cose provenienti da delitto. - Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516 [42⁴, 162-bis, 713].

710. Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999,

n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

711. Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

712. Acquisto di cose di sospetta provenienza. - Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10 [42⁴, 162-bis, 648; c.p.m.p. 166].

Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza [42⁴, 713].



713. Misura di sicurezza. - Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti [705 ss.] può essere sottoposto alla libertà vigilata [228].

§ 6

Delle contravvenzioni concernenti la custodia [di alienati di mente,] di minori o di persone detenute (1)

(1) V. art. 10, l. 13 maggio 1978, n. 180 recante norme sugli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori che si riporta: «(Modifiche al codice penale). Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 6, del codice penale, sono soppresse le parole: "di alienati di mente"».

714. Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, l. 13 maggio 1978, n. 180 recante norme sugli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

715. Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, l. 13 maggio 1978, n. 180 recante norme sugli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

716. Omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga [d'infermi di mente o] (1) di minori. - Il pubblico ufficiale [357] o l'addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza (2) ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda da euro 10 a euro 206 [42⁴, 162, 385, 391].

La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza [42⁴, 162].

(1) Le parole «d'infermi di mente o» sono state soppresse dall'art. 10, l. 13 maggio 1978, n. 180 recante norme sugli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

(2) Per un'esatta individuazione di detti stabilimenti, v. artt. 59, 61 e 62, Ordinamento penitenziario [1].

717. Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, l. 13 maggio 1978, n. 180 recante norme sugli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

CAPO SECONDO**Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale****SEZIONE PRIMA****Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi**

718. Esercizio di giochi d'azzardo. - Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'az-

zardo [721] o lo agevola (1) è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 206 [42⁴, 719, 722] (2).

Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale [104, 105], alla libertà vigilata [228] può essere aggiunta la cauzione di buona condotta [237].

**GD 96/51/59**

(1) Sul divieto dell'uso di apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie (si considerano apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da giuoco, quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita), v. art. 1, l. 20 maggio 1965, n. 507, recante norme sul divieto degli apparecchi da giuoco nei luoghi pubblici.

(2) In materia di deroghe al divieto, v.:

– art. 25, l. 11 dicembre 1984, n. 848 secondo cui «le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 c.p. non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez»;

– artt. 39-62 e 112-124, R.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, conv. con mod. dalla l. 5 giugno 1939, n. 973 per ogni sorta di lotterie, tombole, concorsi e operazioni a premio;

– artt. 110-123, R.d.l. cit. e artt. 17-20, l. 2 agosto 1982, n. 528 per il lotto;

– R.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448 conv. dalla l. 27 dicembre 1928, n. 3125 per l'esercizio del giuoco nel Casinò di Sanremo;

– R.d.l. 2 marzo 1933, n. 201, conv. dalla l. 8 maggio 1933, n. 505 (Casinò di Campione);

– R.d.l. 16 luglio 1936, n. 1404, conv. dalla l. 14 gennaio 1937, n. 62 (Casinò di Venezia);

– art. 2, lett. a), l. 6 dicembre 1971, n. 1065 e art. 1, lett. a), l. 26 novembre 1981, n. 690 (Casinò di Saint Vincent).

719. Circostanze aggravanti. - La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente [718] è raddoppiata [63³].

1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco [721];

2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;

3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto [723²].



GD 96/51/59

720. Partecipazione a giuochi d'azzardo. - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza essere concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo [721, 723³, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516 [42⁴, 162-*bis*, 722] (1).

La pena è aumentata [64]:

1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco [721] o in un pubblico esercizio;

2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.



(1) V. nota 2, art. 718.

721. Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco. - Agli effetti delle disposizioni precedenti:

sono «giuochi di azzardo» quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;

sono «case da giuoco» i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.



GD 96/51/59

722. Pena accessoria e misura di sicurezza. - La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti [718 ss.] importa la pubblicazione della sentenza [36]. È sempre ordinata la confisca [240²] del denaro esposto nel

giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.



723. Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo. - Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo [721], ma tuttavia vietati dall'Autorità (1), è punito con l'ammenda da euro 5 a euro 103 [42⁴, 162].


Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da euro 51 a euro 516 [63³, 162-*bis*].

Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a euro 51 [42⁴, 162] (2).



(1) In argomento, v. artt. 88 e 110, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S.


(2) Sull'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse, v. art. 4, Manifestazioni sportive [1].

724. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti. - Chiunque pubblicamente [266⁴] bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità [o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato] , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 [trans. 19-*bis*] (1).

La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti (2).



GD 95/41/60

 Comma primo dichiarato costituzionalmente illegittimo (*C. cost. 18 ottobre 1995, n. 440*) limitatamente alle parole «i Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato».

(1) L'art. 57, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila» con le parole «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila».

(2) L'art. 57, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «Alla stessa pena soggiace chi» con le parole «La stessa sanzione si applica a chi».

725. Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza. - Chiunque espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619 [528, 529; trans. 19-bis] (1) (2) (3).



(1) L'art. 58, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3], ha sostituito le parole «è punito con l'ammenda da lire ventimila a due milioni» con le parole «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».

(2) V. la contravvenzione di cui all'art. 1, l. 12 dicembre 1960, n. 1591 recante disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza.

(3) Per la non punibilità dei rivenditori professionali di stampa periodica e di libri, v. art. un., Stampa [2].

726. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio. - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 10 a euro 206 [42⁴, 162-bis, 527, 529] (1).

[Soggiace all'ammenda fino a euro 51 chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza] (2).



(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, per le fattispecie indicate nel primo comma del presente articolo si applica la pena dell'ammenda da euro 258 a euro 2.582, ai sensi dell'art. 52², lett. a), Giudice di pace [1].

(2) Comma abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

727. Abbandono di animali. (1) - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro [42⁴, 162-bis].

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

GD 04/33/19

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 20 luglio 2004, n. 189 (G.U. n. 178 del 31 luglio 2004), recante disposizioni sul divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, entrata in vigore il 1° agosto 2004. Il testo precedente era il seguente: «Maltrattamento di animali. - Chiunque incurdesse verso animali o senza necessità li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adoperava in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 5.164.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quali modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 5.164. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente all'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di atti-

GD 00/19/70

vità commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.

SEZIONE SECONDA

Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria

728. Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui.

- Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 516 [42⁴, 162-*bis*, 690].

Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.

729. Abuso di sostanze stupefacenti. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 108, l. 22 dicembre 1975, n. 685.

730. Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive.

- Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica (1), è punito con l'ammenda fino a euro 516 [42⁴, 162].

Soggiace all'ammenda fino a euro 103 chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici [162].

(1) Sul divieto, v. art. 44, *Stupefacenti* [1].

TITOLO SECONDO

Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione

731. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori.

- Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore [c.c. 2],

omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare (1) è punito con l'ammenda fino a euro 30 [42⁴, 162].



(1) Per la scuola elementare e media l'obbligo è previsto dall'art. 8, l. 31 dicembre 1962, n. 1859. V., inoltre, art. 12, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.l.P.S.

732. Omesso avviamento dei minori al lavoro. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18¹, l. 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

733. Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

- Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (1), con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065 [42⁴, 162-*bis*].

Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata [240].

(1) V. *Opere d'arte* [2].

734. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

- Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197 [42⁴, 162] (1).



(1) Per la protezione delle bellezze naturali, v. l. 29 giugno 1939, n. 1497 e d.l. 27 giugno 1985, n. 312, conv. in l. 8 agosto 1985, n. 431; per un espresso rinvio a tale articolo in materia di aree protette, v. art. 303, l. 6 dicembre 1991, n. 394.

TITOLO SECONDO-BIS

**Delle contravvenzioni concernenti
la tutela della riservatezza (1)**

734-bis. Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale. (1) - Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 (2), 600-quinquies (3), 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi

di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi [42⁴].

(1) Titolo e articolo aggiunti dall'art. 12, l. 15 febbraio 1996, n. 66, entrata in vigore il 6 marzo 1996, «Norme contro la violenza sessuale».

(2) Le parole «600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,» sono state inserite, in sostituzione delle parole «600-ter; 600-quater», dall'art. 9, l. 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006).

(3) Le parole da «600-bis a 600-quinquies» sono state inserite dall'art. 8, Prostitutione [2].

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE PER IL CODICE PENALE

*R.D. 28 maggio 1931, n. 601
(G.U. n. 125 del 1° giugno 1931, s.o.)*

TITOLO PRIMO

Disposizioni di coordinamento

1. - Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di pene criminali, correzionali o di polizia, devono considerarsi, per ogni effetto giuridico, come corrispondenti:

1) alle «pene criminali» [la pena di morte (1)], l'ergastolo e la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni;

2) alle «pene correzionali» le pene non indicate nei numeri 1 e 3;

3) alle «pene di polizia» le pene dell'arresto per un tempo non superiore nel massimo a tre mesi e dell'ammenda in misura non superiore nel massimo a euro 103.

Quando sia stata pronunciata condanna, si considerano pene criminali [la morte (1)], l'ergastolo e la reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni.

(1) V. nota 1, art. 9 c.p.

2. - Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di «crimini» per distinguerli dai delitti, si intendono per crimini i delitti che importano le pene indicate nel numero 1 dell'articolo precedente.

3. - Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di «pene restrittive della libertà personale» o «individuale» e di una determinata durata di tali pene, si intendono richiamate quelle che il codice penale comprende sotto la denominazione di «pene detentive» o «pene restrittive della libertà personale», per la stessa durata [c.p. 18].

4. - Per determinare se i reati preveduti dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali anteriori all'attuazione del codice penale sono delitti ovvero contravvenzioni, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti [c.p. 39].

5. - I reati si considerano delitti o contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite [c.p. 39], sempre che la pena sia fra quelle indicate nell'articolo 17 del codice penale.

Tuttavia sono considerate contravvenzioni i reati preveduti dalle leggi anteriori al 19 ottobre 1930 per i quali dalla legge è stabilita la pena della multa non superiore a euro 1, sola ovvero congiuntamente o alternativamente con l'ammenda o con una pena pecuniaria senza indicazione della specie, anche se determinata in misura fissa o proporzionale.

Non si tiene conto degli aumenti della pena della multa derivanti dal concorso di circostanze aggravanti [c.p. 63²].

Quando per il reato sono stabilite, congiuntamente o alternativamente, la pena detentiva e quella pecuniaria, anche se stabilita in misura fissa o proporzionale, per determinare se si tratta di un delitto ovvero di una contravvenzione si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

6. - Quando la legge stabilisce una specie di pena diversa da quelle indicate nell'articolo 17 del codice penale, per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione si ha riguardo alla pena corrispondente, a' termini di questo decreto [c.p. 39].

Si applicano i due ultimi capoversi dell'articolo 5.

7. - I reati per i quali la legge stabilisce soltanto la «pena pecuniaria», senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni se la pena non supera euro 1, e si considerano delitti se la pena supera le euro 1.

Non si tiene conto degli aumenti di pena derivanti dal concorso di circostanze aggravanti [c.p. 63, 64].

I reati per i quali la legge stabilisce soltanto una pena pecuniaria proporzionale [c.p. 27], senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni [c.p. 39].

8. - Quando la legge stabilisce la pena della multa o dell'ammenda, senza determinarne l'ammontare, si applica rispettivamente la multa da euro 5 a euro 206 o l'ammenda da euro 2 a euro 30.

Quando la legge stabilisce la «pena pecuniaria», senza determinarne l'ammontare, si applica l'ammenda da euro 2 a euro 30.

9. - Quando per il concorso di una o più circostanze la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria stabilita per il reato, per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione non si ha riguardo alla pena ordinaria, ma a quella di specie diversa [c.p. 39].

10. - Nulla è innovato a quanto è stabilito nell'articolo 61 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie (1).

(1) Reati tributari [1].

11. - I reati che secondo le disposizioni precedenti si considerano contravvenzioni sono sempre perseguibili d'ufficio, anche se è stabilita la punibilità a querela della persona offesa.

12. - Quando è stabilita o richiamata una determinata specie di pena, di cui non è indicata la durata, corrisponde:

1) ai lavori forzati a tempo, la reclusione da dieci a venti anni;

2) alla casa di forza, la reclusione da tre a venti anni;

3) alla relegazione, la reclusione da tre a quindici anni;

4) alla reclusione, la reclusione da tre a dieci anni;

5) alla detenzione, la reclusione da due a sette anni;

6) al carcere, la reclusione fino a tre anni;

7) agli arresti, l'arresto da cinque giorni a un mese.

Quando, invece, è indicata la durata della pena, la reclusione e l'arresto sono sostituiti alle pene corrispondenti per una eguale durata; ma in nessun caso può essere oltrepassato il massimo della pena stabilito dal codice penale.

Ai lavori forzati a vita è sostituito l'ergastolo.

Nulla è innovato circa ogni altra pena, diversa da quelle prevedute dal codice penale, che sia stabilita o richiamata da leggi, decreti o convenzioni internazionali.

[Tornano ad aver vigore le disposizioni del codice per la marina mercantile che stabiliscono la pena di morte (1)].

(1) Questo comma deve ritenersi abrogato, poiché il codice della marina mercantile è stato espressamente abrogato dall'art. 1329 del vigente c.n.

13. - Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di pene restrittive della capacità giuridica, si intendono richiamate l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, l'interdizione da una professione o da un'arte e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte secondo il codice penale [c.p. 28-31, 35].

14. - Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione della interdizione dai pubblici uffici senza che sia indicato se perpetua o temporanea, ovvero della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte:

alla interdizione dai pubblici uffici corrisponde l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte corrisponde l'interdizione da una professione o da un'arte ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, secondo che si tratti di delitto ovvero di contravvenzione [c.p. 23-31, 35].

15. - Quando non è stabilita la durata delle pene temporanee indicate nell'articolo precedente, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici si applica da tre mesi a cinque anni e l'interdizione da una professione o da un'arte e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte da quindici giorni a due anni [c.p. 28-31, 35].

16. - Quando la interdizione dai pubblici uffici o la sospensione da una professione o da un'arte sono previste dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali come effetti penali, senza che ne sia stabilita la durata, esse hanno una durata eguale a quella della pena detentiva inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso di conversione per insolvibilità del condannato [c.p. 28-31, 35, 136].

Tuttavia, in nessun caso possono essere oltrepassati il limite massimo e quello minimo stabiliti negli articoli 20 (1) e 25 (2) del codice penale abrogato.

(1) Riguardava l'interdizione perpetua o temporanea: quest'ultima da un minimo di tre mesi a un massimo di cinque anni.

(2) Riguardava la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, estensibile da tre giorni a due anni.

17. - Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, ogni altra incapacità giuridica preveduta come pena o come effetto penale dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali continua ad essere applicata anche se diversa dalle pene accessorie regolate nel codice penale.

Nondimeno alla «sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici» deve considerarsi corrispondente l'interdizione temporanea dai pubblici uffici [c.p. 28, 29].

18. - Quando dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali è stabilito che la pena debba essere aumentata o diminuita per gradi, ad un grado corrisponde l'aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla metà. Se più sono i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si opera per ciascun grado sulla quantità di pena aumentata o diminuita per il grado precedente [c.p. 64, 65].

18-bis. (1) - Nei casi di cui all'articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 5, l. 11 giugno 2004, n. 145, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (*G.U.* n. 136 del 12 giugno 2004).

(2) V. Giudice di pace [1].

19. - Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali sono richiamati i titoli o le disposizioni di leggi penali abrogate per effetto del codice penale, s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del codice penale stesso.

19-bis. (1) - L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dagli articoli 350, 352, 498, 527, 654, 663-bis, 672, 688, 692, 705, 724 e 725 del codice penale è il prefetto.

Le autorità di seguito elencate sono competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dagli articoli indicati in relazione a ciascuna di esse:

a) Ministero dei trasporti e della navigazione (2): articolo 465 e, limitatamente ai fatti concernenti biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, articolo 466 del codice penale;

b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: articolo 509 del codice penale;

c) Ministero delle finanze (3): articolo 686, nonché, limitatamente ai fatti concernenti valori di bollo, articolo 466 del codice penale;

d) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (3): articoli 693 e 694 del codice penale;

e) sindaco: articoli 345, 663, 664, 666, 669, 675, 676, 677 e 687 del codice penale.

(1) Articolo inserito dall'art. 59, Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni [3].

(2) Ora Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 1¹⁵, d.l. 18 maggio 2006, n. 181 (*G.U.* n. 114 del 18 maggio 2006), conv., con mod., dalla l. 17 luglio 2006, n. 233 (*G.U.* n. 164 del 17 luglio 2006), contenente

disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministri.

(3) Ora Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 23, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, contenente la riforma dell'organizzazione del Governo.

19-ter. Leggi speciali in materia di animali. (1) - Le disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

(1) Articolo inserito dall'art. 3, l. 20 luglio 2004, n. 189 (G.U. n. 178 del 31 luglio 2004) recante disposizioni sul divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

19-quater. Affidamento degli animali sequestrati o confiscati. (1) - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca [c.p. 544-*sexies*] sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno [c.p.p. 91].

(1) Articolo inserito dall'art. 3, l. 20 luglio 2004, n. 189 (G.U. n. 178 del 31 luglio 2004) recante disposizioni sul divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. Il comma 2 dell'art. 3 stabilisce: «Il decreto di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge». Inoltre, a norma dell'art. 8, comma 2, della legge: «Il decreto di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge». Infine, l'art. 7 della legge stabilisce: «Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge».

TITOLO SECONDO

Disposizioni transitorie

20. - Le pene dell'ergastolo e della reclusione derivanti dalla commutazione preveduta dall'articolo 36 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie terza), si scontano nei modi stabiliti dal codice penale [c.p. 22, 23].

21. - Nell'esecuzione delle condanne a pene principali non previste dal codice penale si osservano le disposizioni seguenti:

1) il condannato alla detenzione sconta la pena in uno degli stabilimenti in cui si sconta la pena della reclusione, con l'obbligo del lavoro, con l'isolamento notturno e con il regime al quale sono sottoposti i condannati alla reclusione. Egli può tuttavia scegliere, tra le specie di lavoro ammesse nello stabilimento al quale è assegnato, quella che è più confacente alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni. Può essergli altresì permessa una specie diversa di lavoro, anche all'aperto. Il condannato alla detenzione non può essere inviato in colonia o in altro possedimento di oltremare;

2) il condannato al confino (1), alla interdizione dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] e alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte [c.p. 35] continua a scontare la pena nei modi stabiliti dal codice penale abrogato.

Se il condannato al confino trasgredisce agli obblighi impostigli, la pena del confino è convertita in quella della reclusione, da scontarsi con le modalità stabilite per la detenzione nel numero 1 di questo articolo per il tempo che rimane ancora da scontare. Per la inosservanza degli obblighi derivanti dalla condanna alla interdizione dai pubblici uffici o dalla condanna alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, si applica l'articolo 389 del codice penale.

(1) Gli artt. 180-189, R.d. 18 giugno 1931, n. 773 (t.u.I.P.S.), riguardanti il confino di polizia, sono da ritenersi abrogati; v. Misure di prevenzione [1].

22. - Le pene detentive che debbono ancora essere scontate, in tutto o in parte, per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale e per le quali è stata ordinata l'esecuzione in stabilimenti speciali,

o in case di custodia o in case di correzione a' termini del codice penale abrogato, si scontano, rispettivamente, negli stabilimenti e nei modi indicati dal codice penale e dal regolamento penitenziario.

23. - Il condannato all'ergastolo o alla reclusione, anche dopo il 1° luglio 1931, a norma delle leggi anteriori al codice penale, sconta la pena nei modi stabiliti dal codice.

Tuttavia il condannato alla pena dell'ergastolo per delitto per cui il codice commina la pena di morte (1) sconta la pena nei modi stabiliti dal codice abrogato.

Nei casi di aumento della durata della segregazione cellulare continua per effetto del concorso di reati o di pene, ovvero per effetto della recidiva, il condannato sconta la pena dell'ergastolo con segregazione cellulare continua per un tempo corrispondente all'aumento predetto.

(1) V. nota 1, art. 9 c.p.

24. - Quando, per fatti commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, si deve pronunciare condanna ad una pena non preveduta dal codice stesso, il giudice applica quella che vi corrisponde, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

Nondimeno:

1) quando in luogo della detenzione è applicata la reclusione, questa è scontata a norma del n. 1 dell'articolo 21. Per ogni altro effetto giuridico si applicano le disposizioni più favorevoli;

2) continueranno ad applicarsi le pene del confino (1), della interdizione dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] e della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte [c.p. 35]. Si osserva, in tal caso, quanto è disposto dal n. 2 dell'articolo 21;

3) per la vigilanza speciale si osserva il disposto dell'articolo 54.

(1) V. nota 1, art. 21.

25. - La riprensione giudiziale è regolata, per i fatti commessi prima dell'attuazione del codice penale, dalle disposizioni del codice penale abrogato (1).

(1) Artt. 26 e 27 c.p. del 1889.

26. - Le disposizioni del codice penale concernenti le pene accessorie [c.p. 28-37] sono applicabili anche rispetto alle condanne divenute irrevocabili prima dell'attuazione del codice stesso, quando le predette disposizioni siano più favorevoli al condannato.

27. - Le disposizioni stabilite dal capo secondo del titolo terzo del libro primo del codice penale non si applicano ai reati commessi prima dell'attuazione del predetto codice.

28. - La disposizione dell'articolo 97 del codice penale si applica anche ai fatti commessi anteriormente all'attuazione di esso.

29. - Le condanne pronunciate per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale da persona minore degli anni quattordici sono dichiarate estinte ai termini degli artt. 2 e 97 del codice stesso. Nondimeno, se il colpevole non ha ancora compiuto gli anni diciotto e non ha ancora scontata, in tutto o in parte, la pena, può farsi luogo all'applicazione di misure di sicurezza secondo le disposizioni dell'articolo 52 di questo decreto.

30. - Le disposizioni dell'articolo 96 e della prima parte dell'articolo 98 del codice penale sono applicabili soltanto al sordomuto (1) o al minore che non sono stati ancora condannati al momento dell'attuazione del codice stesso.

(1) Ai sensi dell'art. 1, l. 20 febbraio 2006, n. 95, recante la nuova disciplina in favore dei minorati uditivi (*G.U.* n. 63 del 16 marzo 2006), in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l'espressione «sordo». Sordomutismo è, dunque, ora la condizione di sordo.

31. - Gli effetti giuridici della recidiva verificatasi prima dell'attuazione del codice penale sono regolati dalle disposizioni del codice penale abrogato.

Per determinare la recidiva [c.p. 99] ed ogni altro effetto penale della condanna, diverso dalle pene accessorie, in relazione ai fatti commessi dopo l'attuazione del codice penale, si tiene conto anche delle condanne per reati anteriormente commessi, salvo che prima dell'attuazione del codice siano decorsi i termini stabiliti nell'articolo 80 del codice penale abrogato.

32. - La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato [c.p. 102-105] non può essere pronunciata in base a reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale. Tuttavia si tiene conto anche dei reati anteriori, quando il condannato commette un altro reato dopo l'attuazione del codice stesso.

Per determinare, agli effetti dell'articolo 106 del codice penale, se una causa di estinzione del reato o della pena abbia estinto anche gli effetti penali, si ha riguardo alla legge più favorevole al reo.

33. - La tendenza a delinquere [c.p. 108] può essere dichiarata anche per delitti commessi anteriormente al codice penale, quando la sentenza di condanna [c.p.p. 533, 605] è pronunciata dopo l'attuazione di esso.

34. - Quando la punibilità di un reato commesso in territorio estero prima dell'attuazione del codice penale dipende, secondo il codice stesso, dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato [c.p. 4¹] ed egli vi si trova a tale data, il termine di tre anni entro il quale la richiesta o l'istanza [c.p. 127-129, 130] possono essere proposte decorre dal giorno dell'attuazione del codice.

35. - Quando per la punibilità di un reato commesso in territorio estero il codice penale richiede l'istanza della persona offesa, la querela presentata prima dell'attuazione del codice tiene luogo dell'istanza [c.p. 130].

La richiesta presentata da un Governo estero anteriormente alla attuazione del codice penale ha l'efficacia della richiesta del Ministro della giustizia.

36. - Per i reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale non si può procedere d'ufficio:

1) se, per la legge del tempo del commesso reato, la punibilità era condizionata alla querela della persona offesa ovvero alla richiesta;

2) se la punibilità del reato non era condizionata, secondo la legge anteriore, a querela, richiesta od istanza o lo è, invece, secondo il codice penale.

Salvo che sia intervenuta una causa di decadenza, il termine di tre mesi stabilito negli articoli 124, 128 e 130 del codice penale per presentare la querela, l'istanza

o la richiesta decorre dal giorno dell'attuazione del codice stesso, quando la persona offesa o l'Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato prima di tale giorno; altrimenti decorre dal giorno della notizia del fatto.

37. - Per i reati punibili a querela della persona offesa ovvero su richiesta od istanza, commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, la querela [c.p. 120-126], la richiesta [c.p. 127-129] e l'istanza [c.p. 130] sono regolate dal codice stesso, senza pregiudizio degli atti prima compiuti.

38. - Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, si applica l'articolo 135 del codice stesso, osservate anche per ogni altro effetto giuridico le disposizioni della legge più favorevole al reo.

39. - L'articolo 148 del codice penale si applica anche a coloro che siano stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'attuazione del codice medesimo.

Qualora il condannato si trovi già ricoverato in un manicomio giudiziario (1), l'esecuzione della pena si considera sospesa a decorrere dal giorno dell'attuazione suddetta.

(1) Per la sostituzione dei manicomi giudiziari con gli ospedali psichiatrici giudiziari, v. art. 62, Ordineamento penitenziario [1].

40. - La esclusione dal beneficio dell'amnistia o dell'indulto stabilita per i recidivi dall'ultimo capoverso dell'articolo 151 e dall'ultimo capoverso dell'articolo 174 del codice penale si applica anche se il reato, al quale il decreto di amnistia o di indulto si riferisce, è stato commesso prima dell'attuazione del codice.

41. - Quando le disposizioni del codice penale concernenti la estinzione del reato per prescrizione [c.p. 157-161] e la estinzione delle pene [c.p. 172-173] per decorso del tempo e quelle stabilite dalle leggi anteriori per la prescrizione dell'azione penale e della condanna penale sono diverse, si applicano le disposizioni più favorevoli al reo.

Gli atti interruttivi compiuti in base alla legge anteriore conservano la loro efficacia

anche se il codice penale non attribuisce ad essi efficacia interruttiva.

Tuttavia, se si tratta di prescrizione più breve di un anno, il corso di essa è interrotto da qualsiasi atto del procedimento anche se compiuto dopo l'attuazione del codice penale. In ogni caso il reato è prescritto se nel termine di un anno dal giorno del commesso reato non è pronunciata la sentenza di condanna quantunque non irrevocabile [c.p.p. 533, 605].

42. - In qualsiasi stato e grado del procedimento, escluso il giudizio per cassazione, può, per reati commessi anteriormente alla attuazione del codice penale, essere concesso il perdono giudiziale, ai termini dell'articolo 169 del codice.

43. - Per i fatti commessi anteriormente all'attuazione del codice penale non si applica, per il risarcimento del danno non patrimoniale, l'articolo 185 del codice, ma continuano ad osservarsi le disposizioni dell'articolo 7 del codice di procedura penale del 1913, concernenti la riparazione pecuniaria.

44. - Le disposizioni degli articoli 145 e 188 del codice penale si applicano anche a coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile anteriormente all'attuazione del codice, con decorrenza dal giorno dell'attuazione.

45. - Le disposizioni degli articoli 189, 190 e 191 del codice penale si applicano anche ai procedimenti penali non ancora definiti al momento dell'attuazione del codice o che siano iniziati, dopo tale attuazione, per reati commessi prima, senza pregiudizio delle garanzie costituite in base alle leggi anteriori.

46. - Le disposizioni degli articoli 192, 193, 194 e 195 del codice penale si applicano soltanto rispetto ai reati commessi dopo l'attuazione del codice.

Le disposizioni dell'articolo 194 non si applicano per gli atti compiuti anteriormente al 19 ottobre 1930.

47. - Per i delitti di diffamazione commessi prima dell'attuazione del codice penale, la prova della verità continua ad essere

ammessa nei casi preveduti dall'articolo 394 del codice penale abrogato; tuttavia, nel caso preveduto dal n. 3 dell'articolo 394, chi ha presentato querela e non ha ancora conceduta la facoltà di prova al momento dell'attuazione del codice penale, può esercitare tale facoltà, a pena di decadenza, entro un mese dall'attuazione di esso.

In tutti i casi è ammessa la facoltà di deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, ai termini del capoverso dell'articolo 596 del codice penale.

48. - Per ogni caso di successione di leggi penali non espressamente regolato nei precedenti articoli, si osservano le disposizioni della legge più favorevole al reo.

49. - Le misure di sicurezza stabilite dal codice penale [c.p. 215] non sono applicabili alle persone prosciolte prima dell'attuazione del codice penale stesso.

50. - Le persone prosciolte di cui sia stato ordinato il ricovero in un manicomio ai termini delle leggi anteriori al codice penale sono trasferite in un manicomio giudiziario [c.p. 222] (1). Tale trasferimento non ha luogo quando si tratta di prosciolti da contravvenzioni o da delitti colposi o da altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o una pena detentiva per un tempo non superiore nel massimo a due anni.

In ogni caso competente a revocare il provvedimento di ricovero è il giudice di sorveglianza (2).

Qualora la revoca sia negata perché il prosciolto risulta ancora socialmente pericoloso, si osserva il capoverso dell'articolo 208 del codice penale.

(1) Per la sostituzione dei manicomi giudiziari con gli ospedali psichiatrici giudiziari, v. art. 62, Ordinamento penitenziario [1].

(2) V. art. 69, Ordinamento penitenziario [1].

51. - I provvedimenti già emessi a' termini del capoverso dell'articolo 53, o della prima parte dell'articolo 54, o dell'articolo 57, o della prima parte dell'articolo 58 del codice penale abrogato rimangono fermi.

Per la revoca di essi è competente il giudice di sorveglianza (1).

Nel caso di trasgressione agli obblighi indi-

cati nel capoverso dell'articolo 53 del predetto codice, i genitori o coloro che hanno l'obbligo di provvedere alla educazione della persona loro affidata possono, dal giudice di sorveglianza (1), essere condannati al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma da euro 0,10 a euro 0,52 (1).

(1) V. art. 69, Ordinamento penitenziario \square .

52. - Quando un minore degli anni quattordici è prosciolto per un fatto commesso prima dell'attuazione del codice penale e preveduto dalla legge del tempo come delitto, il giudice, accertata in ogni caso la pericolosità sociale, applica una misura di sicurezza per la durata di un anno.

Allo scadere dell'anno si procede al riesame della pericolosità, osservandosi, anche per gli esami ulteriori, quanto è disposto nell'articolo 208 del codice penale.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando si tratta di un minore riconosciuto non imputabile, a' termini dell'articolo 98 del codice penale.

53. - Le misure di sicurezza previste dal codice penale [c.p. 215] non sono applicabili ai condannati che al momento dell'attuazione del codice hanno scontato interamente la pena.

Il condannato, che non ha ancora espiata, in tutto o in parte, la pena detentiva inflitagli per un delitto, qualora risulti persona socialmente pericolosa, è sottoposto, al termine della pena, a libertà vigilata [c.p. 228]. Il provvedimento è emesso dal giudice di sorveglianza (1), d'ufficio o a richiesta del pubblico ministero.

(1) V. art. 69, Ordinamento penitenziario \square .

54. - La vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza che è stata applicata o che deriva da una condanna riportata prima dell'attuazione del codice penale è eseguita, per intero o per la parte che rimane da scontare al momento di tale attuazione, nei modi stabiliti dal codice per la libertà vigilata [c.p. 228-232].

Quando la esecuzione della vigilanza speciale non è stata ancora iniziata, si osserva, in quanto applicabili, gli articoli 648 e seguenti del codice di procedura penale; se

la esecuzione è stata già iniziata, l'Autorità di pubblica sicurezza deve fornire al giudice di sorveglianza tutte le informazioni occorrenti perché egli possa stabilire le prescrizioni alle quali il vigilato deve essere sottoposto (1).

Solamente il giudice di sorveglianza (1) può in ogni caso modificare o limitare le prescrizioni imposte con la sentenza o successivamente. Fino a quando il giudice di sorveglianza (1) non abbia stabilite le prescrizioni conservano efficacia quelle precedentemente imposte.

Per le trasgressioni agli obblighi imposti si osserva l'articolo 231 del codice penale, anche se per tali trasgressioni vi sia procedimento in corso.

Le condanne irrevocabili per le trasgressioni anzidette sono dichiarate estinte a' termini degli articoli 2 e 231 del codice.

(1) V. art. 69, Ordinamento penitenziario \square .

55. - Le disposizioni del codice penale concernenti le misure di sicurezza [c.p. 215] si applicano anche alle persone socialmente pericolose condannate dopo l'attuazione del codice per reati precedentemente commessi.

Se trattasi di procedimenti in corso dinanzi la corte di cassazione, le misure di sicurezza sono applicate dal giudice di rinvio [c.p.p. 624, 627] o dal giudice di sorveglianza (1), dopo che la corte ha pronunciato sul ricorso.

(1) V. art. 69, Ordinamento penitenziario \square .

56. - Quando, per fatti commessi prima dell'attuazione del codice penale, è applicata, come più favorevole, la legge anteriore, e la sottoposizione alla misura di sicurezza [c.p. 215] è dal codice condizionata alla qualità o alla quantità della pena, si tiene conto della pena inflitta o della pena stabilita dalla legge anteriore, avuto riguardo a ciò che queste norme dispongono rispetto alle pene che non hanno riscontro nell'articolo 17 del codice penale.

57. - Con decreto del Ministro di grazia e giustizia (1) verranno gradatamente indicati gli stabilimenti in cui saranno applicate le disposizioni degli articoli 145 e 213, penultimo capoverso, del codice penale (2).

(1) V. nota 2, art. 604 c.p.

(2) V. art. 20, Ordinamento penitenziario \square .

[La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti] (1).

[Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni] (1).

(1) Commi abrogati dall'art. 6, l. 18 marzo 2008, n. 48 (*G.U.* n. 80 del 4 aprile 2008), recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

491-bis. Documenti informatici. - Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato *avente efficacia probatoria* (1), si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. [A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli (2)].

(1) Le parole «avente efficacia probatoria» sono state inserite dall'art. 3, comma 1, lett. a), l. 18 marzo 2008, n. 48 (G.U. n. 80 del 4 aprile 2008), recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

(2) Periodo soppresso dall'art. 3, comma 1, lett. b), legge indicata *sub* nota 1.

495-bis. Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. (1) – Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.

(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, l. 18 marzo 2008, n. 48 (*G.U.* n. 80 del 4 aprile 2008), recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

615-quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. (1) – Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, l. 18 marzo 2008, n. 48 (*G.U.* n. 80 del 4 aprile 2008), recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. (1) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, l. 18 marzo 2008, n. 48 (*G.U.* n. 80 del 4 aprile 2008), recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. (1) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

(1) Articolo inserito dall'art. 5, comma 2, l. 18 marzo 2008, n. 48 (*G.U.* n. 80 del 4 aprile 2008), recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

635- quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. (1) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

(1) Articolo inserito dall'art. 5, comma 2, l. 18 marzo 2008, n. 48 (*G.U.* n. 80 del 4 aprile 2008), recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

635-quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

(1) – Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

(1) Articolo inserito dall'art. 5, comma 2, l. 18 marzo 2008, n. 48 (*G.U.* n. 80 del 4 aprile 2008), recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

640-quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. (1) – Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

(1) Articolo inserito dall'art. 5, comma 3, l. 18 marzo 2008, n. 48 (*G.U.* n. 80 del 4 aprile 2008), recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

11-*bis*) l'averlo il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.

Numero inserito dall'art. 1, lett. *f*), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (*G.U.* n. 122 del 26 maggio 2008; *G.U.* n. 173 del 25 luglio 2008).

In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.

Comma aggiunto dall'art. 1^a, lett. *f-bis*), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (*G.U.* n. 122 del 26 maggio 2008; *G.U.* n. 173 del 25 luglio 2008).

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, *secondo e terzo comma (1)*, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*, del codice di procedura penale.

(1) Le parole «secondo, terzo e quarto comma» hanno così sostituito le precedenti «secondo e terzo comma» ai sensi dell'art. 1¹, lett. *c-bis*, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (*G.U.* n. 122 del 26 maggio 2008; *G.U.* n. 173 del 25 luglio 2008).

235. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato. (1) - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1^a, lett. a), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (*G.U.* n. 122 del 26 maggio 2008; *G.U.* n. 173 del 25 luglio 2008).

312. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato. (1) - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti da questo titolo. Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1^a, lett. b, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (*G.U.* n. 122 del 26 maggio 2008; *G.U.* n. 173 del 25 luglio 2008).

416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniere. (1) - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione *da sette a dodici anni* (2).

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione *da nove a quattordici anni* (3).

(omissis)

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione *da nove* (4) a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da *dodici* (4) a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

(omissis)

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, *anche straniere* (5), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

(1) Rubrica così sostituita alla precedente «Associazione di tipo» ai sensi dell'art. 1¹, lett. *b-bis*), n. 5), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (G.U. n. 122 del 26 maggio 2008; G.U. n. 173 del 25 luglio 2008).

(2) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti «da cinque a dieci anni» ai sensi dell'art. 1¹, lett. *b-bis*), n. 1), d.l. indicato *sub* nota 1.

(3) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti «da sette a dodici anni» ai sensi dell'art. 1¹, lett. *b-bis*), n. 2), d.l. indicato *sub* nota 1.

(4) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti «da sette» e «da dieci» ai sensi dell'art. 1¹, lett. *b-bis*), n. 3) d.l. indicato *sub* nota 1.

(5) Parole in corsivo inserite dall'art. 1¹, lett. *b-bis*), n. 4, d.l. indicato *sub* nota 1.

495. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. (1) – Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni (2).

La reclusione non è inferiore a due anni:

- 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
- 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1^a, lett. *b-ter*, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (*G.U.* n. 122 del 26 maggio 2008; *G.U.* n. 173 del 25 luglio 2008).

495-ter. Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali. (1) - Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria.

(1) Articolo inserito dall'art. 1^a, lett. *b-quater*, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (*G.U.* n. 122 del 26 maggio 2008; *G.U.* n. 173 del 25 luglio 2008).

496. False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. (1) – Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1^o, lett. *b-quinquies*, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (*G.U.* n. 122 del 26 maggio 2008; *G.U.* n. 173 del 25 luglio 2008).

Art. 576, primo comma, numero 5-bis), c.p.

5-*bis*) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

Numero aggiunto dall'art. 1^a, lett. *b-sexies*, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (*G.U.* n. 122 del 26 maggio 2008; *G.U.* n. 173 del 25 luglio 2008).

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a *sette* (1) anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) *soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*

2) *soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope* (2).

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli *anni quindici* (3).

(1) La parola «sette» sostituisce la parola «cinque» ai sensi dell'art. 1, lett. c), n. 1), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (G.U. n. 122 del 26 maggio 2008; G.U. n. 173 del 25 luglio 2008).

(2) Comma inserito dall'art. 1, lett. c), n. 2), d.l. indicato *sub* nota 1.

(3) Le parole «anni quindici» sostituiscono le precedenti «anni dodici» ai sensi dell'art. 1, lett. c), n. 3), d.l. indicato *sub* nota 1.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. *Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni* (1).

(1) Periodo aggiunto dall'art. 1, lett. d), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (G.U. n. 122 del 26 maggio 2008; G.U. n. 173 del 25 luglio 2008).

590-bis. Computo delle circostanze. - Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Articolo inserito dall'art. 1, lett. e), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (*G.U.* n. 122 del 26 maggio 2008; *G.U.* n. 173 del 25 luglio 2008).

CODICE PENALE

LIBRO PRIMO - Dei reati in generale.

- Art. 61. Circostanze aggravanti comuni.
- Art. 235. Espulsione dello straniero dallo Stato.

LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare

- Art. 312. Espulsione dello straniero.
- Art. 420. Attentato a impianti di pubblica utilità.
- Art. 491-bis. Documenti informatici.
- Art. 495-bis. Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.
- Art. 589. Omicidio colposo.
- Art. 590. Lesioni personali colpose.
- Art. 590-bis. Computo delle circostanze.
- Art. 615-quinquies. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.
- Art. 635-bis. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici.
- Art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.
- Art. 635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
- Art. 635-quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
- Art. 640-quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
- Art. 648-quater. Confisca.